RACCOLTA

DI OPUSCOLI

INTERESSANTI

LA RELIGIONE

TOMO DECIMOQUINTO.

IN PISTOJA MDCCLXXXVIII.

NELLA STAMPERIA D' ATTO BRACALI.

CON APPROVAZIONE.

OPUSCOLO I.

CONSULTA

DI DODICI AVVOCATI

AL PARLAMENTO DI PARIGI

Del primo Febbrajo 1770.

Sopra lo ſtato della Chieſa Metropolitana d'Utrecht, la condotta, che ella deve tenere, e l'aſſiſtenza, che eſſa ha diritto di ripetere dai Veſcovi, e dai Sovrani Cattolici.

Vi ſi ſtabiliſce la natura, e l'origine della riſerva al Papa, della confermazione dei Veſcovi, della conceſſione delle diſpenſe &c. Vi ſi dimoſtra, che i Veſcovi poſſono, e devono eſercitare tutti queſti diritti mediante il loro carattere, e in virtù dell'iſtituzione di Gesù Criſto in tutti i caſi, nei quali i biſogni delle loro Chieſe lo eſigono.

AVVERTIMENTO.

CI è caduta tra le mani una copia della Consulta sottoscritta, quindici anni sono, da dodici Avvocati al Parlamento di Parigi, in favore della Chiesa d' Utrecht. La condotta, che Clemente XIII. aveva tenuta rispetto ad essa in occasione sì del suo Concilio del 1 65. come pure dell' elezione, e della consacrazione del di lei nuovo Arcivescovo (Gaulthier Michel Van - Niewenhuisen) nel 1768., non le dava luogo di sperare sì tosto la cessazione dell' oppressione in cui ella gemeva fino dal cominciamento del Secolo per parte della Corte di Roma. Ella ebbe ricorso alle illuminate menti dei Giureconsulti Francesi, i quali in ogni tempo avevano preso parte nella di lei situazione, e l' avevano ajutata con i suoi consiglj. La medesima propose loro tre questioni relative allo stato nel quale allora ella si trovava. I consultati Canonisti hanno risposto alle mentovate questioni con altrettanto lume, e saviezza.

Que a risposta è giunta alla Chiesa d' Utrecht sul cominciar del Pontificato di Cle-

mente XIV. *Le note disposizioni di questo Papa le hanno fatto sperare il termine delle vessazioni che ella soffriva. A tale effetto probabilmente non ha stimato proprio pubblicare un opera sì utile alla sua difesa, come pure si è astenuta dal seguire quei consiglj, che le erano stati dati di ristabilire il suo governo seguendo le regole dell' antico diritto, lasciando da parte tutti i moderni abusi, che la sfiguravano. La precipitata morte di Clemente XIV. ha reso le sue buone intenzioni affatto inutili. La Chiesa d' Utrecht si era sul principio lusingata, che Pio VI. potesse esser portato per la medesima come lo era il suo predecessore; ma ha dovuto ben presto disingannarsi. La consacrazione dei Vescovi di Harlem, e di Devanter, le ha attirato delle nuove scomuniche. Non è più tempo di aspettare, che la Corte di Roma rinunzi a' suoi pregiudizj, e alle sue prevenzioni. Noi crediamo di prestare servità e alla Chiesa d' Utrecht, e alla Chiesa Universale pubblicando la consulta. Se questa non è bastante per far cessare l' ingiusta persecuzione, alla quale da lungo tempo è esposta una Chiesa innocente, potrà almeno produrre altri frutti.*

Il mondo comincia a illuminarsi sopra le usurpazioni della Corte di Roma. In varj Regni si travaglia per farli cessare, o almeno per restringerli. L' Imperatore, il

Gran

Gran-Duca di Toscana, il Re di Napoli hanno pubblicato degli Editti a tale effetto. Alcuni Vescovi vi hanno resistito, volendo dimorare nella schiavitù. Se ciò è effetto d'ignoranza per parte loro, essi troveranno nella consulta di che istruirsi sopra i loro veri diritti. I Principi vi troveranno la risposta alle insulse difficoltà degli adulatori della Corte di Roma.

I consultati Avvocati hanno inoltre misurato la loro risposta sopra le proposte questioni. Gli è stato domandato se il Papa, ricusando di fare uso dei privilegj, che gli accordava una pratica moderna, fondata sopra le false Decretali, venute alla luce nell' ignoranza dei bassi secoli, i Vescovi potessero governare le loro Chiese seguendo l'antica disciplina. Essi hanno risposto, che sì. Ma per abolire tanti abusi, che hanno innalzata la potenza Papale sopra le rovine del Vescovado, per ristabilire l'antica disciplina bisogna egli dunque, che il Papa necessariamente ricusi di profittare del nuovo diritto? E che forse non sarebbe cosa giusta, conforme allo spirito della Chiesa, essenziale alla salute delle Anime, in ogni qualunque caso, e circostanza, di rimettere i Vescovi in possesso della loro autorità, proscrivendo le intraprese visibili della Corte di Roma, o alcu-

cune concessioni fattele forse nei Secoli di tenebre? Se una simile questione fosse stata proposta ai Canonisti Francesi, la loro risposta sarebbe stata certamente affermativa. I medesimi non avrebbero avuto riguardo alcuno al lungo possesso del Papa, essi che insegnano con Gersone, che non si può ammettere una prescrizione, che distrugge la Gerarchia, e il primitivo ordine stabilito nella Chiesa. Noi abbiamo appreso da essi, che per prescrivere è necessario possedere pacificamente, e senza interruzione. Ora i Papi non hanno mai posseduto tranquillamente questo immenso potere, che i medesimi si sono arrogati in tutto il mondo Cattolico. I più grandi Uomini della Chiesa ne hanno sempre parlato come di un disordine, al quale non si poteva rimediare con la più grande facilità, e prontezza. Tutti i monumenti Ecclesiastici ci fanno vedere, che è stato in ogni tempo desiderato, che gli Ordinarj rientrassero nella loro autorità, della quale erano essi stati spogliati dai Papi. Questi sono riuniti tutti in corpo nella consulta. Non si possono dunque difendere tutte le intraprese Romane mediante il mezzo dedotto dalla prescrizione.

Siano benedetti quei Sovrani, che obbligheranno i Vescovi del loro dominio a rientra-

tra-

trare, anche malgrado loro, nei diritti inſeparabili dal loro carattere. Queſto è il più gran ſervizio, che eſſi poſſano preſtare alla Chieſa della quale ne ſono i Protettori. Noi ci ſtimeremmo felici, ſe l' opera, che noi diamo al Pubblico poteſſe contribuire a determinarceli, e a nominare nel tempo ſteſſo dei Veſcovi diſpoſti a non abuſare dell' accreſcimento della loro potenza.

MEMORIA
DA CONSULTARE

I.

LA Chiesa Metropolitana d'Utrecht fondata da S. Wilbrord, e da S. Bonifazio sulla fine del settimo Secolo, fu eretta in Arcivescovado verso la metà del decimosesto Secolo con cinque Vescovi suffraganei, il di cui territorio si estende nelle sette Provincie unite dei Paesi Bassi, e di più ancora.

II. La rivoluzione, che accadde indi a poco nella religione, e nello stato politico di queste Provincie, fece perdere a questa Chiesa i suoi beni, e i suoi tempj, e le prerogative esteriori, che le Chiese non ripetono che dalla liberalità dei loro Sovrani. Ma con tutto questo vi si sono conservate molte centinaja di migliaja di Cattolici, e un gran numero di Pastori, i quali in ogni tempo hanno avuto dei Vescovi alla loro testa, e vi hanno mante-

tenuto senza interruzione alcuna l'esercizio della religione Cattolica, e l'ordine gerarchico tale quale vi era avanti la rivoluzione.

III. Vi si è similmente conservata la distinzione delle Parrocchie, e delle Diocesi; e se circostanze infelici hanno di lì a poco forzato a lasciare vacanti per lo spazio di alcuni anni i Vescovadi suffraganei, che rientrarono dopo la morte dei loro ultimi Vescovi, e l'estinzione dei loro Capitoli sotto la giurisdizione della Chiesa Metropolitana, il desiderio di questa Chiesa è stato sempre di vederli occupati.

IV. Per quello che spetta alla Chiesa Metropolitana la successione dei suoi Arcivescovi non è stata giammai interrotta. Ma la necessità di comportarsi bene con i nuovi Sovrani del Paese, gli impegnarono a nascondere ordinariamente il loro vero titolo sotto quello di alcune Chiese straniere. E' stato ciò non ostante provato con una moltitudine di autentici monumenti, già pubblicati (1) che essi hanno preso sovente il titolo di Arcivescovo d'Utrecht; ed è stato sempre evidente, e noto, che i medesimi non era-

(1) *Si veggano gli scritti intitolati: Defens. Eccl. Ultraj. &c. per J. C. Erckelium 4. 1728. V. Tractatus historici de rebus Ultrajectinis, auctore Nic. Broedersen.*

erano ordinati che per il servizio di questa Chiesa; che ne erano riguardati come i propri Vescovi, e che vi godevano di tutta la giurisdizione degli Ordinarj.

V. La qualità di *Vicario Apostolico* che i Papi hanno accordata agli Arcivescovi d' Utrecht dopo la rivoluzione, non portava nocumento alcuno alla loro autorità, non meno che il titolo delle Chiese straniere, sotto il quale essi erano ordinati. Ella non faceva che aggiungere alle facoltà ordinarie, e comuni a tutti i Vescovi le facoltà straordinarie riservate ai Papi secondo i Canoni, oppure secondo l' uso; questa non era certamente una soppressione dell' autorità degli Ordinarj, ma un privilegio, che i Papi accordavano a questi Arcivescovi a cagione della lontananza, e delle altre circostanze, che loro facevano fare ricorso a Roma per i casi riservati al Papa, assai più difficile che nei tempi precedenti.

VI. Dei due Capitoli, che fino al presente si sono conservati in questa Metropoli, quello di Harlem ha costantemente mantenuto il suo nome, la sua forma, come pure l' esercizio dei suoi diritti fino ai primi anni di questo secolo. Quanto poi a quello d' Utrecht, il partito, che presero i Protestanti di impadronirsi delle prebende

de dell' antico Capitolo Metropolitano, e di lasciarli sussistere con i loro nomi, diritti, e usi perciò che riguarda il temporale, obbligò Rovenio nel 1633. a raccogliere la scelta di quanto vi restava di antichi Canonici Cattolici per perpetuare il Capitolo in quanto allo spirituale. Ma fu necessario per comportarsi bene con i Sovrani, dargli un' altra forma, e procurarne la successione sotto i nuovi nomi di *Vicariato*, di *Senato*, e di consiglio Episcopale. Il Capitolo Metropolitano si è in cotal guisa conservato fino al presente con tutti i suoi antichi diritti a *similitudine*, e *sul modello di tutti i Capitoli di Cattedrale*. Egli ne ha inoltre preso costantemente il nome da più di un secolo in quà, e i suoi Sovrani non se ne sono piccati più. Così il medesimo è stato riconosciuto, e confermato da tutti i successori di Rovenio con il consenso di tutto il Clero, che ha riconosciuto la di lui autorità in tutti i casi di diritto, e segnatamente in tempo di Sede vacante.

VII. La Chiesa Metropolitana d' Utrecht, come pure il suo Capitolo, hanno goduto dei diritti essenziali a tutte le Chiese durante tutto il decimo settimo secolo a vista, e saputa dei Sommi Pontefici, e dei loro Ministri, senza trovare ostacolo alcuno

no, che per parte dei Gesuiti, e di alcuni altri Religiosi, che si erano dedicati a questa società. I primi nemici per sistema dell' autorità Episcopale, e risoluti di rendersi padroni assoluti, e indipendenti di questa Chiesa, non si limitarono a delle intraprese sopra l' autorità dei Vescovi, e dei Pastori ordinarj, come lo hanno fatto in tutti gli altri luoghi; essi avanzarono di più che la Chiesa d' Utrecht = *era distrutta, da che ella aveva perduto i suoi beni temporali* = che non ci sussisteva più, e non potevano sussisterci dei *veri Pastori*; che l' *ordine Gerarchico non ci poteva essere osservato* (1); e che i Cattolici di queste Provincie non dovevano essere governati che dai puri *Vicarj Apostolici*, e dai *Missionarj* senza titolo mandati immediatamente dal Papa a suo piacimento, e da revocarsi quando più gli piacesse, come quelli appunto, che egli manda a predicare l' Evangelio alle Nazioni infedeli, e in quei luoghi che si dicono *Paesi di Missione*.

VIII. Questa pretensione particolare dei

(1) *Lettera di Rovenio Arcivescovo di Utrecht all' Arcivescovo di Malines nel* 1624. *V. Hoynck pag.* 107 *Salbodus Gravio* 5. *Ott.* 1613.

dei Gesuiti contro la Chiesa d' Utrecht, non era che un corollario del sistema generale degli Oltramontani, dei quali essi sono i più vivi partitanti. Secondo questo sistema il Papa deve essere riguardato come il *Vescovo universale*, e il solo che abbia ricevuto da Gesù Cristo la pienezza dell' autorità spirituale, e della giurisdizione Ecclesiastica per il governo immediato di tutta la Chiesa in generale, e di ciascuna in particolare; di manierachè i Vescovi non ripetono la loro giurisdizione che da lui, e non sono che suoi Vicarj.

I Gesuiti non potendo eseguire questo sistema nelle antiche Chiese situate sotto il dominio, e protezione dei Sovrani Cattolici, che non lo averebbero sofferto, hanno fatto il possibile per stabilirlo almeno 1. nelle nuove Chiese sottomesse a dei Principi infedeli, 2. in molte Chiese del nuovo mondo, che sono ancora dependenti da Sovrani Cattolici; 3. nelle antiche Chiese, che quantunque una volta sottomettesse a dei Principi Cattolici, sono passate in seguito sotto il dominio di Principi, che non lo sono. Questo è quanto i medesimi hanno fatto particolarmente quasi in tutti i Paesi governati da Principi Protestanti, e in modo speciale in Inghilterra, dove essi hanno annientato il Vescovado dopo il comin-

min-

minciamento del decimo settimo secolo per mezzo d' intrighi noti a tutti , e sopra massime , che hanno scandalizzato tutta la Chiesa , e che con strepito sono state condannate dalla Chiesa di Francia avanti la metà dell' ultimo secolo.

IX. La forma del governo di tutte queste Chiese private dei proprj Vescovi, e sottomesse immediatamente alla giurisdizione del Papa , e della Congregazione di Propaganda, che non ci manda che dei *Vicarj*, e dei *Missionarj Apostolici* senza titolo , è una conseguenza naturale , ed un letterale eseguimento del sistema , che costituisce il Papa *Vescovo universale* , e i Vescovi suoi *semplici Vicarj* . Ella è di più contraria al precetto Divino , e Apostolico , il quale prescrive di stabilire dei proprj Vescovi in ciascuna Chiesa ; alla pratica costante di tutta la Chiesa per lo spazio dei primi quindici secoli , e a quella che concordemente si osserva anche al presente in tutti i Paesi Cattolici dell' Europa ; al bene essenziale della religione, e dei fedeli , che esigono un governo Episcopale , e gerarchico , un ordine , e una subordinazione, i quali non possono esistere che in una non interrotta successione di Pastori rivestiti del loro titolo. La situazione delle nuove Chiese erette nei Paesi infedeli , ben lungi dal

som-

somministrare delle giuste ragioni di dispensa di questa forma primitiva, e fondamentale del governo Ecclesiastico, presenta al contrario dei nuovi motivi di stabilircela, per supplire agli altri vantaggi, dei quali esse sono prive, e per premunirle contro le tentazioni, e i particolari cimenti, ai quali la loro situazione l' espone. Questa situazione è finalmente quella medesima delle Chiese fondate dagli Apostoli, e dai loro seguaci presso le Nazioni infedeli, e che non gli ha giammai impedito di stabilirci dei Vescovi, e un Clero: e se le nuove massime dei Gesuiti, e degli altri Oltramontani hanno fatto disprezzare una legge, ed esempj sì rispettabili, l' esperienza da due secoli in quà ha con troppa chiarezza dimostrato quanto questa nuova forma di governo è pregiudicevole all' accrescimento della fede, e al bene dei fedeli, e al solido stabilimento della religione nelle Chiese del nuovo Mondo. Non avvi alcuno, che non sappia lo stato deplorabile di queste Chiese, niuna delle quali starei per dire si è avanzata di bene in meglio; ed alcuno non può dubitare, che la mancanza del governo Episcopale, e di un Clero Nazionale ne sia stata la principale cagione. Si sa benissimo (e specialmente a Roma) quanto questa nuova forma di governo è stata fa-

vo-

vorevole ai Gesuiti per esercitare un pieno, e intiero dominio in queste Chiese, per formarvi, ed eseguirvi le intraprese le più perniciose alla religione, per introdurvi, e per proteggervi le pratiche le più scandalose, e le più opposte alla lettera, e allo spirito dell' Evangelio; e per esercitarvi finalmente le persecuzioni le più crudeli contro tutti i Vicarj, e Missionarj Apostolici, che hanno avuto il coraggio di resistergli.

X. Tali considerazioni, e altre di simile fatta, che erano più che bastanti per impedire di stabilire questa nuova forma di governo nelle Chiese fondate sotto il dominio dei Principi infedeli, non lo sono meno per impegnare i Principi Cristiani, e sopratutto i Sovrani Cattolici a non l' autorizzare nelle nuove Chiese del loro dominio, e molto meno nelle antiche. Il bene della Chiesa, e l' interesse politico militano contro questa rinnovazione, e potrebbero con tutta giustizia determinare i Sovrani a sopprimerla nelle Chiese, nelle quali ella si è introdotta. Con quanta maggiore forza questi importanti motivi dovevano essi impedirli di favorire le intraprese che sono state, e che si vanno tutt' ora facendo per sottomettere una Chiesa sì antica, e sì rispettabile quanto quella d' Utrecht! Que-

fta è la fola , che su tal punto abbia avuto il coraggio di refiftere agli sforzi dei Gefuiti per tutto il corfo del decifettimo fecolo, e che abbia avuto la fortuna di fuperarli . La perfecuzione interna, che quefta oppofizione le ha attirata è ftata riguardata dai più venerandi Vefcovi, come *più crudele , e più nocevole alla Chiefa* , di quella che ella provava per parte de fuoi nemici efteriori (1) . Effi ne fecero i loro lamenti a Roma, e dimoftrarono negli fcritti , che vi produffero, e la queftione del diritto fopra la neceffità dell' Epifcopato, e quella del fatto fopra la confervazione reale di quefto governo nella Chiefa Metropolitana d' Utrecht . *Malgrado la perfecuzione* , vi fi dice, *l' ordine gerarchico fi è confervato* nelle Chiefe Cattoliche di Olanda, e delle Provincie unite = *I Capitoli ci hanno i loro Vicarj Generali durante la vacanza della Sede , e i Popoli i loro proprj Paftori . La qualità di Vicario Apoftolico* , feguono effi , della quale fono riveftiti gli Arcivefcovi d' Utrecht , ben lungi dal limitare la di loro autorità in qualità di Ordinarj dei luoghi, *dà loro al contrario* mcg-

(1) *Lettera di Salsbod. Arcivefcovo di Utrecht a Tilman del dì* 3. *Agofto* 1506.

maggiore autorità, *che gli altri Vescovi non hanno nelle loro Diocesi*, perchè è cosa certa, che il Papa non dà loro questa qualità, che per favorirli di *maggiori facoltà le quali non sono comuni agli altri Vescovi*, essendo che queste gli sono riservate 1). E quantunque i Ministri della Corte di Roma, equelli della Congregazione di Prog nda abbiano fatto dei reiterati tentativi per estendere le loro facoltà, e la loro giurisdizione in queste Province con pregiudizio dell' autorità degli Ordinarj, i Vescovi d' Olanda, e il loro Clero hanno ciò non ostante conservato i loro diritti essenziali, ed hanno sovente ottenuto dai Papi, e dalle Congregazioni di Roma dei Decreti contro le intraprese dei Gesuiti sopra l' autorità degli Ordinarj. La raccolta di questi Decreti è stata stampata più di una volta a Roma e sulla fine dell' ultimo secolo, e al principio del presente (2).

XI. Ma ciò che i Gesuiti non avevano potuto fare durante il decimosettimo seco-

(1) *Scritto di Jacopo de la Torre Arcivescovo di Utrecht presentato al Papa nel* 1656. *contro un libello dei Gesuiti*. *Tract. hist.* 1. *pag.* 95. 96.

(2) *Nel* 1693. 1700. *e* 1703.

lo, lo hanno eſeguito nel decimottavo, e ciò che ſul principio non era che un paradoſſo, e una pretenſione Geſuitica, è divenuto, mediante gli intrighi di queſti Religioſi, e in conſeguenza del credito grandiſſimo, che avevano in quel tempo preſſo Clemente XI. e i ſuoi Miniſtri, la maſſima della Corte di Roma, o almeno il fondamento di tutta la condotta, che ella ha tenuta contro la Chieſa d' Utrecht.

Dopo di avere impegnato M. Codde ſuo Arciveſcovo per mezzo d' inviti fraudolenti a venire a Roma ſotto preteſto di Giubileo dell' an. 1700. e avercelo ritenuto con ogni ſorta di ſtrattagemma, impegnarono Clemente XI. a ſpogliarlo del governo della ſua Chieſa per ſoſtituirgli un ſemplice Sacerdote. Una tale operazione ſi eſeguì per mezzo di Brevi ſpediti, e inviati in Olanda ſenza ſaputa di queſto Prelato, che era tutt' ora in Roma, e ſenza allegarne alcun motivo, ſenza oſſervare alcuna forma nè apparenza di proceſſo o formalità Eccleſiaſtica, e ſulla mera ſuppoſizione, che M. Codde non aveſſe altra qualità, che quella di *Vicario Apoſtolico*, e che il Papa poteva ſpogliarlo ſenza formalità alcuna, e *quando gli piaceſſe*, perchè egli non la ripeteva che dalla liberalità dei Sommi Pontefici.

XII.

XII. L'interdetto di questo Arcivescovo, che gli stessi Canonisti Romani riguardarono come contrario a tutte le regole dell' ordine giudiciario (1) fu seguito da quello dei Capitoli di Utrecht, e di Harlem, e dei Vicarj Generali che governavano queste Diocesi nell' assenza di M. Codde, ma sempre per mezzo di semplici Brevi del Papa, o dei Decreti delle Congregazioni Romane, e sulla supposizione, che non esistesse più Chiesa, nè Clero, nè Capitoli nelle Province unite; che i Cattolici, che vi si trovavano non erano, e non dovevano essere governati che dai Vicarj, e dai Missionarj Apostolici che il Papa era in diritto di mandare, e di revocare a suo piacimento.

XIII. Il Clero, e i Capitoli di questa Chiesa non poterono acconsentire di vedersi così spogliati di tutti i loro diritti, e della loro esistenza medesima sopra supposizioni, e massime non solo pubblicamente false, e combattute nei Gesuiti per lo spazio quasi di un secolo con notizia e approvazione del-

(1) *Si può vedere la consulta di Giacinto de Arcangelis Fiscale del Campidoglio &c. alla pag.* 85. *della raccolta intitolata :* Causa Coldeana.

della Corte di Roma , ma eziamdio opposte al governo Episcopale , e Gerarchico stabilito da Gesù Cristo, e osservato in tutte le Chiese fino dal principio del Cristianesimo. Essi non potevano inoltre fingere di non conoscere che i Gesuiti principali , o piuttosto soli Autori di questa intrapresa , non volevano distruggere l' Episcopato , e l' ordine Gerarchico in questa Chiesa, che col solo fine di rendersene totalmente padroni , di escluderne a poco a poco tutti i Sacerdoti secolari , come pure i Religiosi degli altri Ordini , i quali non gli fossero del tutto sottomessi, e di profittare di questo dominio per farci regnare senza ostacolo il loro sistema di dottrina , e di morale , sì opposto al bene, e alla salute dei Fedeli non meno che alla tranquillità dello Stato, e alla giusta subordinazione dei Sudditi ai loro legittimi Principi.

XIV. I Sovrani di queste Province convinti da una parte , che i loro Sudditi Cattolici non potevano essere così spogliati per via di fatto , dei diritti dei quali essi erano in possesso , e che appartenevano ai diritti comuni a tutte le Chiese Cattoliche, e al buon governo dei Fedeli , al quale lo stato civile era essenzialmente interessato, e *non potendo soffrire* dall' altra parte, *che la Corte di Roma esercitasse* sopra dei Cattolici

del

del loro dominio *un potere ſenza ſenza limiti, e più eſteſo che non le ſi accorda negli altri Regni, e Province, nelle quali la Religione Cattolica è la dominante,* (1) ſi oppoſero fino dal principio, e ſi ſono in ſeguito ſempre oppoſti a queſte intrapreſe. Eſſi proibirono con dei pubblici Editti ai nuovi Vicarj Apoſtolici (che la Corte di Roma aveva cominciato ad inviare in Olanda per un' effetto di ſuo preteſo potere aſſoluto, e ſenza limiti di eſercitare alcuna autorità ſopra i loro ſudditi Cattolici; bandirono inoltre dal Paeſe i nuovi Vicarj, e ordinarono di non riconoſcere altri ſuperiori Eccleſiaſtici, che *quelli, i quali ſarebbero eletti convenientemente, ſecondo l' ordine conſueto nel paeſe e che ſarebbero ammeſſi* dai Magiſtrati (2). Poco tempo dopo furono banditi i Geſuiti medeſimi dalle Province di Olanda, e di Weſtfriſe, come i principali autori di tutte le turbolenze (3).

XV.

---

(1) *Riſpoſta alla Repubblica di Venezia del* 20. *Aprile* 1726.

(2) *Editti del* 7. *Agoſto* 1702. *del* 6. *Aprile* 1709., *del* 3. *Maggio* 1717. *del* 21. *Ottobre* 1730. *&c*

(3) *Editti del* 19. *Luglio* 1708. *del* 7. *Maggio* 1720. *&c.*

XV. In queste circostanze tutto si riuniva per impedire il Clero d' Utrecht di sottomettersi ai nuovi Decreti di Roma. L' obbligo di conservarsi l' antico governo Episcopale, conforme all' istituzione di Gesù Cristo, e alla pratica universale della Chiesa dal suo nascimento: il dovere unito, e confermato con suo giuramento, di trasmettete ai loro successori i diritti, che essi avevano ricevuti da quelli che gli avevano preceduti; la necessità di provvedere al bene essenziale dei Fedeli, e alla conservazione della buona dottrina: e finalmente la sommissione, che essi dovevano ai loro legittimi Sovrani, sopra un oggetto, che gli era egualmente prescritto dalla legge naturale, e divina, e in una circostanza, in cui essi non potevano disobbedire, senza esporre i Fedeli a trovarsi assolutamente senza guide, e la religione Cattolica a una totale rovina.

XV. Mantenendosi tuttavìa nell' esercizio dei suoi diritti, il Clero si limitò a ciò che era essenzialmente, e assolutamente necessario. Egli non ne fece uso che con una estrema moderazione, e non cessò per lo spazio di più di venti anni, di fare le più umili suppliche, e rappresentanze al Sommo Pontefice, per dimandare di non restar privo più lungo tempo del gover-

verno Episcopale di istituzione divina, necessario per tutto, ma molto più nel paese, e nelle circostanze in cui si trovavano. Aggiunse di più che secondo tutte le leggi Divine, e umane essi non potevano essere giudicati, e spogliati dei loro diritti, come pure della loro esistenza, senza di essere ascoltati, e senza di un giudizio Canonico. I loro lamenti essendo stati inutili, e le loro lettere essendo rimaste senza risposta alcuna, mediante gl' intrighi, e il credito dei loro avversarj; il Clero sebbene pienamente assicurato della giustizia della sua causa, si indirizzò non ostante ai più saggi professori di diritto, e di Teologìa dell' Europa. e ne ricevè le risposte le più favorevoli, le quali sono state confermate in seguito con l' approvazione di un gran numero di Vescovi, di Teologi, di Giureconsulti, e di uomini illustri di tutti i Paesi, e di tutti gli Stati (1).

XVII. Con tali approvazioni in seguito, e con l' osservanza inoltre di tutte le regole prescritte dagli antichi Canoni, come pure de' nuovi usi ricevuti nella Chiesa, per quan-

---

(1) *Queste consulte sono state inserite nella raccolta delle Testimonianze &c. stampata nel* 1763. *in* 12: *e in* 4.

quanto le circoſtanze dei tempi, e dei luoghi glie lo hanno permeſſo, la Chieſa di Utrecht ſi è ſtabilita un Metropolitano, e dei Veſcovi ſuffraganei, come aſſolutamente neceſſarj per provvedere ai biſogni dei Fedeli, e per prevenire il di lei annientamento, e forſe la totale deſtruzione della Religione Cattolica in queſte Province.

Nel caſo di elezione, e di conſacrazione di tutti queſti Veſcovi, la Chieſa d' Utrecht non ha giammai mancato di ſcrivere con tutto il riſpetto al Sommo Pontefice, si per dimandargli la confermazione delle elezioni, e le diſpenſe neceſſarie nelle circoſtanze in cui ſi trovavano, come pure per renderlo inteſo della conſacrazione, e domandargli i ſegni della comunione Eccleſiaſtica, che dee paſſare fra il primo dei Veſcovi centro dell' unità, e tutti gli altri Veſcovi Cattolici.

XVIII. Ma gli avverſarj di queſta Chieſa hanno ſempre impedito i Sommi Pontefici di riſpondere alle di lei umili ſuppliche. I medeſimi gli hanno inoltre impegnati non ſolamente a negarle la confermazione dell' elezioni dei ſuoi Veſcovi, ma eziandio a indirizzare dei Brevi ai Cattolici delle reſpettive Dioceſi, nei quali loro proibivano di riconoſcere queſti Veſcovi per loro legitti-

mi

mi Paſtori, e di avere con eſſi alcun commercio di religione. Dichiaravano inoltre in queſti Brevi l' elezioni *nulle*, le conſacrazioni *illecite*, e queſti Veſcovi, come pure il Clero, *ribelli alla ſanta Sede*, *ſcomunicati*, *e ſciſmatici*, ſenza allegarne altra ragione, che il preteſo annientamento di queſta Chieſa, e dei ſuoi Capitoli da più di cento anni in quà, e la ſua mancanza di ſommiſſione ai Brevi, e ai Decreti di Roma, che gli avevano dichiarati annientati, e interdetti dall' eſercizio di tutti i loro diritti.

Queſti Brevi ſono tutti copiati gli uni ſopra gli altri, ripieni di ogni ſorta di aſtuzia, e ſorpreſa, ſpogliati delle forme preſcritte dai Canoni per i giudizj Eccleſiaſtici, e ſopra tutto per le ſentenze di ſcomunica; contrarj alle regole della Chieſa ſu queſto punto; pubblicati ſoltanto al Campo di Flora; mancanti di tutte le ſignificazioni Canoniche; e di più reſi ſenza effetto per gli appelli, che queſta Chieſa ne ha legittimamente interpoſti (1).

XIX.

(1) *Si vegga queſto punto profondamente diſcuſſo nei varj ſcritti degli Arciveſcovi d' Utrecht, e nominatamente nella Lettera*

Si-

XIX Con tutto questo sull' unica autorità di simili Brevi, gli Avversarj di questa Chiesa hanno intrapreso di farla passare per *scismatica*, d' involare un gran numero di Cattolici della Provincia Metropolitana d' Utrecht, alla giurisdizione dei loro Vescovi, e dei loro Pastori naturali; di fargli rompere totalmente la comunione con i medesimi, e d' impegnarli a non riconoscere altri superiori nell' ordine spirituale, che i Nunzj residenti in Paesi stranieri, ai quali i Papi hanno confidato il governo di questa Chiesa.

Il credito enorme, che questi avversarj hanno avuto in tutte le Corti Cattoliche fino a questi ultimi tempi, gli ha messi in stato di farsi proteggere più d' una volta dall' autorità dei Principi, di sorprendere i loro Rappresentanti in queste Provincie, e d' impegnare inoltre gli Elemosinieri, e i Cappellani degli Ambasciatori, e dei Ministri a partecipare all' ingiustizia, e a non ricevere che dai Nunzj la missione, la quale altre volte non ricevevano che dagli Arcivescovi d' Utrecht, come Ordinarj dei Luoghi.

XX.

---

1. *Sinodale a Clemente XIII. del Mese di Ottobre* 1766.

XX. Da questa breve esposizione di fatti chiaramente si vede, che non si tratta nell' affare della Chiesa d' Utrecht, 1. che di una intrapresa antica, e sediziosa dei Gesuiti contro il governo Episcopale, che essi sono venuti a capo verso il principio di questo secolo, di fare autorizzare dalla Corte di Roma. 2. Che per parte di questa Corte la questione è ridotta dopo tanti Brevi, che ne sono stati emanati, o a un punto di fatto, o a punti di diritto, che ne sono essenzialmente dipendenti.

Il punto di fatto consiste in sapere se dopo la rivoluzione seguita in queste Province sulla fine del secolo decimo sesto questa Chiesa, il suo Clero Gerarchico, i suoi Capitoli, le sue Sedi Episcopali sono state annientate; riguardo ai punti di diritto, i partigiani della Corte di Roma hanno preteso. 1. Che non poteva sussistere una Chiesa, una Sede Episcopale, un' Ordine Gerarchico &c. in un Paese, in cui come sono le Province unite regnan o Sovrani che non sono Cattolici, senza beni, senza tempj, e senza gli esteriori privilegj che godono le Chiese dei Paesi Cattolici. 2. Che quando ancora la Chiesa d' Utrecht fosse sussistita fino al tempo in cui i Papi l' hanno dichiarata annientata, essa avrebbe cessato di esistere fino dal momento di questa dichiarazio-

zione, in virtù della pienezza di potestà, che risiede nei Papi, la quale gli dà il diritto di erigere, e di annientare le Chiese, i Capitoli, le Sedi Episcopali &c. quando lo giudichino a proposito.

Quanto alla questione di fatto è incontrastabile, e non si contrasta in effetto, che si è sempre conservato in queste Province un corpo numeroso di Fedeli, e di Pastori, che avevano sempre un Vescovo alla loro testa.

Ma si contrasta, che questi Prelati fossero veramente Arcivescovi d' Utrecht, e Ordinarj dei luoghi, che i suoi Pastori siano stati Ordinarj dei luoghi, ed in Titolo; che essi ne abbiano esercitati i diritti, che il Clero, o la porzione di quel Clero, che teneva luogo di Capitoli, abbia goduto dei diritti comuni a tutti i Capitoli, e in particolare del diritto di elezione conservato dal Concordato Germanico a tutti quelli, i quali come quello d' Utrecht, vi sono compresi &c., vale a dire, che si pretenda far risalire l' epoca dell' oppressione di questa Chiesa cento anni prima, che realmente cominciasse, e che si fa ingiuria ai Sommi Pontefici nell' attribuirli di aver profittato fin dal momento della rivoluzione, e del loro proprio moto, della privazione di tutta la protezione, in cui trovavasi questa Chiesa

per

per ridurla allo ſtato delle Chieſe ſituate nei Paeſi degl' Infedeli per ſottometterla alla loro giuriſdizione immediata, e per non darle per guide che Miniſtri ſenza titolo, riveſtiti di una ſemplice commiſſione di *Vicario*, o di *Miſſionario Apoſtolico*, rivocabile a beneplacito.

Il Clero d' Utrecht ſoſtiene al contrario per l'onore della Santa Sede, che per lo ſpazio di più di cento anni dopo la rivoluzione, queſta Chieſa ha conſervato l' eſſenza del medeſimo governo, che aveva per l'avanti; che non è ſtato tentato di cangiarlo, ſe non al principio di queſto ſecolo; che queſto cangiamento è opera dei Geſuiti; e che la Corte di Roma vi ſi è preſtatà contro il voto dei ſuoi principali Miniſtri, e per un effetto degl' intrighi, e del credito enorme di queſta Società.

Eſſo prova queſti fatti con una moltitudine di monumenti, che per la maggior parte ſono depoſitati negli Archivj della Santa Sede, con la pubblica notorietà, con la teſtimonianza dei più celebri Iſtorici, col poſſeſſo continuato &c. ſenza che mai la Corte di Roma abbia eſaminate queſte prove, nè oppoſta la minima riſpoſta alle opere, di dove queſte prove ſono ricavate.

Dall' altra parte gli avverſarj di queſta Chieſa non hanno potuto contraſtare queſti fat-

fatti, se non appoggiandosi sopra massime esorbitanti, e rifiutate da tutti quelli uomini illuminati, che si ritrovano in Roma medesima, quali massime se fossero autorizzate, sarebbero capaci di cagionare nella Chiesa, e nello Stato gli scandali, e i turbamenti i più deplorabili.

Gli Avversarj della Chiesa d' Olanda non solamente hanno preteso, che i decreti di Roma fossero sufficienti per annientare questa Chiesa, ma sono ancora arrivati a sostenere, che la mancanza di sommissione a questi Decreti portando pena di scomunica, la rendeva scomunicata, e scismatica; perchè tutti i Decreti di Roma sono infallibili, e senza errori, e che non si può resistere ad essi senza delitto, e senza scisma.

XXI. Dalla verità adunque, o dalla falsità di queste pretensioni dipende in ultim' analisi la causa della Chiesa d' Utrecht, e questo per confessione dei suoi proprj avversarj, e a giudizio dei più grandi Canonisti dell' Europa, i quali si sono spiegati sù questo punto.

Il Dottore Van-Espen, che ha studiata questa causa in una maniera particolare, e che per lo spazio degli ultimi venticinque anni di sua vita consacrò la sua penna per la di lei difesa, così si esprime in uno scritto presentato all' Imperatore Carlo VI. nel 1726.

„ Non

„ Non si possono secondare le pretensioni
„ della Corte di Roma, spettanti l'estinzio-
„ ne del Vescovado, e del Capitolo d'
„ Utrecht, e i loro diritti, che vi sono
„ essenzialmente annessi senza dar luogo a
„ strane, e pericolosissime conseguenze per
„ la Chiesa, e per lo Stato (1).

„ Non vi è Principe, soggiunge il me-
„ desimo, che persuaso non sia, che una
„ simil cosa sarebbe ben contraria alla si-
„ curezza, e alla tranquillità dei suoi Sta-
„ ti, se lo stabilimento, e la destituzione
„ dei Pastori, e dei Ministri della Chiesa
„ dipendessero dalla volontà della Corte di
„ Roma, o se questa Corte pretendesse estin-
„ guere a suo piacimento delle Diocesi,
„ chiamare (fuori del Paese) li sudditi di
„ questi Principi, trattarli come rei senza
„ forma nè figura di processo, come si è
„ fatto nel caso del Clero d' Utrecht.

„ I principj, che autorizzano, e giu-
„ stificano i diritti, e la condotta di questo
„ Clero, sono sì importanti, e sì certi, di-
„ ce questo saggio, e pio Canonista, che
„ non si può negarne la verità, senza di-

(1) *Difesa posteriore del Dottor Van Espen &c. Supplemento al V. Volume delle sue Opere pag.* 721. *&c.*

,, struggere, e atterrare la gerarchìa, e la
,, disciplina della Chiesa, senza esporre lo
,, Stato ad una pericolosa distruzione, sen-
,, za sacrificare vergognosamente alla Corte
,, di Roma i diritti dei Sovrani, e delle
,, Chiese.... e senza somministrare a questa
,, Corte un sicuro mezzo di estinguere per
,, fini particolari delle Chiese intiere, di
,, mantenere le sue pretensioni le più irra-
,, gionevoli, di ridurre i Sovrani a ciò che
,, ella vorrebbe, e di stabilire un dominio
,, assoluto in tutto l'universo. ,,

XXII. Gli antichi, e nuovi avversarj della Chiesa d'Utrecht, convengono con i suoi difensori, che queste pretese massime sono state il motivo, e il fondamento della sua oppressione. Si può vedere ciò che Van-Espen rapporta nel 1703. del Dottor Govarts nel suo *Motivum pro Capitulo Harlemensi*, e nella difesa di questo scritto (1), si può parimente vedere ciò, che egli dice a tal proposito nel 1727. nella difesa della consulta della facoltà di diritto di Lovanio, in favore dell'esistenza, e dei diritti del Capitolo Metropolitano d'Utrecht data nel

1717.

(1) *Queste due Opere si trovano nel supplemento all' Opere di Van-Espen Tom. 5. par. 4. n. 1.*

1717. e adottata l' anno seguente da più di cento Dottori della Sorbona, e da tutta la Facoltà legale di Parigi (1).

Ma per non più diffonderci, noi ci limiteremo a rapportare quì ciò che si trova in un libello pubblicato di recente contro gli scritti di Van-Espen, nel quale l' Autore ha riunito le principali massime impiegate dagli avversarj della Chiesa d' Utrecht per giustificare, e autorizzare il trattamento, che le è stato fatto. (2)

Queste massime sono le seguenti „ Che „ il Papa è sempre stato riguardato dalla „ Chiesa diffusa sopra tutta la terra, come „ il Vescovo dei Vescovi, o piuttosto come „ il Vescovo di tutta la Chiesa Cattolica, „ e il Pastore ecumenico, in cui risiede per „ istituzione di Gesù Cristo, la pienezza della potestà, e giurisdizione sopra tutte le „ Chiese, che gli dà il diritto di farci da „ se medesimo, o per mezzo dei suoi Deputati, ciò che ciascun Vescovo può fare

(1) *Vindicię Resolutionis Doctorum Lovaniensium. Disq. I. §. VII. Disq. II. §. VII Supplem. Part. IV.*

(2) *Act. Z. B. Van-Espen &c. circa Missionem Hollandicam &c. authore* W. *B. Presbytero Romano. Lovanii* 1768.

„ nella ſua Dioceſi . (*Ivi pag.* 56.)

„ Che queſto ſommo Sacerdote, que-
„ ſto Capo, queſto Monarca di tutto il Greg-
„ ge del Signore, può erigere dei nuovi Ve-
„ ſcovadi, degradare, e eſtinguere quelli,
„ che eſiſtono, aumentare l' autorità degli
„ altri &c. che egli ſolo può di diritto creare
„ dei Capitoli, dei Beneſizj, delle dignità
„ Eccleſiaſtiche, e che quelli, che eſiſtono
„ non ſono ſtati eretti, o confermati che
„ per ſua autorità. (*Ivi pag.* 68.)

„ Che eſſo può per diritto dare dei
„ Veſcovi a tutte le Chieſe, conferire tut-
„ ti i beneſizj, e tutte le dignità Eccleſia-
„ ſtiche, in qualunque luogo eſſe venga-
„ no a mancare, riſervarſele, e aſſumerſe-
„ ne il diritto &c.

„ Che il diritto di nominare, di eleg-
„ gere, o di conferire, del quale non altri
„ che il Papa gode nella Chieſa, non deriva
„ che dalla grazia ſpeciale del Sommo Pon-
„ tefice, il quale può revocarlo, o abrogar-
„ lo intieramente, ſecondo che egli giudica
„ eſpediente al bene della Chieſa

„ Che egli può rifiutare, o accordare
„ dei Veſcovi alle Chieſe vacanti (ſecondo
„ il ſuo piacimento).

„ Che egli non è niente obbligato di
„ confermare coloro, che ſono ſtati nomi-
„ nati, o eletti. (*Ibid. pag.* 69.)

„ Che

„ Che la sorgente di tutto il Ministe-
„ ro sacro risiede nel Papa; che tutti i Ve-
„ scovi, che salgono sopra la Cattedra Epi-
„ scopale senza la confermazione, e senza le
„ Bolle del Papa sono illegittimi, e sacrile-
„ ghi. (*Ivi pag.* 72.)

„ Che il Papa non può abusare di
„ questa pienezza di potenza, nè usarne
„ *senza motivo*, *e ragione legittima*; (*Ivi*
„ *pag.* 69.) che tutti i suoi decreti (che l' au-
„ tore confonde con quelli della santa Sede)
„ sono esenti da errore, e da ogni difetto di
„ temerità, d' ambizione, o d' avarizia; che
„ niuno ha potuto giammai resistere senza
„ colpa ad alcuno decreto del Papa, e che
„ tutti coloro, che lo hanno fatto, sono
„ refrattarj &c. (*Ivi* 60.)

„ Che queste massime sono quelle della
„ Chiesa Cattolica, che non si possono con-
„ tradire *senza errore*, (*Ivi pag* 56.) e che
„ coloro che lo fanno non sono buoni Cat-
„ tolici: *Hi probe Catholici dicendi non sunt*.

Dopo una tale esposizione, i Vesco-
vi, e il Clero Cattolico di Olanda propon-
gono al Consiglio le questioni seguenti.

1. Sono più di sessanta anni, che da lo-
ro medesimi, o dai loro predecessori sono
state fatte le più calde istanze per ottene-
re dal Papa dei segni di unione, e di cari-
tà, e affinchè egli si compiacesse di eserci-

ta-

tare sopra di essi i diritti, che egli attualmente suole esercitare sopra la maggior parte delle altre Chiese Cattoliche , come la confermazione dei Vescovi eletti, la concessione di certe dispense &c. . I loro sforzi sono stati inutili , e non gli hanno attirato, che delle censure . Sono essi obbligati di fare nuovamente qualche nuovo passo ? Possono essi, debbono eglino rimanersi tranquillamente nello stato in cui sono malgrado loro dopo sì lungo tempo ?

2. Se essi rimangono nell' inazione colpiti da censure , e senza ricevere dal Papa alcun contrassegno di comunione, non debbono essi temere di essere accusati di scisma ?

3. Se si fulminasse contro dei medesimi qualche nuovo anatema , sarebbero forse essi male fondati nello sperare soccorso dalla carità dei Vescovi , e dalla protezione dei Sovrani Cattolici?

Il Consiglio sottoscritto , che ha veduta la memoria è di parere, che per giungere alla decisione della prima questione è necessario formarsi una giusta idea del potere del Papa , e delle differenti prerogative della sua Sede. Egli ripete le une da Gesù Cristo medesimo: queste sono quelle, che sono unite alla Primazìa . Esso non gode delle altre , che in virtù di un lungo possesso

ſeſſo, fondato ſulla conceſſione sì della Chieſa, come dei Principi, o ſul conſenſo sì eſpreſſo, che tacito dei Veſcovi, o finalmente ſull' uſurpazione.

I. Con un poco di cognizione d' Iſtoria ſi vedono beniſſimo dei diritti sì differenti nella loro origine, e nelle loro conſeguenze. Sarebbe un volerſi ingannare volontariamente, il riguardare tutti i diritti, che il Papa eſercita al preſente ſopra le differenti Chieſe, come ſempre ſtati uniti alla ſua Sede. Si sa l' epoca preciſa del naſcimento della maggior parte di queſti diritti. Le prime età ci moſtrano ciaſcuna Chieſa ſottomeſſa al ſolo Veſcovo aſſiſtito dal ſuo Clero, e al conſiglio della Provincia, ſenza che il Papa prendeſſe parte alcnna nel di lei governo ordinario.

S. Cipriano non ha difficoltà alcuna di dire, che ciaſcun Prelato ha diritto di governare la ſua Chieſa come crede proprio, e che Dio ſolo può chiedergliene conto (1).

Nell' iſteſſa maniera ſi ſpiega nella ſua lettera ad Antonino ſcritta l' anno 252.. Egli dà a ciaſcun Veſcovo l' autorità di dirigere da ſe medeſimo il governo della ſua Chieſa, ſenza renderne conto ad altri che

a

(1) *Ep. 72. ediz. d' Amſterdam* 1700.

a Dio, purchè frattanto conservi il vincolo della concordia, e che non *rompa* l' unità della Chiesa Cattolica.

Così nella sua lettera al Papa S. Cornelio scritta nel medesimo anno 252. si accende di sdegno contro di coloro, che disprezzavano il giudizio del Concilio di Affrica, e portavano le loro cause a Roma, aspettandosi di ottenervi la loro assoluzione e il loro ristabilimento. L' ascoltarli, secondo S. Cipriano, è lo stesso che violare una legge giusta, e saggia, e che comprende tutti i Vescovi, non eccettuandone alcuno, la quale vuole, che ciascuno colpevole sia giudicato nel suo luogo, ove ha commesso il delitto. Il disprezzare l' autorità dei Concilj d' Affrica procurando di farne riformare le decisioni, è secondo il sentimento di questo santo Dottore un commettere un nuovo delitto.

Alcuni anni dopo, nell' occasione della questione del Battesimo degli Eretici, il Papa S. Stefano tolse, o minacciò di togliere dalla sua comunione S. Cipriano, e i Vescovi d' Affrica, ma questa sua condotta non fu approvata dalla Chiesa = *Noi non giudichiamo alcuno*, diceva a tale proposito S. Cipriano, *noi non scomunichiamo alcuno, tuttochè egli pensi diversamente da noi* (su tal punto la Chiesa non aveva per anche deciso

ſo coſa alcuna). *Niuno di noi pretende di eſſere Veſcovo dei Veſcovi, niuno di noi procura di ſeminare per ogni dove il terrore a fine di coſtringere i ſuoi colleghi a obbedirgli* (1).

Tale ſi era la diſciplina in quei giorni felici, nei quali ſi conoſcevano perfettamente le giuſte prerogative del ſucceſſore di S. Pierro. Ella ſuſſiſteva ancora nel 424., come bene ſi vede nella lettera Sinodale dei Veſcovi d' Affrica al Papa S. Celeſtino, contro gli Appelli che erano fatti a Roma dai Sacerdoti, e dai Cherici condannati nella Provincia. Il riceverli, dicevano queſti Veſcovi, è lo ſteſſo, che privare la Chieſa d' Affrica di un diritto, che le appartiene. Una tal coſa non ſolamente non può eſſere autorizzata da veruna deciſione dei SS. Padri, ma è eziandio dell' ultima evidenden-

(1) *Vedaſi S. Cipr. nel Conc. dell' anno* 256. *Conc. Lab. T. I. col.* 186. *ivi è ſoggiunto* = *Quando habeat omnis Epiſcopus pro licentia libertatis & poteſtatis ſuę arbitrium proprium, tamque ab alio judicari non poſſit, quam nec ipſe poteſt judicare: ſed expectemus univerſi judicium D. N. J. C. qui & ſolus habet poteſtatem & præponendi nos in Eccleſię ſuę gubernatione, & de actu noſtro judicandi.*

denza, che il Concilio di Nicea non ha confidato che ai soli Metropolitani il giudizio tanto dei Cherici di un ordine inferiore, quanto dei medesimi Vescovi. La ragione vuole, che gli affari si terminino nei luoghi, dove hanno avuto il loro cominciamento. L'assistenza dello Spirito Santo non è già stata promessa privativamente alla Chiesa di Roma, esclusе le altre Chiese particolari. Se quelli che sono stati condannati, pretendono che gli sia stata fatta ingiustizia, non debbono già ricorrere a Roma, ma bensì al Concilio della loro Provincia, o al Concilio universale; cioè a dire, a quello del Patriarcato, o della Primazìa (*Labb. Conc. T. II. col.* 1675.)

A queste testimonianze, che bene ci dimostrano la disciplina dei primi tempi, si possono aggiungere quelle, che i Papi medesimi ci hanno lasciate della loro sommissione ai santi Canoni, dell' obbligazione in cui essi erano di uniformarvisi, del delitto che essi avrebbero creduto commettere qualora ai medesimi avessero contravvenuto.

Nei primi quattro secoli fu seguita quella bella regola del quarto Canone del Concilio di Nicea (1).

Il

(1) *Antiqui mores serventur ... Sua privile-*

Il Papa conseguentemente non aveva il governo prossimo, e immediato che della sua Chiesa particolare, e i diritti del Metropolitano, e del Patriarca sopra le Chiese della sua Metropoli, e del suo Patriarcato. Rispetto a tutte le altre Chiese, che non dipendevano da esso in una maniera speciale, esse non riconoscevano altra autorità che quella del loro proprio Vescovo, o del Concilio della Provincia, salvi i diritti della Primazìa del Papa.

II. Osio Vescovo di Cordova, contro il suo volere, è stato la cagione del rovesciamento di un sì bell' ordine. Questo presedeva al Concilio di Sardica nel 347. Esso vi fece ordinare, che per onorare la memoria dell' Apostolo S. Pietro, il Vescovo di Roma avesse diritto, ogni qual volta ne fosse pregato dagli altri Vescovi, di fare rivedere le sentenze pronunziate contro di essi nei Concilj della Provincia, di nominare altri giudici, e d'inviare dei legati per assistere alla revisione.

Questo Concilio non fu subito ricevuto nè in Affrica, nè in Oriente, nè in una gran parte di questi Paesi. I Papi non lascia-

---

legia ac suę dignitates & auctoritates Ecclesiis serventur.

sciarono di profittare di questi Decreti, che erano stati posti in seguito di quelli del Concilio di Nicea. Essi gli estesero al di là delle mire dei Padri di Sardica. Gli Imperatori credettero potere aumentare senza limiti i diritti di una Sede, alla quale il Concilio di Sardica aveva accordato un privilegio sì esorbitante del diritto comune. Da che è stato permesso di ricorrere al Papa per fare rivedere un processo criminale, si è preso l'uso di indirizzarsi al medesimo per molte altre cose. Alla nuova disciplina sono succeduti a poco a poco dei nuovi usi. Essi hanno trionfato della resistenza che sul principio gli era stata opposta, e il governo prossimo, e immediato di quasi tutte le Chiese particolari, si è trovato insensibilmente dopo qualche secolo, diviso tra il Vescovo di ciascuna Chiesa, e quello di Roma.

In sì fatta maniera si credeva di seguire, se non la lettera, almeno lo spirito del Concilio di Sardica. Se con l'accordare ai successori di S. Pietro il diritto *di revisione* in tutta la Chiesa è stata onorata la memoria di questo Santo Apostolo; la concessione di nuovi favori sembrava una nuova testimonianza di rispetto per questo medesimo Santo. I Papi hanno creduto potere estendere la loro autorità senza violare i

Ca-

Canoni dei Concilj, e dei Padri, dei quali essi si vantavano continuamente i più zelanti difensori.

Venti anni dopo il Concilio di Sardica il Papa Damaso ottenne dall' Imperatore Valentiniano I. una legge, che lo rendeva Giudice dei Metropolitani, e dei Vescovi. Profittando, dopo la morte di Valentiniano, della divisione dell' Impero fra Graziano, e il suo figlio Teodosio, estese il suo Patriarcato sull' Illiria, la Tessaglia, la Macedonia, e la Grecia.

Sul principio del quinto secolo il Papa Innocenzo I. diede una estensione prodigiosa ai Decreti del Concilio di Sardica. Nella sua lettera a S. Vittricio, egli si attribuisce la riunione, il ristabilimento, il giudizio definitivo degli affari importanti, i quali erano di già stati determinati dai Vescovi sopra i luoghi (*ivi col.* 1250.).

Egli si avanza anche di più nella sua lettera ai Vescovi dell' Affrica dell' anno 417. Ciò non riguarda soltanto, secondo esso, i soli affari importanti, dei quali hanno parlato i Padri di Sardica: il loro Decreto prende di mira tutti gli affari indistintamente, i quali si suscitavano nelle Provincie le più lontane. La decisione che queste ricevono sopra i luoghi è in ogni tempo provvisionaria. Esse non sono intieramen-

mente, e irrevocabilmente terminate che quando il Papa ne ha presa notizia, ed ha stimato a proposito di confermare il giudizio pronunziato sopra i luoghi. (*Ivi col.* 128.)

Come mai trovare una tal massima nel Concilio di Sardica? La facoltà di fare rivedere sopra i luoghi i processi criminali dei soli Vescovi, i quali si lamentassero della loro condanna, porta ella seco il diritto di rendere validi, o annullare a Roma i giudizj pronunziati dai Vescovi, e dai Concilj in tutti gli affari, anche nei Paesi i più lontani?

I Vescovi di Affrica, che non avevano ricevuto il Concilio di Sardica, e che neppure lo conoscevano, non adottarono la massima stabilita da Innocenzo I., e Zosimo, Bonifazio, e Celestino fecero degli sforzi inutili per sottomettergli al Concilio di Sardica.

III. Dieci anni dopo la morte di Celestino, S. Leone profittò, dice il Sig. Tillemont (Hist. Eccl. Tom. XV. pag. 423.) dell' oppressione in cui era l' Affrica per l' irruzione dei Vandali, per estendervi il suo potere. Volendo così sottomettere i Galli, fu impedito di effettuare il suo progetto da S. Ilario d' Arles. S. Leone ottenne contro di lui, l' anno 425. da Valentiniano III. sullo spirito del quale egli aveva tutto il credi-

dito possibile, una legge famosa, *troppo favorevole alla potenza della sua Sede*, dice il saggio Istorico (*ivi pag.* 441.), ma poco onorevole alla sua pietà. Questa legge, nella quale S. Ilario di Arles si trova caricato d'ingiurie, e di calunnie, proibisce a tutti i Vescovi di Occidente di disobbedire ai comandi *del venerabil Papa della Città eterna*, e di non intraprendere cosa alcuna senza la sua autorità. *Cosa non può mai*, dice questa legge, *l' autorità di un sì gran Pontefice sopra le Chiese*? In conseguenza la legge comanda, che tuttociò, che ordinerebbe l'autorità della Sede Apostolica, sarebbe una legge per i Vescovi della Gallia, e per tutti gli altri, e che ciascun Vescovo, il quale essendo citato a Roma davanti al Pontefice Romano, ricusasse di comparire al suo giudizio, vi sarebbe costretto dal Governo della Provincia (*ivi Tom. III. col.* 1401.)

I successori di S. Leone si sforzarono di estendere in tutto l' Oriente l' effetto di questa legge, che Valentiniano III. non aveva potuto far valere che nell' Occidente. In conseguenza di ciò Felice II. depose dal Vescovado il Patriarca di Costantinopoli, che non aveva voluto andare a Roma a comparire alla sua citazione. Gelasio suo successore sostenne questo passo, e nel suo manifesto contro

tro i Greci, insegna, che i Canoni (intende parlare di quelli di Sardica) vogliono, che gli appelli di ciascuna Chiesa siano portati alla S. Sede, da cui non si può interporre alcuno appello; dimanierachè ella ha il potere di giudicare ciascuna Chiesa, senza potere essere giudicata da alcuno, e i suoi giudizj restano senza attacco. Aggiunge inoltre che la sovrana autorità di giudicare non appartiene, secondo i Canoni, che alla Sede Apostolica; che la S. Sede conferma i Concilj con la sua autorità, che ella ha diritto di assolvere dal giudizio di tutti i Vescovi. (*ivi Tom.* 4. *col.* 1169. *&* *seq. e col.* 1203. *e* 1200.)

Si può vedere inoltre il Concilio di Palma dell'anno 51?. rispetto al Papa Simmaco, e Decreti del Papa Ormisda contro S. Eufemio, e S. Macedonio di Costantinopoli.

I Papi del quinto, e sesto secolo avevano probabilmente delle buone intenzioni. Se essi inalzavano la primazìa della loro Sede, ciò era affine di servirsi di questa eccessiva autorità per mantenere la fede, e la buona disciplina: ma i loro tentativi ebbero successi poco felici. Essi appoggiavano le loro nuove prerogative sopra un Concilio, che non era ricevuto per tutto, e gli davano un senso, e un'estensione, la quale

era

era troppo manifesto, che egli non aveva. Si sostenevano ancora con qualche legge degli Imperatori, e con un preteso antico costume. Ma era a tutti ben noto che questo allegato costume non era che una chimera. Dopo lo stabilimento dei nuovi Regni, che avevano smembrato, e finalmente distrutto l' Impero in Occidente la Città di Roma, e i rescritti favorevoli al Pontefice erano egualmente caduti nel discredito. Tutte le Chiese di Oriente, e la maggior parte di quelle di Occidente si mantennero fino alla fine dell' ottavo secolo nella loro libertà.

IV. Allora si fu che comparvero le Decretali. Questa è una raccolta di lettere formate sotto il nome di Papi dei quattro primi secoli. Vi si espongono per oracoli del Santo Spirito, tutte le massime, che erano state proposte fino a quel tempo, per inalzare l' autorità del Papa sopra le rovine di quelle dei Vescovi. Vi se ne aggiungono altre, che non erano per anche state inventate. La mira principale del falsario sì fù di assoggettare al Papa tutte le Chiese, tutti i Vescovi, di far dipendere assolutamente da esso tutti i Concilj, tutti i Canoni, tutta la disciplina, di darli sopra tutta la Chiesa una giurisdizione immediata, e suprema, di renderlo l' unico Giudice di tutte le cause pretese maggiori, come sono

quelle della fede , l' erezioni , l' unioni , le soppressioni dei Vescovadi , delle Metropoli , dei Patriarcati ; la conferma di tutte le elezioni , le traslazioni , le dimissioni , le accuse , i giudizj , e le deposizioni dei Vescovi ; la celebrazione dei Concilj &c. ; di conferirgli il potere di giudicare tutte le Chiese con il privilegio di non potere essere giudicato da alcuno .

L' ignoranza sparsa in tutto l' Oriente per l' irruzione dei Barbari , secondò prodigiosamente il disegno dell' impostore .

Molti Papi non trascurarono cosa alcuna per accreditarlo . I medesimi fecero un gran numero di decisioni conformi alle pretese Decretali dei loro predecessori . A tutti è noto quali in questo genere siano stati gli eccessi di Gregorio VII.

Le false Decretali, e le decisioni conformi acquistarono una nuova autorità nel duodecimo secolo mediante l' adozione, che ne fece Graziano , il quale le inserì nel suo Decreto . Quest' opera divulgata estesamente , e di una grandissima autorità fu commentata da una moltitudine di adulatori , che sembravano disputarsi la gloria di estendere i diritti del Papa . Si videro ben presto saltar fuori le riserve Apostoliche , i Mandati *de providendo* , l' Espettative , le Prevenzioni , le Annate , e una in-

infinità di altri diritti, che sussistono tutt' ora, e ai quali appena si è potuto opporre qualche leggiera restrizione.

V. Vi è tutto il motivo di restare maravigliati in considerando, che tali abusi abbiano potuto introdursi; che tutti i Vescovi, tutte le Chiese del Mondo si siano lasciate spogliare della loro autorità, sottomettendosi al nuovo diritto. Non è questo il luogo opportuno per spiegare in qual maniera è seguito un tal cangiamento. Ma è cosa per altro essenziale l' osservare che la Chiesa ha sempre reclamato contro un sì grande abuso per mezzo dei suoi Concilj, e dei suoi più illustri membri. S. Bernardo era il suo organo allorchè si lamentava col Papa Eugenio III. perchè toglieva i limiti piantati dai suoi antecessori, perchè teneva le Chiese nell' oppressione(1).

Il medesimo S. Dottore si lamentava con l' istesso Papa dello spirito di dominio della Corte di Roma, sebbene fosse stato questo si severamente proibito da Gesù Cristo ai suoi Ministri (*ivi*).

Non altro sì fu l' oggetto di S. Luigi allorchè nel 1268. pubblicò la sua celebre

(1) *Leggasi il Cap. 4. del Lib. 3. della considera z. ad Eug. &c.*

Prammatica, se non di opporsi a quella smoderata estensione del potere del Papa, per stabilire i diritti degli Ordinarj(1).

Alcuni oltramontani hanno dubitato della verità di questa opera. Il Sig. Bossuet ha risposto alle loro objezioni. Ella è citata nelle celebri rimostranze del Parlamento a Luigi XI. nel 1461. La medesima è stata pubblicata da *Tillet* tal quale si trova ne' suoi antichi registri. Si può a tale effetto consultare la nuova edizione delle *Prove della libertà*.

Durando Vescovo di Mande sì noto sotto il nome di *Speculatore*, ha composto nel 1307. per ordine di Clemente V. un' Opera, che è stata presentata al Concilio di Vienna. In quest' Opera egli si scaglia contro gli abusi delle dispen-

(1) *Cap. 2. e Cap. 4. Vedasi Monsig. Bossuet, Defensio declarat. Cler. Gallic. part. 3. lib. 11. cap. 9., dove l' illustre Vescovo, dopo avere riportate varie usurpazioni della Corte di Roma, o privilegj della S. Sede, e dopo di avere dimostrato che tali privilegj erano contrarj agli Statuti del Regno, conchiude: = Hęc sunt illę quas vocamus Ecclesię Gallicanę libertates: regi jure communi, Conciliorum auctoritate, Patrum institutis. =*

ſpenſe, che ſono venute in uſo nella Corte di Roma, contro l' eſenzioni dall' autorità Epiſcopale, che vi ſi accordavano con tanta facilità. Egli oppone a queſta moltitudine di eſenzioni l' ordine generale della Chieſa, la quale vuole, che tutti i Monaſterj, i Religioſi, le Religioſe, e tutte le perſone Eccleſiaſtiche ſiano immediatamente ſottomeſſe al Veſcovo (1).

Dopo di aver citato una moltitudine di teſti, Durando ſoſtiene, che il Papa non può derogare a tutte queſte Leggi, ma che è al contrario obbligato di eſeguirle (*ivi*).

Da Dio ſolo i Veſcovi ripetono la loro autorità; Come dunque il Papa potrebbe derogarvi con queſta moltitudine di eſenzioni, e di privilegj; e quand' anche poteſſe

---

(1) *De modo generalis Concilii celebrandi. Pariſiis 1651. part. 1. Tit. 4. e 5.. Egli è degno di eſſer letto nel ſuo originale ciò che Durando ha laſciato ſcritto ſulle diſpenſe, su i privilegj, ſull' eſenzioni, ſulle riſerve, e ſimili altri abuſi della Corte di Roma, intorno alle quali materie ſi è trattenuto molto a luogo. L' autore della preſente memoria ne riporta quì un' eſtratto molto conciſo.*

teſſe ciò fare, dovrebbe egli farlo conſiderando tutti i mali che ne vengono dietro? (*ivi*)

Durando in altro luogo ſi ſolleva contro le provviſioni dei benefizj nella Corte di Roma, le riſerve, l' eſpettative. Da ciò ne riſultano più mali, e fra gli altri l' uſurpazione del potere Epiſcopale. Durando ſi lamenta inoltre perchè a Roma i Cardinali ſono onorati più che i Veſcovi (1). La Corte di Roma tirando tutto a ſe, vi è luogo di temere che ella non perda tutto (2).

In un' altro luogo (Par. II. tit. 31.) dice il medeſimo Autore, che ſecondo il terzo Concilio di Cartagine, le cauſe dei Veſcovi dovevano eſſere terminate nel Conci-

---

(1) *Dopo aver data una vera idea dei Cardinali ſoggiugne = Quinimo (quod videtur eſſe indecentius) Camerarius Domini Papæ, & Vice-Cancellarius, Auditor contradictoriarum, Referendarius, & Notarii Archiepiſcopis, Epiſcopis, & Prælatis aliis in ſedibus præferuntur &c.*

(2) *Proverbium vulgare eſt = Qui totum vult, totum perdit = Eccleſia Romana ſibi vindicat univerſa. Unde timendum eſt quod univerſa perdat.*

cilio della Provincia ; che frattanto i Papi le hanno poste nel rango delle cause maggiori, perchè essi tirano tutto a se.

Si occupa inoltre l'autore nella riforma della Chiesa Romana (Par. III. Tit. 27.) la quale deve essere il modello delle altre. Il medesimo le impone tra le altre queste tre obbligazioni : di osservare esattamente i Canoni, di far rendere ai Vescovi, e ai Pastori ordinarj l'onore che loro è dovuto, di non usurpare le loro giurisdizioni.

Un' altro abuso rileva Durando, e si è, che la Corte di Roma tira a se tutte le cause dell' elezioni, il che fa sì, che le Chiese restino vedove.

Quest' Opera di Durando, presentata a un Concilio come un progetto di riforma, fa vedere cosa si pensava allora del potere eccessivo del Papa, e della specie di annientamento, nel quale erano ridotti tutti gli Ordinarj. L'istesso si pensava ancora nel secolo seguente. Ciò si vede nelle Opere dei Vescovi, e dei Teologi, che sono vissuti nel tempo del grande scisma di Avignone, e che hanno assistito ai Concilj di Costanza, e di Basilea.

VI. Zabarella Cardinale Italiano, biasima egualmente i Papi, che governavano la Chiesa come Principi secolari, e gli a-

adulatori, che hanno loro insinuato in tutti i tempi, che gli era permesso di fare tutto. Di qui è derivato un gran numero di errori. I Papi hanno talmente usurpato i diritti dei Prelati inferiori, che questi sono stimati un nulla (1).

Giovanni Major, o il Maire, Dottore della Facoltà di Parigi non è punto sorpreso di questa folla di adulatori, che seducono i Papi, e gli fanno superiori al Concilio. Il Concilio non dà benefizj; è il Papa che gli distribuisce. Posto ciò bisogna cercare di piacergli, attribuendogli una potenza illimitata sì nello spirituale, che nel temporale (2).

E'

(1) *Vedasi ciò che dice a lungo questo Cardinale nel suo Trattato* de Schismate *in Collect. Schardii pag.* 242. *contro le usurpazioni Papali, e contro i Romani adulatori, che le hanno sempre sostenute, e fomentate.*

(2) *Concilium raro congregatur, nec dat dignitates Ecclesiasticas, Papa dat eas. Hinc homines ei blandiuntur dicentes, quod solus potest omnia, quadrare rotunda, & rotundare quadrata tam in spiritualibus, quam in temporalibus. Gersonii Opera: ediz. del Du-pin T. II. col.* 1144.

E' a notizia di tutti il Trattato di Niccola Clemangis, *de corrupto Ecclesiæ statu*, e la libertà con la quale parla degli abusi della Corte di Roma.

Questi abusi sono stati l' oggetto dello zelo del celebre Gersone. Nei sermoni che egli ha recitati nel Concilio di Costanza, come pure nelli scritti, che ha composti per questo Concilio, egli insiste incessantemente sulla necessità di ristabilire l' antica disciplina, di rendere ai Vescovi la loro autorità, di diminuire il potere del Papa, di abolire le riserve, le regole della Cancellerìa, le dispense, le assoluzioni, tuttociò che si ottiene nella Corte di Roma, e dalla Penitenzierìa. Queste moderne invenzioni hanno secondo lui distrutto le regole stabilite dai quattro primi Concilj generali. Esse hanno reso inutile in ciascuna Diocesi il potere dellej Chiavi (*Ivi col.* 182.). Ciò che Gersone specialmente riprende nelle Decretali, nel Sesto, e nelle Clementine sono le decisioni che annientano i diritti degli Ordinarj.

Il Papa, dice Gersone, non è che il dispensatore, e non già il padrone dei beni di Gesù Cristo. Egli è obbligato come gli altri Prelati di render conto della sua amministrazione. Non deve dunque usurpare l' autorità degli altri Vescovi (*Ivi col.* 184.)

Al-

Alcuni di questi abusi avevano avuto la loro origine, o almeno il loro accrescimento nel tempo dello scisma di Avignone. Questi erano in vigore conseguentemente già da cento anni. E poichè nessun Vescovo vi si era opposto sia per impotenza, sia per ignoranza, o per interesse, se ne concludeva che essi erano confermati dal possesso, e che avevano acquistato forza di legge. Ciò non può essere, secondo Gersone, perchè tutti questi usi sono contrarj alla natura del Corpo mistico di Gesù Cristo, a tutto l' ordine della giustizia, e distruggono tutto il bene spirituale (1).

Allorchè si è trattato di riformare la Chiesa, il primo passo da farsi, secondo Gersone, si era di ristringere questa potestà coattiva usurpata dai Papi. (*Ivi col.* 173.)

„ Nella primitiva Chiesa, i Vescovi
„ avevano (nella loro Diocesi) un potere
„ eguale a quello del Papa (nella sua).
„ Nell' andare dei tempi i Papi gli hanno
„ quasi del tutto spogliati dell' autorità,
che

---

(1) *Imo exurgant Prælati Ecclesię (dice nel medesimo luogo questo gran Cancelliere) offerentes Deo Sacrificium justitiæ, & has rapinas, furta, & latrocinia Romanæ Curię dignentur penitus amovere* &c. &c.

„ che essi avevano ricevuta da Gesù Cri-
„ sto , e dalla Chiesa . Il loro potere è
„ al presente si poco , che essi non sono
„ per così dire , che Vescovi in apparen-
„ za . I Papi hanno tirato tutto a se . (*Ivi col.* 174.)

Il Concilio dunque deve ristabilire il diritto antico , e ristringere la potenza illimitata del Papa , fondata sopra il Decreto , le Decretali , il Sesto , le Clementine , e le Estravaganti . E' necessario, che i Vescovi , e i Prelati rientrino nell' autorità , che hanno ricevuta da Dio , nei privilegj , che ripetono dai Concilj generali . (*Ivi col.* 175.)

Gersone si lamenta in un' altro luogo perchè il Papa avendo spogliato i Vescovi della loro autoritá , dei loro diritti , queste intraprese avevano posto la discordia nell' Ordine Ecclesiastico . (*Ivi col.* 191.)

Egli non stà punto perplesso a decidere , che malgrado la riserva dei benefizj al Papa , la collazione dell' Ordinario è valida davanti a Dio , e nel foro della coscienza, perchè egli ripete dalla Chiesa Universale il diritto di conferire il benefizio , e perchè il Papa non ha potuto privarlo senza motivo .(1)

Quest'

(1) *Ivi col.* 193. 194. , *dove così riflette . Et ideo*

Queſt' autore oſſervando inoltre i principali capi della riforma, nella quale uno ſi doveva oocupare, inſiſte ſopra la neceſſità di ſcegliere un buon Papa , e di diminuire la ſua poteſtà , la quale ha come aſſorbito quella di tutti i Veſcovi. (*Ivi col.* 201.)

Sarebbe egli ſtato poſſibile di eſprimere con maggior forza quanto la diſtruzione quaſi totale dell' autorità dei Veſcovi ſembrava allora ingiuſta, quanto ſi deſiderava la ceſſazione di un tale abuſo?

Prendaſi pur la cura di leggere l' opera (che è ſtata citata qui ſopra) di Niccola Clemangis, intitolata, *de corrupto Ecclesię ſtatu* , e che da lungo tempo è in poſſeſſo della pubblica ſtima . Con qual forza queſt' Autore non ſi ſolleva egli contro il faſto dei Veſcovi di Roma , contro le loro uſurpazioni del potere Epiſcopale! (1)

Cle-

---

ideo, quia jam Pręlati noſtri temporis ſunt canes muti non valentes latrare, hae peſtiferę Conſtitutiones & reſervationes Juris & Legis nituntur occupare locum, in tantum ut horribile ſit dicere quot mala per hujuſmodi reſervationes fiant.

(1) *Niccola Clemangis = De corrupto Ecclesię ſtatu = Lugduni Batavorum* 1613. *cap. V. pag.* 7. *e pag.* 8. *cap. VI.*

Clemangis non parla con minore forza, ed energìa contro le annate, e tutti gli altri guadagni pecuniarj, contro la moltitudine dei processi portati da tutte le parti alla Corte di Roma, contro le nuove regole della Cancelleria stabilite da ciascun Papa. (*Ivi Cap. IX. pag.* 10)

Il Cardinale Ailly era animato dalle medesime vedute nell' Opere, che ha composte per la riforma della Chiesa universale. Egli sostiene la necessità dei Concilj generali per giungere a questo punto. Conviene, che ai suoi tempi si sospettava che la Corte di Roma si sarebbe opposta alla loro convocazione, per esercitare con maggiore libertà il suo impero, e per usurpare piú facilmente i diritti delle Chiese. Egli non assicura frattanto, che ciò sia vero. (*Gersonii Opera T. II. col.* 905.)

Nel secondo Capitolo il Cardinale d' Ailly, tratta della riforma del Capo, *de reformatione Capitis hoc est status Papalis, & suæ Romanę Curię, & Cardinalium.* Egli vuole fra le altre cose, che si rimedj a tre danni, che la Chiesa Romana cagiona alle altre Chiese, e Prelati inferiori per mezzo delle esazioni pecuniarie, delle scomuniche, e degli Statuti, o Decreti. (*Ivi col.* 907.)

Fra gli abusi, che esigono la riforma po-

pone l' autore gli usi di Roma nella collazione dei Benefizj, e nell' elezione alle dignità, l' esenzioni accordate in pregiudizio degli Ordinarj, la precedenza degli Ufiziali della Corte di Roma sopra gli altri Prelati. (*Ivi col.* 908.)

Il Cardinale di Cusa nella sua Opera presentata al Concilio di Basilea, insegna che S Pietro non ha ricevuto maggior potere, che gli altri Apostoli; che il Papa non ha avuto dai Canoni il diritto di danneggiare la giurisdizione dei Vescovi, perchè sarebbe un turbare l' ordine. Se esso esercita qualche autorità sopra i loro Diocesani, non è questo che in vigore dell' uso; che si è introdotto con loro approvazione, e questa sola approvazione rende valido ciò che si fa dal Papa. (1)

Questo

---

(1) *Scimus quod Petrus nihil plus potestatis a Christo recepit aliis Apostolis, nihil enim dictum est ad Petrum, quod etiam aliis dictum non sit. Nonne sicut Petro dictum est* : quodcumque ligaveris super terram, *ita aliis*, quodcumque ligaveritis? *Etquamquam Petro dictum est* : Tu es Petrus & super hanc petram, *tamen per petram Christum, quem confessus est, intel li-*

Questo Cardinale parla in un' altra parte dei diritti dei Metropolitani, e aggiunge, che se il Papa vuol misurare la sua potestà con i Canoni del Concilio di Nicea, ne lascerà il libero esercizio agli Arcivescovi, e darà a ciascuna Chiesa la libertà del suo govervo; essendo questo il solo mezzo di mantenere la pace. (*Ivi lib.* 2. *Cap. XXVIII.*)

Il medesimo Autore pone di più un principio importante, cioè, che la distinzione dei territorj, e gli altri regolamenti di disciplina non sono stati stabiliti che per il bene dell' anime, per condurle a Dio, e che la loro autorità cessa da che ella si trova contraria a questo fine. Questo

---

ligimus .... Et si Petro dictum est: Pasce oves meas, *tamen manifestum est, quod illa pascentia est verbo & exemplo. Ita etiam, secundum Augustinum, omnibus idem preceptum est .... Nihil reperitur Petro aliud dictum, quod potestatem importet aliquam. Ideo recte dicimus omnes Apostolos in potestate cum Petro equales ... Quare hoc solum singularitatis in Petro inveniemus, quod ipse fuit major in administratione. De Concordantia Cath lib.* 2. *Cap. XIII.*

sto si è il motivo per cui nel caso di necessità un semplice Sacerdote ha sempre potuto assolvere dalle censure riservate al Papa .

Non vi è cosa che esprima meglio le ardenti brame della Chiesa Gallicana per il ristalimento dell' antico diritto , quanto le celebri rimostranze fatte a Luigi XI. dal Parlamento sull' abrogazione della Prammatica .

Vi si insiste fortemente su quattro inconvenienti , che ne risultavano . *Totius Ordinis Ecclesiastici confusio*, *subditorum Regni depopulatio* , *pecuniarum Regni evacuatio* , *Ecclesiarum ruina*, *& totalis desolatio.* (Trattato dei diritti, e libertà della Chiesa Gallicana , edizione del 1731. Tom. I. pag. 5. n. 19.) . Pet far vedere il primo inconveniente si richiama l' antico diritto sulla disposizione dei benefizj .

„ Item (ibid. n. 22.) e per ovviare „ a questa confusione deve ciascuno considerare , e osservare ciò che gli spetta , „ cioè a' Capitoli il diritto di eleggere , „ ai Compadroni il diritto di presentare , „ e agli Ordinarj di conferire, e riguardo „ alle cause , *nisi sint majores* , conoscerle , e „ deciderne in prima istanza , e così dell' altre „ cause sopraccennate ; furono queste Costituzioni, e Decreti stabiliti, e ordinati per senten-

„ tenza del Re , e della Chiesa universale
„ nelli accennati Concilj di Costanza, e di
„ Basilea .

Si riportano inoltre i Canoni , e le
leggi dei Principi in favore delle elezioni.

„ Item (ibidem n. 34.) quanto alla
„ disposizione dei Benefizj collativi, è chia-
„ ro , che ne appartiene agli Ordinarj la
„ collazione . (*C. regenda* , *C. quicumque* , *C.*
„ *noverint X. quest.* 1. *de Officio Ord. per*
„ *totum*). Così quando il Papa spaccia un'
„ espettativa , o un' ordine *de providendo*,
„ indirizzandosi ad un Vescovo, dice sem-
„ pre nella sua Bolla : *Cujus collatio jure*
„ *ordinario ad te spectat* , e in cotal guisa
„ sembra togliere loro la detta collazione
„ in tutto , o in parte, e non vi è luogo
„ di dubitare, che essi resterebbero grava-
„ ti , e sarebbevi motivo di lamentarsene
„ facendone ricorso al Re , loro protetto-
„ re , custode , e difensore " .

Si entra in seguito in un gran detta-
glio sopra gli abusi , i quali seguono me-
diante la trascuratezza di queste regole, e
per la disposizione dei Benefizj nella Cor-
te di Roma .

Le doglianze dei tre Stati adunati a
Tours nel 1483. non sono meno precise.
(*Raccolta generale degli Stati tenuti in Fran-
cia* . *Parigi* 1651. *pag.* 74.)

„ Di più sembra ai detti Stati, che
„ la conservazione, e il mantenimento dei
„ santi Decreti di Costanza, e di Basilea,
„ conformi ai Decreti dei santi Concilj an-
„ tichi, e l' accettazione, e modificazio-
„ ne di quelli, che fu fatta nella Chiesa
„ Gallicana a Bourges, presedendo alla mede-
„ sima il Re Carlo VII. ridondi in bene, uti-
„ lità, e conservazione delle libertà, e esen-
„ zioni del detto Regno, e Delfinato: e
„ conseguentemente che tutti i tre Stati
„ rappresentanti i nobili Fondatori, e re-
„ stautori delle Chiese, e gli Arcivesco-
„ vi, Vescovi, Collatori, Abati, e Pre-
„ sentatori dei Benefizj, e i Capitoli che
„ hanno diritto di eleggere, e la plebe, che
„ porta il peso, ed il carico dei sussidj, e
„ e del danaro estratto da questo Regno,
„ hanno gran premura, che non sia fatto
„ niente in pregiudizio dei suddetti SS. De-
„ creti, sia per le riserve, provvisioni
„ Apostoliche, grazie espertative, in pre-
„ giudizio delle elezioni, e collazioni or-
„ dinarie, o per espettazione di vacan-
„ ze, annate, munuscoli, e finanze di
„ questo Regno, o per citazione alla Corte
„ di Roma, censure Ecclesiastiche, le qua-
„ li potrebbero essere cagione della distru-
„ zione, e dissipazione dei Sudditi del
„ Re, in pregiudizio dei Collatori, e Giu-
di-

„ dici Ecclesiastici, e del Capitolo *de Cau-*
„ *sis*, contenuti nei mentovati Decreti",

Dopo la morte di Carlo VII. queste leggi sono state soggette a molte contravvenzioni.

„ A tale effetto supplicano con la più
„ umile sommissione di non gli abbandona-
„ re, e che voglia (come già si è offer-
„ to) dargli ajuto, asilo, e protezione in
„ quella guisa, e maniera, che hanno fat-
„ to i Re suoi predecessori, cioè a dire il
„ Re Clodoveo, S. Luigi, Filippo il Bello,
„ il Re Giovanni, Carlo V., Carlo VI.,
„ ultimamente Carlo VII., i quali tutti
„ hanno con la maggior forza possibile di-
„ feso i diritti, e le libertà della detta
„ Chiesa, tanto rispetto alle elezioni, col-
„ lazioni, postulazioni, provvisioni, con-
„ ferme, e cause, quanto a impedire l'
„ evacuazione del denaro per l' ordine, e
„ provvisione della loro Cancellerìa, ed in
„ ossequio ai santi Concilj, che hanno con-
„ fermato, e approvato i sopraddetti di-
„ ritti, e libertà. Altrimenti se il Re non
„ prende la difesa per essi, considerata la
„ qualità dei personaggi, la potenza, e l'
„ autorità della S. Sede Apostolica, non
„ potrebbero resistere alle intraprese, e im-
„ pedimenti, che alcuni Sudditi di questo
„ Regno, e altri ambiziosi di Benefizj,

„ farebbero agli Elettori collatori, e ai prov-
„ visti per elezione, e collazione ordina-
„ ria, con censure Apostoliche. "

Ne risulterebbero molti inconvenienti la serie dei quali è bastantemente nota.

Enea Silvio, dipoi Papa sotto il nome di Pio II. nella sua Opera sopra il Concilio di Basilea, loda questo Concilio per avere ristabilito l' autorità dei Vescovi. Dipinge inoltre in una maniera la più viva lo stato di annientamento nel quale ella era allora ridotta mediante gli eccessi del potere del Papa (1). Questo testo di Enea Silvio è citato da Gerbais, *de Causis majoribus* pag. 54.

Il Papa Adriano VI. diede un istruzione nel 1523. a Francesco Cheregat, che mandava Nunzio in Alemagna. Egli fa nella medesima la confessione la più umile de-

(1) *Quid hodie erant Episcopi, nisi umbra quędam; quid plus eis restabat quam baculus & mitra? Numquid pastores sine ovibus dici poterant, cum nihil in subditos statuere possint? Nempe cum esset in Ecclesia primitiva Episcoporum summa potestas, hodie ad id venerant, ut solo habitu, & reditibus superarent Presbyteros.*

degli abuſi della Corte di Roma, e promette di adoprarſi per la correzione, la quale ben sà eſſere deſiderata dal mondo intiero (1).

Paolo III. ſcelſe nel 1538. quattro Cardinali tre Veſcovi, un Abate, e il Maeſtro del ſacro Palazzo per dargli avviſi intorno agli abuſi, che coprivano allora la faccia della Chieſa. Queſti gliene ſcoprirono l' origne in queſta potenza illimitata, che alcuni adulatori non hanno ceſſato di attribuire al Papa. Queſto è un ſecondo Cavallo di Troja, che racchiude in ſe tutti i diſordini (2).

Il

---

(1) *Subjicimus colla ſummæ dignitati non ad dominandi libidinem, neque ad ditandos propinquos noſtros ſed ad divinę voluntati parendum, ad deformatam ejus ſponſam Eccleſiam reformandam &c. &c. Vedaſi Goldaſt. Coſtit. Imperial. T. I. pag.* 451.

(2) *Principium malorum inde (fuit) quod nonnulli Pontifices tui prędeceſſores, prurientes auribus, ut inquit Apoſtolus Paulus, conſervaverunt ſibi magiſtros ad deſideria ſua, non ut ab eis diſcerent, quid facere deberent, ſed ut eorum ſtudio & cal-*

Il Primo consiglio dato al Papa si è di osservare le leggi, di non credere che egli sia padrone di dispensarne senza motivo. *Ivi)*

I Consultori dimostrano in seguito al Papa i differenti abusi, che si commettono a Roma nella collazione dei Benefizj, nelle riserve, nell' espettative, nelle commende &c.. Non tralasciamo inoltre ciò che risulta dagli ostacoli posti alla potestà dei Vescovi rispetto al governo delle loro Diocesi (1).

La celebrazione del Concilio di Trento ha somministrato alla Francia l' occasione

---

calliditate inveniretur ratio, qua liceret id quod liberet &c. &c. Consil. delectorum Card. &c. Paris. 1671. ad calcem tractatus de modo Gener. Concil. celebrandi.

(1) *Tollantur* (concludono questi pii e religiosi Prelati) *obsecramus sanctitatem tuam per Sanguinem Christi, quo redemit sibi Ecclesiam suam, eamque lavit eodem Sanguine, tollantur hae maculę, quibus si daretur quispiam aditus, in quacumque hominum republica aut regno, confestim aut paulo post in praeceps rueret, nulloque pacto diutius constare posset, & tamen putamus nobis licere, ut per nos in Christianam rempublicam inducan turbęc monstr*

ne di fare risplendere i sentimenti, dai quali erano stati sempre animati questi grand' uomini. Questi sono chiaramente espressi nell' Istruzione data a M. de Lansac, allorchè fu inviato ambasciatore al Concilio nel mese di Aprile 1562. (*Istruzioni, Lettere, e altri atti concercenti il Concilio di Trento in 4. pag* 173.)

„ Ora per giungere alla detta riforma „ (nel capo, e nei membri) sembrerebbe „ necessario in primo luogo di risalire all' „ origine della Chiesa, a fine di rimettere „ lo Stato Ecclesiastico per quanto sarà „ possibile nella purità del suo cominciamento.

„ Rispetto ai Vescovi inferiori, ed altri „ Ministri, ai quali è stata commessa la cura della salute delle anime, che il Papa „ voglia fare tanto per il bene della Cristianità, di non si intromettere in verun „ modo nella creazione, e provvisione dei „ suddetti Vescovi, Abati, o altri Prelati, Curati, o nella loro amministrazione, eccettuato il caso di negligenza, secondo i Decreti dei SS. Concilj, come pure secondo gli antichi diritti, e libertà „ della Chiesa Gallicana.

„ Che il Papa non conceda da qui innanzi dispensa veruna, per qualunque caso si sia, contro i Decreti dei Concilj.

Che

„ Che egli in ſeguito non conferiſca
„ Cure, o altri benefizj per prevenzione,
„ che anzi ne laſci l'intiera diſpoſizione ai
„ Collatori ordinarj, ſe non in caſo di ne-
„ gligenza, ſecondo i ſopraddetti Concilj.

„ Che in avvenire tutti gli Arcive-
„ ſcovi, e Veſcovi ſieno tenuti a riſedere
„ nei loro Arciveſcovadi, e Veſcovadi, ſen-
„ za veruna diſpenſa; e partendo non poſ-
„ ſano i ſuddetti Benefizj eſſere ritenuti da
„ coloro, che debbono riſedere altrove,
„ dalla quale reſidenza non vi ſarà alcuno,
„ che poſſa eſſere diſpenſato qualunque ſia
„ per eſſere il caſo.

„ Che il Papa non invii più alcun Le-
„ gato con facoltà di provvedere ai Bene-
„ fizj.

„ Che quelli, che in ſeguito ſaranno
„ promoſſi agli Arciveſcovadi, e Veſcova-
„ di, avranno l'età, la capacità, e l' ap-
„ provazione richieſta dai Concilj, ſaranno
„ ammeſſi, e conſacrati ſecondo l' ordine
„ dei medeſimi.

„ Per riguardo poi a quelle coſe, delle qua-
„ li ordinariamente ſi và a cercare la di-
„ ſpenſa a Roma, come dei matrimonj per
„ la conſanguinità in ſecondo, terzo, e quar-
„ to grado, affinità ſpirituali, celebrazione
„ dei ſuddetti matrimonj fuori del tempo
„ permeſſo dalla Chieſa, e molti altri, ſem-
bre-

„ brerebbe cosa buona per la quiete delle
„ coscienze , e sollievo di tutti , che il
„ Concilio vi provvedesse , senza che da quì
„ innanzi vi fosse bisogno di mandare a Ro-
„ ma a cercare tali dispense, considerando
„ che non si ricusa cosa alcuna , quando si
„ tratta di dover pagare.

„ Che tutti i rescritti, riserve , regressi,
„ esenzioni saranno tolte , e abolite tanto
„ nei paesi sottoposti , quanto negli altri.

„ Che niuno sia ammesso agli Ordini ,
„ e Ministerj della Chiesa, che dal suo Ve-
„ scovo, o con espressa permissione del me-
„ desimo ; che il Papa non spacci dispen-
„ se , nè lettere per derogarvi.

„ Che dalla Brettagna , Provenza , ed
„ altri luoghi di questo Regno non si an-
„ derà più a muover lite a Roma per ma-
„ terie riguardanti i Benefizj, e altro ".

Qual cangiamento nello stato Episcopale se uno fosse stato obbligato ad eseguire tutte quelle domande del Re , se fosse stata fatta rivivere sopra tutti questi punti l'antica disciplina? I voti dei Vescovi Francesi si riunirono con quelli del Re su tal proposito . Se ne può giudicare dalla dichiarazione , e protesta , che il Cardinale di Lorena fece in loro nome. (*Ivi pag.* 571.).

Ciò che richiedeva il Re, ed i Vescovi di Francia era ardentemente sollecitato

an-

ancora dai Sovrani, e dai Vescovi degli altri Paesi. Il primo degli articoli presentati al Concilio dagli Ambasciatori dell' Imperatore conteneva in una parola ciò che si è veduto in dettaglio nell' Istruzione data a M. di Lansac (1).

Ma tutti questi voti benchè riuniti, non sono stati di una efficacia maggiore.

E' noto a tutti ciò che i Legati, e gli altri partigiani della Corte di Roma hanno messo in opera per eludere questa riforma cotanto desiderata. Sarebbe necessario per non esserne abbastanza istruito, il non aver giammai letto Vargas, o gli altri Istorici, anche i meno sospetti al Papa, come il Pallavicino. Questo ultimo dice francamente nella sua istoria (lib. 2. cap. 7. n. 14.) che se il Papa avesse messo in esecuzione tutti i capi di riforma, e specialmente i cento atti presentati a Adriano VI. nel 1523. dalla nazione Germanica, sarebbe rimasto senza potere. Con questo mezzo egli avrebbe forse ricondotti alla Chiesa gli Eretici; o avrebbe impedito gli altri di separarsi dalla me-

(1) *Orandum in primis SS. Pontificem, ut se ipsum & Romanam Curiam reformari benigne patiatur*. Amplissima Collectio veterum monument. T. VIII. col. 1425.

medesima. Questo è vero: ma avrebbe in tanto perduto quella pienezza di potenza, che già aveva sopra i Vescovi dell' Alemagna. (1)

Si sa benissimo, che nei Decreti di riforma fatti a Trento è stata sempre eccettuata l' autorità della Sede Apostolica. Così Pio IV. si credè in dovere di dare pubblici contrassegni della sua riconoscenza ai Padri del Concilio in un numeroso Concistoro. Esso gli ringraziò perchè nella riforma della disciplina avevano sempre messo al coperto la sua potenza, e perchè l' avevano trattata con tante cautele, che volendo riformarsi, egli stesso sarebbe stato più severo verso se medesimo. Questo è ciò che attesta Claudio di Espens celebre Teologo morto nel 1571. (2).

Si lamenta inoltre questo Autore, perchè si vedevano sempre sussistere gli abusi, che erano già stati denunziati a Trento,

la

(1) *His omnibus postulatis si indulsisset Pontifex, ejus auctoritas deserta jacuisset, & dum recuperandis laicis, & reconciliandis hæreticis studeret. obsequentium sibi Germanorum Antistitum jacturam fecisset.*

(2) *Claudii Espenceri Opera. Lutetiae* 1619. *pag.* 480. *& seq.*

la medesima facilità nell' ottenere da Roma le dispense le più abusive , purchè vi si portasse del denaro , l' espettative , le riserve &c. (*ivi*).

Il medesimo afferma , che non vi è stata riforma alcuna , e che è necessario , che il Papa cominci da se medesimo (*ivi*).

Egli compiange in questa occasione la sorte dei Vescovi dei paesi di obbedienza , dei quali il Papa ha usurpato tutti i diritti non lasciando loro che il Pastorale , e la Mitra (*ivi*) .

Qualora vi fosse stata una riforma efficace messa in esecuzione dal Concilio di Trento , l' Alemagna non avrebbe continuato a lamentarsi del cattivo uso del potere del Papa . Da tre secoli in quà , molto tempo avanti il Concilio di Trento , nel tempo del Concilio medesimo , e dopo ancora , ella non ha mai cessato di insorgere contro gli abusi della Corte di Roma , e di chiederne la riforma sì nelle sessioni preliminari per l' elezioni dell' Imperatore , sì nelle Diete dell' Impero , come pure nel consiglio Aulico . In occasione dell' elezione dell' Imperatore Carlo VII. , Giorgio Doria , allora Nunzio in Alemagna , e dipoi Cardinale , aveva quasi ottenuto , che quest' articolo di rinnuovamento di doglianze non fosse più inserito nei capitolari . Disgraziatamente sopraggiunsero

al-

allora dei lamenti della Chiesa di Liegi di una nuova violazione di concordato, e malgrado le sollecitazioni del Nunzio furono rinnuovati i lamenti (1).

Il primo passo per la riforma sarebbe necessario che fosse di fare cessare questa dottrina, che attribuisce ai Papi un potere senza limiti; Essi l' hanno al contrario favorita, e protetta quanto hanno potuto.

Nel 1580., e conseguentemente poco dopo lo scioglimento del Concilio di Trento, Gregorio XIII. fece correggere il Decreto di Graziano. Egli non tolse già cosa alcuna dalle Decretali, che sono state la sorgente di tutto il male. Frattanto i correttori Romani, e il Papa medesimo nel suo Breve del primo Luglio, che è in fronte di tutte l' edizioni, assicurano, che non vi è cosa che non sia esatta. Il Papa proibisce di aggiungervi, di togliere, di interpetrare (2).

Antonio il Conte citato dal Febronio non

(1) *Vedasi Giustino Febronio = de statu Eccles. & legit. potest. Rom. Pontificis = nell' Appendice al §. XIII. Cap. 6. pag. 793., Ediz. Bullioni 1765.*

(2) *Vedasi lo stesso Autore al Cap. 8. §. II. num. 5.*

non fu il solo, che riprese di falsità la collezione d'Isidoro anche avanti l'anno 1580. Ella intanto è stata onorificamente impiegata nel Decreto; e in un secondo Breve a tutti i Fedeli del 2. Giugno 1582. Gregorio XIII. dichiarò, che l'Opera era stata posta nell'ultimo grado di perfezione. Proibì di aggiungervi cosa alcuna, di togliere, o mutare. Questo primo passo non annunziava verun desiderio di riformarsi.

Tutti i Libri, che parlavano di riforma, di ristabilimento dell'antica disciplina furono proibiti, ed inseriti nell' Indice. Paolo IV. morto nel 1559. aveva di già condannato l'avviso dato a Paolo III. nel 1538. dai nuovi Consultori nel numero dei quali vi era ancor' esso.

Dopo il Concilio di Trento poche sono state le Opere che comparse in diversi Regni, e nelle quali siasi dimostrato dello zelo per gli antichi Canoni, e per la riduzione dell' autorità del Papa, non siano state ben presto diffamate, e poste nella classe dell' opere pericolose.

Inoltre in Roma non si insegna, e non è permesso di insegnarvi altra dottrina che quella delle false Decretali. Si è avuto la tentazione di credere che questi principj mostruosi, dei quali l' istoria ci ha conservata la memoria, siano al presente screditati,

e

e abbandonati ancora a Roma. Credendo ciò uno s' ingannerebbe all' ingrosso. La sola dottrina, che vi è stata autorizzata, e che vi è ammessa anche oggigiorno fino dal Concilio di Trento, si è quella, che dà al Papa un potere illimitato, che lo costituisce un Monarca, la di cui potenza non ha altri limiti, che quelli della sua volontà. Questo è ciò che dimostra il Febronio con la testimonianza del Cardinale de Luca morto nel 1683., di Fagnano Canonista Romano morto nel 1678., mediante le decisioni della Rota nella metà dell' ultimo secolo, e mediante il suffragio ancora dell' istesso Benedetto XIV. Questi eccessi sono tanto incredibili, che è necessario riportarne le prove. E' troppo utile, che le Chiese, tutti i Regni siano informati di quanto s' insgena anche di presente a Roma, e certamente non si avrebbe tanto ardire di spacciarvi dei dommi, che dispiacessero al Papa.

Il Cardinale de Luca dice, che a Roma si riguarda il Papa come il Vescovo della Chiesa Universale, e che ivi non si considerano che come suoi Uffiziali, i Patriarchi, i Primati, gli Arcivescovi, i Vescovi. Egli solo è quello, che gli ha stabiliti in quella qualità. Questi gli sono subordinati come i Curati lo sono ai Vesco-

vi

vi. Senza questo come mai avrebbe potuto riservarsi una moltitudine di cose, che gli appartengono (1).

Il medesimo Autore in un' altra parte della medesima Opera riguarda come sospetti di scisma coloro, che dubitano, che il Papa sia l'Ordinario degli Ordinarj. La loro opinione, secondo esso, è condannata a Roma; dove si sostiene che tutta la giurisdizione dei Vescovi viene dal Papa (2).

Come potremmo restar sorpresi dopo di questo nel sentir dire dal medesimo Cardinale in un'altra Opera, che il Papa è il Vescovo del Mondo; che è il padrone assoluto di tutti i Benefizj; che questi sono tutti manuali rapporto ad esso; che egli non è legato dai Concordati; che può derogare a tutti i Concilj generali, purchè ne faccia un' espressa menzione, e al Concilio di Trento senza di questa menzione &c. (3).

Vi sono pochi Autori, i quali abbiano a Roma un' autorità maggiore del Fagnano, e le di cui Opere vi siano state approvate con maggiore apparato. In esse si tro-

(1) *Card. de Luca. Relatio Romanę Curię discurs. 4. num. 10.*

(2) *Presso il Febronio Cap. VII. §. 7.*

(3) *Ivi Cap. III. §. 2. num. 5.*

trovano degli eccessi, i quali non si leggono mai che con sorpresa (1).

(1) *Il Papa facendo le veci non di semplice Uomo, ma di Uomo-Dio, ha sù questa Terra un potere celeste. Egli è maggiore di un' Apostolo, e i precetti di Pietro, e di Paolo non l' obbligano. Può ogni cosa fuori del diritto, sopra il diritto, contro il diritto; e l' interpetrazione del Papa prevale ai sentimenti dei Santi Padri, e l' opinione contraria è erronea. Uno dee assoggettarsi alla sua sentenza, quand' anche contradica alla Chiesa, o a un Concilio, ancora in materia di dommi. Il sentimento del Papa è preferibile a quello di tutto il Mondo. Non è soggetto ai Canoni. Trattandosi di cose spirituali tutto è in suo potere; fa divenire un diritto ciò, che non lo è; poichè può mutare la natura di una cosa. Ha la potestà assoluta di cangiare la sostanza delle cose, e di far divenir qualche cosa ciò, che è nulla. E' Vescovo della Chiesa universale, Giudice di tutti i mortali, e Ordinario di tutti i particolari. Egli solo ha la pienezza della potestà, e il principato in tutte le Chiese. Esercita gli usizj minori per il mi-*

Si dirà forse, che questi sono sbagli di Autori particolari, e senza approvazione

---

ministero dei Piovani, e degli altri inferiori, quei di mezzo per il ministero dei Vescovi, ed i massimi da se medesimo. Può delegare le funzioni annesse all' ordine dell' Episcopato ancora ad uno, che non sia Vescovo. Può stabilire due Vescovi in un sol Vescovado. Può concedere ad uno il privilegio di ascoltare le confessioni del Diocesano di un' altro, ancora che il proprio Vescovo non vi acconsenta, e la contraria opinione è condannabile, e pericolosa nella fede. La volontà del Papa nelle materie beneficiarie tien luogo della ragione, e la sola potestà tien luogo di causa. Può liberamente, quando lo voglia, disporre dei Benefizj di Juspadronato dei Laici; concedendo nella Germania delle Coadiutorie perpetue in tutti i mesi non viola i concordati. Può privare taluno di un Benefizio senza che vi sia alcun motivo. In quelle cose che sono di diritto positivo può dispensare senza causa, e quegli che hanno ottenuto sì fatta dispensa sono sicuri davanti a Dio. Nelle dispense la volontà del Papa ha luogo di ragione. Il Roma-

ne? Si consultino pure le Decisioni della Rota, non già le Decisioni fatte trecento anni sono, ma quelle della metà dell' ultimo secolo. Esse sono accompagnate dai commentarj, che ne espongono i fondamenti, e ne sviluppano il vero spirito. La raccolta, che ne ha fatta Merlino è

---

mano Pontefice è il Principe dei Principi, e il Signore dei Signori. Può giustamente intimare la guerra contro gl' Infedeli, che ricusano di obbedire ai suoi comandi. Depone nel Concilio l' Imperatore, ancorchè non l' approvi il Concilio. A motivo di un delitto può assolvere i vassalli dei Laici da ogni obbligazione, e da qualunque patto confermato ancora con giuramento gli altri che sono sottoposti al Principe. Può privare della loro dignità i Giudici secolari a cagione della loro ingiustizia, e di altri delitti. Hà il potere di amministrare le sostanze, ed i Beni di tutte le Chiese di tutto il Mondo, e disporre di questi come più gli piace. Può aggravare con delle imposizioni le Chiese di tutto il mondo. Può togliere una cosa ad una Chiesa, e darla ad un' altra anco senza alcun motivo, nè alcuno può dirli; perchè fate così? Vedete le citazioni presso il Febronio *Cap.* 3. §. 2. *n.* 6.

stata stampata nel 1662. . Ella racchiude le asserzioni le più sediziose (1).

Il Rubeo ha pubblicato un' altra raccolta delle Decisioni le più recenti della Rota. I principj non ne sono meno ingiuriosi. La potenza del Papa sopra i Benefizj, e i beni della Chiesa, è l' istessa che quella del proprietario sopra i suoi beni. Il Papa è Re, Imperatore, Monarca. Dubitare se la sua potenza è meno estesa della sua volontà, è l' istesso che non vedere la luce nel più fitto meriggio. Non è che per un eccesso di moderazione, se egli non

(1) *Per esempio; che il Papa è il padrone assoluto, e il supremo dispensatore dei Benefizj, e che può pregiudicare al diritto dei Patroni, che è superiore a tutto il gius positivo, e che sarebbe Eretico chi impugnasse questo domma; che il governo della Chiesa è Monarchico;, e che il Papa come Successore di S. Pietro è per divina istituzione il Monarca di tutta la Chiesa; che è padrone di tutti i Beni delle Chiese, e che ne può disporre a suo piacimento; che i Vescovi ricevono immediatamente dal Papa la loro potestà, e la facoltà di amministrare i Beni delle Chiese &c. &c. &c.*

non vuole spogliare tutti i Titolari dei loro Benefizj (1).

Malgrado la pienezza della potestà, che il Papa ha sopra il Diritto, essendo Monarca, e Imperatore, deroga con maggior difficoltà ai Canoni dei Concilj, che a tutte le altre costituzioni. Ciò non porta frattanto alcun pregiudizio a questa santa verità, che è stata canonizzata, e coronata al presente (1682.), che il Papa, cioè, sia superiore al Concilio. La potenza del Papa non è racchiusa come quella del sole dentro i limiti dello Zodiaco. Ella regna dal più alto dei Cieli, sino al più profondo degli abissi. (*Ivi*)

Appena taluno crederebbe a' suoi proprj occhj leggendo tali asserzioni; eppure a Roma si spacciano sotto gli occhi del Papa, in un Opera in cui non si avrebbe certamente avuto l'ardire di inserirle, se esse non fossero state i dommi, che regnavano.

Chi vi ha, che non sappia ciò che i Papi hanno fatto, e fatto fare contro la Dichiarazione del Clero di Francia del 1682.? Che i Cardinali d'Aguirra, e Sfondrato non sono stati rivestiti della porpora Romana, che per aver combattuta quella di-

---

(1) *Presso il Febronio nel luogo citato di sopra.*

dichiarazione? Perchè in fronte della voluminosa Opera del Roccaberti contro questa medesima dichiarazione, si vedono dei Brevi d' Innocenzo XI. ripieni d' elogj per l' Opera, e per l' Autore? Perchè sono state negate delle Bolle a tutti i Francesi, che ci avevano avuto mano? Perchè si pubblica ogn' anno a Roma con tanta magnificenza la famosa Bolla *in Cęna Domini*? Perchè si sono veduti uscir fuori tanti Decreti, tanti Brevi, che i diversi Regni sono stati costretti di arrestare, di sopprimere, e disonorare come contrarj ai diritti degl' Imperj, come lesivi del potere dei Vescovi? Queste sono altrettante prove che i Papi sono sempre stati attaccati alla dottrina delle false Decretali.

Se ne vuole un testimonio più moderno, e il di cui suffragio non possa essere ricusato? L' Opera di Benedetto XIV. *de Synodo Diœcesana*. In essa si trovano i medesimi principj (1).

Il

(1) *Il Papa è il Principe, il Moderatore, ed il Pastore di tutta la Chiesa militante ... E' superiore al Concilio .... In tutta la Chiesa egli è il proprio Sacerdote, che può ricevere le Confessioni, e delegare anco ad altri la facoltà di riceverle ....*

e

Il Febronio dice, che uno dei principj ricevuti nella Corte di Roma si è, che il Papa può contravvenire ai concordati, che passano tra esso, ed i Principi, perchè egli non può nè legare, nè cedere il potere assoluto, che ha sopra i Benefizj. Inoltre egli ha veduto un Breve al Capitolo di Liegi del 1741., in cui Benedetto XIV. sostiene che il potere Sovrano che esso ha nella Chiesa non può essere impedito dal concordato Germanico (*Ivi cap. VII. §. 4 n. 9.*)

Se, come non ve ne ha dubbio alcuno, Roma ha conservato i medesimi princi-

---

e da esso una tal facoltà deriva nei Vescovi ... Può sottrarre affatto alla giurisdizione del Vescovo qualunque Chiesa .... Ha la suprema autorità di rilassare, e mutare, essendovi il bisogno, qualunque legge Ecclesiastica .... Il dubitare se il Papa abbia il potere, dopo che ha dispensato, è lo stesso che commettere un sacrilegio ...., Ha tutto il diritto di riserbarsi gli spogli dei Cherici.

Tali principj si trovano sparsi nell' Opera di questo Papa = De Synodo Diœces. =, e si possono vedere raccolti presso il Febronio Cap. III. §. XI.

cipj, ella non avrà neppure cangiato di condotta. La dottrina, che vi si è sempre tenuta, e che vi si tiene tutt'ora sopra il potere del Papa, sarebbe bastante per stabilire, che i desiderj della riforma, che si sono manifestati da tutte le parti al Concilio di Trento, sono rimasti senza frutto alcuno. Uno ne resterà ancora maggiormente convinto gettando gli occhi sopra gli abusi, che sussistono anche ai nostri giorni; il Febronio ne ha fatta la descrizione. (1).

Il motivo delle lagnanze, che da ogni parte si sono sentite avanti il Concilio, è sussistito sempre anche dopo, ed appena è stato corretto qualche abuso. Se ne sono al contrario aggiunti dei nuovi, perchè il male và sempre crescendo. Gemeva la Chiesa dugento anni sono per il potere illimitato, che i Papi si erano attribuito, e per l'annientamento dei diritti degli Ordinarj. Ella ne geme tutt'ora, e ne gemerà finchè continueranno questi mali. Quello, che dugent'anni sono era il distruttore della Gerarchìa, e contrario al bene delle anime, avrà sempre questo carattere.

La Chiesa ha sempre ardentemente desi-

(1) *Vedasi il Febronio Cap. VI. §. XIV.*

ſiderato il riſtabilimento dell' antica diſciplina. Tutti i Concilj dimoſtrano queſto diſegno di fare rivivere gli antichi Canoni. M. Boſſuet lo prova con molti teſti, coi quali il Concilio di Trento pronunzia, *antiquorum Canonum veſtigiis inhaerendo*. Coſtretta dall' infelicità dei tempi a tollerare gli uſi moderni, la Chieſa attende con impazienza (ſe è permeſſo di parlare così) l' occaſione di abrogarli per quanto è poſſibile, e di ſoſtituir loro gli antichi Canoni. I di lei figli più fedeli hanno preſo in preſtito dalla medeſima queſta diſpoſizione, che forma, ſecondo M. Boſſuet, la prova la più certa di un' amor tenero per la Chieſa, e di un vero attacco alla Santa Sede (1).

Quanto fin quì è ſtato detto, ci pone in una perfetta cognizione della diſtinzione, che è ſtata eſpoſta dei differenti diritti del Papa. Gli uni riſalgono allo ſtabilimento della Chieſa, e queſti gli ripete dal ſuo divino fondatore. Gli altri ſi ſono formati in differenti epoche o mediante la conceſſione della Chieſa, o per negli-

(1) *Quo quiſque eſt ſtudioſior antiquę diſciplinę, eo magis cordi habet Eccleſiae Catholicae, ac Sedis Apoſtolicę majeſtatem.*

gligenza dei Vescovi, o per loro consenso, o per l' usurpazione dei Papi, o mediante i concordati fatti con i Principi. Per rapporto a tutti i diritti di questa ultima specie la Chiesa ne ha sempre desiderata la soppressione, a cagione degli abusi enormi dei quali essi sono stati il principio, o almeno l' occasione. I Papi essendo uomini soggetti alle debolezze umane, non hanno potuto portare il peso della loro propria grandezza. Ella era troppo estesa perchè essi ne facessero un' uso veramente legittimo, e questo è ciò, che ha costretto a desiderare, che ella fosse racchiusa nei suoi antichi limiti.

Cosa si doveva fare, cosa si è fatto allorchè essi hanno ricusato di esercitare sopra qualche Chiesa particolare questi diritti della seconda specie.

E' cosa certa, che questa Chiesa non deve sopportare questo rifiuto. I Fedeli devono sempre trovare tutti i soccorsi, che gli sono necessarj. Il solo mezzo di procurarglieli allora si è di fare rientrare i Vescovi nell' esercizio dei loro primitivi diritti, e siccome nella Chiesa tutto è ordinato, e disposto per la salute dei Fedeli, non vi è dubbio alcuno, che il Vescovo di ciascuna Chiesa ricuperi il libero uso della sua autorità, allorchè questo uso diviene

ne-

necessario alla salute del suo gregge.

Non vi è cosa più favorevole quanto il ritorno al diritto comune, alle sante massime della venerabile antichità. Nei primi secoli il governo immediato di ciascuna Chiesa non apparteneva, che al suo Vescovo. Tale si è l' ordine stabilito da Gesù Cristo, e dagli Apostoli. Sarebbe cosa desiderabile. che uno non se ne fosse mai allontanato. La Chiesa ha sempre ardentemente desiderato il suo ristabilimento.

Il Papa non vuole far uso dei privilegj esorbitanti, che gli attribuisce il nuovo diritto; procura, senza pensarvi, il vantaggio inestimabile del ritorno all' antico diritto. Si tollerava per parte sua l' esercizio del nuovo diritto per l' amore della pace, per non cagionare turbolenza alcuna. Uno si vede con estremo piacere liberato da questo giogo, in stato di essere per sempre in una perfetta libertà, e ristabilito dall' istesso Papa nella primitiva libertà dell' antiche regole.

Sarebbe un ingannare se medesimo; secondo Van-Espen, il supporre nel Papa maggiore potestà d' ordine, e di Giurisdizione per la condotta della Chiesa di Roma, di quella che ha ciascun Vescovo per il governo della propria Chiesa. Il nuovo diritto ha soltanto fatto sparire quest' egua-

glian-

glianza, attribuendo al Papa una folla di privilegj, riservandogli molte cose, che fino a quel tempo erano sempre state dipendenti dal potere di ciascun Vescovo. E' stato incognito questo potere per lo spazio dei sette primi secoli, e non ripete la sua origine, che dalle false Decretali (1).

Il medesimo Autore osserva in un' altra parte, che nei sette primi secoli i Papi non si sono attribuiti questa pienezza di potestà, quest' autorità Pastorale in tutta la Chiesa. Essi la limitavano come Vescovi alla Diocesi di Roma, come Metropolitani alle Chiese suburbicarie. Le false Decretali, e il Decreto di Graziano hanno fatto mutare l'idee sù questo punto (*Ivi Tit.* 14. *Cap.* 8. *n.* 18.)

Se ciascun Vescovo ha nella propria Diocesi il medesimo potere, che il Papa nella sua, non è dunque per mancanza di potestà nella loro persona, che certi atti Ecclesiastici sono loro interdetti, essendo riservati. Differenti cause hanno sospeso per qualche oggetto, l'esercizio del potere Episcopale. Il fondo è sempre rimasto in mano dei Vescovi. Questo non può essere loro tolto a-

(1) *Jus Eccles. Univers. Part.* 1. *Tit.* 16. *cap.* 2. *n.* 5. 6.

avendolo ricevuto da Gesù Cristo medesimo.

Allorchè l'ostacolo che si opponeva all' esercizio del potere è tolto, non vi è cosa, che ritardar possa la sua azione. Questo ostacolo è un uso che si è introdotto, un possesso assai lungo, nel quale è il Papa di fare uso in più materie di un potere immediato nella Diocesi dei Vescovi. Egli gode di questo potere, in quanto che quello dei Vescovi è sospeso. Ma questo diritto qualunque siasi, fondato sopra l'uso, e sopra la tolleranza della Chiesa svanisce, e non deve essere più considerato, allorchè il medesimo rifiuta di servirsene. Il diritto primitivo riprende dunque allora il suo impero, e non più sussiste ostacolo alcuno che leghi le mani al Vescovo.

I Vescovi non sono già padroni di fare o non fare uso della loro autorità. Essi occupano un ministero necessario. Questi lo debbono a coloro, i quali ad essi ricorrono. (1)

Gesù Cristo non ha stabilito niente d' in-

(1) *Neque enim Episcopi propter nos sumus, sed propter eos quibus verbum, & Sacramentum dominicum ministramus. S. Agostino lib. II. contr. Crescon. cap. 2. n. 13.*

inutile nella ſua Chieſa. L'autorità che eſſo ha confidata a ciaſcun' ordine di Paſtori, e di Miniſtri, ſerve alla ſalute dei Fedeli, alla perfezione del corpo miſtico. E' neceſſario, che vi ſiano dei Veſcovi titolari, e conſeguentemente che ricevano il carattere Epiſcopale per mezzo della conſacrazione accompagnata da certe forme. Conviene, che ciaſcun Veſcovo dia ai ſuoi Dioceſani delle diſpenſe, delle provviſioni, dei Benefizj &c.. L' antica diſciplina ne incaricava il ſolo Veſcovo; e tutto obbliga a compiangere, che un' uſo poſteriore abbia traſportato queſti diritti al Papa.

Ma almeno con queſt' uſo moderno ſi foſſe provveduto al bene dei fedeli, e trovaſſero a Roma ciò che trovar dovrebbero nei loro Paeſi. Se il Papa, il quale al preſente ſolo eſercita queſti diritti, non vuole più farne uſo, e il Veſcovo non lo può in caſo alcuno a cagione del nuovo diritto, i Fedeli ſaranno adunque privati del neceſſario ſoccorſo, e l' attacco a una pratica moderna porrà in pericolo la loro ſalute? Queſto è ciò che repugna allo ſpirito della Chieſa. La prima di tutte le ſue leggi è la carità. Ella ha ſempre inſegnato, che le leggi poſitive ceſſano di obbligare nel caſo di neceſſità.

Quando uno ſi fingeſſe la ſorgente di a-

una parte dei diritti, dei quali il Papa è già in possesso, quando si attribuissero tutti alla concessione espressa della Chiesa, tutti i Decreti che la medesima produrre potrebbe in favore del Papa, tutti i privilegj che essa gli avesse accordati, racchiuderebbero sempre la condizione tacita, che non ne riceverebbe essa danno alcuno, o nel suo corpo intiero, e in qualcheduna delle sue porzioni. (1)

La Chiesa, e i Fedeli soffrirebbero un pregiudizio notabile se il Papa persistesse senza motivo nel rifiutare di confermare l' elezioni, di dare certe assoluzioni, certe dispense. Cesserebbe nell' istante medesimo di averne il diritto esclusivo, e la legge suprema della carità vi ristabilirebbe i Vescovi.

Vi sono dei casi, nei quali il Papa rifiuta di accordare ciò, che gli si domanda, come quello nel quale fosse fisicamente impossibile di ricorrere a Roma. Ora non avvi alcuno il quale non abbia mai dubitato, che allora le regole del diritto nuovo non divengono assolutamente senza forza.

Bisogna rammentarsi, dice il de Marca, che niuna Decretale ha potuto togliere ai Vescovi il potere, che essi hanno per di-

---

(1) *Gersonii Opera Tom.* 2. *col.* 166.

diritto divino di governare le loro Chiese. Le nuove costituzioni, che gli si potrebbero opporre, hanno avuto per oggetto di prescrivere per questo governo delle regole relative alle diverse congetture dei tempi. Se dunque accadessero delle circostanze, le quali mettessero i Vescovi nella necessità di allontanarsi da queste regole della moderna disciplina, niuna cosa allora potrebbe impedirli di ritornare al diritto naturale, e divino senza riguardo alcuno per le forme male introdotte dal diritto nuovo. Per esempio, se la vacanza della santa Sede si prolungasse per più di due anni, se l' armi nemiche occupando i passi impedissero di poter ricorrere al Pontefice Romano, o se sopraggiungesse qualche altra causa di simil sorte, e più grave ancora, le Chiese dovrebbero allora essere governate secondo il *diritto divino*, o l' antico diritto Ecclesiastico (1).

Barthel celebre Canonista, vice-Cancelliere dell' Università di Wourtzbourg nella Germania, ha posto i medesimi principj (2).

Nell' occasione specialmente delle dispen-

---

(1) *De Marca, de Concord. Sacerd. & Imper. lib* 3. *Cap.* 6. *n.* 6.

(2) *Barthel, Adnot. in Decretal. l.* 1. *cap.* 33.

dispense matrimoniali, i Canonisti hanno insegnato questa dottrina. Il Papa è in possesso di accordarle in un certo grado; Altre volte egli lo faceva in forma graziosa. Da circa a due secoli in quà le spedisce in forma commissoria, e questo per diminuirne fino a un certo punto l' abuso. E' difficile al Papa di assicurarsi dei fatti seguiti in una distanza di trecento leghe, e conseguentemente era sovente ingannato da false esposizioni. Questo si è il motivo per cui è stato preso l' espediente di commettere l' esecuzione della dispensa all' Ordinario dei Luoghi.

Questo solo basta, secondo Van-Espen, per comprendere quanto siano odiose queste riserve al Papa, quanto era più saggia la regola primitiva di *terminare* tutti gli affari nei respettivi luoghi (1).

„ Non era conosciuta nei primi secoli
„ della Chiesa questa forma di dare la
„ commissione agli Ordinarj dei luoghi, per
„ verificare i fatti, sopra i quali si fon-
„ davano le dispense; come se il Papa fosse
„ il solo Vescovo, e che tutti gli altri

Tom. XV. G non

---

(1) *Van-Espen. Jus Eccles. Univers. Part.* 2. *sect.* 1. *Tit.* 14. *Cap.* 2. *n.* 2.

„ non fossero che i suoi Vicarj , e suoi
„ Delegati . (*Ivi* .)

Nel Concilio di Trento fu ben conosciuto l' abuso, e per rimediare a una parte del male , fu ordinato , che le dispense non potessero avere alcuno effetto senza il concorso dell' Ordinario . Sarebbe stato meglio di rendere ai Vescovi la loro primitiva autorità , e di liberare i Fedeli dall' imbarazzo , e dalle spese necessarie per un tale ricorso a Roma . (*Ivi n.* 3. 4. 5.)

Van - Espen parlando parimente in un altro luogo delle dispense , prova , che il diritto di accordarle appartiene ai Vescovi , che essi soli le hanno accordate per molto tempo ; e che hanno sempre il diritto comune in loro favore ; e che possono farne uso tutte le volte, che non sono impediti da una riserva di diritto positivo (1).

In occasione delle dispense di matrimonio , sovente si presentano dei casi, nei quali è impossibile di ricorrere al Papa.

E' stato contratto un matrimonio pubblicamente malgrado un impedimento dirimente , del quale non se ne era avuta alcu-

(1) *Van - Espen. Tom.* 2 . *Dissert. Can. de dispensationibus cap.* 1. §. 7.

cuna notizia . I congiunti non possono essere separati senza scandalo ; il Vescovo in tal caso dà una dispensa , se non è possibile presentarsi al Papa . Questo è quanto da Roma medesima fu risposto a Tommaso Zerola Vescovo di Minorca , sopra di un caso simile , che avvenne nella sua Diocesi (1).

Secondo Ducasse, " l' Ordinario può „ dispensare da qualunque impedimento , „ che si scuopra nel tempo che è tutto in „ ordine per la celebrazione del matrimo„ nio, allorchè le parti non possono aspet„ tare la dispensa dal Papa senza qualche „ scandalo , e senza che loro accada un „ pregiudizio notabile.

„ In tal caso , soggiunge egli , questi „ impedimenti cessano di essere riservati „ al Papa , perchè la riserva , che glie ne „ è stata fatta , e la potestâ , che gli ha „ data Gesù Cristo , è per edificare, e non „ per distruggere „ . Quando i Vescovi dispensano da simili impedimenti , essi lo fanno in virtù della giurisdizione , che è loro naturale ; dal che ne conchiude questo

(1) *Et dum ego haberem hunc casum , ita mihi fuit ab Urbe responsum . Zerola Prax. Episc. V. Dispensatio num.* 5.

Autore, che i Vicarj generali non hanno bisogno in questo caso di una commissione particolare, (*Trattato della Giurisdizione Eccl. Tom.* 1. *Cap.* 10. §. 3. *n.* 2.) (1).

Pirro Corrado attesta il medesimo uso. (*In Praxi Dispens. Lib.* 8. *Cap.* 4. *n.* 36. *e* 37.)

E' verissimo che secondo Barbosa, nella seconda Opera già indicata, se il Vescovo dispensa, allora è quando si presume, che il Papa ne accordi la facoltà. Ma il motivo, che adotta quest' Oltramontano, non fa sì che egli non sia testimone di ciò che si pratica, e che non abbia per garante un gran numero di Autori, i quali cita.

„ Il Vescovo, dice il Sam - Bovio (Tom. II. Cas. 38.) può dare le dispense de„ gli impedimenti dirimenti, quando il „ matrimonio è per stabilirsi, l' impedi„ mento è occulto, e non se ne può ri„ tardare la celebrazione senza scandolo. Tale è il sentimento del comune dei Teolo-

(1) *Al sentimento di questi Canonisti corrisponde quanto insegna il Barbosa nel suo Gius Canonico part.* 1. *lib.* 1. *cap.* 11. *e nell' Opera = De Officio, & Potestate Episcopi = part.* 2. *alleg.* 35.

„ logi, e la pratica generale. Che ſe l'
„ impedimento è pubblico, o ſe eſſendo
occulto, ſi può andare a Roma per ottenerne la diſpenſa, &c. „

Gerbais è del ſentimento degli altri Canoniſti. Dice adunque, che non vi è alcun teſto nel Diritto Canonico, il quale abbia riſervato al Papa le diſpenſe del matrimonio; che queſta riſerva non ha per fondamento, che l'uſo; che è coſa ingiuſta, poſto ciò, il riputare coſa cattiva, che i Veſcovi le accordino, e ſpecialmente quando la povertà, e altre circoſtanze non permettono di ricorrere a Roma; che non ſi può oppor loro la mancanza di poſſeſſo, perchè le coſe, che ſono di giuriſdizione ordinaria non ſvaniſcono per il ſemplice diſuſo. Gerbais ſi appoggia ſopra una Dichiarazione della Congregazione dei Cardinali dell' anno 1675. nella quale è riconoſciuto queſto diritto dei Veſcovi (1).

Gilberto decide, che in caſo d' impotenza di ricorrere al Papa, il Veſcovo può diſpenſare anche dal primo grado di affini-
ni-

(1) *Della poteſtà della Chieſa, e dei Principi ſu gl' impedimenti del matrimonio pag.* 412.

tà collaterale (1).

„ Che se la riserva alla S. Sede fatta
„ dal diritto positivo cessa in caso d' impo-
„ tenza morale di ricorrervi, ne segue, che
„ coloro, che l' hanno fatta, non hanno vo-
„ luto obbligare a ciò, che è moralmente
„ impossibile. Altrimenti averebbero fatto
„ una Legge ingiusta, e capace di ridurre
„ alla necessità di peccare quelli, i quali
„ sono sottoposti alla loro giurisdizione:
„ ragione generale, che ha luogo tanto nel-
„ le piú grandi dispense, come nelle più
„ piccole, poichè ella si desume dall' im-
„ possibilità di ricorrere alla S. Sede, la
„ quale tanto può succedere nel caso di di-
„ spensa straordinaria, come nelle altre.
„ Per questo i Dottori citati non ristringo-
„ no il principio notato al caso di dispense
„ comuni, ma dicono indistintamente, che
„ il Vescovo può dispensare, quando è ben
„ difficile, o (il che è l' istesso) quando è
„ moralmente impossibile di ricorrere a
„ Roma.

„ La ragione si è, che tra le dispense
„ riservate al Papa, le maggiori non lo so-
„ no meno che le altre. Così le cause, che
fan-

(1) *Gilbert*, *Consultazioni Canoniche sul Sacramento del matrimonio T. 2. Consultaz. 68.*

„ fanno cessare la riserva per le più picco-
„ le, la fanno cessare ancora per le grandi.

Van-Espen istesso ha deciso la questione di cui si tratta, per la Chiesa d' Olanda in particolare. Egli adunque sostiene „ che
„ i Vescovi, come successori degli Aposto-
„ li, sono stati stabiliti per governare le
„ Chiese; che i medesimi hanno ricevuto la
„ pienezza del Sacerdozio in tuttociò, che
„ riguarda il bene dell' anime alla loro cu-
„ ra affidate; che non si legge, che dopo
„ la discesa del Santo Spirito S. Pietro aves-
„ se avuto una potestà differente da quella
„ degli altri Apostoli per estendere la Fe-
„ de, e travagliare per la salute dei Fe-
„ deli „ (1).

In seguito la Chiesa fu divisa in molti Vescovi, che ebbero ciascheduno una porzione di popolo Cristiano da governare. Il Vescovo di Roma pure ebbe la sua Chiesa particolare. Ciaschedun Vescovo ricevendo tutta l' autorità necessaria per dirigere i Fedeli, che gli erano confidati, ricevè ancora il potere di ordinare tuttociò, che avrebbe stimato inconveniente per la loro sa-

(1) *Vedasi il supplemento all' Opere del Van-Espen T. 5. pag. 55,*

ſalute. (1),

Da ciò hanno origine queſti principj di quaſi tutti i Canoniſti, che gli Ordinarj hanno per diritto comune il pieno potere di governare la loro Chieſa; che tutte le riſerve al Papa ſono odioſe, che il Veſcovo può nella ſua Diœceſi tuttociò che non gli è ſtato tolto, e riſervato eſpreſſamente al Papa. (*Ivi*)

E' aſſolutamente neceſſario accordare delle diſpenſe in certi caſi; il Veſcovo ne ha il potere, e l' eſerciterebbe anche ſolo ceſſando la riſerva in favore del Papa. Egli ne deve fare uſo, allorchè non ſi può ottenere dal Papa la diſpenſa, che richiede il bene pubblico. Altrimenti la riſerva ſervirebbe alla rovina della Chieſa, piuttoſto che all' edificazione dei Fedeli (*Ivi*).

Van-Eſpen ha gran premura di oſſervare, che in queſte occaſioni gli Ordinarj non diſpenſano in virtù di una commiſſione, o d' una delegazione della S. Sede, ma per una conſeguenza della loro giuriſdizione ordinaria, che in qualche maniera rivive, che diviene libera ogni volta che le circoſtanze

---

(1) *V. il luogo citato, ove il dotto Canoniſta conferma il ſuo ſentimento coll' autorità dei Padri, e ſpecialmente dei SS. Cipriano, e Girolamo.*

ze fanno cessare la riserva, che l' impediva (*Ivi pag.* 56.)

Si legge nel Rituale di Seez pubblicato da qualche anno, che il Vescovo dispensa „ anche tra i Ricchi per tutti gl' „ impedimenti occulti, sopra i quali può „ dispensare il sommo Pontefice nel matrimonio tanto contratto, che da contrarsi „ in caso di necessità urgente, in cui per causa „ di pericolo, di scandalo, o d' altro grave motivo, non è cosa facile ricorrere al „ Papa. (1)

E' riconosciuto adunque da tutti, che il Papa è in possesso, almeno in più Diocesi di dare solo la permissione di contrarre matrimonio in certi gradi, e che frattanto i Vescovi la danno legittimamente in simili casi, ogni volta che uno non può indirizzarsi al Papa senza qualche notabile inconveniente.

Se la dispensa è chiesta senza alcun motivo canonico, ne resta interdetta la concessione al Papa, come ai Vescovi. Se la Chiesa autorizza a dispensare qualcheduno, ha necessariamente il potere di farlo. Le circostanze non permettono esse di ricorrere al

---

(1) *Rituale di Seez stampato in Parigi nel* 1744. *pag.* 258.

al Papa? Per questo istesso motivo resta in libertà il ricorrere al Vescovo.

Dicasi lo stesso delle dispense di possedere più Benefizj (1).

Ciò che è stato detto rapporto alle dispense, si adatta alle assoluzioni, e a tutto ciò che è riservato. Vi sono delle censure, dalle quali Il solo Papa assolve nei casi ordinarj. Il Vescovo lo fa tutte le volte che si trova in impotenza naturale, o morale di ricorrerere a Roma Tale si è la decisione degli istessi Papi. Ella è registrata in più capitoli del titolo delle Decretali (*de sententia excommunicationis*. *Cap.* 11. 13. 26. 58.)

Una sì fatta condotta è stata sempre tenuta nella Chiesa in simili occasioni, nè vi è cosa di più celebre nella Ecclesiastica istoria quanto la lettera Apologetica della Chiesa di Liegi contro le ingiuste censure di Gre-

(1) *Ignari Episcopi* (dice Rebuffo) *nescientes quam pulchra Jus Canonicum eis tribuisset privilegia paulatim ex consuetine & stylo Curię Romanę derogari illis passi sunt & jus suum neglexerunt. Veruntamen adhuc jure possent ex pręfata necessitatis causa dispensare*. Praxis Beneficiorum de dispensationibus ad plura. n. 32.

Gregorio VII., di Urbano II., e di Pasquale III. (1).

Pasquale II. camminando sulle tracce dei suoi predecessori, aveva caricato di Anatemi le Chiese di Liegi, e di Cambrai, perchè ricusavano di sottometterſi ai Decreti di scomunica, e di deposizione, scagliati contro l' Imperatore Enrico IV.. Aveva fatto anche di più. Aveva ordinato a Roberto Conte di Fiandra di devastare col ferro, e col fuoco la Chiesa di Liegi, come aveva già devastata quella di Cambrai. Una tal cosa era al giudizio di questo Papa, il sacrifizio il più grato, che egli potesse fare a Dio per meritare la remissione dei suoi peccati. e per assicurarsi il trionfo della nuova Gerusalemme (2).

La

(1) *Questa lettera della Chiesa di Liegi è stata stampata in Parigi nel 1691. in Latino, ed in Francese col privilegio del Re, presso Federigo Leonardo. L' editore di essa fu il Signor Gerbais. Questa lettera è stata ristampata nel 1765. col giudizio dell' Ab. Fleury, e di Monsignor Bossuet. Vi si è unito ancora un discorso di Corrado vigesimo secondo Vescovo d' Utrecht sull' istesso soggetto.*

(2) *Gratias ergo tuę prudentię agimus, quod prę-*

La Chiesa di Liegi si credè obbligata di indirizzare la sua apologìa a tutti gli uomini di bona volontà, *omnibus bonę voluntatis hominibus*. Ella fa vedere nel titolo medesimo il suo attacco alla fede, e all' unità Cattolica, *veritatem fidei, & Catholicam unitatem inconcusse tenens*. (*Ivi col.* 630.)

Essa chiama la Chiesa Romana sua madre. Il Papa Pasquale è il suo Padre, l' Apostolico, l' Angelo, e l' unto del Signore, a cui appartiene la cura, e sollecitudine di tutte le Chiese. Protesta di non aver giammai aderito ad alcuno Antipa-

---

pręceptum nostrum in Cameracensi Parochia executus es. Idipsum de Leodiensibus excommunicatis pseudo-Clericis pręcipimus .... nec in hac tantum parte, sed ubique cum poteris, Henricum hæreticorum caput & ejus fautores pro viribus persequaris .... Nullum profecto gratius Deo sacrificium offerre poteris ... Hoc tibi ac militibus tuis in peccatorum remissionem, & Apostolicę sed is familiaritatem pręcipimus, ut his laboribus, & triumphis ad cęlestem Jerusalem Domino pręstante pervenias. Conc. Labbe Tom. 10. col. 629.

papa . Come , essendo ciò , sarebbe ella colpevole di scisma ? Non ricevendo da Roma che delle censure , promette „ di „ seguire in appresso le regole insegnate dai „ SS. Padri dei primi tempi . Esorta i Ve- „ scovi , che sono nella medesima oppres- „ sione a tenere la medesima condotta.

„ Secondo le antiche regole ella non „ sarà sottomessa che al suo Vescovo , al „ suo Arcivescovo , al Concilio della Pro- „ vincia . Ella abbraccia tuttociò che in „ esso sarà deciso secondo le sante Scrit- „ ture.

Non sarà trasferito a Roma alcuno af- „ fare , come essendo del numero delle cau- „ se maggiori , la di cui riserva al Papa „ non risalisce ai primi tempi „ . (*Ivi col.* „ 636. *e* 637.)

Prendendo per regola „ la condotta „ della Chiesa d' Affrica , le decisioni dei „ suoi Concilj sotto li Papi Zosimo , Boni- „ fazio , e Celestino la Chiesa di Liegi non „ riceverà più quei Legati del Papa , i qua- „ li non scorrono per tutte le parti , che „ per accumulare del denaro . (*Ivi*)

Ella protesta di „ prendere in segui- „ to per sua regola la tradizione dei SS. „ Padri . Sotto questa regola intende di „ voler vivere , e essere giudicata . Que-

sta

„ sta è quella che pronunzia la sua asso-
„ zione (1).

In sì fatta guisa parlava quella celebre Chiesa, la di cui condotta è servita più volte di modello. Rispettare sempre il Papa come capo della Chiesa, e prendere per regola l'antica disciplina, è un dare esempio a tutti i secoli futuri.

Il rifiuto delle Bolle per i Vescovadi, e per le Abbazie è stato il mezzo il più delle volte impiegato per fare adottare le massime Oltramontane, per punire tanto i Sovrani, quanto coloro, che tra i loro sudditi ci si erano opposti. Clemente XI. vi ebbe ricorso nel 1718. Il Reggente fece consultare allora ciò che vi era di più illuminato, e dotto tra i Teologi, e Canonisti Francesi. Le loro decisioni furono unanimi. Se in differenti secoli sono stati attribuiti al Papa, o è stato permesso, che gli si attribuissero diversi diritti, ciò è stato fatto per il bene della Chiesa. Dacchè egli vorrà usarne in una maniera contraria al bene della Chiesa, dacchè egli ricuserà di eserci-

(1) *Regulam Canonicam ex Patrum traditione habemus reveremur, secundum illam vivimus, dijudicamur, satisfacimus, absolvimur. Ivi.*

citarli, farà tosto necessario ricorrere al diritto comune, a ciò che si praticava avanti la concessione fatta al Papa del privilegio particolare del quale si tratta.

Le memorie dei Teologi, e dei Canonisti Francesi, sono state raccolte nel 1768. sotto questo titolo: *Avviso ai Principi Cattolici, o memorie dei Canonisti celebri sopra i mezzi da prendere contro gl' ingiusti rifiuti della Corte di Roma tanto per le Bolle delle Prelature, quanto per le dispense degl' impedimenti dirimenti.*

Queste memorie si trovano ancora, e più intiere nel supplemento all' Opere di Van-Espen pubblicato nel 1769.

De Hericourt altro Canonista Francese (*Leggi Ecclesiastiche par. 2. cap. 4. n. 10.*) rapporta alcuni mezzi, che sono stati adoprati ogni volta che il Papa ha ricusato le Bolle senza motivo. Frattanto aggiunge egli che il Papa ricusando senza ragione di eseguire la legge, che egli si è imposta, non vi è cosa, che impedisca l' aver ricorso all' antico diritto di far consacrare i Vescovi dal Metropolitano, senza il consenso del Papa.

La condotta della Corte di Roma rapporto ai Vescovi del Portogallo, gli ha costretti dopo qualche anno a dare ogni sorta di dispense. La certezza del loro diritto

fu

sù questo punto è stata dimostrata da Antonio Pereira Dottore Portoghese. La di lui Opera è stata stampata a Lisbona nel 1769. con questo titolo.

Tentamen Theologicum in quo demonstrare conatur Auctor, ubi Apostolica Sedes adiri non possit, devolvi ad DD. Episcopos facultatem dispensandi in publicis impedimentis matrimonii, providendique spiritaliter in ceteris rebus omnibus Romano Pontifici reservati &c.

L' insegnamento adunque universale, e la pratiea comune si è, che tutte le riserve cessino, allorchè il ricorso al Papa è difficile, e che si trarrebbe dietro degl' inconvenienti. E' stata riportata la prova relativamente alle censure, e alle dispense del matrimonio, o al rifiuto di Bolle. Ve ne sono per altro anche in tutti gli altri generi.

Ogni volta che il Papa non può, o non vuole far uso dell' autorità, che gli dà il nuovo diritto, si deve ricorrere al diritto antico, e i Vescovi ricuperano la loro primitiva autorità.

Non vi è cosa più nota nell' Istoria quanto le sottrazioni di obbedienza, alle quali uno è stato costretto a ricorrere per far cessare lo scisma. Vi erano due competitori al Papato. Non ve ne poteva essere che

uno

uno, il quale fosse legittimo Papa. Nessuno voleva renunziare al suo diritto, e quindi la Chiesa si trovava lacerata nel suo proprio seno. Affine di far cessare la divisione si prendeva il partito di neutralità, si ricusava l' obbedienza all' uno, e all' altro pretendente, con la disposizione di riconoscere quello, che in seguito fosse canonicamente eletto. Questo saggio temperamento è stato preso dalla Chiesa Gallicana per estinguere lo scisma di Avignone.

Sebbene questo caso sembrasse differente da quello, nel quale un Papa riconosciuto per tale, ricusa di fare uso della sua autorità, si vede frattanto con un poca di riflessione, che vi è dell' analogìa fra l' uno, e l' altro, e che si può seguire nella seconda circostanza, ciò che è stato praticato nella prima.

Relativamente ai bisogni di ciascuna Chiesa particolare, o di ciascuno semplice Fedele, è assolutamente l' istessa cosa, che non vi sia Papa, o che ingiustamente egli ricusi di prestare il soccorso della sua autorità. Tanto nell' uno come nell' altro caso la salute dei Fedeli sarebbe egualmente esposta. Nel primo caso non vi sarebbe nella Chiesa autorità, che potesse provvedere ai loro bisogni. Nel secondo non vi sarebbe autorità, che volesse. Sì l' una, che l' altra

tuazione è egualmente pericolosa.

Per qual motivo nel caso della sottrazione di obbedienza prendonsi delle precauzioni affinchè qualcheduno possa fare ciò che era riservato al Papa? Non ad altro oggetto, che per il bene della Chiesa, e di ciascuno dei suoi membri. Se niuno risentisse qualche danno da questa specie di vacanza della Cattedra di S. Pietro, inutilmente si farebbero dei regolamenti provvisionali per rimediarvi. Si aspetterebbe tranquillamente che vi fosse un Papa da tutti riconosciuto. Se ognuno si affretta a prendere delle giuste misure, il motivo si è,, perchè vi sono moltissime cose, che non permettono dilazione alcuna, alle quali è indispensabile apportare un pronto rimedio, senza del quale le anime sarebbero in pericolo.

Non è piccolo il pericolo, quando il Papa riconosciuto per tale, chiude da gran tempo le orecchie alle più giuste domande di una Chiesa particolare. Non si può immaginare differenza alcuna tra la posizione nella quale si trova questa Chiesa, e quelle in cui la metterebbe la sottrazione d'obbedienza. Si può dunque argomentare da un caso all'altro; una Chiesa particolare fa in un caso, ciò che ha fatto un Regno intiero in occasione della sottrazione di obbedienza.

Co-

Cosa ha dunque fatto la Chiesa Gallicana in questo stato di turbolenza, e di divisione?

Quando fu risoluta nel 1398. la prima sottrazione di obbedienza, nissuno si determinò a questo importante passo che con la più grande cognizione della causa. Nell' Assemblea, o Concilio, che fu tenuto a Parigi nel mese di Maggio di quest' anno furono bilanciate le ragioni da una parte, e dall' altra. Furono scelti dodici Dottori dei più saggi, sei dei quali furono incaricati di combattere il partito della sottrazione di obbedienza, e gli altri sei di difenderlo. Del numero di questi fu Pietro Le-Roi Dottore in Decreto, Abate del Monte S. Michele; questi parlò nell' Assemblea l' ultimo di Maggio. Dopo di aver dimostrato la necessità della totale sottrazione, sostenne in secondo luogo, che era necessario fare almeno una sottrazione particolare relativamente alle collazioni dei Benefizj, ai diritti di procura, di annate, e altri simili, (*Nuova Istoria del Concilio di Costanza del Borghese di Chastenet*, *pag.* 34. *Delle prove*).

Per stabilire la sua proposizione egli sostiene, che in ogni tempo nella Chiesa l' elezione dei Vescovi, e degli Abati, era stata di pertinenza del Clero, e dei Mo-

nasterj; che la conferma dell' elezione dei Vescovi, apparteneva agli Arcivescovi; e che tutti i Benefizj, che non erano elettivi, dovevano essere conferiti dall' Ordinario; che tale era stato l' uso della Chiesa per lo spazio di più di mille dugento anni; che era contro la buona politica, che il Papa si fosse attribuito tutti questi diritti; che conosceva meno dei Vescovi i soggetti capaci, che dimoravano nei loro luoghi; che perciò egli usurpava la potestà degl' Ordinarj, e che occupato a disporre dei piccoli Benefizj, non poteva porre le sue premure, e sollecitudini negli affari, che interessavano la Chiesa universale. (*Ivi pag.* 34. *e seq.*)

L' Oratore parla ancora dei diritti di procura, di annate, &c., e non ha riguardo di farne conoscere gli abusi.

Gli Avvocati del Papa avevano dimandato, come dopo la sottrazione si poteva essere assoluti dai casi, che gli erano riservati.

Gilles Deschamps uno dei difensori della sottrazione, risponde „ che secondo „ alcuni, il suo Penitenziere potrebbe sem„ pre assolvere. Ma se non lo può esso, lo „ potranno i Vescovi nel caso di necessi„ tà; e questa necessità si trova, finchè il „ Papa avrà le mani legate. (*Ivi pag.* 48.)

Era

Era ſtato oppoſto parimente , che „ quando i Prelati foſſero rientrati nel di„ ritto di collazione , avrebbero tutta la „ premura di mantenervisi , e non cer„ cherebbero più di far ceſſare lo ſciſma.

Deſchamps riſponde che „ queſto è lo„ ro diritto, per il quale non ne naſce al„ cuno inconveniente, ſe eſſi ſe lo conſer„ vano per ſempre, e che non è preſumi„ bile, che i medeſimi laſcino di intereſſar„ ſi per la pace della Chieſa. (*Ivi pag.* 48.)

Su queſte ragioni eſpoſte dall' Abate del Monte S. Michele, e da altri, fu riſoluto dalla totalità morale dell' Aſſemblea, che era neceſſario fare la ſottrazione. Il Re approvò queſta riſoluzione. Fece inoltre dire all' Aſſemblea, che egli voleva, che avanti di ſepararſi, ſi deliberaſſe ſull' ordine della ſottrazione, e che „ la ſua intenzione era „ che in qualunque caſo la Chieſa Gallica„ na rientraſſe nelle ſue eſenzioni, e liber„ tà. (*Ivi pag* 83. *Delle prove*.)

In conſeguenza fu fatto un Regolamento, che non è pervenuto fino a noi, ſulla maniera di provvedere a tuttociò, che era riſervato al Papa. Noi non ne abbiamo che il compendio.

Se queſti regolamenti hanno ceduto al tempo, molte altre opere autentiche ripa-

ra-

rano questa perdita. La sottrazione d' obbedienza è stata pubblicata per mezzo di un decreto di Carlo VI. del 27. Luglio 1398.. In questo vi è espresso chiaramente, che se accade che vachino dei Benefizj elettivi vi sarà provveduto coll' elezione, e che tutti gli altri saranno conferiti dai Collatori ordinarj. (1)

Secondo altre lettere di Carlo VI., questo Principe insegna, che malgrado la sottrazione di obbedienza, alcuni Commissarj, o Delegati del Papa facevano uso della loro autorità ne' suoi Stati sotto pretesto di processi pendenti nella Corte di Roma in materie Beneficiarie. Egli lo proibisce espressamente, salvo a coloro, che vorranno fare la loro difesa davanti agli Ordinarj (2).

L' anno seguente 1399. insorsero delle difficoltà a motivo della collazione dei Benefizj. Queste furono tolte in una nuova Assemblea tenuta a Parigi.

Le lettere di sottrazione di obbedienza rimettevano la collazione di tutti i Bene-

---

(1) *Editti del Palazzo Reale. Tom. VIII. pag.* 268. *Prove delle Libertà cap.* 20. *n.* 1.

(2) *Editti del Palazzo Reale. Ivi pag.* 272. *Prove delle Lib. Ivi n.* 2.

nefizj nelle mani degli Ordinarj, senza riguardo alcuno a tutte le grazie espettative, purchè frattanto in virtù di queste non si fosse per anche acquistato diritto alcuno. Vi erano dei portatori di espettative del Papa Clemente VII., i quali avevano preso possesso di dignità, di Benefizj esistenti nelle Cattedrali, o siano Canonicati, di ufizj, aspettando la prima prebenda che fosse per vacare. Pretendevano costoro di non essere compresi nella proscrizione di tutte l' espettative, perchè avevano acquistato un diritto. Quelli che erano stati provveduti dagli Ordinarj sostenevano al contrario la nullità assoluta delle espettative. Di quì erano nati molti processi in pregiudizio del diritto degli Ordinarj, e degli altri, ai quali appartiene la collazione, e ogni altra disposizione di Benefizj.

L' Assemblea del 1399. delibera su questa differenza. Ella riconosce, che le grazie espettative accordate da Clemente VII. e da Benedetto XIII. hanno contribuito molto a far trattenere lo scisma, che le medesime hanno legato le mani ai Prelati, e agli altri, ai quali appartiene di diritto comune la collazione dei Benefizj. L' Assemblea riconosce, che l' editto per la sottrazione di obbedienza, ha avuto dei fi-

fini, il primo dei quali si è di ristabilire la Chiesa Gallicana nella libertà, che ella ha avuto fino dalla sua fondazione secondo i santi Canoni. (*Editti &c. ivi pag* 327.)

L' Assemblea si determina in favore dei provvedimenti per l' Ordinario, e il Re conferma la sua deliberazione.

Non si può dunque dubitare, che nel tempo della sottrazione di obbedienza non sia stata fatta rivivere l' antica disciplina per quanto le circostanze, e l' ignoranza del secolo hanno potuto permetterlo, e che i Vescovi non abbiano ricuperato l' esercizio dei loro primitivi diritti. Era impossibile, che la cosa non stesse così (1).

Non in Francia soltanto i Vescovi hanno così ricuperato l' uso della loro potestà. Hanno avuto il medesimo vantaggio anche in quei Regni, che hanno preso il partito della sottrazione di obbedienza. Basterà indicare le lettere di Enrico Re di Castiglia, e di Lione del 12. Dicembre 1398. Dopo di avere proibito a tutti i suoi sudditi di obbedire a Benedetto XIII., vuole ancora che sia provveduto a tutte le Prelature, Dignità, e Benefizj elettivi per mez-

(1) *Bossuet, Difesa della Dichiarazione del Clero Gallic. lib.* 5. *cap.* 8.

mezzo di elezioni, le quali saranno confermate dagli Arcivescovi (1).

A forza d' istanze, e mediante il credito del Duca d' Orleans, Benedetto XIII. venne a capo di fare rivocare in Francia la sottrazione d' obbedienza. Egli si sottomise a molte condizioni, una delle quali era di confermare tuttociò che era stato fatto dagli Ordinarj.

L' Editto del mese di Maggio 1403, il quale rimette la Francia sotto l' obbedienza di Benedetto, non porta quest' obbligo per parte sua (2). Pietro d' Ailly vi aveva supplito col leggere pubblicamente quest' Editto al popolo adunato nella Chiesa della Madonna.

Carlo VI. pure vi ha supplito con delle lettere del 29. Dicembre del medesimo anno.

„ Abbiamo ordinato, così vi si legge, „ che tutti coloro, che sono stati provveduti di Prelature, o altre dignità, e ai „ quali sono stati conferiti alcuni Benefizj „ dagli Ordinarj, durante la detta sottrazio-

(1) *Amplissima Collect. veterum monument. Tom. VII. col.* 621.

(2) *Editti del Palazzo Reale, Tom. VIII. pag.* 593.

„ zione , supposto che le dette Prelature,
„ Benefizj, o Dignità fossero per l' avanti
„ riservate, rimangano in pacifico possesso,
„ e diritto delle loro Prelature, Dignità ,
„ Benefizj , e che ne godano senza impe-
„ dimento veruno. " (*Editti del Palazzo Reale Tom. VIII. pag.* 624. *Prove delle Lib. cap.* 20. *n.* 9.)

Benedetto XIII. avvezzo a mancar di parola volle scomunicare Vitale di Castelmoron Arcivescovo di Tolosa, e Bernardo di Parron Vescovo di Nantes, perchè erano stati eletti, e confermati in Francia in tempo della sottrazione. Fece anche la nomina alle due Prelature. La Chiesa Gallicana adunata a Parigi, dichiarò la nomina, e le censure nulle, e di nessuno effetto. La sua deliberazione fu confermata con l'Editto di Carlo VI. del 5. Aprile 1407. (*Editti del Palazzo Reale Tom. IX. pag.* 191.)

Da ciò si vede chiaramente quanto zelo vi era in Francia per mantenere tuttociò che era stato fatto per autorità degli Ordinarj.

Si sà che la restituzione d' obbedienza non produsse l' effetto, che uno si aspettava. Lo scisma continuava; laonde bisognò pensare al partito, che vi era da prendere, o di una nuova sottrazione , o d' altro mezzo , che rendesse la pace alla Chiesa, e allo Stato,

Nel

Nel 1406. il Re convocò di nuovo a Parigi i Prelati, l'Università, i Grandi del suo Regno per deliberare in sua presenza. Furono sentite ancora le ragioni dall'una parte, e dall'altra.

Simone di Cremaut Patriarca di Alessandria fu uno dei difensori della sottrazione. Esso così parlò nell'Assemblea (1).

,, Tu mi dimandi adesso, se noi facciamo sottrazione, come si governerà la
,, Chiesa? A chi si appellerà? Chi darà le
,, dispense? Chi dispenserà, e conferirà i
,, Benefizj? E come? Quali provvisioni fu-
,, rono elleno fatte nell'ultima sottrazione?
,, Io ti rispondo, che allora noi fummo
,, bene adunati, ma abbiamo speranza, che
,, quando ciò accadesse &c. si accetterebbe
,, be la via di cessione; per ora quanto
,, alle dispense gli Ordinarj &c. *ut in C. eos*,
,, e ingiungeranno, e incaricheranno colo-
,, ro, che essi dispenseranno, di ritornare
,, al Sovrano quando ci avrà provveduto;
,, e quanto agli appelli si terranno i Con-
,, cilj Provinciali, come debbono essere te-
,, nuti per diritto comune, e quivi faranno

gli

(1) *Storia del Concilio di Costanza per Borghese di Chastenet pag.* 124. *Delle prove*.

„ gli appelli. Gli Arcivescovi appelleran-
„ no ai Primati. Non abbiamo noi l'Arci-
„ vescovo di Bourges, quelli di Vienna, e
„ e di Lione sul Rodano, che sono Pri-
„ mati? E si vedrebbe esser cosa più conve-
„ niente, che le cause restassero in questo
„ Regno, di quello che se ne andassero in
„ altri Paesi.

Pietro Le-Roi Abate del Monte S. Michele difensore anch' esso della neutralità, si spiega in questi termini. (*Ivi pag.* 166.)

„ I Papi arrivati al Trono si sono riser-
„ vate le dispposizioni delle Chiese, e dei Be-
„ nefizj, hanno inibito che non si dispen-
„ sasse, e ordinato, che ciò che si fosse fatto in
„ contrario, fosse reputato nullo, e hanno
„ dato espettative ai Benefizj non vacanti,
„ e introdotto molte altre maniere di ope-
„ rare, atte a snervare la potestà, e liber-
„ tà degli Ordinarj, e dei Prelati; e di quì ne
„ è nato questo scisma; perchè per l'ambizio-
„ ne di dominare, e di avere una si gran-
„ de autorità, e ancora per possedere gli
„ emolumenti, che ne provengono, molti
„ hanno aspirato al Papato, e quando lo
„ hanno ottenuto non lo hanno voluto la-
„ sciare; e queste riserve, non meno che
„ queste maniere di operare ridondano in
„ grave danno di voi, Sire, delle Chiese, dei
„ Prelati, e di tutto il vostro Regno. La

di-

„ disposizione dei Benefizj primarj, e mino-
„ ri, ed elettivi, e altri appartengono, e
„ debbono appartenere per diritto comune ai
„ vostri sudditi, ai Prelati di questo Regno,
„ e ai Collegj.

„ Dissi, che la disposizione dei Bene-
„ fizj del vostro Regno, come pure degli
„ altri di diritto comune appartiene, e com-
„ pete agli Ordinarj, e Prelati, ai Collegj,
„ ai Capitoli. *Declaro* fu ordinato nel Con-
„ cilio generale *in octava Synodo*, che l' ele-
„ zioni dei Vescovi fossero fatte dai Ca-
„ pitoli &c.

Dopo di aver parlato fortemente contro l' espettative, Pietro Le-Roi conclude „
„ che la disposizione dei Benefizj appartie-
„ ne di diritto comune ai Collegj, ai Com-
„ padroni, agli Ordinarj; e che queste ri-
„ serve che ei fa, ripugnano ai Decreti
„ degli antichi SS. Padri, i quali esso non
„ può unicamente di suo proprio volere,
„ rivocare, nè diminuire ".

Dopo di avere provato col testo dei Canoni, che i Benefizj debbono essere conferiti nei luoghi, stabilisce Pietro Le-Roi con una moltitudine di ragioni, e sostiene che le usurpazioni, che và tutto giorno facendo il Papa, repugnano ai Concilj generali, ai Decreti, e Statuti degli antichi Padri: " Le
„ medesime danno occasione di scisma, ma-

te-

„ teria d' intrusione, materia di turbolen-
„ ze, materia di confusione contro la vo-
„ lontà dei Fondatori : sono inoltre con-
„ trarie al diritto comune , come agli an-
„ tichi santi Decreti , ed ai SS. Padri .
(*Ivi pag.* 171.)

Pretende ancora il medesimo Autore, che il Papa non possa difendersi con la prescrizione , e a tale effetto cita un gran numero dei Capitoli del corpo del Diritto . Risponde all' objezione dedotta , dall' esserne il Papa da gran tempo in possesso, il quale gli Ordinarj avrebbero dovuto turbare , la qual cosa essi non hanno fatto .

„ Ma dirà taluno tra i più semplici,
„ che non sà ben comprendere l' argomen-
„ to : Il Papa presente , come pure i suoi
„ predecessori hanno fatto uso di questi di-
„ ritti , e lo hanno sofferto, e dissimulato
„ quei grandi Cleri che sono stati ai tem-
„ pi passati ; vuoi tu essere più saggio di
„ quello che lo sono stati essi ? Vuoi tu
„ ora correggerli ? Al quale io rispondo ,
„ che non abbisogna considerare ciò che
„ hanno fatto nei tempi passati ; ma ciò,
„ che si dee fare *C. cum causam de Elect.*.
„ E se voi mi domandate per qual motivo
„ non si è fatta tale opposizione avanti
„ che i Papi si arrogassero tutto ; rispon-
„ do . O vi si è fatta una opposizione sin-

go-

„ golare, o universale. Non si è fatta op-
„ posizione singolare, perchè non vi fu Ve-
„ scovo, nè Arcivescovo per grande che
„ fosse, il quale osasse alzare il dito, e che
„ non fosse tosto confuso, quando se ne
„ condolesse in qualche modo. Neppure
„ universale; perchè non si è fatto da
„ molto tempo un Concilio generale; D.
„ nè sonosi trovati questi Prelati adunati,
„ ad oggetto di trattare di tali materie. "
(*Ivi pag.* 174.)

Giovanni Giovenale degli Orsini Avvocato del Re al Parlamento se la prese parimente contro gli abusi della collazione dei Benefizj, e del giudizio dei processi nella Corte di Roma. (*Ivi pag.* 2331.)

„ Quando, dice egli, vi è un pro-
„ cesso davanti al Sig. Proposto di Parigi,
„ o davanti un' altro Ordinario, sia di Benefi-
„ zio &c., tosto si farà produrre nella Corte
„ di Roma, senza considerare i mezzi. E'
„ dovere del Vescovo appellare all' Arci-
„ vescovo, dipoi al Primate. *Item*, ci sono
„ ancora degli inconvenienti; perchè il Pa-
„ pa richiamerà nella Corte di Roma una
„ causa di semplice querela, che dee resta-
„ re davanti all' Ordinario, e sarà ucciso per
„ la strada colui, che esso farà citare, e
„ per questo vi scongiuriamo per l' amore
„ di Dio che voi ci osserviate, e che pro-
cu-

„ curiate, che si facciano i Concilj Pro-
„ vinciali, e che facciate in maniera, che
„ gli Ordinarj godano della loro giurisdi-
„ zione “.

Uno degli ostacoli per il partito che la Chiesa Gallicana voleva prendere, proveniva da certi discorsi, che si spargevano nel pubblico. Si facevano dei discorsi, i quali disapprovavano la via della rinunzia del Pontificato, alla quale si volevano obbligare i due competitori. Si facevano nascere dei dubbj sopra la legittimità della sottrazione d'obbedienza fatta nel 1398. e sopra l'autorità di coloro, che erano stati provveduti di Benefizj dagli Ordinarj. La Chiesa Gallicana ne fece dei lamenti a Carlo VI. richiedendolo di proibire a tutti i suoi sudditi di far questioni, e sparger dubbj contro la via della cessione, e contro tuttociò che era stato fatto nel tempo della sottrazione di obbedienza, e questo è ciò che fece questo Principe con sue Lettere del 14. Gennajo 1406. (*Editti del Palazzo Reale Tom. IX. pag.* 174. *Prove delle Libertà cap.* 20. *n.* 12.)

Nel mettere in vista al Re la sottrazione d'obbedienza, l'Assemblea l'aveva così impegnato a fare un regolamento sopra la maniera di provvedere ai Benefizj, non solo nel tempo dello scisma, ma ancora do-

po

dopo che fosse terminato. Questo fu impedito nell' adunanza dei 4. e 12. Gennajo (1).

Una tale deliberazione fu confermata da Carlo VI. con suo editto del 18. Febbrajo 1406. . Espone nel medesimo i voti della Chiesa Gallicana per il ristabilimento dell' antico diritto nella disposizione dei Benefizj . (*Editti del Palazzo Reale Tom. IX. pag.* 180. *Prove delle Libertà Cap.* 22. *n.* 10.)

Dichiara in esso , che nell' Assemblea dei Grandi , dei Prelati, e delle Università del Regno, il suo Avvocato ha proposto a richiesta del suo Procuratore generale , molte cose tendenti al mantenimento dell' antico diritto , e delle libertà Gallicane.

L' Assemblea ha a tale effetto deliberato . E' stato riconosciuto , che i Decreti dei SS. Padri e i Canoni dei Concilj generali vogliono che i Prelati delle Chiese Cattedrali e Collegiali , siano eletti; che l' elezione dei Vescovi sia confermata dal Metropolitano ; che tutte le altre siano fatte dal Vescovo; e lui solo sia quello , che conferisca tutti gli altri Benefizj del-

(1) *Thesaurus Anecdot.*, *Tom. II. col.* 1309.

della sua Diocesi. Queste regole sono state osservate nella Chiesa fino ai tempi degli ultimi Papi. (*Ivi*)

Non pertanto dopo alcuni anni i Vescovi di Roma niente valutando le decisioni dei SS. Padri, e dei Concilj generali, si sono riservate tutte le Chiese Collegiali, e Cattedrali, e tutte le altre dignità superiori; i medesimi hanno accordato al primo postulante delle grazie espettative, e hanno inventato molti altri mezzi per distruggere affatto il potere dei Prelati, e dei Capitoli (*Ivi*).

In sì fatta guisa si viola l' intenzione dei fondatori, si rendono inutili le costituzioni dei Concilj Generali, e si lascia senza alcuno effetto il potere dei Vescovi. (*Ivi*)

Si prevede facilmente quale sarà stata la risoluzione preceduta da queste riflessioni. Uniformandosi in avvenire ai Concilj generali, e ai Decreti dei SS. Padri, sarà provveduto con l' elezione alle Chiese Cattedrali, Collegiali, e altri Benefizj elettivi secolari, o regolari: Sarà provveduto agli altri mediante la presentazione, collazione, e istituzione fatta da quelli, che vi sono stabiliti per diritto comune, per privilegio, o per uso, non ostante tutte le riserve, e grazie espettative, e fino a tan-

to

zo che il Concilio generale non abbia ordinato diversamente (*Ivi*).

Carlo VI. conferma questa deliberazione. Egli vuole che le Chiese, e gli Ecclesiastici siano ristabiliti nell' antica libertà, e nella disposizione del diritto comune. Per quanto può, e vale esso ve gli ristabilisce, e vuole che vi siano mantenuti. Ordina inoltre a tutti i suoi Giudici di fare godere tranquillamente gli Ecclesiastici del Benefizio dell' elezioni, postulazioni, presentazioni, e collazioni fatte nella forma qui sopra enunciata (*Ivi*).

Così non era per anche rivocata l' obbedienza, la neutralità non era ancora pronunziata; e intanto a cagione dello scisma, e delle turbolenze, le quali mettevano il Papa nell' impotenza di fare uso dei diritti della disciplina moderna, la Chiesa Gallicana fa rivivere gli antichi Canoni, e ristabilisce, per quanto le è possibile, l' autorità degli Ordinarj.

Ma la sua deliberazione, sebbene confermata dal Re, non ebbe tosto il suo effetto. Il Re ne sospese l' esecuzione, persuadendosi, che Benedetto XIII. desiderasse sinceramente la pace della Chiesa. Questa sospensione durò un certo tempo, e malgrado le calde istanze dell' università di Parigi, egli la prolungò per mezzo di

lettere del 4. Marzo 1407. fino alla festa prossima dell' Ascensione. (*Amplissima collectio Tom. VII. col.* 741,)

Questo termine della festa dell' Ascensione era di già stato fissato dalle lettere di Carlo VI. del 12. Gennajo, e 18. Febbrajo 1407., come quello nel quale i due rivali dovevano rinunziare al Papato, altrimenti il Re, e la Chiesa del suo Regno sarebbero stati neutrali, e non avrebbero obbedito a nessuno di due. (*Editti del Palazzo Reale Tom. IX. pag.* 290. *e* 294.)

Venne il giorno dell' Ascensione, senza che essi avessero renunziato il diritto, che ambedue pretendevano alla Cattedra di S. Pietro, e fu per mezzo di lettere del 25. Maggio 1468. dichiarata solennemente la neutralità. (*Ivi pag.* 342.)

La Chiesa Gallicana risoluta di rimettersi sotto il governo dell' antico diritto, aveva difeso dei Regolamenti di disciplina. Questi erano stati inutili a cagione della sospensione accordata da Carlo VI., e questa era spirata il giorno dell' Ascensione, e da questo tempo in poi la Chiesa di Francia non aveva avuto altra regola. (*Prove delle libertà cap.* 20. *n* 16.)

Noi le abbiamo sotto questo titolo: = *Advisamenta super modo regiminis Ecclesiae Gallicanae durante neutralitate.* =

Vi

Vi si trovano delle regole sull' assoluzione dalle censure ristabilite per diritto, sopra le dispense, l' amministrazione della giustizia, gli appelli, e la collazione dei Benefizj.

Quanto ai peccati, e alle sentenze riservate al Papa, il suo Penitenziere potrà assolvere nel foro della coscienza li esenti, ed i non esenti. Se le circostanze non permettono ricorrere ad esso, quello che non è esente sarà assoluto dal suo Vescovo con patto di presentarsi al Papa il più presto, che gli sarà possibile. Quello poi che è esente, e il di cui susuperiore esercita la potestà Episcopale, riceverà da esso l' assoluzione, altrimenti sarà assoluto dall' Ordinario.

In quanto alle dispense se ne distinguono di diverse sorte. Le une si conferiranno dal Vescovo solo. Per le altre niuno si indirizzerà ad esso, se non in mancanza del Penitenziere di Roma.

Rispetto agli appelli si ordina subito espressamente la tenuta dei Concilj Provinciali. Si appellerà agli Ordinarj, dall' Arcidiacono al Vescovo, dal Vescovo all' Arcivescovo, dall' Arcivescovo al Primate, dal Primate al Concilio della Provincia. Qualunque appello al Papa è dichiarato nullo.

I processi pendenti nella Corte di Roma, saranno continuati davanti l' Ordinario. Si procederà secondo la disposizione del diritto comune, e non secondo le regole della Cancellerìa,

Per i Benefizj elettivi, la conferma degli eletti apparterrà ai loro superiori, o al Concilio della Provincia. Le collazioni, e istituzioni di tutti gli altri Benefizj, saranno fatte da coloro, che sono in diritto, e in possesso di provvederci.

Tali sono le regole, che la Chiesa Gallicana ha imposte a se stessa nel tempo della neutralità. Vi ci si ritrova la disciplina dei primi secoli, per quanto le era ciò possibile al principio del decimoquinto secolo. Queste sono state religiosamente seguite. Luigi d' Harcourt prese possesso dell' Arcivescovado di Ruen il 16. Gennajo 1408. in vigore dell' elezione fatta dal Capitolo, confermata dai Commissarj nominati dal Concilio della Chiesa Gallicana. (*Istoria del Concilio di Costanza per Borghese di Chastenet pag.* 520. *Delle Prove*.)

Si vede inoltre, che in diverse Provincie della Francia sono stati tenuti dei Concilj particolari, i Canoni dei quali sono stati conformi a quelli del Concilio Nazionale. Questo è almeno ciò che si vede in un Concilio di tre Provincie, d' Aix,

d'

d' Arles, e d' Embrun, tenuto nel mese di Gennajo 1409. (*Amplissima Collectio &c. Tom. VII. col. 912.*). Vi si ordina ai Vescovi di fare uso dei loro diritti senza riguardo veruno alle riserve. I Benefizj elettivi saranno conferiti per mezzo di elezione. I Vescovi conferiranno tutti gli altri. Vi sono delle decisioni sopra tutte le altre materie di simil sorta, sopra le cause, le assoluzioni, le dispense riservate al Papa. Tutto questo è attribuito agli Ordinarj: *Conformando se Concilio, & Ecclesiae Gallicanae*.

Si nominano dei deputati al Concilio di Pisa, nel quale si dee trattare dell' unione della Chiesa, *& de libertatibus Ecclesiae recuperandis*.

Tale si fu la condotta tenuta nel tempo della neutralità non solamente in Francia, ma in molti altri Regni vicini, i quali hanno seguito il suo esempio; e il Concilio di Pisa ha formalmente approvato tuttociò che era stato fatto a questo effetto. (*Amplissima Collectio &c. Tom. VII. col. 1109.*)

Il Decreto di questo Concilio contiene l' approvazione precisa della validità di tuttociò, che era stato fatto dai Vescovi nelle materie riservate al Papa. Da una necessaria conseguenza, ne risulta, che la ri-

riserva non fa altro , che impedire l' uso del loro potere , il quale diviene libero ogni qual volta qualche circostanza fa cessare la riserva ,

Il Re Carlo VI. non ha mostrato minore zelo per mantenere tuttociò, che era stato fatto nel tempo della sottrazione di obbedienza , e della neutralità , e per conservare l' antica disciplina ristabilita in occasione delle turbolenze .

In vigore delle sue lettere del 17. Aprile 1410. , e 17 Ottobre 1411. mantiene in possesso dei Benefizj coloro , che vi erano stati nominati . Dice nelle ultime , à questo proposito , che se ne insorge qualche processo , non potrà essere portato , che davanti ai Commissarj nominati dal Concilio della Chiesa Gallicana . (*Editti del Palazzo Reale Tom. IX. pag.* 495. *e* 642.)

Tale si è ancora lo scopo di altre lettere del 26. Aprile 1412. (*Editti del Palazzo Reale Tom. X. pag.* 3.) , ove leggesi quanto appresso .

Essendosi perorato dal Consiglio dei „ Prelati , e altre Persone di Chiesa dei „ nostri Regni , e Delfinato , adunati in „ questa Città di Parigi, per l' avanzamen-„ to della nostra S. Madre Chiesa , si „ venne a fare neutralità , durante la

qua-

„ quale fu ordinato, che i Patroni, e Col-
„ latori, conferissero i Benefizj ai Cherici
„ idonei, comecchè ad essi appartiene di
„ diritto comune, riservati, e non riser-
„ vati, in qualunque maniera essi vacas-
„ sero; il quale Editto fu da noi, e nel
„ nostro gran Consiglio autorizzato, e ap-
„ provato, e dipoi dal Concilio generale
„ ultimamente tenuto a Pisa, e dopo di
„ ciò dal suddetto Concilio generale furo-
„ no deposti i due competitori al Papato,
„ e fu eletto Papa solo, ed unico Alessan-
„ dro V. di felice memoria, il quale, di
„ autorità del detto Concilio confermò, e ra-
„ tificò tutte le presentazioni, collazioni,
„ privazioni, e provvisioni fatte da coloro,
„ i quali avevano tutto il potere di ciò
„ fare durante la suddetta neutralità, e vol-
„ le, che queste fossero ferme, e valide,
„ e che avessero il loro effetto. "

Carlo VI. ha difeso parimente in più occasioni i diritti degli Ordinarj del suo Regno, e la disciplina antica. In alcune lettere del mese di Marzo 1418., richiama ciò che era accaduto nel 1406. nel tempo dello scisma; la deliberazione presa allora dalla Chiesa Gallicana per il ristabilimento dei diritti dei Vescovi, che aveva subito confermata per mezzo di un suo Editto del 18. Febbrajo 1406., l'esecu-

cuzione del quale aveva dipoi sospesa, sperando di vedere la riforma della Chiesa nel Concilio di Pisa, e in quello di Costanza.

Ma sotto pretesto di riserve fatte dai Papi, alcuni Arcivescovi, o Vescovi, ai quali appartiene la collazione dei Benefizj, e la conferma dell' elezioni, avevano timore a fare uso del loro diritto. Il procuratore generale, e il Proposto dei Mercanti, e Scabini si erano lamentati sopra un' infinità di abusi, che ne risultavano. Egli aveva conseguentemente preso parere da un gran numero di Vescovi, e di Membri dell' Università. Questo è quanto esso pronunzia dopo la loro risoluzione (1).

Nel

(1) *Volumus, & ordinamus Ecclesias, personasque Ecclesiasticas eorumdem Regni ac Delphinatus nostrorum ad suas antiquas franchisias & libertates in perpetuum reducendo, quod Ecclesiis nostrorum Regni ac Delphinatus Cathedralibus & Collegiatis, & earum Beneficiis electivis, secularibus, & regularibus per electiones Capitulorum, Conventuum, & Collegiorum, seu postulationes canonice factas, confirmationesque superiorum, & non electivis per presentationes, collationes & institutiones Ordinario-*

Nel mese di Settembre seguente si ottenne da Carlo VI. per mezzo d' importunità, la rivocazione delle lettere precedenti, colle quali egli aveva riconosciuto, e mantenuto il Regno nelle antiche libertà. Ma i Ministri del Re si opposero all' esecuzione delle nuove lettere. Sembra inoltre che il Cancelliere avesse ricusato di apporre il sigillo a queste lettere, o ad altre consimili. Questo è quanto dice il Re medesimo nelle altre del 22 Marzo 1418., in cui egli si lamenta di questi ostacoli. Ma sembra che queste ultime lettere non abbiano avuto maggiore effetto delle prime. (*Editti del Palazzo Reale Tom. X. pag.* 471. *e* 511.)

Nel 1422. il Procuratore generale si lamentò che non erano stati eseguiti gli Editti per mezzo dei quali la Chiesa di Francia, e

---

riorum, quibus de jure communi seu consuetudine pertinet secundum antiqua jura communia, Conciliaque generalia, de personis idoneis providebitur, cessantibus quibuscumque, & quorumcumque resignationibus generalibus vel specialibus, ac prohibitionibus, expectationibus, aut gratiis etiam cum decreti appositione factis aut faciendis, concessis aut concedendis. (Prove delle libertà cap. 22. n. 16.)

e i membri di essa, erano stati ristabiliti, e ridotti alle antiche esenzioni, e libertà, come pure all'antico comune diritto. (*Prove delle Libertà cap. 22. n. 17.*) e secondo i quali Editti erasi detto, che l'elezioni, le conferme, e le collazioni dei Benefizj, sarebbero state fatte dagli Ordinarj, e da coloro, ai quali appartiene di diritto comune e antico, cessando, e rigettando tutte le risegne, e Bolle, o Processi Apostolici. Il Re rinnuova, e conferma questi Editti.

Nel 1425. se ne ottenne da Carlo VII. la rivocazione. Il Procuratore generale si oppose fortemente alla risegne di questa legge. " Sarebbe questo, disse l' Esecutore, un togliere agli Ordinarj le loro
„ collazioni, che gli appartengono, le
„ quali in nessuna maniera appartengono al
„ Re. Egli non dee, nè vuole pregiudi-
„ care agli Ordinarj; ma vuole, e dee fa-
„ re a tutti giustizia, e ragione, e lascia-
„ re a ciascheduno ciò che è suo."

Al dettaglio sopraccennato riguardante ciò che accadde nel tempo del grande scisma d'Avignone, si può aggiungere quanto è accaduto nel tempo di un'altro scisma, che successe al precedente.

Eugenio IV. essendo stato deposto nel Concilio di Basilea, fu eletto in suo posto

Fe-

Felice V. la di cui autorità non fu riconosciuta. Avanti la deposizione d' Eugenio egli aveva pubblicato dei Decreti contrarj a quelli del Concilio di Basilea. La Germania non sapeva a chi obbedire. Gli Elettori adunati a Francfort per l' elezione dell' Imperatore, presero la risoluzione nel 1438. di non obbedire nè all' uno, nè all' altro, e intanto i Vescovi avevano il governo delle loro Chiese, secondo il diritto ordinario (1).

Sì sà in effetto che dopo la deposizione di Eugenio IV. la Germania aveva preso il partito della neutralità. L' Imperatore l' aveva annunziato in una Memoria, che esso aveva fatta presentare al Concilio di Basilea per mezzo dei suoi Ambasciatori. Il Concilio combatte questa maniera di procedere nella sua risposta del 3. Luglio 1439.. Esorta l' Imperatore a ricusare l' obbedienza ad Eugenio IV. e a riconoscere il Successore, che gli aveva dato il Concilio (2).

Que-

(1) *Vedasi il capitolo 73. della Storia dei Concilj di Basilea, e di Firenze scritta da Patrizio Agostino.*

(2) *Goldast. Costituz. Imper. Tom. III. pag.* 469.

Questa rappresentanza non ebbe verun successo. La neutralità rimase in vigore, e ciò si vede da un Decreto, il quale fu fatto dagli Stati dell' Impero adunati a Magonza nel 1440. per impedire gli abusi della Corte di Roma. Tutto ci annunzia la neutralità. Vi si parla continuamente del Papa, che sarà in seguito riconosciuto. *Cuicumque parti adhęrendum esset, illi cui facienda esset adhęsio, Papa cui adhęrebitur.* Una delle obbligazioni che gli si impone, si è, di confermare tuttociò che sarà stato fatto dagli Ordinarj nel tempo della neutralità. (*Ivi Tom. I. pag.* 406.)

Si prendono inoltre delle precauzioni per il giudizio dei processi pendenti davanti agli Ordinarj, che hanno avuto diritto di giudicare nel tempo della neutralità (*Ivi*).

La Germania non ha fatte minori premure della Francia per mantenere tuttociò che era stato fatto in tempo della neutralità. Questa è la conseguenza necessaria della giusta idea che si aveva del diritto degli Ordinarj. Essi sono nel pieno potere ogni qualvolta non vi è Papa riconosciuto per tale; come egualmente lo sono in tutte le circostanze, nelle quali il Papa è impedito di fare uso del nuovo diritto.

Nel mese di Settembre 1510. in una Assemblea della Chiesa Gallicana tenuta a

Tours

Tours, il Re Luigi XII. propose alcune questioni relative alla differenza, che vi era allora con il Papa Giulio II.. Questi domandò se a cagione dell' odio del Papa a tutti oramai palese, e delle sue ingiuste aggressioni, era permesso di sottrarsi dalla sua obbedienza, sopra tutto allorchè esso eccitava altri Principi ad impadronirsi dei beni del Re.

La risposta sì fu, che era permesso di sottrarsi dall' obbedienza del Papa, non già indistintamente, e totalmente, ma soltanto per la conservazione, e la difesa dei diritti temporali del Regno.

Ma dopo una tale sottrazione, come si diporteranno i Vescovi, i Sudditi, i Prelati, e gli Ecclesiastici del Regno in tutte quelle cose, per le quali si ricorreva alla Sede Apostolica? Questa sì fu parimente una questione di Luigi XII.

Si osserverà l' antico diritto comune, e la Prammatica sanzione del Regno, presa dai Decreti del Concilio di Basilea (1). In

---

(1) *Conclusum est per Concilium servandum esse jus commune antiquum, & Pragmaticam sanctionem Regni, ex Decretis Sacrosancti Concilj Basileensis desumptum*. (Prove delle lib. cap. 20. n. 28.)

In un tempo più illuminato si sarebbero usate delle espressioni meno aspre, e dure, e si avrebbe avuto premura di avvertire, che bisognava sempre riconoscere il Papa per il successore di S. Pietro; e intanto opporsi alle ingiuste invasioni a forza di armi. Tuttociò che si pretende inferirne si è il ritorno all' antico diritto, il ristabilimento degli Ordinarj nell' esercizio della loro autorità, tósto che non è piú possibile l' indirizzarsi a Roma.

Il Cancelliere Du-Prat scrivendo a Francesco I. il dì 16. Ottobre 1521., il resultato di una conferenza tenuta a Calais con gli Ambasciatori dell' Imperatore, e quelli del Re d' Inghilterra, e impegnandolo a pronunziare le proibizioni di portare il denaro nella Corte di Roma, gli espone le conseguenze di questo progetto.

„ Rispetto alla maggior parte delle dispense, che si ottengono nella Corte di „ Roma in materie Beneficiarie, si può „ farne di meno; e ciò non interessa in „ verun modo il ben pubblico. E per que- „ sto, riguardo a ciò dal fare le suddette „ inibizioni non ne proviene danno veru- „ no, come pure anco riguardo ai Bene- „ fizj collativi, la provvisione dei quali si „ può fare dagli Ordinarj.

„ Ma quanto ai Benefizj concistoriali, bi-

, bisogna presupporre, che quasi la maggior
„ parte delle Chiese, e Monasterj di questo
„ Regno hanno il privilegio di eleggere, ai
„ quali, quando caderà la vacanza, bisogna
„ permetter l' elezione, e la conferma
„ delle loro elezioni; e non è necessario,
„ che essi vadano a Roma, eccettuati colo-
„ ro, i quali per diritto saranno tenuti
„ ad andarvi, come i Metropolitani, o Aba-
„ ti esenti, dei quali quando caderà la
„ vacanza, quello che è stato eletto dal-
„ la unanimità può senza conferma ammi-
„ nistrare &c." (*Prove delle Libertà cap.* 20. *n.* 31.)

Nel mese di Agosto 1527. ci fu un Trattato fatto tra i Re di Francia, e d' Inghilterra. Il Papa era tenuto allora in schiavitù dall' Imperatore Carlo V., e non poteva conseguentemente fare un' uso libero della sua autorità. Non era cosa punto naturale, che i due Regni restassero privi del soccorso, che ne potevano aspettare. (*Ivi n.* 33.)

Conseguentemente i due Re convennero tra di loro di fare osservare nei loro Stati quanto sarebbe stato deciso dai Prelati, e dal Clero dei loro Regni, rispetto al governo, ed all' amministrazione delle cose Ecclesiastiche.

Ciò dimostra ancora la maniera di di-

portarsi tutte le volte , che è impossibile di trattare gli affari nella Corte di Roma. Si dimenticano tutte le riserve , e ciascuna Chiesa rientra nell' esercizio dei suoi primitivi diritti .

I nostri Re hanno in differenti occasioni pronunziato delle proibizioni di intentare azione veruna nella Corte di Roma , e di mandarvi del danaro , sia per materie beneficiarie, dispense , grazie, provvisioni , e altre spedizioni quali esse si siano. Questo è ciò che ha fatto Enrico II. nel 1551. (*Ivi n.* 35.)

Conseguentemente , sebbene le loro Leggi non lo ingiungessero, si è fatto ritorno al diritto comune , e i Vescovi hanno provveduto ai Benefizj. Questo è quanto supponeva il Sig. Seguier Avvocato generale facendo istanza perchè si registrasse l' Editto .

„ Sarebbe cosa troppo dura , dice esso, „ che il danaro di Francia fosse portato a „ Roma per farne dipoi la guerra al Re : „ sarà meglio che i di lui sudditi conser- „ vino il loro danaro , e si contentino del- „ la disposizione del diritto comune , e si „ astengano dalle dispense, le quali soven- „ te non sono ben certe per la sicurezza „ della coscienza " . Così vedesi una provvisione data il 22. Dicembre 1551. dal

Car-

Cardinale de Givry, Vescovo di Langres, dell' Abbazia delle sette Fontane, e dell' Ordine Premonstratese, situata nella sua Diocesi. Il provveduto aveva ottenuto delle Lettere dal Re, le quali gli davano l' economìa, e l' amministrazione temporale fino a tanto che avesse ottenuto le Bolle. Il Vescovo gli dà delle provvisioni, *quantum nobis per jus licet, nostreque Episcopalis auctoritatis interest vel interesse potest, curam, regimen, & administrationem prefati Monasterii, in spiritualibus tantum commisimus, & presentium tenore committimus, donec alias super hoc tibi fuerit canonice provisum*. (*Ivi n.* 36.)

Le turbolenze della confederazione hanno messo parimente nell' impotenza di ricorrere al Papa, e subito gli Ordinarj hanno ricuperato l' esercizio dei loro diritti. Un Decreto dell' ultimo Settembre 1591. ha proibito di produrre le cause nella Corte di Roma, e nell' Ambasceria di Avignone, o di ricorrere per ottenere sottoscrizioni, provvisioni, o qualunque altra spedizione di Benefizj. Ingiunge a tutte le persone di produr la causa davanti i Collatori, Ordinarj, Vescovi, Arcivescovi, Primati, e superiori, i quali sono sotto l' obbedienza del Re, e non presso di altri per ottenere le provvisioni dei suddetti Benefizj secondo l' ordi-

 ne

ne stabilito dai santi Decreti, e Concilj; il tutto per modo di provvisione, e fino a tanto che non ne sia stato ordinato diversamente. (*Ivi n.* 41.)

Dopo la cessazione delle turbolenze, fu rivocato questo Decreto, e tutti gli altri consimili, e fu permesso di produrre le cause nella Corte di Roma come per l' avanti.

Siccome per mezzo di questo Decreto, dice M. de Thou, (*Istoria Lib.* 116. *alla fine, pag.* 794. *e seguenti del Tom. VIII., edizione del* 1740.) " era proibito di spedire a
„ Roma per ottenere delle Bolle, molte
„ persone non sapevano come operare per
„ possedere un Benefizio, o per rinunziar-
„ lo legittimamente. Per metterle in quie-
„ te, e conservare nel tempo stesso la di-
„ ciplina Ecclesiastica, la Corte aveva or-
„ dinato, a richiesta del Procuratore ge-
„ nerale, che si potessero ottenere dagli
„ Arcivescovi, e dai Vescovi le Bolle per
„ ottenere le quali per l' avanti si avea
„ ricorso al Papa; e che se gli Arcivesco-
„ vi, e i Vescovi ricusavano di dar tali
„ Bolle ne avrebbe deciso la Corte. Ma
„ dopo la riconciliazione del Re con la S.
„ Sede, questo legittimo rimedio, che i
„ nostri Padri hanno sempre impiegato nel
„ tempo dello scisma, non essendo più ne-

ces-

„ cessario , non lasciava d' insorgere una
„ moltitudine di processi , come se l' ap-
„ provazione data dai Parlamenti a questa
„ sorte di Bolle fosse contro le Leggi , o
„ che non vi si dovesse avere alcuno ri-
„ guardo.

„ Questi lamenti diedero occasione a
„ un' opera che a tale effetto pubblicò il
„ Procuratore generale, a richiesta del quale
„ era stato dato il Decreto per giustifica-
„ re quest' uso con gli esempj , e con le
„ regole del Diritto . . . .

„ Questo Magistrato dice , che tale
„ si era l' uso praticato sempre in Fran-
„ cia ; che nel 1406. sotto il Regno di
„ Carlo VI. fu tenuto a Parigi per ordine
„ del Re un Concilio dei Vescovi del Re-
„ gno , al quale presedè l' Arcivescovo di
„ Tolosa , dove fu fatto un Decreto , il
„ quale ordinava che nel tempo dello sci-
„ sma gli Arcivescovi facessero confermare
„ le loro nomine dal superiore , e se il su-
„ periore fosse stato dubbioso , o se si fos-
„ se trattato della conferma del Primate ,
„ il quale non ha superiore in Francia ,
„ si fossero indirizzati al Vescovo più an-
„ ziano , o al Concilio : Che tutti gli
„ atti del Concilio di Parigi erano stati
„ approvati , e dichiarati legittimi cinque
„ anni dopo il Concilio di Pisa da Alessan-
dro

„ dro V., che vi si trovò al tempo della
„ sottrazione , cioè a dire nel tempo che
„ una gran parte della Chiesa si separò dai
„ due Papi competitori , e ricusò di rico-
„ noscerli ambedue egualmente ; che Gio.
„ Gersone Cancelliere della Chiesa di Pa-
„ rigi , ed insigne Teologo di quei tempi,
„ era stato di questo sentimento ; che quat-
„ tro anni dopo il Procuratore generale
„ aveva presentato al medesimo Re Carlo
„ VI. le sue rimostranze sopra la corruzio-
„ ne della disciplina Ecclesiastica , e sulla
„ violazione dei Regolamenti del Clero ,
„ confermati dall' autorità del Re, il qua-
„ le ordinava che accadendo la vacanza
„ dei Benefizj , i quali sono elettivi tanto
„ nel Regno , che nel Delfinato , quelli
„ ai quali appartiene il diritto d' elezione
„ per legge , e per consuetudine scegliesse-
„ sero i sudditi i più idonei per riempire
„ i posti vacanti , e che gli Ordinarj , a
„ cui appartiene il diritto di confermare
„ l' elezione , confermassero, o annullasse-
„ ro l' elezioni , e che non si trasportasse
„ veruna somma di denaro fuori del Regno
„ per motivo di Benefizj ; che in vece di
„ di eseguire questo Regolamento si trova-
„ vano degli Arcivescovi , dei Vescovi, e
„ altri , che sotto pretesto di qualche im-
„ pedimento , o di certe Bolle ottenute
dal

„ dal Papa differivano di confermare , op-
„ pure di ammettere l' elezioni legittime,
„ con gran pregiudizio non solo del Regno,
„ e delle Finanze , ma ancora del buon'
„ ordine , e dell' autorità pubblica ; che
„ il Re per rimediarvi , aveva per av-
„ viso del Re di Sicilia , dei Duchi d'
„ Orleans , e di Bar, dell'Arcivescovo di
„ Sens , e dei Vescovi di Laon, e di Noyon,
„ rimesso quest' affare al Cancelliere, e ai
„ Presidenti, e Consiglieri del Parlamento
„ di Parigi , per deliberarne con i Consi-
„ glieri del gran Consiglio, e fare in se-
„ guito il loro rapporto a sua Maestà; che
„ in conseguenza di ciò si erano tutti adu-
„ nati in Tribunale , era stato risoluto ,
„ che si supplicasse sua Maestà a rinnova-
„ re le Costituzioni fatte in favore dell'
„ immunità , e libertà della Chiesa Galli-
„ cana , e del Delfinato , e ordinarne l'ese-
„ cuzione ; che siccome il Proposto dei
„ Mercanti , e degli Scabini intervenuti in
„ quest' affare , lamentavasi, che il dena-
„ ro che si trasportava a Roma per le Bol-
„ le , vuotava il Regno, i medesimi Com-
„ missarj , erano di sentimento , che il Re
„ non permettesse più in seguito che si
„ trasportasse fuori del Regno quantità ve-
„ runa d' oro , o di argento per l' impe-
„ trazione dei Benefizj elettivi ; che per
im-

„ dirlo si stabilissero delle guardie nei por-
„ ti, e sulle Frontiere, e che si fissasse
„ una ricompensa a coloro, i quali denun-
„ ziassero i contravventori. Quindi, il Par-
„ lamento avendo rinnovato il medesimo
„ regolamento in occasione della guerra
„ che Giulio III. aveva intrapresa male
„ a proposito contro Enrico II., il Car-
„ dinale Claudio Givry, vescovo di Lan-
„ gres, aveva sostituito a richiesta del Re,
„ Pietro Tommasino Baccelliere in Teolo-
„ gìa, per governare, e amministrare l'
„ Abbazìa delle sette Fonti, Ordine Pre-
„ mostratese, perchè era cosa difficilissi-
„ ma ottenere delle Bolle da Roma, a mo-
„ tivo della difficoltà dei Paesi. "

Nel 1651. Giovanni IV. Re di Portogallo consultò le più celebri Università del suo Regno, e di quello di Francia sul rifiuto d' Innocenzio X. rispetto a dare le Bolle ai Vescovi, che esso aveva nominati. Fu deciso d' unanime consenso, che il rifiuto del Papa autorizzava a consacrare i Vescovi senza la sua conferma. La decisione fu fondata sul diritto naturale, e Divino, i quali vogliono, che vi siano dei Vescovi nelle Chiese. L' obbligazione di prendere le Bolle a Roma, non è loro imposta che dal diritto umano. Ora le leg-

gi.

gi umane non obbligano in caso di necessità. (1)

Nel 1668. Innocenzio XI. ricusava le Bolle ai Vescovi nominati dal Re. M. d' Harlai, Procuratore generale al Parlamento, vi sostenne, che ricusando il Papa di esercitare i diritti, che gli sono accordati dalla nuova disciplina, e dal Concordato, si deve ricorrere a ciò, che si praticava per l' avanti, e far confermare la nomina dei Vescovi dal Metropolitano.

Il Decreto, che fu emanato il 26. Gennajo 1668. porta, che sarà supplicato il Re a ordinare l' adunanza dei Concilj Provinciali, o d' un Concilio Nazionale, o di un' Assemblea dei Notabili per rinvenire i mezzi più convenienti per rimediare ai disordini, che la lunga vacanza di più Vescovadi ci ha introdotti, e per prevenirne i progressi, e l' accrescimento, e intanto proibire ai sudditi di avere alcun commercio con la Corte di Roma, e di mandarvi del denaro.

RI-

---

(1) *Balatus ovium Lusitanarum pag.* 225. *e* 226.

RISPOSTA ALLA PRIMA QUESTIONE

La prima queſtione propoſta dalla Chieſa d'Olanda debbe adeſſo ſembrare deciſa.

Sono oramai più di ſeſſant' anni, che ella non ceſſa di fare preſſo dei Papi i più umili paſſi; che gli ſupplica di eſercitare ſopra di ſe medeſima tutti i diritti, dei quali preſentemente fanno uſo ſopra le altre Chieſe. Per riſpoſta alle ſue ſuppliche, ella non ha ricevuto, che delle cenſure, degl' interdetti, delle ſcomuniche. I Papi ſi oſtinano a non volere riconoſcere queſta Chieſa malgrado quella moltitudine di Opere luminoſe, colle quali eſſa ha provato la giuſtizia dei ſuoi diritti. In tali circoſtanze la Chieſa d' Olanda non ha alcun nuovo paſſo da fare: il ſolo partito, che le rimane, ſi è di regolarſi ſecondo li ſtabilimenti dell' antico diritto. Se il Papa in cotal guiſa è privo dell' eſercizio de' ſuoi diritti, egli non può incolpare altri che ſe medeſimo. La Chieſa d' Olanda ſi è ſtancata con proteſte pubbliche della riſoluzione in cui ella era di riconoſcere queſti diritti. Ella ha impiegato, ſenza ſucceſſo veruno, le iſtanze, le premure le più vive, e non ha potuto ottenere niente. I Fedeli di queſta Chieſa non debbo-

no

no restar privi per sempre de' soccorsi della potestà Episcopale . Questa è l' istessa riguardo ai bisogni dei fedeli , tanto nei Vescovi d' Olanda , quanto nel Papa . L' esercizio non era impedito in essi , che da una disciplina , la quale non ha piú forza alcuna in caso di necessità . Il diritto comune riprende tosto tutto il suo impero . La Chiesa d' Olanda si governerà come ella avrebbe fatto al tempo degli Apostoli, e nei primi tempi della Chiesa . I Vescovi saranno eletti , e consacrati dal Metropolitano , o dai loro Comprovinciali . I Vescovi conferiranno i Benefizj della loro Diocesi , accorderanno le assoluzioni , e tutte le dispense . Questo stato della Chiesa d' Olanda sarà l' antico governo Ecclesiastico , molto più conforme allo spirito di Gesù Cristo , e al bene dell' anime, che gli usi moderni , i quali gli sono stati posteriormente sostituiti .

RISPOSTA ALLA SECONDA QUESTIONE.

LA Chiesa d'Olanda in questo stato, non sarà ella , o non comparirà colpevole di scisma ? Questa è la seconda questione , che ella propone ; ma questa non è già una soltanto .

El-

Ella si protesta di riconoscere sempre il Papa per primo Vicario di Gesù Cristo, Capo ministeriale della Chiesa, e la sua Sede come centro dell' unità Cattolica. Come dunque con tali disposizioni sarà ella accusata di scisma?

Niuno può essere scismatico senza volerlo, senza separare se medesimo, senza rompere la comunione, e con i Pastori della Chiesa, o con qualcheduno dei suoi Figli, senza ricusare di riconoscere nei Ministri di Gesù Cristo le potestà legittime, delle quali essi sono depositarj. La Chiesa d' Olanda al contrario ha sempre rispettato il Papa, ed in esso l' autorità, che ha ricevuta da Gesù Cristo. Essa ha parimente riconosciuto i diritti, i quali egli non ripete che dall' uso attuale, e che non aveva certamente avanti la pubblicazione delle false Decretali, ed è pronta a soffrirne l' esercizio. Ha cento volte supplicato il Papa di farne uso riguardo a se stessa, ed è stato sordo alle reiterate istanze.

Qual cosa più opposta all' idea di scisma? Se vi fosse qualche Chiesa nel mondo, che non avesse ricevuto il nuovo diritto, che fosse stata governata secondo la primitiva disciplina; si dovrebbe invidiare la sua sorte, e non fargliene dei rimpro-

ve-

veri. Il nuovo diritto non è stato ricevuto da per tutto con la medesima estensione. Vi sono delle Chiese, che lo hanno ammesso solamente su certi punti, conservando su gli altri l' antica disciplina. Vi è parimente anche su questo della varietà nelle differenti Provincie di un medesimo Regno, ovunque per altro vi è l' istesso attacco all' unità Cattolica.

Quando in vece di sottomettersi al nuovo diritto, la Chiesa d' Olanda lo rigettasse intieramente, quand' anche si supponesse che ella fosse in ciò riprensibile, l' accusa di scisma non sarebbe meglio fondata. S' intenterebbe ella contro un Fedele, che riconoscendo il suo Vescovo come tale, ed essendogli sottomesso come a suo Pastore, pretendesse solamente, che in questa qualità egli non ha diritto di fare certe cose? Questo fedele potrebbe far male: ma la sua mancanza si restringerebbe a non avere una giusta idea dell' Episcopato.

La Chiesa d' Olanda riconosce parimente il Papa per il primo Vicario di Gesù Cristo, il successore di S. Pietro. Ella sosterrebbe nel tempo stesso, che non al Papa appartiene di confermare i suoi Vescovi; di dare certe assoluzioni, certe dispense agli Olandesi. Ella sarebbe male, in

in ipotesi ; ma è oramai indubitato che tutti questi diritti non appartengono al Papa in virtù del primato , che egli ha di diritto divino . Sarebbe questa una questione di disciplina . Si cercherebbe di sapere se questa disciplina è bastantemente autorizzata in tutta la Chiesa , o relativamente alla Chiesa d' Olanda in particolare. Una tale condotta cosa avrebbe di comune con il delitto di scisma , purchè stando sempre unita al Papa lo riconoscesse per il primo dei Vescovi?

E' vero che la Chiesa d' Olanda non riceverà dalla S. Sede alcun contrassegno pubblico di comunione ; che forse si fulmineranno contro di essa delle censure ; ma ella è troppo istruita delle regole della Chiesa per non sapere , che la scomunica è ingiusta , quando essa non sia la pena non solo di un peccato grave , ma della perseveranza , e dell' ostinazione in questo peccato . Ella è troppo istruita per ignorare, che la scomunica fulminata dal Papa non produce alcuno effetto , e non separa dalla comunione Cattolica , se ella non è presunta , approvata , e ratificata dalle altre Chiese . Ciò vien provato da una moltitudine di fatti notissimi della Storia Ecclesiastica . La Chiesa d' Olanda ha nei suoi Archivj la prova del giudizio , che è stato

to formato nell' Universo Cristiano sugli anatemi fulminati contro di essa. Un gran numero di Vescovi, d' Università, di Teologi, di Giure-Consulti hanno avuta la premura di darle non solamente dei segni di comunione, ma delle testimonianze le più obbliganti di attacco, e di stima.

L' istoria della Chiesa conserva la memoria di molti Santi Vescovi separati dalla comunione della S. Sede, senza essere stati giammai separati da quella della Chiesa. Questo è quanto dimostra con la sua superiorità ordinaria un Teologo, il quale si è acquistato autorità, perchè si possano riportare quì le sue parole. Questi è il Sig. Nicole nel suo *Trattato dell' Unità della Chiesa Lib. 2 Cap.* 10.. Egli stabilisce, che nessuno può essere separato da tutta la Chiesa se non in due maniere; 1. Allorchè si renunzia volontariamente alla comunione di tutte le Chiese separandosi da esse, e facendo un corpo a parte, il quale non abbia più comunione con alcuna dell' altre parti; 2. Allorchè uno e separato dal corpo della Chiesa mediante il giudizio giuridico di tutto il corpo della medesima, o di alcune parti di questo corpo col consenso delle altre. Non vi è mai stato alcun dubbio sopra la prima separazione, che è pienamente volontaria. Separandosi taluno dal

cor-

corpo e certamente ſciſmatico , perchè non vi poſſono eſſere ragioni ſufficienti , che portino a rompere l' unità, può eſſervi al contrario del dubbio su la ſeconda ſeparazione, o relativamente al delitto , che ſi è voluto punire con la ſcomunica , o relativamente all' autorità di colui , che l' ha pronunziata . Non vi è mai dubbio su queſto ſecondo oggetto, allorchè la ſcomunica è fulminata dal corpo intiero della Chieſa adunata nel Concilio , o ſubito che ella approva la ſentenza di ſcomunica recata dai Paſtori particolari .

,, Non per altro così, dice M. Nicole
,, delle ſcomuniche dei Papi , o dei Con-
,, cilj, o dei Veſcovi particolari , allorchè
,, gli altri Veſcovi , e l' altre Chieſe non
,, vi acconſentono; perchè qualunque pre-
,, tenſione , che il Papa poſſa avere su que-
,, ſto punto , tali pretenſioni non eſſendo
,, generalmente ricevute , l' altre Chieſe
,, non eſſendone ſtate d' accordo, queſte
,, ſcomuniche non ſono ſtate riguardate
,, come certe , e indubitabili , e di quì è
,, ſpecialmente che certe ſeparazioni fonda-
,, te su delle ſcomuniche dei Papi non han-
,, no formato uno ſciſma effettivo, e non
,, hanno reſo ſciſmatici coloro , che ſono
,, ſtati in tal guiſa condannati, perchè eſſe
,, non ſono ſtate autorizzate dal conſenſo

del-

„ della Chiesa, e perchè l'autorità del Pa-
„ pa in questo caso non è stata general-
„ mente riconosciuta, mentre questi Vesco-
„ vi sono restati uniti di comunione con
„ molte altre Chiese, e per mezzo di esse
„ con il Papa, avendo sempre ricercato di
„ comunicare con il Papa, e non essendone
„ restati separati volontariamente, il che
„ è parimente una condizione essenziale,
„ e che si incontra in tutte quelle sepa-
„ razioni, che non hanno l' essenza di sci-
„ sma, e alle quali non si può dare que-
„ sto nome, che per abuso.

„ Eusebio riporta, che il Papa Vittore
„ tolse dalla sua comunione le Chiese d'Asia,
„ che non si uniformavano all' uso delle al-
„ tre Chiese nella celebrazione della Pasqua.
„ Questo Papa aveva in effetto ragione, e
„ e non fece in questo, che quanto ha fat-
„ to in seguito il Concilio di Nicea. Frat-
„ tanto perchè il suo giudizio non fu se-
„ guito allora dall' altre Chiese, e siccome
„ vi furono alcuni che vi si opposero, e fra
„ gli altri S. Ireneo, questo non potè passare
„ per il giudizio di tutto il corpo della Chie-
„ sa. I Vescovi d'Asia non furono riguar-
„ dati come separati dalla Chiesa universa-
„ le, nè come scismatici; ma restarono sem-
„ pre uniti con i Vescovi, che non appro-
„ varono la severità di Vittore, e con que-

„ ſto mezzo eſſi ebbero comunione con tut-
„ to il corpo, e con il Papa medeſimo, che
„ gli aveva ſcomunicati. Così la loro ſepa-
„ razione non ebbe l'eſſenza di ſciſma, per-
„ chè non furono ſeparati da tutto il cor-
„ po della Chieſa; ma vi reſtarono ſempre
„ uniti o immediatamente, o mediatamen-
„ te. Non ſi vede inoltre, che queſta ſe-
„ verità di Vittore ſia ſtata ſeguita dai ſuoi
„ ſucceſſori; e fino al Concilio di Nicea
„ le coſe rimaſero nel medeſimo ſtato, nel
„ quale lo erano avanti di lui.

„ L'iſteſſo è della diviſione ſeguita tra
„ i Veſcovi di Affrica, e S. Cipriano da
„ una parte, e il Papa Stefano, e i Veſco-
„ vi dall' altra. Si sà quanto S. Cipriano
„ è ſtato ſempre lontano dal rompere la
„ comunione con alcuno; e ſebbene compa-
„ riſca, che Firmiliano Arciveſcovo di Ce-
„ ſarea in Cappadocia abbia parlato con
„ aſprezza grande di Stefano, egli per al-
„ tro non ha mai penſato di ſepararſi dal-
„ la ſua comunione. Riguardo al Papa Ste-
„ fano, quando anche foſſe vero, che egli
„ abbia ſcomunicato gli Affricani, come è
„ vero che eſſo gli ha minacciati, queſta
„ ſcomunica non gli avrebbe reſi ſciſmatici,
„ perchè non ſarebbe ſtata ſeguita da tut-
„ to il rimanente della Chieſa, e ſoprattut-
„ to dai Veſcovi di Aſia. Così non ſarebbe
ſta-

,, ſtato il corpo della Chieſa, che avrebbe
,, ſeparato S. Cipriano, e i Veſcovi che lo
,, ſeguivano dalla comunione della Chieſa,
,, ma il ſolo Papa Stefano, che aveva la
,, principale autorità nella Chieſa, ma che
,, non l' aveva intiera, mentre non era ſe-
,, guito, approvato, e autorizzato da tut-
,, to il corpo Di quì è che S. Agoſtino
,, ſoſtiene egualmente queſte due coſe, e
,, che S. Cipriano avrebbe condiſceſo al giu-
,, dizio di un Concilio Ecumenico, e che
,, ha potuto ſenza colpa non ſecondare l' au-
,, torità di Stefano

,, Per queſta ragione parimente non vi
,, è ſtato ſciſma effettivo nella ſeparazione
,, del Papa Damaſo da S. Atanaſio, da S.
,, Ambrogio, e dai Veſcovi di Occidente,
,, con Melezio Arciveſcovo di Antiochia,
,, al quale eſſi hanno ſempre ricuſato la lor
,, comunione, come pure a Flaviano ſuo
,, ſucceſſore. Perchè da una parte Mele-
,, zio, e tutti i Veſcovi di Oriente hanno
,, ſempre ricercato la comunione del Papa,
,, e degli Occidentali; e dall' altra il giu-
,, dizio del Papa, e di queſti Veſcovi non
,, eſſendo ſtato ſeguito da quelli di Orien-
,, te, e Melezio eſſendo ſtato ſempre uni-
,, to di comunione con S. Baſilio, S. Gre-
,, gorio di Nazianzo, e gli altri Veſcovi
,, Cattolici della Chieſa Orientale, i quali

„ parimente erano uniti di comunione con
„ il Papa Damaſo, con S. Ambrogio, e con
„ gli altri Veſcovi di Occidente, come pu-
„ re con S. Atanaſio, non ſi può dire, che
„ nè Melezio, nè i ſuoi ſucceſſori ſiano ſta-
„ ti eſcluſi dalla Chieſa per l' autorità di
„ tutto il corpo; eſſi al contrario ſono ſtati
„ in comunione con tutto il corpo per mez-
„ zo di quelli, i quali ſono ſtati uniti alla
„ loro comunione, e che comunicavano
„ con gli altri. Così la Chieſa Romana ha
„ talmente riconoſciuto queſto, che ben
„ lungi dal trattare Melezio di ſciſmatico,
„ lo ha poſto nel numero dei ſanti che el-
„ la onora. "

Il Signor Nicole dopo di aver conſiderato con la ſcorta dei medeſimi principj, gli altri fatti dell' Iſtoria della Chieſa, conclude, dicendo, che in tutte queſte diviſioni, non vi è ſciſma alcuno, allorchè tutti quelli che ſono diviſi con retta intenzione per una controverſia, che non è ſtabilità nè deciſa, tendono ſinceramente all' unione, e riconoſcono per giudice comune il Concilio generale, al quale ſono eſſi diſpoſti di rendere un' intiera obbedienza.

La Chieſa di Olanda trova in queſti principj la ſua compita apologìa. Vi è più che dubbio ſulla preteſa colpa, che ſi è inteſo di punire in eſſa per mezzo di cenſu-

ſure; o piuttoſto la ſua innocenza è ſtata tante volte dimoſtrata per mezzo di Opere sì luminoſe, che non può reſtare dubbio alcuno nello ſpirito di coloro, i quali le hanno lette ſenza prevenzione. Per renderle i contraſſegni della comunione attuale con il Papa, ſi vuole, che ella abbandoni certi diritti, ai quaii tutte le leggi divine, e umane, e il ſuo proprio onore non le permettono di renunziare,

Inoltre gli anatemi fulminati dal Papa non ſono approvati da tutta la Chieſa. Alcune Conſulte, alcune Memorie ſottoſcritte da celebri Teologi, e Canoniſti, ne hanno più d' una volta dimoſtrata l' ingiuſtizia. Molti Veſcovi, alcune Univerſità, una moltitudine di perſone diſtinte nella Chieſa, e nello Stato per il loro rango, per la loro virtù, e per la loro ſcienza hanno fatto a gara non ſolamente di comunicare con la Chieſa d' Olanda, ma per darle ancora dei contraſſegni i più cari di ſtima, e di attacco. Quanto non ſarebbero eſſi ſtati aſſai più moltiplicati, e più pubblici queſti contraſſegni, ſe ragioni oramai a tutti note non vi aveſſero meſſo oſtacolo!

Sarebbe dunque queſto un conoſcere male le regole della Chieſa, e renderſi colpevole di una patente ingiuſtizia, l' accuſare di ſciſma la Chieſa d' Olanda.

El-

Ella è costretta dal dovere a resistere agl' ingiusti comandi del Papa; e chi pretenderebbe fargliene un delitto? Non è egli scritto nell' Evangelio, che è meglio obbedire a Dio, che agli uomini? Questa è la circostanza di dire ciò che diceva a Innocenzio IV. il celebre Roberto Grossa testa Vescovo di Lincoln in Inghilterra. I veri comandi della Sede Apostolica sono quelli, che sono conformi alla dottrina degli Apostoli, e di Gesù Cristo loro Maestro. Tuttociò che se ne allontana è indegno del successore di S. Pietro, ed è di stretta obbligazione il resistervi (1).

Un

---

(1) *La vostra Discrizione conoscerà* (così scriveva questo zelante Vescovo a quei Prelati che gli avevano comunicato l' ordine di Papa Innocenzo IV:) *che io penenetrato da un' affetto filiale obbedisco con rispetto e riverenza ai comandi Apostolici. Ma sappiate altresì che mi oppongo e faccio resistenza per l' onore appunto del nostro Padre e della Santa Sede a tutti quei Decreti che sono contrarj ai comandamenti degli Apostoli; imperocchè sono obbligato a fare queste due cose per comando di Dio. Ora i comandamenti Apostolici non possono esser tali se non sono conformi alla*

Un celebre Teologo Portughese mandato al Concilio di Trento dal Re Sebastia-

---

Dottrina degli Apostoli e di Gesù Cristo medesimo, Maestro e Signore degli Apostoli reppresentato specialmente dal Papa nella Gerarchia della Chiesa ...... Il tenore pertanto della mentovata lettera da me ricevuta non s' accorda punto colla santità Apostolica, anzi discorda moltissimo da questa . . . Perciò, miei Venerabili Signori, io per quel dovere di obbedienza e di fedeltà che mi unisce alla santa sede, per l'amore dell' unità che io conservo per il corpo di Gesù Cristo, e mosso unicamente da spirito filiale e colla dovuta sommissione non obbedisco, mi oppongo, e resisto a quelle cose le quali si contengono nella predetta lettera, perchè tendono ad un peccato cotanto abominevole davanti al nostro Signor Gesù Cristo, e sì pernicioso all' uman genere, e perchè repugnano affatto alla santità della Sede Apostolica, e sono contrarie alla Cattolica fede. Nè per questo voi dovete ordinare cosa veruna molesta contro di me. Poichè qualunque ostacolo si faccia per parte mia in tale affare, qualunque azione io intenti non potrà prendersi nè

per

ſtatiano, non crede, che ſia un delitto, reſiſtere agli ingiuſti comandi del Papa. Il Papa è quello, che ne commette un grandiſſimo, ſecondo lui, ſollevandoſi al di ſopra delle leggi, guaſtando tutto nella Chieſa con l' abuſo di un potere che non gli è ſtato dato che per vantaggio della medeſima (1).

Gli

---

per una animoſa contradizione, nè per una ribellione, ma quello che io fo non è altro che un' atto di filiale obbedienza dovuta alla volontà di Dio, e che ridonda in onore del Papa e di voi. Riepilogando tutto in breve io dico, che la Santa Sede non può ordinare ſe non ciò che tende alla edificazione, e non già alla diſtruzione. Imperocchè tale ſi è appunto la pienezza della poteſtà ricevuta da Gesù Criſto: il potere ordinare tutte quelle coſe che tendono veramente alla edificazione. (V. Matt. Paris. Iſtor. Anglic. an. 1253. Ediz. di Parig. del 1644. pag. 582. e ſeg.)

(1) *Io accordo facilmente* (dice Diego Payva nella difeſa del Concilio di Trento pag. 49. e ſeg.) *che ſe talvolta il Papa sbagliando, ſi riduce a comandare coſe ingiuſte e pernicioſe, gli ſi debbe coraggioſamente far reſiſtenza, e che ſi debbono diſprezzare i*

di

Gli Autori i più portati per le pretenſioni della Corte di Roma, riguardano come un dovere il reſiſtere al Papa, allorchè egli ordina delle coſe nocive al bene della Chieſa. Lungi dal renderſi taluno colpevole per una tale reſiſtenza, lo di-

---

di lui ingiuſti comandi con animo forte e generoſo; lo che non è ſottrarſi dalla obbedienza, ma un preferire la volontà di Dio a quella dell' uomo. Imperciocchè, dice Urbano, quando il Signore, o i di lui Apoſtoli, e i Padri che gli hanno ſucceduto hanno manifeſtamente e deciſivamente definito qualche coſa, il Papa su tal punto non può formare una nuova legge, ma dee bensì comfermare a coſto anche della vita quel che è ſtato già inſegnato: imperocchè operando diverſamente ſi proverebbe ch' egli non dà una ſentenza, ma piuttoſto che erra. Onde n' è venuto quell' invariabile ſentimento dei Teologi, che Criſto ha dato ai Romani Ponteſici quella grand' eſtenſione di potere, ſolo perchè provvedano ai biſogni della Chieſa, e non perchè diſturbino diſſipino, e confondano tutto capriccioſamente. Per queſto ſi viene a commettere da eſſi un grave delitto, quando diſpenſando im-

diverrebbe qualora obbediſſe. Non ſi ceſſa già malgrado queſta reſiſtenza di riconoſcere il Papa per Capo viſibile della Chieſa, e non ci è biſogno d'altro per allontanare ancora la ſuppoſizione di ſciſma (1).

Il

---

imprudentemente rilaſſano la ſeverità delle leggi Eccleſiaſtiche, e diſpenſano più per leggerezza che per una vera neceſſità. La qual coſa forſe induſſe il Concilio di Coſtanza a dichiarare ſoggetta ai Decreti del Concilio qualunque perſona, riveſtita anche di ſuprema autorità nella Chieſa; per queſto appunto perchè terribili ſono i gaſtighi, che Dio ha minacciati contro di quelli, i quali violano le ſantiſſime leggi o che in qualche modo ne rallentano la ſeverità ſenza legittimi motivi.

(1) *Il non volere oſtinatamente obbedire al Sommo Pontefice, dice il Cardinal Gaetano, non è un fare ſciſma; poichè ſi farebbe ſciſma non volendo aſſoggettarſi ad eſſo come al Capo di tutta la Chieſa... Notate bene che in tre maniere ſi può ricuſare il giudizio o comando del Papa. 1. Riguardo alla coſa giudicata o comandata. 2. Riguardo alla perſona che giudica. 3. Riguardo al giudice ſteſſo. Poichè ſe taluno*

Il Cardinale Gaetano, che insegna questa dottrina, esorta in un' altra Opera i

---

luno ostinatamente disprezza la sentenza del Papa perchè non vuole eseguire ciò che ha comandato, non è per questo scismatico. Accade in fatti sovente che non si vogliono eseguire i comandi del superiore, e si conserva ciò non ostante il rispetto verso il superiore medesimo. Se alcuno poi ha fondamento di sospettare della persona del Papa, e per questo rigetta e la di lui presenza, e il di lui immediato giudizio, perchè è disposto a non ricevere nè dare orecchio a persone sospette, neppur questo è reo di scisma, o di qualunque altro delitto, mentre è naturale lo scansare ciò che può nuocere, e l' evitare i pericoli. Che se uno rifiuta il precetto o giudizio del Papa riguardo al di lui ufizio, non riconoscendolo come superiore, allora poi è scismatico. Imperciocchè un' atto di disobbedienza per quanto siasi pertinace non costituisce lo scisma, se non vi è congiunta la ribellione dall' ufizio del Papa, o dalla Chiesa, dimodochè si ricusi di essere soggetti a questa, e di riconoscer quello come superiore. (Card Gaet. sopra s. Tom. 2. 2. Quest. 59. Art. 1.)

i Principi, ed i Vescovi a resistere ai comandi ingiusti del Papa, e gli rende responsabili in qualche maniera dei mali, che accadono per mancanza di costanza per parte loro (1).

Non

(1) *Si dee resistere in faccia al Papa, dice questo pio Cardinale, allorchè lacera pubblicamente la Chiesa; per es., quando non vuol dare i Benefizj se non per ritrarne del denaro: ed in tal caso con tutto il rispetto, e con tutta l' obbedienza si dee negare il possesso di tali Benefizj a quelli che gli hanno comprati, e si dee allegare il delitto di simonìa commesso anche di consenso col Papa. I Principi secolari potrebbero in tal guisa con moderazione togliergli di mano la spada; ma sono molte le strade per le quali tanto i Principi secolari che i Pastori della Chiesa potrebbero giungere se volessero a fare resistenza al Papa, e ad impedire l' abuso della sua potestà. Poichè all' abuso della potestà di esso quando distrugge possono opporsi con dei rimedj opportuni, col non obbedire cioè, col non adularlo nel male, col non tacere, col riprenderlo, e col risvegliare delle persone di qualità animandole a fare i proprj ri-*

Non si può dunque senza l'ingiustizia la più crudele, accusare la Chiesa d'Olanda di scisma, nè di disobbedienza, fintanto

---

risentimenti sull'esempio di Paolo, ed in vista del comando che fa questo Apostolo = Dicite Archippo: Vide ministerium quod accepisti, ut illud impleas = *ed allora egli si abuserebbe poco, o forse niun' abuso farebbe della sua potestà*. (De auctor. Papæ, & Concil. Tract 1., Cap. 27. ad 2.)

Cosa poi debba farsi quando il Papa distrugge la Chiesa coi suoi costumi lo dice Pietro Paludano. Primieramente non gli si dee obbedire in molte cose, ma si debbe fargli resistenza con una onesta riprensione, sull' esempio di Paolo, che resistè in faccia a Pietro. Onde qualora volesse arricchire i suoi parenti col tesoro della Chiesa, o col patrimonio di S. Pietro, o distruggere la Chiesa, e fare simili azioni, non si dovrebbe lasciare agire, ma gli si dovrebbe resistere, senza per altro venire alla deposizione. La ragione di quanto si asserisce è questa: perchè distruggendo egli non può far cosa veruna, e se è manifesto ch' ei distrugge, gli si può resistere. (V. Silvestro Maestro del S. Palazzo nella Somma, alla parola *Papa*.)

to che perseverera nelle disposizioni che annunzia ; e se la Corte di Roma pronunziasse contro di essa qualche nuova scomunica , ella dee sperare soccorso dalla carità dei Vescovi , della Chiesa universale , e dalla protezione di tutti i Sovrani Cattolici. Questo è il terzo oggetto presentato nella sua memoria.

RISPOSTA ALLA TERZA QUESTIONE

I Più santi Vescovi dell' antichità non hanno limitato le loro premure ; e sollecitudini al solo gregge, che loro era stato affidato . Essi hanno esteso la loro carità ai bisogni di tutte le Chiese del mondo. Non avvi certamente cosa più nota della dottrina di S. Cipriano sulla solidità dell' Episcopato. *Episcopatum quoque ipsum unum , atque indivisum probemus .... Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur* (*De unitate Ecclesię*).

„ Il corpo dei Ministri decorati del „ Sacerdozio è numeroso, scriveva egli al „ Papa S. Stefano , i nodi di una concor„ dia scambievole gli uniscono insieme , e „ e il vincolo non ne fa di essi che un so„ lo , affinchè se qualcheduno fra di essi „ comincia a spargere l'errore , e a lacera„ re , o guastare il gregge di Gesù Cristo „ gli altri vengano in soccorso .... Perchè „ quantunque noi siamo più Pastori, pasco-

„ siamo tra tutti un solo gregge; noi dob-
„ biamo raccogliere, ed avere un' amore-
„ vole cura di tutte le pecore, che Gesù
„ Cristo ha acquistate mediante il suo San-
„ gue, e la sua Passione. Si è inoltre per
„ noi un dovere di non permettere, che
„ le suppliche, e le lacrime dei nostri fra-
„ telli siano l' oggetto di un disprezzo, il
„ quale arriva persino alla crudeltà, e
„ che i nostri fratelli siano così calpesta-
„ ti dall' orgoglio, e dalla presunzione di
„ alcuni ". (1)

Ciò che era Aronne, e i suoi Figli, scriveva S. Girolamo a Nepoziano, sappiamo, che lo sono i Vescovi, e i Sacerdoti. Non avvi che un solo Signore, che un solo Tempio; e non dee esservi, che un solo Ministero. (2)

Il secondo Concilio di Cloveshazv tenu-

---

(1) *S. Cyprian. Epist. 68. ad Steph. edit. Oxon., al 67.*

(2) *Episcopi Sacerdotes se esse noverint, non dominos. Honorent Clericos quasi Clericos ut & ipsis a Clericis quasi Episcopis honor deferatur.... Quod Aaron, & Filios ejus, hoc esse Episcopum & Presbyterum noverimus. Unus Dominus, unum Templum, unum sit etiam Ministerium.* (Epist. ad Nepot. 34., al. 2. Tom. IV. part. 2. pag. 261.)

nuto in Inghilterra nel 747., raccomandando l' intelligenza fra tutti i Ministri della Chiesa, ne dà loro per principale motivo, che essi sono Ministri di un solo, e medesimo Signore, e che sono servitori incaricati insieme di un solo, e medesimo Ministero. (1)

S. Gregorio di Nazianzo loda parimente S. Cipriano, perchè nella sua condotta, egli non si era riguardato come incaricato della sua sola Diocesi di Cartagine, della quale era Vescovo, nemmeno dell' Affrica sola, di cui era il Primate; ma perchè dandosi tutta la premura possibile per la Chiesa d' Occidente, non aveva trascurato di prendere parte al bene del rimanente della Chiesa di Oriente al Settentrione, e al mezzo Giorno. (2)

S.

---

(1) *Sit concordia in omnibus viris Ecclesiasticę Religionis, in sermone, in opere, in judicio, sine cujusquam adulatione personę, utpote unius Domini Ministri, uniusque Ministerii conservi*. Concil. Labb. Tom. VI. col. 1574.

(2) *Neque enim Carthaginensi tantum Ecclesię, nec Africanę ab eo, & propter eum nunc clarę, & celebri præficitur, verum etiam omnibus occiduis regionibus, ac prope*

S. Basilio si congratula con S. Atanasio, perchè aveva altrettanta premura di tutte le Chiese, quanta ne aveva di quella, della quale Iddio lo aveva specialmente incaricato (1).

S. Grisostomo applaudisce alla condotta di Eustazio Vescovo di Antiochia, il quale inviava dei Ministri in tutte le parti della Chiesa per predicarvi, esortarvi, e sostenervi la fede. " La grazia del S. Spirito
„ gli aveva efficacemente insegnato, dice S.
„ Grisostomo, che un Pastore della Chiesa non
„ dee limitare la sua sollecitudine alla porzione del gregge, che gli è stato affidato
„ dallo Spirito Santo, ma che debbe
„ estenderla a tutta la Chiesa sparsa nelle
„ differenti parti del mondo. Le preghie-

---

pe etiam Orientali omni, atque Australi, & Septentrionali orae. S. Greg. Nazian. Orat. 18. Tom. I. pag. 281. Edit. Paris. 1630.

(1) *Plerisque aliis satis est cujusque propria circumspicere. Tibi vero id satis non est, sed tanta inest tibi omnium Ecclesiarum cura, quanta illius, quę privatim tibi a communi nostro Domino concredita est*. S. Basil. Epist. 52. Tom. II. pag. 824. Edit. Paris. 1618.

„ re inoltre della Chiesa ve li conducevano, aggiunge questo S. Dottore; perchè se si debbono presentare a Dio nelle sue preghiere i bisogni della Chiesa universale sparsa nel mondo intiero, e pregarlo di provvederci, le preghiere dovendo essere generali, lo zelo, che le anima deve esserlo con più ragione: egli dee essere egualmente sollecito dello stato di tutte le Chiese particolari, e provvedere ai bisogni di tutte (1).

„ S. Epifanio rispondeva al rimprovero, che gli si faceva di aver passato i limiti della sua Diocesi, che se ne dovevano piuttosto seco lui congratulare; il timore di Dio avendolo obbligato ad operar così, e non essendovi alcuna distinzione fra tutti coloro, i quali sono rivestiti del Sacerdozio, quando si tratta di provvedere all' utilità della Chiesa. Perchè sebbene ciascun Vescovo, aggiunge egli, abbia sotto di se delle Chiese, alle quali dee particolarmente le sue sollecitudini, e non si debba intraprendere cosa alcuna sul territorio di un' altro; frattanto la

(1) *S. Gio. Grisost. Oraz. sopra Eustazio Arciv. d' Antiochia. Tom. XI. Ediz.* 1718. *pag.* 607.

„ la carità di Gesù Cristo, carità incapace
„ di dissimulazione, (cioè a dire di ma-
„ scherare sotto l' apparenza di zelo un
„ intrapresa, la quale non avesse per prin-
„ cipio che l'ambizione), dee trasportarlo
„ a considerare tutt' altro; e non è ne-
„ cessario fermarsi a riflettere ciò che un
„ Vescovo ha fatto fuori della sua Diocesi,
„ ma piuttosto esaminare in qual tempo,
„ come, a intuito di quali persone, o in
„ qual materia, e perchè egli lo ha fat-
„ to. (1).

Eusebio di Samosata animato da quest' ardente carità, che debbe essere l'anima di chiunque è onorato del Sacerdozio di Gesù Cristo, e vedendo molte Chiese prive di Pastori, scorreva travestito da Soldato la Siria, la Fenicia, la Palestina, ove ordinava dei Sacerdoti, dei Diaconi, qualche volta ancora dei Vescovi, allorchè trovava dei Vescovi ortodossi, con i quali fare potesse una tale ordinazione. (2)

E' vero, diceva nell' ultimo Secolo M. de Gondrin Arcivescovo di Sens " che

M 2 quan-

---

(1) *S. Epifan. Lett. a Gio. di Gerusal. Tom. II. pag.* 312. *Ediz. del Petav.* 1622.

(2) *Ved. la Stor. Ecclesiast. di Teodoreto lib.* 4. *cap.* 3.

„ quando un Vescovo s' inoltra nell' erro-
„ re, e che in vece di fare le funzioni di
„ un Pastore caritatevole, infesta il suo
„ Gregge, e diviene un lupo rapace, tutto
„ è da temere per la sua Chiesa. Ma Dio
„ ha provveduto a questo orribile inconve-
„ niente, poichè oltre i Pastori del secon-
„ d' ordine, che sono in grandissimo nu-
„ mero in ciascuna Diocesi, e fra i quali
„ ve ne sono ordinariamente molti dei sag-
„ gi, *i quali sono per resistergli*, tutti gli
„ altri Vescovi sono incaricati della premu-
„ ra, e sollecitudine di questa Chiesa; ed
„ allora si è che l' unità dell' Episcopato la
„ quale tutti solidamente possedono, gl' im-
„ pegna ad accorrere ai bisogni di questa
„ Chiesa afflitta, e di sollevarla con quei
„ mezzi, che i Concilj hanno prescritti nei
„ Canoni &c. (*Factum contro il Capitolo di*
„ *Sens nel* 1669. *pag.* 297.)

Alcuni anni avanti questo, nel quale M. di Gondrin così parlava, il Vescovo di Digna, alzandosi nell' Assemblea del Clero del 1665. contro i Vescovi, i quali ordinavano dei Cherici nelle altrui Diocesi, senza permissione, o dimissoria dei Vescovi Diocesani, riconosce in questi termini l' eccezione, che soffrono i principj, che egli faceva valere: " Niuno si può servire di al-
„ cuni esempj straordinarj, per derogare alla

re-

„ regola generale, che noi mantenghiamo:
„ si sa pure che nelle occasioni di necessi-
„ tà i Vescovi sono dispensati dall' osserva-
„ re i limiti, che posti sono alla loro giu-
„ risdizione. Perchè allora, come dice S.
„ Epifanio, essi divengono universali, e non
„ debbono riconoscere altra legge, che la
„ carità, la quale è al di sopra di tutte le
„ leggi. Così anche Eusebio di Samosata,
„ durante la persecuzione di Valente, scor-
„ se molte Provincie in abito da Soldato,
„ e ordinò dei Ministri in tutte le Chiese,
„ che ne avevano bisogno." (*Processo ver-*
„ *bale, adunanza del* 24. *Novembre pag.* 372.
„ 375.)

L' Assemblea del Clero di Francia nel 1631. era animata dalle medesime vedute. „ La giurisdizione dei Vescovi ha i suoi li-
„ miti, la carità Episcopale non ne ha
„ alcuno. Noi possiamo, e dobbiamo ap-
„ plicare a noi stessi queste parole dell' Apo-
„ stolo: La sollecitudine, che ho per tut-
„ te le Chiese mi stimola continuamente.
„ Animati da quest' esempio Apostolico,
„ se si suscita nelle nostre Diocesi qualche
„ scisma, o qualche eresia, noi gli repri-
„ miamo con la nostra autorità; se ciò è
„ altrove ci rimediamo con la nostra ca-
„ rità."

Il dì 3. Aprile 1651. l' Ambasciatore del

del Portogallo venne all' Assembrea del Clero, che si teneva allora a Parigi, per domandarle il suo consiglio, sopra i rifiuti, che faceva il Papa di dare le Bolle ai Vescovi nominati dal Re di Portogallo. Vi erano ventisei Vescovadi vacanti. L' Ambasciatore disse, " che sua Maestà Portu-
„ ghese gli aveva ordinato di dimandare a
„ questa augusta, e venerabile Adunanza
„ dei remedj proporzionati ai mali, che
„ soffrivano tante Chiese prive dei loro Pa-
„ stori; che esso sperava dalla sua pietà,
„ e dalla sua carità, che ella non sarebbe
„ per negargli un soccorso sì necessario
„ per prevenire i mali, e le disgrazie,
„ che un sì lungo abbandonamento poteva
„ produrre, e che ella gli farebbe la grazia
„ d' intercedere per il Re presso Sua Santità,
„ e di avvisare sua Maestà della manie-
„ ra, nella quale si doveva diportare per
„ provvedere le Chiese del suo Regno di
„ Pastori, e di Vescovi, in caso che Sua
„ Santità non condescendesse alle lettere,
„ che si compiacerà di scrivergli. "

L' Arcivescovo d' Embrun Presidente dell' Assemblea, assicurò l' Ambasciatore della parte, che ella prendeva alla situazione della Chiesa di Portogallo. " Io cre-
„ do, dice egli, non aver bisogno d' im-
„ piegare un lungo discorso per persuader-
vi

„ vi di questa verità , se voi volete con-
„ siderare , che noi siamo Francesi, e Ve-
„ scovi . Nella prima qualità ec. ; nella se-
„ conda noi siamo penetrati con S Paolo
„ da una santa sollecitudine per i vantag-
„ gi di tutte le Chiese . La carità , che non
„ è circoscritta da verun limite , ci solle-
„ cita di abbracciare la cura della Chiesa di
„ Portogallo . "

Prima di prendere partito alcuno , l' Assemblea del Clero credè suo dovere dare avviso alla Regina della visita , che aveva ricevuta dall' Ambasciatore del Portogallo . La Regina rispose , che aveva un' estremo piacere , che l' Assemblea s' intromettesse, per fare che il Papa accordasse dei Vescovi al Portogallo ; che ella ne aveva fatto fare le sue vive istanze presso la S. Sede per mezzo de' suoi Ambasciatori ; che rispetto ai consiglj , che l' Ambasciatore dimandava intorno alle negative del Papa, ella si rimetteva all' Assemblea .

Dopo questa risposta fu stabilito „ che
„ si facessero delle lettere di raccomanda-
„ zione al Papa , per supplicare la S. Sede di
„ far cessare i mali , che soffrono le Chie-
„ se del Portogallo , e di provvederle di
„ Vescovi ; che se la S. Sede persiste nel
„ ricusare di stabilire i Vescovi , atte-
„ so che l' Assemblea è sul punto di sepa-

rar-

„ tarsi , ha ordinato ai Signori Agenti di
„ pregare i Monsignori Prelati , che sa-
„ ranno al seguito della Corte, di adunar-
„ si per prendere consiglio tra di loro di
ciò che giudicheranno a proposito di fare "
(*E ratto di alcune risoluzioni , che sono nel processo verbale dell' Assemblea del* 1650. *e* 1651., *stampato presso Vitrai nel* 1651 *pag.* 89.

Tali sono state in tutti i tempi le regole della Chiesa, le quali si trovano scritte nel Concilio di Sardica del quarto Secolo. In esso è stato deciso, che se in una Provincia non vi resta più che un solo Vescovo, e che i Popoli sieno adunati per l' elezione dei Vescovi, quelli della Provincia vicina debbono impegnarlo a provvedere ai bisogni dei popoli, e che se esso trascura di adempiere il suo dovere su tal punto, debbono essi medesimi provvedervi. (*Labb.* , *Concil. Tom. II.* , *col.* 645.)

Se lo spirito dell' Episcopato è stato in tutti i tempi di ajutare così le Chiese afflitte, la Chiesa d' Olanda non dee temere di essere abbandonata. Si troveranno dei Vescovi pieni di coraggio, che ne prenderanno la difesa, e che faranno conoscere al Papa l' ingiustizia delle censure, che egli potrebbe fulminare. Si vede già cosa ne disse in Spagna M. il Vescovo di Barcellona, e il desiderio, che esso dimostrò

in

in una istruzione Pastorale dell' ultimo anno , che altri Vescovi della sua nazione si unissero a lui per trattare presso il Papa in favore della Chiesa d' Olanda . (1)

Tut-

---

(1) *Perciò che riguarda le Chiese delle Provincie lontane , dice questo Prelato , non sono per anche a noi cogniti i loro beni, ed i loro mali . Non è gran tempo che noi ricevemmo una Lettera ,la quale era comune a tutti i Vescovi , in cui la Chiesa d' Olanda facendoci parte delle sue prove , e delle sue afflizioni , ci rammentava l' unità della Chiesa , e dell' Episcopato , d' onde nasce l' obbligo espresso di sovvenirla . Come possiamo noi essere membri , e membri principali di un medesimo corpo senza sentire i mali che soffrono gli altri , e senza occuparci in soccorrerli ? Questa indifferenza e questa insensibilità è abominevole agli occhj di S. Cipriano , di S. Basilio , e degli altri Santi Padri , i quali c' insegnano che la mutua corrispondenza e assistenza delle Chiese particolari , non ostante la loro distanza , è una cosa necessaria pel bene della Chiesa universale . E' cosa certa che in altri tempi , i Vescovi in simili casi scrivevano al Sommo Pontefice , Capo della Chiesa universale , per*

Tutte le altre porzioni della Chiesa debbono interessarsi per quella d' Olanda , e raddoppiare , per così dire, rispetto alla medesima i segni di comunione . Egli è un preciso dovere di ciascuno il soccorrere quelli , che soffrono ingiustamente , il rendere inutili i cattivi disegni dei loro avversarj ; rindennizzarli , per quanto si può di tutte le privazioni alle quali sono esposti. Niuna cosa sarà più propria a produrre

---

per istruirsi dei motivi della sua indignazione contro una Chiesa particolare , e per pregarlo di trattarla con dolcezza senza mancare alla giustizia . E questo appunto è ciò che vien comprovato dalla celebre Lettera , che S. Ireneo Vescovo di Lione , scrisse al Papa S. Vittore per persuaderlo affine di sospendere la scomunica che egli pensava di fulminare contro le Chiese dell' Asia . Ma oggigiorno , sebbene sentiamo compassione dello stato infelice in cui è stata ridotta questa Chiesa , affatto simile alla Chiesa primitiva , perchè povera di beni e ricca di virtù , che possiamo noi fare per di lei consolazione , senza il consiglio e il soccorso dei nostri Fratelli ? Lettera Pastor. del 26. Marzo 1769. pag. 30. della Traduzione Francese .

re tali effetti, quanto le testimonianze di unione, e di carità, che riceverà laChiesa d' Olanda. Ella sarà nello stato, nel quale l' Istoria ci mostra dei SS. Vescovi, e delle Chiese intiere, che separate per via di fatto dalla comunione immediata del Papa, sono sempre restate nella sua comunione mediata, continuando a comunicare con quelli, che ad esso erano uniti. Tutti vedendo, che la condotta del Papa era biasimata, le sue censure sono rimaste senza alcuno effetto, perchè non sono state seguite dal consenso della Chiesa universale.

Si procurerà il medesimo vantaggio alla Chiesa d' Olanda, comunicando con la medesima. Potrassi forse dispensarsene, senza mancare alla carità, alla giustizia, senza concorrere in qualchè maniera alla vessazione con l' inazione, e col silenzio, e rendersi colpevole di tutto ciò, che la Corte di Roma ha fatto di riprensibile in questa parte?

Sarà egli necessario aggiungere a queste considerazioni quelle, che può presentare l' interesse personale? Qual' è quel Vescovo, che esposto non sia ai cattivi trattamenti della Corte di Roma, per resistere alle sue ambiziose pretensioni, per difendere i giusti diritti della sua Sede? Esso sarà forse scomunicato, deposto. Sarà

rà allora una consolazione per lui il vedere i suoi Colleghi prendere la sua difesa, e proteggerlo contro le tiranniche censure. Il mezzo d'impegnarceli, si è di dichiarare se medesimo in prò di quelli, che soffrono, e di praticare la regola dell' Evangelio, che ci obbliga di fare agli altri, ciò che vorremmo, che essi facessero a noi.

L' Episcopato esteriore del quale sono rivestiti i Principi non è limitato alla sola Chiesa del loro Regno. Egli abbraccia tutto l'. Universo Cattolico. Un Sovrano che ha la felicità di essere nel seno della Chiesa, deve proteggerla per tutto dove lo può efficacemente. La Chiesa particolare del suo Regno, non ha diritto alla sua assistenza, se non in quanto che, e perchè ella è una porzione della Chiesa universale.

Niuna Chiesa particolare può essere oppressa, senza che quelle degli altri Stati ne risentano la ripercussione. I beni, e i mali sono comuni fra le membra di un medesimo corpo. La scomunica, la deposizione di un Vescovo straniero, l' oppressione dei Fedeli di un altro Regno, sono mali, che possono comunicarsi da un Paese all' altro, ed è cosa prudente l' estinguerli nella loro sorgente.

Giacchè è cosa costante inoltre, che M. Codde è stato interdetto al principio di

di questo secolo, a cagione principalmente del suo attacco alla Dichiarazione del Clero di Francia del 1682., giacchè è cosa costante, che i Missionarj Apostolici, e le Opere che essi pubblicano spargono in tutta l' Olanda delle massime Oltramontane, mentre che i Vescovi, e il Clero si sono sempre dichiarati in favore dei giusti diritti dell' Impero, questo è un nuovo motivo, che dee determinare i Sovrani a difendergli contro gli anatemi di Roma.

Cosa debbono essi conseguentemente fare? Tutto ciò, che potranno; la misura delle loro obbligazioni si è quella del loro potere. Essi possono impiegare le loro buone maniere presso del Papa, esporgli con forza l' ingiustizia dalla sua condotta verso la Chiesa d' Olanda, risvegliare lo zelo dei Vescovi dei loro Regni in favore di una Chiesa straniera perseguitata; chiudere l' ingresso nei loro Stati ai Decreti portati contro il Clero d' Olanda; impedire che alcuno dei loro sudditi l' accusi pubblicamente di scisma. Possono finalmente obbligare tutti i loro Ministri residenti in questa Provincia di comunicare *in divinis* con M. l' Arcivescovo d' Utrecht, e gli altri Pastori; di ascoltare l' Ufizio divino nelle loro Chiese, di ricevere i Sacramenti dalle loro mani.

Del resto, quando per l' infelicità dei tem-

tempi la Chiesa d' Olanda si trovasse destituta di questi soccorsi, ella non debbe esserne scossa. Sempre attaccata alla S. Sede come al centro dell' unità Cattolica, sempre sottomessa al Papa, come al primo dei Vescovi, e al Capo visibile della Chiesa, regolandosi per altro con le regole del diritto comune, e dell' antica disciplina, la sua condotta sarà degna dei tempi Apostolici.

Consultato a Parigi il dì primo Febbrajo 1770. (*sottoscritti*.)

TEXIER	VIARD
PIET DUPLESSIS	VANCQUETIN
MAULTROT	MEY
LE PAIGE	CAMUS
PINAULT	LALANNE
AUBRY	JABINEAU.

OPUSCOLO II.

OSSERVAZIONI SOPRA IL RITUALE DI M. DI JUIGNE' ARCIVESCOVO DI PARIGI.

Voi mi avete richiesto, o Signore, del mio giudizio sopra il nuovo Rituale, che Monsignor di Juignè ha dato alla sua Diocesi. In vece di azzardare le mie osservazioni, io voglio piuttosto mandarvi le osservazioni comunicatemi da un' Amico. Se io ne ricevo dell' altre sopra altri punti, ve le manderò egualmente.

Li 28. Ottobre 1786.

OSSERVAZIONI
SOPRA IL RITUALE
DI M. DI JUIGNE'
ARCIVESCOVO DI PARIGI.

E' qualche tempo che si sparge un' Opera al quale ha per titolo : *Pastorale Parisiense Illustrissimi & Reverendissimi Antonii-Eleonorii-Leonis le Clerc de Juignè, Archiepiscopi Parisiensis &c.* . Quest' opera è in tre tomi, di cui i due primi si raggirano sopra i Sacramenti, e contengono le istruzioni, che Monsignor l' Arcivescovo di Parigi ha giudicato a proposito di dare al suo Clero sopra quest' oggetto, il quale quasi tutto riguarda la pratica giornaliera : il terzo contiene il Rituale, che egli sostituisce a quello che era in uso nella sua Diocesi. Il tutto comparisce sotto il titolo che si è letto, ma nella Lettera colla quale Monsignor di Juignè indirizza questo Rituale al suo Clero, distingue dai due primi il terzo tomo che contiene il Rituale. (*Mand. p. II.*). In quanto al Rituale, egli ordina

e ingiunge a tutti quelli che sono sottoposti alla sua Giurisdizione, di adottarlo, e di farne uso ad esclusione d' ogni altro, nell' amministrazione dei Sacramenti, e in tutte le funzioni del loro ministero, contentandosi per i due primi tomi, di esortarli ad internarsi nei principj, che essi contengono, affinchè questa luce li diriga nell' amministrazione dei Sacramenti.

Se i Teologi o Casisti, che Monsignor di Juignè ha impiegati per compilare quest' opera, si son fatti un dovere di seguire le regole, che sono stabilite nella Lettera Pastorale, Monsignore Arcivescovo di Parigi merita la gratitudine della sua Diocesi, e il suo nome aumenterà il numero dei Vescovi che hanno reso dei grandi servigj alla Chiesa. Monsignor di Juignè vuole che si eviti ogni *profana novità di parole*, e che la Scrittura e la Tradizione siano le sole sorgenti, dalle quali si attingano le istruzioni che si vogliono fare entrare in un Rituale. *Ib. p.* 3. *Nobis autem, cum in sublimis hujusce argumenti tractatione versaremur, non licet profanas usurpare vocum novitates. Ac ipso Patre luminum, per Scripturarum Traditionisque canales, manare debuerunt dogmata quęcumque hoc Pastorali libro continentur*. Tolga Iddio, aggiunge egli, che ci siamo allontanati in qualunque

que cosa contenuta in quest' opera da quella regola di Vincenzo Lirinese : conservate inviolabilmente il deposito della fede Cattolica . Che cosa è deposito? E' ciò che è stato confidato, e non ciò che taluno ha inventato . Ciò che si è ricevuto , e non ciò che è stato imaginato ; ciò che si è appreso , e non ciò che si è scoperto : *Absit ut in nostris tractatibus vel levissime deflexum sit ab Vincentii Lirinensis regula : Catholicę fidei depositum inviolatum , & illibatum conserva . Quod est depositum ? Id est , quod tibi creditum est , non quod a te inventum ; quod accepisti , non quod excogitasti ; res non ingenii , sed doctrinę .* Io non trascrivo il resto di questo passo , ove la medesima idea è presentata sotto differenti aspetti , e che dall' altro canto è notissimo .

Se ne deve concludere, che le opinioni particolari , che non hanno alcun fondamento nella Tradizione , e che per questo , non dovrebbero nemmeno trovare un posto in opere serie , debbono soprattutto essere severamente bandite da un Rituale, ove bisogna che tutto spiri la gravità di un Ministero così santo che il sommo Pastore ha stabilito nella Chiesa . Son questi i principj di Monsignor l' Arcivescovo di Parigi . Guai ai Teologi che egli ha impiegati

alla

alla compilazione del suo Rituale se li hanno dimenticati nella composizione di quest' opera, Essi erano tanto più obbligati a ricordarsene in quanto che non essendo stato consultato il Clero del second' Ordine, e tutti quei Pastori che il loro stato destina allo studio, ed alla pratica degli oggetti sopra dei quali si cerca d' istruirli, essi si sono incaricati soli di un' opera, che Bossuet non avrebbe osato d' intraprendere, che dopo aver implorato i lumi dal Cielo, e consultati i suoi Cooperatori. Essi erano obbligati ad eccitarsi ad un religioso rispetto per la verità, e ad aver sempre nella mente, e nel cuore le parole di S. Paolo. *Sicut ex Deo, coram Deo in Christo loquimur : Noi parliamo da parte di Dio, alla presenza di Dio, e nello spirito di Gesù Cristo*; affine di stare in una vigilanza continua che gl' impedisse di frammischiare ai dommi sacri, di cui essi erano gl' interpetri, opinioni straniere che Gesù Cristo condanna. Se quelle che hanno adottate erano talvolta, non solamente mancanti di fondamento ma ridicole, ma proprie a fare obliare delle verità importanti, a nutrire una superstizione grossolana, quanto non sarebbero eglino colpevoli di averle introdotte nel Santuario, per porle a canto a ciò che la Religione ha di più rispettabile? Io scel-

ſcelgo un' articolo che farà conoſcere ſe eſſi ſi ſono uniformati ai principj della Lettera Paſtorale, ſe eſſi eran degni di quella confidenza eſcluſiva che è ſtata loro accordata, e ſe ſon proprj a far riſpettare la Religione, e a conciliare a Monſignor Arciveſcovo la ſtima, che gli è sì neceſſaria per eſercitare il ſuo Miniſtero con frutto. Le iſtruzioni che ſi trovano nel nuovo Rituale, ſopra i frutti del Sacrifizio dei noſtri Altari, determineranno l' opinione pubblica ſopra il merito di queſti Teologi. Biſogna ſentirli ragionare ſopra queſta materia, e non perdere niente delle loro importanti lezioni.

„ Quantunque il Sacrifizio, dicono „ eſſi, (*Paſtor. tom. I. pag.* 281.), ſia di un „ pregio infinito in ſe ſteſſo, i frutti non „ ne ſono a noi comunicati, che in una „ maniera limitata; per queſto i Teologi „ ne fanno tre parti, di cui la prima è „ per la Chieſa Univerſale; la ſeconda per „ alcuni fedeli in particolare, e la terza „ per il Sacerdote “: *Tametſi vero, tum quoad ſubſtantiam, tum quoad valorem infinitum eſt Sacrificium; cum tamen ejus fructus modo finito diſpenſetur, idcirco Theologi triplicem fructuum ipſius portionem diſtinguunt, quorum unam pro tota Eccleſia, alteram pro quibuſdam ſpeciatim fidelibus, tertiam*

tiam pro se ipso consequitur Sacerdos. Non ci dicono essi se queste parti sono uguali, o disuguali; ma fanno molte osservazioni sopra ciascuna. Esaminano da principio con qual proporzione la prima, che è comune a tutta la Chiesa, si riparte nelle differenti membra, e ci assicurano che questa repartizione sembra essere regolata sopra il rango che ciascuno di questi membri occupa nella Repubblica Cristiana; di maniera che il Papa, i Vescovi, ed i Re, la condotta dei quali ha molta influenza sul ben pubblico, ne partecipano anche più: *In hac autem portione, suam quisque partem habere videtur pro ratione dignitatis, ita ut illi quorum regimine & statuto pendet Christianę Reipublicę optima constitutio salusque plurimorum, summus videlicet Pontifex cęterique Episcopi & Reges ejus participes abundantius efficiantur, quam privati*. Questa è senza dubbio la ragione per la quale il rispettabile Clero è di una virtù sì esemplare. In quanto ai Sacerdoti del second' Ordine essi li hanno dimenticati; ma questa omissione non fa alcun torto a questi Sacerdoti, la regola gli abbraccia nella sua generalità, e assegna loro necessariamente una parte distinta, poichè questa deve essere proporzionata all' influenza che essi possono avere nella Repubblica Cristiana. Se questa

pro-

proporzione non fosse che una invenzione della mente umana, una probabilità fondata sopra conseguenze trovate da uomini pensatori nel loro capo, non otterrebbe la confidenza che i compilatori vogliono ispirarci. Se ancor essa non avesse per appoggio che un regolamento della Chiesa; i diritti del Papa, dei Vescovi, e dei Re non sarebbero forse al sicuro da ogni contrasto. Chi sà se non si disputasse alla Chiesa il potere di fare una distribuzione qualunque dei frutti del santo Sacrifizio? Per allontanare per sempre tutte le incertezze sopra questa proporzione, essi ci dicono che bisogna credere che Gesù Cristo stesso è quello che l' ha stabilita. *Quę quidem proportio non ab Ecclesia, sed ab ipsius Christi Jesu institutione manare haud immerito creditur.*

Noi non siamo ancora alla fine di queste curiose scoperte, di cui siamo debitori probabilmente ai Francescani del decimoquarto secolo, e che erano dimenticate nel secolo presente. Quanto più uno s' avanza nel Rituale, tanto più si vede quanto gli autori si sono internati in questo soggetto. La seconda porzione, dicono essi, quella che appartiene ad alcuni fedeli in particolare, cioè a coloro che sono presenti al santo Sacrifizio, ed a coloro per i quali viene offerto specialmente, ha questo di comune con la prima,

che

che eſsa ſembra eſſere ſtata deteminata da Gesù Criſto. Ma il numero di coloro che ne partecipano, diminuiſce egli la parte di ciaſcuno? Queſti Caſiſti che prevedono tutto, non ci laſciano ignorare la riſpoſta ad una tal queſtione. Eſſi diſtinguono coloro che non ſono alla Meſſa che per ſentirla, da coloro per i quali viene ſpecialmente detta, e che ſono nominati nel *Memento*, e decidono che il numero dei primi non nuoce ad alcuno di eſſi, e che può creſcere ſenza che la parte diminuiſca; ma che non è il medeſimo dei ſecondi a parere di alcuni Teologi. *Secunda portio, quę ſpecialis ſeu media vulgo dicitur ad eos pertinet pro quibus in Canone ſic oratur: Memento, Domine, famulorum, famularumque tuarum &c.; & hanc ſimiliter determinaſſe videtur Chriſtus Dominus; eo tamen diſcrimine, quod circumſtantibus, qui (aliquo ſenſu) totidem ſunt velut offerentes, nihil fructus per numeri incrementum decedat; quamvis juxta nonnullos Theologos, id locum habeat in iis, pro quibus ſpecialiter offertur Sacrificium*. Non mettiamo in dimenticanza queſto articolo; i fedeli che intenderanno bene i loro intereſſi, avranno la prudenza di non far dire delle Meſſe che per eſſi ſoli; è loro di grande importanza il vegliare acciocchè altri non ſiano inſeriti nel *Memento*, per paura che la

par-

parte che questi avrebbero nel Sacrifizio, non fosse presa sopra ciò che deve ridondare in pro dei primi. Vi rimane la terza porzione sopra la quale il Rituale ha delle cose da dirci che non sono meno rimarchevoli. Questa porzione è quella del Sacerdote; essa è specialissima, *specialissima* e talmente privilegiata che essa non può giammai sortir dalle sue mani, giammai ridondare in profitto d'alcuno, perchè essa appartiene sì esclusivamente al Sacerdote, che egli vi rinunzierebbe invano; e chiunque pretendesse appropriarsela in qualunque maniera si fosse, anderebbe necessariamente deluso nelle sue speranze, e si troverebbe colle mani vuote. Bisogna notar bene questo, perchè vi sono delle conseguenze da trarne, come noi vedremo quì sotto. Questo vantaggio non è il solo che distingua il Sacerdote. Se egli non può arricchire i fedeli per i quali offre specialmente il Sacrifizio disponendo della sua parte in lor favore, può al contrario aumentare la sua, aggiungendovi la loro, e riserbandosela; questa è la prerogativa del *dispensatore dei doni Divini*, come vien chiamata nel Rituale. Non si crederebbero queste stupende maraviglie, se non citassimo il testo del Rituale, nel quale esse sono espresse: *Tertia denique fructuum Sacrificii portio specialissima nuncupa-*

tur

tur , & propria est Sacerdotis offerentis .... ideoque hanc non potest ab se abdicare . . . potest autem & specialem illam seu mediam portionem sibi reservare & applicare . Ecco le due porzioni ben distinte, l' una appellata *specialissima* , e che è propria del Sacerdote ; l' altra appellata più sopra *specialis seu media* , e di cui si rammenta quì il nome. Ci era stato detto che essa apparteneva ai fedeli per i quali era offerto il Sacrifizio , unitamente a coloro che erano presenti alla stessa Messa, colla differenza che non si è tralasciato di notare. Qui noi siamo avvertiti che essa non è loro talmente propria , che il Sacerdote non possa riserbarsela : *Potest illam sibi reservare & applicare ;* e solamente nel caso che egli non giudichi a proposito di ritenerla per se , ella serve per i fedeli per i quali il Sacrifizio è offerto : *Quę ad eos alioqui veniret , pro quibus speciatim obtulisset* . Non si comprende facilmente perchè questi sieno i soli che profittano del suo disinteresse, o delle sue distrazioni . Questo passo ha qualche oscurità , che mi fa pensare che il senso il più naturale dei termini , che è quello che io ho seguito , potrebbe non esser quello degli autori , e che questi Casisti , invece di estendere a questa intiera porzione il potere che accordano al Sacer-

do-

dote di riserbarsela, non hanno forse voluto darli, che un diritto personale, come ad un semplice fedele sopra questa porzione comune, diritto che egli può prendere e lasciare, di cui se egli fa uso, aumenta la sua porzione specialissima, e nel caso contrario, accresce la parte di coloro per i quali è offerto il Sacrifizio. In fatti si ha della difficoltà a credere, che essi abbiano voluto lasciare intieramente alla disposizione del Sacerdote la seconda porzione tutta intiera, e accordare *a questo dispensatore* dei doni Divini una specie di diritto di preferenza, in virtù del quale egli può confiscare, per dir così, a suo profitto la porzione dei meriti di Gesù Cristo, che essi avevano accordata ai fedeli.

Checchè ne sia, le conseguenze di questa teoria non meritano meno attenzione che la teoria stessa. Con la prima si confutano facilmente coloro, i quali sotto pretesto della parte specialissima che ha il Sacerdote ai frutti del Sacrifizio, hanno creduto che egli ne potrebbe trattare con un terzo, e ricevere rinunziandovi, una doppia elemosina per una stessa Messa; perchè è cosa evidente che questa porzione speciale essendo inalienabile, non può essere ceduta a quello col quale questo Sacerdote trattasse, e questo sarebbe

fa-

cile ad essere ingannato in questo patto empio: *His autem intelligitur frustra & impie facturum Sacerdotem qui duplicatum pro eadem Missa stipendium acciperet, eo pretextu quod specialissimam fructus partem sui propriam alteri applicaret; neque enim illam arbitrio suo dispensare potest, aut pacto pretio abdicare, alterique etiam petenti transcribere*. Questi Casisti non tirano la conseguenza che un Sacerdote il quale non può dire che una Messa sarebbe meglio lasciarsi morir di fame, che ricevere da due persone (che vorrebbero impegnarlo con una semplice elemosina a ricordarsi di esse nella stessa Messa) una piccola retribuzione che basta appena ai suoi bisogni i più pressanti; ma si rimettono al giudizio dei lettori, o piuttosto la conseguenza seguente che essi deducono da questi principj, racchiude la decisione di questo caso. Un Sacerdote, dicono essi, che ha ricevuto una elemosina per molte Messe, e che non ne dicesse che una si renderebbe colpevole di una ingiustizia: darebbe, per così dire, meno che non ha ricevuto; perchè sebbene il Sacrifizio sia di un prezzo infinito, la porzione che ne è applicata prende la sua misura dall' elemosina fissata per l' onorario delle Messe: *Quodammodo taxata est portio qua valor ille per quasdam veluti partes*

tes

tes dispensatur . Non bisogna credere che questi siano i ragionamenti di una Logica profana , o istituzioni umane stabilite dalla cupidigia che avrebbero eletto in massima di Religione i mezzi che sono stati imaginati per far sussistere una moltitudine di Sacerdoti inutili , i quali sono d'aggravio alla Chiesa . Noi siamo assicurati che Gesù Cristo ha voluto così , affinchè mediante la moltiplicazione delle Messe , il Sacrifizio fosse perpetuo : *Sic volente Cristo Domino , ut sit juge Sacrificium* .

I Casisti Compilatori di questo Rituale non hanno ancora esaurita questa materia ; essi ritornano alle due prime porzioni , e ci danno delle istruzioni sopra le condizioni richieste perchè esse siano applicate a coloro ai quali esse appartengono di diritto . Non vi ha alcuna difficoltà sopra la prima porzione , comune a tutta la Chiesa ; siccome essa non può mancare , senza dubbio, di repartirsi secondo la proporzione , onde è stata di sopra distribuita , noi siamo avvertiti che non è cosa necessaria che il Sacerdote ne faccia alcuna applicazione particolare . Ma in quanto alla porzione *speciale* , che appartiene come noi abbiamo veduto , o ai fedeli, che sono presenti alla Messa , o a coloro per i quali particolarmente vien detta, vi sono diverse

co-

cose da osservare, se si vuole che ogni giustizia sia adempiuta, e che la coscienza non abbia niente a rimproverare. Bisogna primieramente applicare questa porzione a coloro che hanno diritto a qualche titolo qualunque si sia. Se è un superiore che fa dire la Messa per ragioni a lui cognite; o un fondatore il quale ha stabilito il benefizio con patto che si pregasse per lui; o finalmente un particolare il quale ha dato un' onorario ad effetto di ottenere una Messa. Questi sono titoli i quali danno dei diritti che non si possono mettere in dimenticanza. Secondariamente bisogna che l'oggetto della Messa sia determinato nella mente del Sacerdote. Tutto questo non basta ancora; vi ha un' ultima condizione forse più importante di tutte le altre, ed è che bisogna in terzo luogo che il Sacerdote prenda bene il suo tempo per fare la sua applicazione. Per giudicare quanto questa condizione è necessaria, non si ha che a considerare che se l' applicazione fosse differita fino al *Memento* dei Morti, essa sarebbe dubbiosa per non dire niente di più forte: *dubia esset, ne quid gravius dicatur*. E' bene farla avanti di dir la Messa; si può ancora farla nel tempo dell' offerta del pane e del vino, e forse anche dopo; ma è assolutamente neces-

sa-

ſario che eſſa preceda la conſacrazione : *Saltem conſecrationi , in qua potiſſimum ſita eſt Sacrificii virtus , preire neceſſario debet .*

Non vi reſta più che una coſa da ſapere ſopra queſta materia, ed eccola. Siccome può accadere per differenti cagioni che la porzione ſpeciale non ſia applicata ad alcuno , è naturale il domandare ciò che accada allora . Sì fatta queſtione non può aver luogo riguardo alle due prime porzioni, di cui l' una va alla Chieſa Univerſale, diſtribuendoſi come è ſtato detto , e l' altra al Sacerdote al quale eſſa reſta neceſſariamente , purchè egli non ne ſia indegno . Non vi ha dunque biſogno di ſchiarimento che per queſta parte di porzione, per la quale ſono neceſſarie tante condizioni, che non ſarebbe maraviglia che eſſa non foſſe ſempre applicata. Gli autori non ci negano il ſoccorſo dei loro lumi per queſto caſo imbrogliato ; eſſi ci inſegnano che allora queſta porzione è meſſa in depoſito nel teſoro della Chieſa. Vi è frattanto un caſo , perchè biſogna veder tutto , in cui queſto non ha luogo . Ciò ſegue allorchè qualchè altra perſona è ſtata raccomandata ſotto condizione ; queſta profitta allora dei vantaggi che non le erano deſtinati nella prima intenzione ; eſſi le ſono

devoluti in virtù della condizione, che la sostituisce necessariamente a quella la quale non ha potuto profittare dei suoi diritti. Il tesoro della Chiesa non si arricchisce che mediante i falli di quei ministri, i quali ignorano, o trascurano le formule. *Quod si nemini applicetur fructus specialis, aut si persona cui applicatur ejus percipiendi non sit capax, vel ipso non indigeat, in thesauro Ecclesię remanet hujusmodi fructus, nisi alia persona sub conditione commendetur.* Niuno si sarebbe imaginato, che tra i casi nei quali può avvenire che l' applicazione dei meriti di Gesù Cristo non abbia luogo riguardo ad alcune persone, bisognasse riporre quello in cui esse non ne avessero bisogno: *vel ipso non indigeat.*

Tali sono le istruzioni che si trovano nel nuovo Rituale sopra i frutti del Sacrifizio adorabile dei nostri Altari. Se mettendo da parte le nozioni che la Religione ci dà sopra questo mistero d' amore, in cui il Salvatore ha voluto perpetuare la memoria della sua morte per eccitare e nutrire la nostra riconoscenza, in cui ha voluto continuare ad offrirsi a suo Padre sotto la tenera imagine della sua Passione, per intercedere continuamente per noi sopra la Terra, siccome egli lo fa nel Cielo, per animare la nostra confidenza, mettendo

sot-

ſotto i noſtri occhi il pegno d' amore che ha avuto per noi, per comunicarci i frutti della ſua morte nel tempo, e ſecondo la miſura, regolati nei diſegni eterni di Dio, per ripartire a ciaſcun membro della Chieſa una miſura di grazie proporzionata alla ſua fede, ſe io dico, mettendo queſte nozioni da parte, aveſſi voluto formare un quadro ideale di ciò che la più groſſolana ignoranza vi può ſoſtituire di più aſſurdo, di ciò che la più vile ſuperſtizione può imaginare di più ridicolo, io non avrei eguagliato il modello, che metto ſotto gli occhj dei Lettori. Egli riuniſce inezie che muovono ad un compaſſionevol riſo, idee aſſurde, che sfigurano le verità le meglio ſtabilite ſopra la divina economìa della Redenzione degli uomini, propoſizioni che ſanno della beſtemmia, e che non ſi poſſono trattare con qualche indulgenza che a motivo della eſtrema ſemplicità di coloro i quali avanzandole, non hanno ſaputo ciò che dicevano.

In fatti non è ella a prima viſta un' idea ſingolarmente grotteſca l' imaginare una proporzione ſecondo la quale una parte, ſoſopra tre, dei frutti del Sacrifizio, è ripartita tra i differenti membri della Chieſa? E dopo di avere immaginata queſta proporzione, potevaſi ſingerne una più

ridicola di quella che ci danno, volendo che la grazia ſegua la diſtinzione dei ranghi, e che in qualche maniera, avara riguardo a coloro che vivono nell' oſcurità, eſſa profonda i ſuoi doni a quelli che i loro titoli diſtinguono dal volgo? E coſa vi ha di più ridicolo di queſta ſeconda porzione, la quale ſi ſuddivide e ſi riparte tra coloro che ſono preſenti alla Meſſa, e quelll per i quali nominatamente vien detta, con queſta differenza, *eo tamen diſcrimine*, che in quanto ai primi, il numero dei partecipanti non nuoce ad alcuno di eſſi mentre, non ſegue l' iſteſſo riguardo ai ſecondi, la parte dei quali, per quanto ci dicono diminuiſce, ſecondo alcuni Teologi in ragione del numero? E coſa è mai queſta porzione del S cerdote, queſto proprietario incommutabile il quale non ne può giammai far parte ad alcuno, queſta porzione la quale non può mai andare in aumento di quella dei fedeli, ma può eſſere accreſciuta mediante la loro intiera a ſuo piacimento, o ſe l' intendiamo nel ſecondo ſenſo, che può eſsere aumentata mediante le riſerve che egli ha il potere di farſi ſopra la parte comune? E ſiccome queſte ſpeculazioni ſopra l' elemoſina delle Meſſe, la quale ſerve di miſura al profitto ſpirituale che ſe ne ricava, e che fa legge per i Sacerdoti, dimanierachè eſſi ſi rendono colpevoli di tante ingiuſtizie,

quan-

quanti onorarj accumulano per una ſteſſa Meſſa (1)? E queſta applicazione dei frutti del Sacrifizio, la quale dipende dalla preſenza di ſpirito del *diſpenſatore dei doni Divini;* queſta applicazione, che può mancare ſe eſſa è troppo lungo tempo differita, la quale nientedimeno in queſto non è perduta, poichè eſſa rimane nel teſoro della Chieſa?

Non baſta avere l' imaginazione falſa e Romaneſca per formarſi idee sì ſtravaganti; è neceſſaria ancora un' eſtinzione totale del buon ſenſo e un' intiera dimenticanza dei principj più ſemplici della Religione. Conviene rammentare a queſti aſſurdi Caſiſti che tutte queſte diviſioni, ſuddiviſioni, repartizioni dei meriti di Gesù Criſto ſono affatto incognite all' antichità, che eſſe non han-

(1) *Non ſi pretende di giuſtificar quì coloro i quali ſi eſenterebbero dai regolamenti che ſono ſtati fatti relativamente all' elemoſine delle Meſſe, per mettere un freno alla cupidigia, nè di attaccare queſti regolamenti. Non ſi tratta punto queſto oggetto. Non ſi ha in viſta che di far conoſcere il ridicolo delle ſpeculazioni ſopra il rapporto che ignoranti Caſiſti mettono tra l' elemoſina; ed il frutto del Sacrifizio.*

hanno tratto la loro origine che dalla feccia della Scolastica, e sono tanto rigettate dai veri Maestri della Scuola, quanto sono straniere ai Padri della Chiesa. E' egli necessario rammentar loro che l'applicazione dei frutti di un Sacrifizio, che è necessariamente il Sacrifizio comune di tutta la Chiesa, non può giammai dipendere nè dalle vedute particolari del Ministro che l'offre a nome di tutti i fedeli, nè dalle intenzioni personali di quelli, che formando dei voti, per così dire, isolati, si propongono dei fini determinati; che il Sacerdote non è il dispensatore delle grazie, che ne derivano; che egli non è se non l'interpetre dei comuni desiderj, che questi sono i limiti del suo ministero egualmente che del suo potere; e che il vantaggio che si ritrae dai fedeli non ha altra misura fuori della loro fede e della libera dispensazione di colui che fa misericordia a chi gli piace? Bisogna forse avvertirli che non è il Ministro quegli che regola il corso delle benedizioni che dall' Altare come da loro sorgente vanno a spandersi sopra coloro a cui Gesù Cristo le riparte a norma delle regole di sua giustizia, delle vedute di sua misericordia e dei disegni di sua Sapienza, per ricompensare la fede degli uni, far rientrare gli altri nelle strade della Penitenza, e formare senza inter-

ter-

terruzione quella Città di cui Dio è il fondatore e l' architetto ? E' egli necessario l' insegnar loro che Gesù Cristo soltanto conoscendo i segreti nascondigli del cuore e i disegni del suo Padre, che scrutando egli solo i gemiti ineffabili formati dal Santo Spirito nel cuore dei Santi, mette fra le disposizioni dei fedeli e le grazie che li coronano, fra i voti che loro ispira la carità, e i disegni formati dall' Eterna Sapienza, quella Divina armonìa, che ai nostri occhj è nascosa dalle tenebre di questa vita, ma che formerà l' estasi degli eletti, quando sarà loro concesso di vedere tutti i rapporti di un' opera, che abbraccia tutti i secoli ? Conviene egli loro insegnare che Gesù Cristo unico dispensatore dei doni Divini non consulta per distribuirli che la volontà di colui che lo ha mandato, e non divide con alcuno il potere di comunicarli, e che il Sacerdote non potendo essere considerato che sotto due rapporti l' uno di vivo membro della Chiesa, l' altro di Ministro, chiamato ad esercitare funzioni che a lui solo appartengono non è in verun modo dispensatore dei frutti del Sacrifizio ? Per il primo rapporto egli è nel numero dei giusti, le di cui efficaci preghiere, come parla sovente S. Agostino, ottengono la grazia per la quale son rimessi i peccati a tutti quei

a'

a quali vengon rimessi; e per il secondo egli è nel rango di coloro la di cui azione ministeriale rende sopra l' altare presente la vittima che opera la salute del Mondo, conferisce la grazia, mediante l' amministrazione dei Sacramenti, senza potere niente di più. Se egli è all' opposto nel numero dei cattivi la sua azione ministeriale ha ciò non ostante tutto il suo effetto, sebben senza frutto per lui; e se egli ritrovasi nel numero dei buoni non partecipa ai frutti del Sacrifizio che proporzionatamente ai gradi della sua catità, e non contribusce che nella stessa proporzione, e per via di suffragio ai vantaggi che negli altri derivano. Se egli è, per servirmi dell' espressione di S Agostino, tra gli *uccelli di rapina* la sua azione ministeriale non ha minore efficacia; e se è tra *le colombe* i suoi gemiti si confondono con quelli di tutti i santi, e non può aver parte se non come essi *a questa dispensazione segreta della misericordia di Dio*, che come dice ancora S. Agostino Lib. 3. de Bapt. c. 17. *si compie per mezzo delle preghiere dei Santi spirituali che son nella Chiesa, come per i frequenti gemiti della colomba: per orationes Sanctorum spiritualium qui sunt in Ecclesia tamquam per celeberrimum columæ gemitum magnum geritur Sacramentum,* &

& occulta dispensatio misericordię Dei.

Queste verità sono affatto incognite ai Casisti ignoranti, i quali hanno compilato il Rituale. Si conosce abbastanza, secondo che io credo, la vanità e puerilità delle speculazioni, che a queste sostituiscono, ma per meglio far conoscere quanto esse contengono di contrario ai principj della Religione, io aggiungo a ciò che si è detto il passo seguente di quel gran Dottore Arnaldo, il quale è stato il fedele interpetre della Tradizione in tutte le materie che egli ha avuto occasione di trattare, " La Chiesa essendo animata, dice egli, Tom. 28. pag. 538., da un medesimo spirito e da una medesima carità, fa *tutte le sue azioni* in questo medesimo spirito di carità, il quale unisce ed abbraccia tutta la Chiesa, e tutte le sue membra in particolare per il bene delle quali essa le offre a Dio, e le mette tra le *mani di Gesù Cristo*, affinchè egli le *dispensi*, e le *distribuisca* secondo gli *ordini della sua Provvidenza*, e secondo i bisogni dei suoi figli, ai quali essa prende parte come a' bisogni suoi proprj; *facendo e possedendo in comune tutti i beni spirituali*, come la prima Chiesa di Gerusalemme possedeva da principio tutti i beni temporali. Che se la proprietà di questi beni temporali si è introdotta nella Chiesa mediandian-

diante la grande moltiplicazione dei Cristiani, e per la necessità della polizìa umana e civile, è impossibile che la *proprietà*, e la divisione *dei beni spirituali giammai vi s' introducano*, perchè questo non si può fare senza la divisione del suo spirito e del suo amore, il quale è l' unico legame per cui essa sussiste. E per questo i Padri c' insegnano che tutti *gli effetti e tutte le grazie che Iddio diffonde in generale e in particolare* sopra la sua Chiesa, procedono dalle preghiere e dalle intercessioni di tutte le sue membra, le quali contribuiscono e cospirano tutte *a proporzione della loro carità* per ottenerle da Dio, poichè allora quando un membro è in pena, tutti gli altri lo sono con esso, secondo l' Apostolo, e partecipano tutti ai beni, ed ai mali gli uni degli altri. Ciò che fa dire eccellentemente a S. Ambrogio, che la Chiesa prega in comune, ed è tentata in comune: *Ecclesia in commune orat, in commune tentatur.* "

„ A questo gemito della colomba, a queste preghiere degli uomini spirituali, S. Agostino attribuisce sì sovente l' effetto dei Sacramenti e la santificazione dei peccatori., perchè è il Santo Spirito quello il quale produce tutte queste maraviglie; non solo in quanto risiede nel seno del Padre; ma in quanto è lo spirito di Gesù Cristo,

che

che abita nel suo corpo, che sono i fedeli, come nel suo tempio, e che intercede nei Santi, e per i Santi, con gemiti ineffabili, come dice S. Paolo 2. Cor. I., 11.; Phil. 1. 19.; Phil. 4. 22.. Per questo l'Apostolo attribuisce ordinariamente alle preghiere dei fedeli, i favori che egli riceveva da Dio e li ringrazia sempre, quantunque essi non sapessero particolarmente lo stato in cui egli era. Tanto si osserva nelle sue Epistole; ed i Padri in questo lo hanno imitato allorchè essi hanno reso grazie ai Santi di Paesi lontanissimi da essi, dei beni che credevano aver ricevuti mediante la loro intercessione ed i loro meriti. Ed eziandio in questo spirito S. Agostino (*de moribus Eccl.* cathol. c. 13.,) *lodando quei perfetti solitarj che s' involavano alla vista di tutti gli uomini, e che non mangiando che del pane che si portava loro di quando in quando, e non bevendo che acqua pura, abitavano nei deserti, per godere della compagnia e del colloquio di Dio, risponde a coloro che osavano riprendere quella santa vita, come inutile al bene comune degli altri uomini, che essi non sapevano quanto l' ardore delle preghiera di questi uomini invisibili, cagionava di bene nel Mondo.*"

Io non credo che sia necessario aggiungere a questo discorso, che le vane idee di que-

questi Casisti, sia sopra la forma delle applicazioni, sia sopra il tempo di porle, non sono che la continuazione dei principj, tanto falsi come puerili, che essi si son formati sopra il potere del Sacerdote, che vogliono, che noi riguardiamo come il *dispensatodei doni Divini nel Santo Sacrifizio : Munerum divinorum in augustissimi Sacrificii oblatione dispensator*. Ma io credo di dover fare alcune riflessioni sopra le conseguenze pratiche che essi traggono dalla loro teoria stravagante. Essi ne concludono, come noi l' abbiamo veduto, che sarebbe una ingiustizia il ricevere una doppia retribuzione per una sola Messa, perchè il frutto è limitato, e in qualche maniera tassato: *determinata nihilominus & quodammodo taxata est portio qua valor ille per quasdam veluti partes dispensatur*. Lo che significa, che il frutto, il quale può essere applicato a coloro per i quali vien detta la Messa è relativo ad una sola elemosina, e che dividendolo tra due persone, vi è lesione per l'una e per l'altra; perchè non in altro che in ciò può consistere l'ingiustizia.

Come bisogna egli avere formato lo spirito, per imaginare una misura comune tra il frutto spirituale che si ricava dal Sacrifizio di Gesù Cristo, e ciò che si dà per contribuire alla sussistenza del ministro; per

cre-

ctedere che uno possa appropriarsi questo frutto mediante il suo danaro, ed escluderne ogni altro che vorrebbe avervi parte? E' cosa molto lodevole, senza dubbio, il contribuire alla sussistenza dei Ministri della Chiesa; e ancora un dovere rigoroso, il provvedere ai bisogni temporali di coloro che il loro stato consagra ai nostri bisogni spirituali, e che non sono provveduti del necessario sostentamento della vita per essersi privati dei mezzi di procurarselo. E' permesso per esercitare quest' opera di carità e ancor di giustizia, di prendere occasione di una Messa, e di offrire al Sacerdote una elemosina; ma pretendere di acquistare con questo mezzo un diritto esclusivo a una parte del frutto spirituale del Sacrifizio, ciò non è soltanto un' ignoranza grossolana, ma è altresì un' idea insensata, la quale suppone che la testa in cui essa nasce sia pazza.

Se le follìe che io metto sotto gli occhj dei Lettori si trovassero unicamente in quelle produzioni oscure, che circolano nella classe del popolo si negletta dai Pastori, e abbandonata a degli operaj mercenarj che vivono di sue superstizioni, non sarebbe maraviglia. Nè maggior maraviglia recherebbe il leggerle in Caramuel, Gaspard Hurtado. Villalobos, Emmanuel Sà, e in' tanti altri Casisti disprezzati eziandio presso

le

le Nazioni in cui essi hanno avuto origine.

Ma che si trovino in un' opera, destinata dal primo Pastore della Diocesi di Parigi pei suoi Cooperatori, per guidarli nello studio, e nella pratica delle loro funzioni, per fargli amare il loro stato, ed animarli ad adempiere i santi doveri del loro Ministero, questo è un prodigio che niuno poteva mai prevedere. Quantunque avvezzi noi siamo in questi giorni di tenebre, a vedere la Religione o mal difesa, o male esposta, e disonorata con dei temperamenti, che ce la presentano sfigurata in dei Mandamenti scritti, senza gusto, senza discernimento, senza dignità; noi per altro non abbiamo ancora veduto in Francia Vescovi che adottino puerilità simili a quelle, le quali sono state esposte sotto il nome dell' Arcivescovo di Parigi. In mezzo ad un Clero che non è privo di lumi; nella Capitale di un Regno, dal quale le altre Nazioni con lo studiare la nostra lingua, e col leggere avidamente i nostri Libri hanno attinto ed attingono tuttora le cognizioni che le rendono celebri; presso una Nazione che Bossuet, Arnaldo, Nicole, Fleury, Duguet hanno illustrato, dopo di essersi eglino pure istruiti in essa; dove questi uomini illustri, e tanti altri, degni di essere lo-

loro emuli, hanno accefo una face che non è ancora eſtinta, e hanno poſto ai traviamenti della ſuperſtizione dei limiti, che eſſa non ha ancora oltrepaſſati; preſſo queſta nazione, io dico, ſi pubblicano queſti delirj della più ſtravagante ſcolaſtica ,, dopo di avere annunziato di voler eſſere l' interpetre fedele della Tradizione, e ſi pubblicano ſotto il nome riſpettabile di uno dei ſucceſſori del Cardinale di Noailles.

Per quanti sforzi ſi ſieno fatti affine di ſoffogarvi in tutti i Corpi Eccleſiaſtici i talenti che erano proprj a perpetuare la gloria, che eſſa aveva acquiſtata, queſto fenomeno è aſſai ſtupendo.

Sarebbe egli poſſibile di trovare in alcuno di queſti Corpi, Teologi tanto ſprovveduti di buon ſenſo, reſi tanto ſtupidi dalla ignoranza, tanto imbevuti di ſuperſtizione da ſcrivere ſeriamente tante coſe ridicole? Se vi foſſe preſſo i Benedettini, o preſſo i Domenicani, nell' Oratorio, o preſſo i Dottrinarj, qualcuno che ne foſſe capace, i Superiori di queſte Congregazioni che hanno tanto degenerato ſi ſarebbero nondimeno ſempre un dovere di coprire con un denſo velo queſta ignominia, e di ſalvare ciò, che loro reſta di antica fama, allontanando, per quanto ad eſſi foſſe poſſibile, membri sì capaci di diſono-

no-

norarle . Dove ſono andati dunque a cercare i Teologi che ſono ſtati impiegati per la compilazione del nuovo Rituale? In quale abiſſo ſono mai andati ad inveſtigarli, per trarre dal fango, Caſiſti di una ſpecie tanto ſconociuta tra di noi?

Ciò che queſto fenomeno ha di maraviglioſo, non è la ſola coſa la quale debba occuparci; i preſagj funeſti che racchiude mi ſpaventano. Si laſciano traſpirare i progetti che ſonovi per la riforma dei libri della Chieſa. Quelli che ſono in uſo nella Dioceſi di Parigi, e che ſono ſtati adottati dalla maggior parte dei Veſcovi del Regno, ſono ſtati compilati da uomini illùminati, i quali conoſcevano la Tradizione, che avevano del guſto, che ſe eſſi non hanno riformato tuttociò che ne aveva biſogno vi hanno nientedimeno ſupplito con delle iſtruzioni le più ſolide, egualmente proprie a nutrire la fede, che ad iſpirarla. Le preghiere, le lezioni, gl' Inni tutto vi concorre ad iſtruire ed a muovere. Niuna coſa ſpira pregiudizj Gotici di quella ignoranza groſſolana la quale caratterizza i Compilatori del nuovo Rituale. Se tali autori metton la mano in queſti monumenti della fede della Chieſa, e nei lumi della Dioceſi di Parigi, chi può provedere ciò

ciò che questi monumenti diverranno, chi può prevedere il torrente d' inezie, che sortirà da queste penne imbrattate dalle sciocchezze che noi abbiamo vedute? Chi può dipingere la barbarie che corromperà quest' Inni, in cui le grazie della Poesìa si unifcono ai sentimenti della pietà più illuminata? Chi può non essere spaventato anticipatamente dalle grida lugubri, che questi Uccelli di rapina vi faranno succedere ai gemiti della Colomba!

OPUSCOLO III.

SECONDE OSSERVAZIONI SOPRA IL RITUALE DI M. DI JUIGNE' ARCIVESCOVO DI PARIGI.

SECONDE OSSERVAZIONI SOPRA IL RITUALE DI M. DI JUIGNE' ARCIVESCOVO DI PARIGI.

IL Rituale di Monſignor Arciveſcovo di Parigi contenendo un numero grande di materie, non è meraviglia, che in un libretto di quaranta pagine io non abbia potuto parlare di tuttociò, che vi ſi trova di rimarchevole; e neppure il farò in queſto in cui mi limiterò ad un' oggetto particolare, come nel primo ho fatto. Propoſto mi era ſul principo di mettere il pubblico in ſtato di ben conoſcere il peſo, ed il valor dei Teologi, che ſono ſtati impiegati nella compilazione del Rituale. Io non credo che alcuno di quelli, che leggeranno queſta operetta eſiterà ſulla ſcelta del poſto, che lor conviene, e che alcuno vi ſia, il quale creder poſſa, che Monſignor Arciveſcovo abbia dovuto preferire i loro lu-

lumi a quelli di tutto il ſuo Clero , che di più avea diritto di eſſer conſultato , e di cui traſcurar non potea di ſentire il parere , ſe non con diſprezzare , e violare le regole del governo della Chieſa . Benchè il diſpotiſmo , e la preſunzione non ſieno ſempre in un modo cotanto viſibile puniti , Iddio però , che è il nemico , e il vendicatore di tali vizj ritira la ſua luce da quelli , i quali ſaggi a' proprj loro occhi traſcurano i mezzi da lui ſtabiliti per prevenire i traviamenti , a cui l' uomo è eſpoſto . Quelli nei quali i Teologi di Monſignor Arciveſcovo l' hanno fatto precipitare , ſono di una natura sì ſtraordinaria , che la Provvidenza li deſtina ſenza dubbio a ſervir di lezione a tutti i Veſcovi , che imitano una così poco canonica condotta ; non ve ne ha dei più confacenti , e adattati a un tal diſegno ; e quanto più proprj ſono ad eccitare quella pietà ſprezzante , di cui è coſa tanto funeſta , e rincreſcevole eſſer l' oggetto , tanto più ancora fatti ſono per ſervir di gaſtigo alle pretenſioni dell' orgoglio , che ſdegna di conſultar coloro , che hanno diritto di dire il ſuo ſentimento . Monſignor Arciveſcovo ha laſciata la ſede , che occupava in una Provincia per venire ad aſſiderſi ſulla Cattedra della Capitale , e creder ſi dee , che

egli

egli abbia avuti quei segni di special vocazione, che in certi casi giustificar possono queste traslazioni, e che Iddio gli abbia fatto conoscere, che i suoi talenti erano talmente proporzionati ai bisogni della Chiesa di Parigi, che fosse questo uno di quei momenti, in cui bisogna fare una piaga alla disciplina, e chieder dispensa dai Canoni per il maggiór bene della Chiesa. Si dee supporre che le nubi dell' ambizione non abbiano punto oscurata quella luce, che ha dovuto guidarlo in questo importante passo, e che addossandosi un carico sì gravoso, abbia fatto un generoso Sacrifizio di se medesimo al sommo Pastore per la salute delle sue pecorelle. Ma dovea egli salire sopra una sede tanto eminente, per governare un Popolo sì numeroso, con la risoluzione di escludere i suoi Cooperatori dalle adunanze, nelle quali si prendono le più importanti determinazioni per il bene della Diocesi? Forse entrando nella Capitale la più illuminata della Cristianità dovea egli trascurare i lumi, che vi sussistevano tuttora: e dopo aver affidata la compilazione d' un Rituale (a quali Teologi, oh Dio! noi l' abbiam pur troppo veduto) spedirlo ai suoi Cooperatori, senza averli neppure ammessi all' esame di una tale Opera?

Che

Che un Arcivescovo di Parigi lasci porre il suo nome in fronte ad un' Ordine di lieve momento, che abbia unicamente per oggetto, o di accordare la permissione di mangiare Uova nella Quaresima, o di ordinare alcune preghiere per implorare la serenità dell' aria, recherebbe maraviglia; ma si perdonerebbe questa inavvertenza ad uno, che tenendo fissa tutta la sua attenzione ne' grandi oggetti non vede gli altri, che con gli occhi altrui, e non li assoggetta, nè a quell' esame rigoroso, nè a quelle forme rispettabili che per i primi solamente riserba. Frà questi la compilazione di un Rituale tiene senz' alcun dubbio uno dei primi posti. Dopo l' esempio ch' ei deve dare ai suoi Cooperatori, niente di più importante rimane a fare ad un Vescovo, che rammentar loro quelle regole, secondo le quali debbono diportarsi nell' esercizio delle loro funzioni.

In questo appunto consiste l' opera della scienza, e della prudenza: questo deve essere il frutto di un lungo studio della Tradizione, e di una applicazione instancabile a ricercare gli esempj dei Santi, e a studiare le loro massime per farle servire alla salute dell' Anime. In tali occasioni bisogna chiedere come Salomone *un cuor docile per poter discernere il ben dal male*,

le

le regole dagli abusi; i rilassamenti introdottisi per la corruzione dei tempi dalla santa severità *dei Canoni formati dallo spirito di Dio*; le pratiche dall' uso soltanto autorizzate, dalla disciplina stabilita saggiamente dalla Chiesa.

Un Vescovo, che in un' opera di tal sorta non cura i lumi del suo Clero, e che per appigliarsi a un partito di propria scelta rigetta i suoi Cooperatori, che sono il consiglio datoli da Dio, merita di trovar dei ciechi, che lo traggano dalla vera strada; e bisogna pur riconoscere, che Dio è giusto nei suoi giudizj, se permette che colui, che si è allontanato dalle regole del Governo Ecclesiastico, mostri coi suoi traviamenti la necessità di queste regole istesse. Noi abbiamo veduto quanto severa sia stata la giustizia esercitata da Dio in questa occasione, permettendo, che si facessero adottare a questo Arcivescovo cose sì degne di riso. Egli si è imaginato, che i suoi Cooperatori ad altro non fossero istituiti che per ascoltarlo, e non già per darli dei consigli; ma Dio nella sua collera l' ha abbandonato alla più vile specie di Teologi, ad una razza d' insetti generati dalla corruzione dei tempi, razza che si credeva sepolta per sempre nella Tomba, che Pascal ha scavata per i Casisti

dell'

dell' ultimo ſecolo, ma che rivive per inſinuare all' Arciveſcovo di Parigi coſe, che non ſi ſono forſe mai vedute ſotto il nome di alcun Veſcovo, e che diſonorano il ſecolo preſente.

La teoria tanto ridicola, che ha formato il ſoggetto delle prime oſſervazioni, non è preſſo a poco l' unica coſa, da cui il buon ſenſo, e la Religione reſtino offeſe nel Rituale. Per quanto ſiano terribili queſti primi effetti della Divina giuſtizia, ella per altro non è ancora arreſtata. Nè ciò recar ci dee maraviglia. Potremmo noi non vedere, che il giuſto Giudice abbandonando Monſignor Arciveſcovo ad uomini di un ſenſo sì depravato, ha voluto fare ſpiccare gli effetti di ſua vendetta? Io ſono per moſtrarne un' altro eſempio nelle maſſime che eſſi gli hanno fatto abbracciare ſulla condotta dei Confeſſori nel Tribunale della Penitenza. Queſto ſarà l' unico oggetto di queſte ſeconde oſſervazioni. Molto importa il trattar queſto punto ſeparatamente, ſenza meſcolarlo con altre coſe, che divider potrebbero l' attenzione dei lettori; e affinchè queſti poſſano formarſi una giuſta idea dei rilaſſamenti, che io ho da rimproverare ai Caſiſti di Monſignor Arciveſcovo ſu queſta materia, mi credo in dovere di rammentare in poche parole i principj della Chieſa ſopra la penitenza.

Invariabile, è vero, non è la di lei disciplina, ma è bensì invariabile quello spirito che le ha suggerito quella Penitenza, che si praticava da lei nel tempo di sua maggior purezza; e se ella ne tollera una diversa, non può per altro dimenticarsi giammai, che i suoi Ministri debbono aver principalmente in mira la salute dei peccatori, e condanna sempre la rilassata condotta di quei Confessori, che trascurano i mezzi necessarj, o per guarire i peccatori, „ o per riparare l' offesa fatta a Dio per „ il peccato, o per conservare la nuova „ vita, che i Penitenti acquistano per „ mezzo dei Sacramenti ". Sono queste le precise parole del Concilio di Trento.

Nell' antica disciplina la Penitenza precedeva l' assoluzione, dimodochè passava sempre un' intervallo considerabile fra il peccato, per cui si era perduta la giustizia di Dio, e la grazia della riconciliazione, per cui si ritornava nell' amicizia di Dio. Questo intervallo di un numero di anni maggiore, o minore secondo la specie dei peccati, che escludono dal Regno di Dio, era regolato dai Canoni. Per distinguere in questa disciplina le forme che sono variabili, dallo spirito, che non si cangia giammai, bisogna considerare i fini che la Chiesa si era proposti nello stabilirla.

Il

Il primo fine che avea in vista la Chiesa, si era quello di assicurarsi con le prove di una lunga Penitenza delle verità delle disposizioni del Peccatore, che vi si sottometteva, della sincerità della sua conversione, e della stabilità delle sue risoluzioni, che sembrava aver prese di menare una vita degna della santità del Cristianesimo.

Il secondo fine della Chiesa nella condotta da lei tenuta verso i Peccatori, era quello di renderli più forti nello stato di Grazia, e di preservarli dalle ricadute, affine di porli in stato *di camminare tutti i giorni della loro vita nella santità, e nella giustizia*, secondo l' obbligo che ne avea contratto nel Battesimo. Era tanto spaventevole l' idea di una ricaduta, che la Chiesa non credeva di dover accordare per la seconda volta il rimedio della penitenza a coloro, che l' avessero resa inutile con nuovi delitti, abbandonandoli alla misericordia di Dio senza ammetterli di nuovo alla partecipazione dei Santi Misterj. Se questo ci pare strano, deriva dal non aver noi più le medesime idee della santità, a cui son chiamati i Cristiani, e dal non considerare, che non son degni di un tal nome se non coloro, che menano una vita esen-

esente dal peccato mortale ; come dice in più luoghi S. Agostino.

Così i Padri nell' amministrazione della Penitenza per i peccati mortali avevano in vista principalmente di ridurre il peccatore in uno stato, nel quale più non ne avesse bisogno, procurandoli una sanità resa stabile, e ferma dagli esercizj di questo *Battesimo laborioso*; per usare le parole del Concilio di Trento. " Come mai, diceva „ il Clero di Roma al tempo di S. Cipria„ no, come mai i Peccatori potranno esser „ guariti ricevendo la grazia dell' assolu„ zione, e dell' indulgenza della Chiesa, „ se il Medico istesso diminuisce loro la „ Penitenza, e si rende indulgente con „ loro danno e rovina; se egli scuopre „ solamente la piaga, e non vuol poi as„ pettare, che resti saldata dai necessarj „ rimedj, che hanno bisogno di tempo?

Il terzo fine che la Chiesa si proponeva ponendo in tal guisa un' intervallo considerabile fra la colpa, e la riconciliazione, era di rendere il peccatore più degno di partecipare ai sacri Misterj, e di esser perciò messo di nuovo in possesso dei diritti che avea perduti per il peccato. La durata di questa separazione non era regolata dalla difficoltà di guarire il peccatore, e dalla necessità di assicurarsi della sua guarigio-

gione ; ma dalla diverſità dei peccati , di maniera che un' omicida era ſoggetto ad una penitenza di venti anni , laddove non ſe ne imponeva che una di due anni a colui , che era caduto in peccati d' impurità , ſebbene vi abbiſogni meno tempo per vincere la paſſione che produce i delitti del primo , che per ſuperare l' inclinazione , che ſtraſcina il ſecondo , e ſebbene le ricadute ſiano per queſto più che per quello formidabili . Queſta durata adunque ſi regolava ſecondo l' enormità della colpa, e ſulla neceſſità di fare una penitenza a quella proporzionata ; e ſiccome dopo la riconciliazione i Peccatori rientravano in tutti i diritti dei Giuſti ſenza eſſer ſottopoſti ad altra penitenza , che quella , che forma il retaggio , e la porzione di tutti i Criſtiani , di quelli eziandio , che hanno conſervata l' innocenza Batteſimale ; era però neceſſario che delitti più gravi foſſero puniti con una più lunga penitenza , e che la ſeparazione , che teneva lontani i colpevoli dalla partecipazione dei ſanti Miſterj foſſe di più lunga durata .

Dappoichè la Chieſa tollera , che l' aſſoluzione preceda queſta penitenza , che deve eſſer proporzionata ai peccati , non ſi può già riguardar come prevaricatore quel Miniſtro , che ſi uniforma a queſt' uſo , e

che

che ammette alla partecipazione del Corpo, e del Sangue di Gesù Cristo un peccatore, che non ha per anche compito tutta la penitenza, a cui deve sottoporsi; ma egli non si può dispensare di assoggettare il Penitente alle necessarie prove per assicurarsi della sincerità delle sue disposizioni, nè trascurare i mezzi di renderlo stabile nelle sue nuove risoluzioni, e di preservarlo dalle ricadute. Così dei tre fini che si è proposti la Chiesa nella disciplina stabilita da lei per la Penitenza due appartengono tanto essenzialmente al suo spirito, che tutti i mezzi necessarj per giungere a questo scopo saranno sempre indispensabili.

Non si deve avere alcuna difficoltà a riconoscere, che presentemente non vi è necessità generale, ed assoluta di negare l' assoluzione, e la santa Eucaristia avanti il compimento della penitenza; ma nelle circostanze particolari, e nelle disposizioni, in cui si trovano comunemente i peccatori, spesso vi è bisogno di farlo, come lo insegna S. Carlo, perchè operando diversamente, è quasi impossibile di far loro concepire quell' orrore, che debbono avere dei loro trascorsi, di ritirarli dai loro disordini, e di far loro abbracciare una vita veramente Cristiana, riducendoli alla stretta via del Vangelo.

Que-

Questa ultima necessità, che dipende dalle circostanze, e dalle disposizioni particolari dei peccatori è fondata sopra una legge superiore a tutte le pratiche, e a tutte le usanze, sopra una legge eterna immutabile, e che non può cangiarsi da tutti insieme i rilassamenti degli uomini; ella è, che comanda ai Ministri di Gesù Cristo di dispensare i Misterj da *servi prudenti, e fedeli*, di non esporli alla profanazione degli empj, e di fargli servire al disegno che il Salvatore ha avuto nello stabilire la Religione di dare, cioè, al Padre suo *degli adoratori in spirito e verità*, e non d' ingannare coloro, che avendo un cuore tutto dedito alle passioni, che regnano nel Mondo, non vogliono appartenere a Gesù Cristo che per mezzo dell' uso esteriore dei segni dell' alleanza che egli ha stabilita.

Qualunque condotta, che non guida a questo fine è difettosa, e imperfetta; qualunque Sacerdote che si contenta di perdonare i peccati passati senza mettersi in pena dell' avvenire, e senza fare entrare gli uomini nella via del Vangelo, facendo loro abbracciare i veri obblighi del Cristianesimo, è insieme insieme un dispensatore infedele, che profonde a uomini profani i doni che erano riserbati per i Santi, è un Pro-

Profeta menzognero , che annunzia falſamente la guarigione a quegl' infermi , che ſtavano ai ſuoi piedi per aſcoltar la verità dalla ſua bocca ; colpevole non ſolo verſo del ſuo Maeſtro , di cui và diſſipando il teſoro , ma ancora verſo quei diſgraziati , che ſon la vittima della ſua micidiale condiſcendenza .

Per giudicare della condotta dei Confeſſori non biſogna giammai perder di viſta queſto fine eſſenziale del ſacro loro Miniſtero . La loro condotta non può eſſer buona in alcun tempo , e per qualunque cangiamento , che ſi ſia introdotto nella diſciplina , ſe ella non tende a impegnare i peccatori nell' imitazione della vita di Gesù Criſto , a far loro comprendere la grandezza dei proprj peccati , e la neceſſità di viver criſtianamente per eſſer ſalvi , ſe ella non li tien lontani dall' Eucariſtìa fintantochè non abbiano date prove di queſta vita veramente criſtiana , ſenza la quale non ſi può entrare nel Regno di Dio , di quella *ſantità* , ſenza la quale al dir di S. Paolo niuno *giungerà a vedere Iddio* . La loro condotta è neceſſariamente cattiva , ſe in luogo delle prove , che ſole poſſono far conoſcere la vera Converſione , ſi appagano delle vane proteſte di un Peccatore , il quale non conoſce nè la ſua infermità , nè la ſa-

nità a cui deve tendere, nè i mezzi per i quali vi si perviene; il quale prende una mozione passeggiera per una Conversione, una sospensione momentanea dalle sue colpe per un cangiamento di vita, e cui il Confessore stesso si maraviglierebbe di trovare un' uomo novello, non veggendo più le medesime cadute, quando si presentano le circostanze medesime.

Invariabile è dunque la necessità delle prove, e quando il Confessore non sia Profeta, conoscer non può la verità della Conversione, se non dopo aver preso il necessario tempo per assicurarsene, dopo aver veduto il suo Penitente camminare con passo ormai stabile e fermo per il sentiero della pietà. La conversione non è ordinariamente l' opera di un momento. E chi non sà che al contrario la via ordinaria, di cui servesi Iddio per convertire i Peccatori, si è di farli passare per diversi gradi, di dar loro, quando ha sopra di essi delle vedute di misericordia, movimenti di grazia che sono sul principio imperfetti, e incapaci di frangere tutta la durezza del loro cuore, prima di conceder loro quella grazia più forte che gli liberi dalla schiavitù del peccato per fargli schiavi della giustizia che è lo stato dei Figli di Dio?

In cotal guisa si diportò Egli verso S. Ago-

Agostino secondochè il medesimo S. Dottore in una maniera assai tenera e affettuosa lo esprime ; e può dirsi di più, che la sua propria esperienza lo ha fatto parlare in diversi luoghi di questa condotta di Dio con tanta dottrina ed unzione. Io mi contenterò di riportar quì quel ch' ei ne dice su quelle parole del Salmo VI. *Sed tu Domine usquequo* ? „ Chi non vede , dice „ Egli , che il Profeta ci rappresenta un' „ Anima che combatte contro i suoi vizj , e di cui il Medico differisce lungo „ tempo la guarigione per farle meglio „ comprendere , in quale abisso di mali „ siasi Ella precipitata, abbandonandosi alla „ colpa ? In fatti non si ha gran premura „ di evitare un male , di cui è facile la „ guarigione ; e al contrario la difficoltà „ della guarigione fa , che più si attenda „ a mantenersi in quella salute , che non „ si è se non con molta pena e travaglio ricuperata. Non è dunque un rigore e una durezza in Dio il lasciar gridare il Peccatore che a lui vuol far ritorno : *e Voi o Signore fino a quando*? Ma è „ un effetto della sua bontà verso quest' „ Anima oppressa dal peso di sua miseria; „ imperciocchè non differisce Egli di liberarnela con una grazia più forte, se non „ per farle conoscere quanto grave è il

„ male che a se medesima ha fatto, e af-
„ finchè Ella apprenda da ciò qual' è la pe-
„ na riserbata ai malvaggi, che convertir
„ non si vogliono a Dio, mentre quei me-
„ desimi, che vogliono a lui convertirsi
„ dopo averlo offeso, provano tante diffi-
„ coltà prima di potere escire da quello
„ stato infelice.

L' esperienza medesima conferma giornalmente una tal verità. Chi vi ha tra i Confessori degni di esercitare un sì santo Ministero, che pronto non sia a confessarla? Chi vi ha tra i Penitenti che disposto non sia a riconoscerla? I Compilatori del nuovo Rituale non hanno alcun riguardo di combatterla direttamente; si contentano di non ne parlare, entrano nei più lunghi discorsi intorno alla condotta, che i Confessori debbono tenere nel Tribunale di Penitenza e nulladimeno nella loro opera niente si trova di tuttociò, che si legge, (1) vale a dire neppure uno di quei principj sen-

(1) *Parlano essi nel terzo Capitolo dell' ottava divisione pag. 220. dell' antica disciplina della Penitenza, la lodano, la piangono, ne dimostrano i vantaggi dopo il Signor Fleury, di cui più sotto vedremo il passo, ma*

ſenza dei quali i Confeſſori operar non poſſono, che da ciechi in un Miniſtero, al quale è anneſſa la loro ſalute egualmente che quella dei Peccatori, che a loro s' indirizzano: non conoſcono nè la natura della giuſtizia criſtiana, nè le piaghe che all' Anima ha fatte il peccato, nè il fine, a cui deve tendere il Confeſſore, nè i mezzi, che a quello conducono. Gli abiti cattivi che per mezzo di colpe più o meno frequenti ſi manifeſtano ſecondo le occaſioni, che fanno naſcere le circoſtanze, i peccati per dir così iſolati, che non formano catena, ma interrompono una vita, che ſembra altronde innocente, niente di tuttociò ſi pone in dimenticanza da queſti Caſiſti; ma in trattando di queſti punti predicano ovunque un vergognoſo rilaſſamento cui cercano di ſalvare dall' indignazione, che ha ſempre eccitata, con modificazioni e correttivi ingannevoli, i quali non gli tolgono, quanto ha di pernicioſo e

---

ma ne dimenticano affatto lo ſpirito nel Capitolo, che formerà il ſoggetto di queſte oſſervazioni, e non hanno ad eſſa più riguardo nelle maſſime, che ſtabiliſcono, che ſe Ella non foſſe giammai ſtata in vigore.

e che nascondere non possono, che ai ciechi.

Ma il rilassamento non è la sola cosa, che in questa parte del Rituale disgusti ed offenda. Vi si trova una scolastica così nuda di principj, del pari sregolata, che quella degli Attori stessi sopra i frutti del Sacrifizio. Tanto avverrà, qualunque volta si vedranno fra le mani di questi Casisti guaste e deformate a cagione dei cattivi studj materie importanti, che per essere trattate con splendore e con dignità richiedono buon senso, sapere, e l'abito alla lettura dei Padri. A questo prezzo soltanto può alcuno sollevarsi con il suo soggetto, o piuttosto arrivare a quella nobile semplicità, che propria non è se non di colui, che ha lungo tempo studiata nelle sorgenti la materia che tratta, e che ne conosce a fondo i principj. Gl' Interpetri di Monsignor Arcivescovo trattando della Penitenza parlano un linguaggio, che è loro talmente straniero, che non possono se non eccitare la compassione in coloro, che lo conoscono. Se mio oggetto fosse di far vedere il ridicolo del loro guasto linguaggio, toccherei leggermente le diverse materie, che trattano nella sesta parte, che si raggira intorno al Sacramento della Penitenza; mi fermerei specialmente sulla Teorìa dell' Indulgenze, nella quale s' incon-

contrano cose tanto curiose sopra il Tesoro della Chiesa , che non è stato se non annunziato , quando si trattava di sapere ciò , che divenivano i frutti del Sacrifizio, quando trovato non avevano applicazione sia per mancanza del *dispensatore dei doni divini*, sia per mancanza dei soggetti , ai quali aveva pensato , o perche fatte non aveva le convenevoli sostituzioni , o finalmente perchè scelte aveva persone , che non abbisognavano di questo superfluo. Ma poichè altro adesso non mi propongo che di far vedere i rilassamenti di questi Casisti , io mi limiterò presso a poco a quanto si trova intorno a questo soggetto nel Cap. I. della VI. divisione pag. 134. del Tomo 2. . Questo Capo ha per titolo = *De prudentia Confessarii in concedenda vel differenda absolutione* = *Della prudenza necessaria al Confessore nel concedere o differire l' assoluzione*.

La prudenza suppone la cognizione delle regole ; ella ne fa l' applicazione : ecco il suo oggetto . I Casisti non possono mai ispirar la prudenza , ma additar possono le regole , che aver deve sempre presenti il Confessore . Quelli di Monsignor Arcivescovo non risparmiano su questo punto i più minuti discorsi , come ben presto vedremo , ma tanto più gli moltiplicano,

quan-

quanto più ſprovveduti ſono di quei principj fondamentali, che ſovente gli rendono ſuperflui.

La prima regola che eſſi ci danno è un principio generale. " Prima di dare l'
„ aſſoluzione a qualſivoglia Penitente, ci
„ dicono eſſi, la prima coſa, che dee ſa-
„ pere il Confeſſore ſi è, ſe la Confeſſione
„ antecedente ſia ſtata in alcun modo in-
„ valida, quando tale foſſe, biſognerebbe
„ che il Penitente la ricominciaſſe per eſ-
„ ſer di nuovo capace di ricevere l' aſſo-
„ luzione "; ſe ella non lo è, il Confeſſore può ſu queſto punto acquietarſi, altro non gli rimane, che eſaminare ſe la Confeſſione che attualmente aſcolta, ha tutte le condizioni richieſte e ſe quei che la fa è veramente contrito. La contrizione è naſcoſta nel cuore. Iddio che la produce può ſolo perfettamente conoſcerla. Non potendo però il Confeſſore dare l' aſſoluzione prima di avere acquiſtata una morale certezza dell' eſiſtenza di queſta diſpoſizione, ha biſogno di ſegni che la manifeſtino. Ecco quei ſegni, dei quali può appagarſi per operare con coſcienza ſicura. *Pag.* 135. *cap.* 2.
„ *Cum tamen Sacerdos neminem debeat ab-*
„ *ſolvere niſi prius tam neceſſariam diſpoſi-*
„ *tionem certitudine morali compertam ha-*
„ *beat, quædam ſunt ejus indicia, quibus*

con-

„ *contentus inhærere tuta conscientia pote-*
„ *rit*. “

Se il Penitente si accosta col capo chino al sacro Tribunale, se si accusa con una voce flebile e indicante il dolore, da cui è penetrato: manifestando ai piedi del suo Confessore l' amarezza dell' anima sua, e luogo non vi abbia da sospettare d' Ipocrisìa in queste sensibili dimostrazioni; se anzi il Penitente ha fatto già qualche cosa per placare Iddio, se dopo aver dimandato istantemente, che la grazia della compunzione lo visitasse, si studia di eccitare in se la contrizione più veemente, che gli è possibile, se dopo una Confessione semplice, chiara, e distinta egli ha in tutto o in parte eseguito quello, che è tenuto a fare per fuggire il peccato, per sodisfare a Dio e al prossimo, o se con tutte le apparenze di buona fede promette di farlo „ *vel integre executurum se esse cum absolu-* „ *tissima bonę fidei specie pollicetur*: ecco i segni, che danno quella morale certezza, che aver deve il Confessore per assolvere con coscienza sicura, “ *tuta conscientia* “ l' atteggiamento del Penitente, il tuono della sua voce, gli sforzi che fa per eccitarsi alla contrizione, alcuni frutti di penitenza, o in mancanza di effetti promesse che hanno tutte le apparenze di buona

fe-

fede , ecco su che si appoggia la certezza morale del Confessore, che lo pone in stato di annunziare al Peccatore, che rimessi gli sono i suoi peccati, e di rimetterglieli in realtà . Dunque non considerano questi Casisti il Ministero del Confessore che per parte dell' indulgenza la quale formar deve uno dei suoi caratteri? S' ingannerebbe chi di loro sospettasse non aver parlato della severità , che deve in lui ritrovarsi ; essi ne fanno anzi una vivissima pittura nella medesima pagina . Guardisi , dicono essi , il Dispensatore dei doni celesti dal dissipare quello che non è suo ; si ricordi , che renderà conto della sua amministrazione al revisore Supremo che severamente giudicherà i giudici prevaricatori . Abbracci l' uomo di Dio la causa della giustizia divina , il medico dell' anime arda , tagli con una santa severità , non risparmi i peccatori cedendo all' inclinazione di una pietà crudele, non si renda complice di un sacrilegio , non si esponga a dannarsi coi suoi penitenti . Ed ecco in qual caso ei deve armarsi di questa tremenda severità . Se il Penitente lungi dall' imitare colui, il di cui umile atteggiamento e la voce gemente manifestano la contrizione , non dà alcun segno di dolore „ *ullum doloris signum exhibeat* “ e ascolta freddamente e senza commuoversi le

più

più patetiche riflessioni del Confessore „ *si confessarium incitamenta contritionis proponentem audiat frigidus* “ se in vece di quelle promesse, che hanno tutta l' apparenza di buona fede sdegna di farne alcuna, che come seria possa riguardarsi „ *si emendationem haud serio promittat* “ , o le promesse che già fatte aveva, sieno ritrovate vane “ *vel jam antea incassum promiserit* “ se ricusa di adoprare i mezzi che gli vengono proposti, e che necessarj sono per condurlo ad un cangiamento di vita „ *si ad hunc finem conducentia & necessaria exequi detrectet* : se ricusa di soggettarsi ad una penitenza proporzionata alle sue colpe, se finalmente niun conto fa di un Confessore, che non gli consiglia, non gli comanda che cose giuste “ *si pęnitentiam culpis condignam suscipere, atque adimplere ac denique Sacerdoti justa pręcipienti & monenti morem gerere abnuat* “ dare l' assoluzione in simil caso, è lo stesso (dice nel Rituale) che battezzare un Fanciullo morto, che amministrare l' Eucaristìa ad uno scomunicato, l' estrema Unzione a un cadavere.

Non può in fatti negarsi, che gran differenza passi tra il primo penitente, il di cui atteggiamento e la voce mostrano tanta commozione, e questo indurato, da cui trar non si può neppure a forza il minimo

se-

ſegno di pentimento. Il primo ha più e più volte pregato "*etiam atque etiam*" che Iddio ſi degnaſſe di viſitarlo con la grazia di compunzione; ha già in ſe medeſimo eccitata la contrizione più veemente che gli è ſtata poſſibile. Il ſecondo non ſolo non dà alcun ſegno di dolore, ma le più forti riprenſioni nè gli fanno abbaſſare il capo, nè gli tolgono la ſua indifferenza. Il primo ha fatto già qualche coſa per placare Iddio, o almeno promette di fare quanto è neceſſario; il ſecondo neppure prometter vuole di cangiar vita. La Confeſſione del primo è *ſemplice*, *chiara*, *diſtinta*; tanta buona fede fa concepire delle buone ſperanze. Ma che può aſpettarſi dall' altro, il quale nè vuole accettare i mezzi di emendarſi, nè ſottoporſi alla penitenza, nè aſcoltare gli avvertimenti del Confeſſore?

Quel che ſi è letto, altro non è che il preludio delle regole, che in appreſſo ſi ſtabiliſcono nel Rituale, e come una face, che pone in chiaro i dettagli nei quali è neceſſario entrare per aſſicurare i paſſi del Confeſſore.

La mancanza di dolore è ſempre una ragione ſufficiente per differire l' aſſoluzione. Ma vi ſono alcuni caſi, nei quali il Confeſſore ſenza ſtudiare a fondo le diſpoſi-

ſi-

fizioni del Penitente può trovare alcune cagioni particolari, che debbono dar luogo a questa dilazione, come dimostrano i Casisti di Monsignore Arcivescovo percorrendo i casi diversi, che si possono presentare.

I. Fa duopo differire l'assoluzione a coloro che ignorano alcuni punti di religione, dei quali è necessario avere una distinta cognizione per salvarsi; a coloro che non sono istruiti intorno alle cose che bisogna sapere per vivere secondo il Vangelo nello stato che si è abbracciato. Ma per riguardo a quelli che hanno di tuttociò una leggiera cognizione, ma non sufficiente sia per la loro capacità, sia per l'impiego che occupano, il quale richiede della scienza, molto più se incaricati sono d'istruire gli altri, non devono questi essere assoluti, se non dopo che averanno riparato a questa colpevole ignoranza.

Questa massima ha un' aria di rigorismo, che potrebbe spaventare. Ma i nostri Casisti si studiano di mitigarla. Se queste persone che incaricate sono in vigore del loro stato d'insegnare, quanto è necessario sapere per vivere cristianamente, non sanno a sufficienza per ben adempire questo dovere, ma promettono di niente trascurare per istruirsi, come conviene, potranno assolversi, ci dicono i Casisti, purchè

chè queste persone non abbiano in simil caso mancato già di parola; poichè se non hanno mai ingannato, aspettar si può qualche effetto dalle loro promesse. *Quod si tamen promittant omnem se adhibituros esse diligentiam, ut convenientem doctrinam assequantur, absolvi poterunt; modo jam antea obligatam ea in re fidem non fregerint; tunc enim aliquis expectandus esset pollicitationis effectus.*

Confessano per altro che non sarebbe prudenza assolverli sulla fede di una tale promessa, se non fossero sufficientemente istruiti sopra gli articoli dei quali si è detto già esser necessaria una distinta cognizione per salvarsi. *Quorum distincta cognitio ad salutem necessaria est.* La promessa d' istruirsi esser non può sufficiente per porre in stato di ricever l' assoluzione, che riguardo a quelle cose, che alcuno non è tenuto a sapere, se non per adempire ai doveri del proprio stato.

La guida dell' Anime è l' arte delle arti, è il trionfo della prudenza. Di questa virtù continuamente si parla nel Rituale. Non diasi l' assoluzione, si dice al numero 5. del Capitolo, di cui fò presentemente l' analisi, a coloro che offendono la Chiesa, lo Stato, o i particolari con furti, con frodi, con usure, con monopolj,

con

con usurpazioni, con arti ò traffichi ingiusti; non si dia loro l' assoluzione se non secondo le regole della più perfetta prudenza „ *nec nisi observatis absolutissime prudentię legibus absolvantur* . Queste sorte di peccatori non meritano molta credenza nelle promesse, che fanno avanti l' assoluzione. Prima di assolverli bisogna impegnarli a riparar l' offesa che hanno fatta, a restituire quello che hanno tolto. Ci possiamo per altro fidare di essi una ò due volte „ *semel atque iterum* " ; che se mancano una volta, ò due alla promessa, non bisogna fidarsene più; è necessario appigliarsi al partito rigoroso di negar loro l' assoluzione, finchè abbiano, se non fatte le restituzioni, alle quali sono tenuti, almeno incominciato a farle, e preso uno o più termini per quel che non è ancora stato restituito, con obbligo di render conto al Confessore, quando ritornano al Tribunale di Penitenza, della loro esattezza fino al termine della intera loro liberazione. Regola generalę: si può stare una o due volte alla parola di quei chę promette emendarsi, ò abbracciar con premura tutto quello, che il Confessore ordina di ragionevole; ma la prudenza non vuole, che oltre questi limiti si avanzi la fiducia „ *& generatim semel aut iterum ei fides legitime habetur qui emendationem promittit, vel quod juste pręcipit Confessarius prompto animo*

amplecti se testatur. Sed vetat prudentia fidem ei sępius sine probatione operisque exhibitione adhiberi. Basta essere stato due volte ingannato dalle promesse per non creder più se non ai fatti.

Gli Autori del Rituale verranno presto a parlarci dei peccati d'abito. Ma prima di passare al Capitolo che tratta di questo punto, vogliono istruirci sopra un caso che non è precisamente nella categorìa di questi peccati. Non si tratta nell' articolo 8. pag. 140. di quei delitti che si ripetono nel progresso della vita, cosìcchè riguardar si debbano, come costituenti un abito; si tratta unicamente di una vita universalmente tanto pagana che i piaceri, gli spettacoli, le danze, i festini, i diletti della vanità, le ricerche del lusso ne occupano tutti i momenti, e alcun luogo non lasciano alle riflessioni intorno alla salute, e al pensiero di un' Anima, che sembra essersi inutilmente ricevuta. Dimandano adunque i Casisti, se coloro che in simil caso si trovano, possono essere assoluti, e decidono che un Confessore non deve assolverli, purchè con la sua prudenza non arrivi a credere che questi tali molto non tarderanno a cangiar vita „ *Absolutionis minime capaces habeantur ii omnes qui mollem atque otiosam vitam in Mundi oblectatio-*

nibus , in spectaculis , in choreis , in epulis, in vanitate & luxu totam exigentes , animam suam, cujus æternam salutem parvi ducunt, in vano accepisse videntur ; nisi tamen judicet Confessarius eos quamprimum vitam in melius esse immutaturos . Scorgesi a prima vista che quì non si tratta di una vita mista di piaceri , nella quale trovano i doveri un qualche luogo, e da cui interamente sbandite non sono le serie riflessioni, nè il pensiero dell' Anima, ma trattasi di una vita del tutto dedita „ *totam exigentes* „ alle occupazioni frivole dell' ozio , ai piaceri del Teatro e della Mensa , immersa nelle delizie del lusso , piena di tutte le follìe della vanità , senza che la ricordanza di un Dio e il pensiero della salute abbia giammai interrotto il corso di queste ore di accecamento fino all' istante in cui il Peccatore, che una tal vita ha menata, viene ad umiliarsi al sacro Tribunale , a palesare al Sacerdote questo stato deplorabile, e a manifestarli la risoluzione che ha fatta di cangiar vita quanto prima : in questo caso si dovrà assolverlo e senza averli dato tempo di gemere sopra il suo stato , di sentire il peso di una vita sì rea, mentre è vissuto come i Pagani , che ignorano Dio, di praticare qualche virtù cristiana, di combattere la concupiscenza che ha

regnato in tutte le azioni della ſua vita, dovraſſi introdurre alla Sacra Menſa per cantare con i Giuſti il cantico dell' Agnello per cibarſi della ſua carne Divina. E ſi decide che ſe il Confeſſore con la ſua prudenza conoſce, che queſto Peccatore è diſpoſto a cangiar vita quanto prima, lo può aſſolvere. Non ha egli per pegno di queſto cambiamento vicino le promeſſe, l' atteggiamento umile, e la voce gemente? Le promeſſe vagliono per una volta e anche per due, ma la terza volta far non ſe ne dee alcun conto. Riguardo all' atteggiamento e alla voce c' inſegnano queſti Caſiſti a non valutarle; è queſto ſenza dubbio il ſegreto di un Confeſſore prudente che ſaprà ben diſtinguere i caſi nei quali ingannevoli ſono queſti ſegni, da quelli in cui uno ſi può di eſſi fidare; I caſi nei quali i ſenſi diſordinati per un lungo uſo dei piaceri vinti ſaranno dalle nuove riſoluzioni che ſi fanno dal Penitente, da quelli in cui tali riſoluzioni ſoccomberanno ben preſto alle impreſſioni dei ſenſi; i caſi, in cui le paſſioni vengono ad eſſere incatenate da un nuovo amore che il cuor ſoggetta alla legge di Dio, da quelli, nei quali malgrado tutte queſte contrarie apparenze conſervano le medeſime paſſioni tutto il loro impero ſopra un' anima da una

lun-

lunga ſchiavitù indebolita . Fin qui giunge la penetrazione di un Confeſſore prudente, e per lui non ſon neceſſarie le prove . In una vita , di cui queſti Caſiſti ci fanno la pittura , il paſſato non preſenta , che i frutti della triplice concupiſcenza che ne hanno contaminato tutto il corſo , non moſtra il preſente ſe non riſoluzioni, promeſſe , e ſe ſi vogliano ancor delle lacrime , e tanto baſta ad un Confeſſore prudente per ſcorgere nell' avvenire una nuova vita degna della ſantità del Criſtianeſimo.

Nel ſecondo capo di queſta medeſima diviſione parlano i noſtri Caſiſti dei peccati d' abito , e pare , che eſſi abbaſtanza conoſcano l' impero , che l' abito acquiſta ſopra coloro , che hanno la diſgrazia di darſi in braccio alla colpa . Chiunque pecca è già ſecondo la Scrittura ſchiavo del peccato . Qual deve adunque eſſer mai lo ſtato di colui che ſi è fatto ſchiavo del medeſimo con l' abito di commetterlo ? Quali sforzi non ſono neceſſarj per rompere le catene dal medeſimo formate , e per ricuperare quella libertà dei figli di Dio, che propria non è ſe non di coloro , che portano la ſua legge ſcritta nei proprj cuori, e che per conſeguenza trovano un ſanto piacere nel moſtrarſi ad eſſa fedeli ? Una gran diſtanza paſſa dallo ſtato di un' Ani-

ma da ree paſſioni dominata a quella libertà ſenza la quale non ſi può eſſer di Dio, dall' amore per cui ſi ama il Creatore ſino al diſprezzo della creatura. Opera talvolta Iddio quei miracoli di grazia, i quali fanno per così dire, varcare in un momento l' intervallo immenſo che ſepara queſti due ſtati: ma non è queſta la condotta ordinaria che tiene con i Peccatori, cui vuole ritrarre dai loro diſordini e condurre ad una vita non ſolamente ſcevra dai peccati mortali, ma feconda di buone opere, onde corriſponda alla pittura che ci fa S. Paolo di quella dei Criſtiani nella ſua lettera a Tito quando ei dice; " La grazia „ di Dio noſtro Salvatore è comparſa a tut„ ti gli uomini, e ci ha inſegnato che noi „ rinunziando all' empietà e alle mondane „ paſſioni viver dobbiamo nel ſecolo pre„ ſente con temperanza, con giuſtizia, e „ e con pietà ſtando continuamente nell' „ eſpettazione della beatitudine, che noi „ ſperiamo, e della venuta del grande Id„ dio e noſtro Salvator Gesù Criſto, il „ quale ha dato ſe ſteſſo per noi per re„ dimerci da ogni iniquità, per purificar„ ci, per formarſi un popolo al ſuo ſervigio „ particolarmente conſacrato, e fervoroſo „ nel bene operare ".

Per giungere a queſto ſtato, che eſſer dee

dee quello di tutti i Cristiani, e per rinunziare all' abito della colpa, che sì ne allontana tutti quelli, che alla medesima si sono abbandonati, ordinariamente Iddio fa passare i peccatori per diversi gradi, come già dissi sulla scorta di S. Agostino, gli scuote con il timore, ispira loro sante risoluzioni, fa loro conoscere la propria debolezza, gli abbatte sotto il peso di sua giustizia, gli rialza colla speranza nella sua misericordia, gli volge all' esercizio delle virtù ai loro vizj contrarie, per renderli forti contro le tentazioni, per guarirli dalle infermità invecchiate con la pratica per lungo tempo continuata dei mezzi opportuni, e per procurar loro una sanità, che regga alla prova degli assalti, ai quali solevano facilmente soccombere.

Vediamo adesso, se l' idee dei nostri Casisti sieno a quelle conformi, che brevemente esposi. Dopo di aver riconosciuta la tirannìa dell' abito, e quasi una necessità di peccare, che dal medesimo è inseparabile, cercano essi di fissarne i caratteri. Perchè niuno s' inganni intorno a ciò che forma l' abito, pretendono che piuttosto riconoscer si debba dalla facilità, e dalla passione, onde il peccatore si abbandona alla colpa, che dal numero delle azioni peccaminose che commette. Uno per esem-

esempio, che non si dà se non una volta l' Anno a delle dissolutezze, di cui nuove occasioni gli presenta l' annuale ricorrenza delle medesime circostanze, ma che non manca di farlo giammai allontanando da se ogni timore di Dio, e senza porre alcun freno alle sue passioni, si giudica peccare per abito. All' opposto uno che pecca più spesso, ma lo fa con ribrezzo; fugge le occasioni, resiste il più delle volte alle tentazioni interne o esterne creder si dee piuttosto peccare per fragilità, che per abito. Non importa molto l' esaminare scrupolosamente se in queste definizioni trovisi tutta la rettitudine desiderabile, assai però importa il conoscer le regole, che i nostri Casisti prescrivono al Confessore per dirigerlo nel caso, in cui l' abito sia manifesto, egualmente che in quello, in cui essi non lo riguardano come formato, e in cui il Peccatore che qualche volta cade, resiste però il più delle volte „*plerumque*„ alle tentazioni, alle quali qualche volta soccombe.

In quest' ultimo caso nel quale le cadute riconoscono per cagione non l' abito precisamente, ma la fragilità naturale del Peccatore, e l' occasione che assale la sua debolezza, ecco la regola, che vien prescritta nel Rituale pag. 146. " bisogna dif-

fe-

ferire l' assoluzione " forse finchè l' esperienza abbia fatto conoscere, che questo peccatore fortificato dalla grazia, la quale ha cambiato il suo cuore ispirandoli un' amore più ardente dei suoi doveri, resiste all' occasioni, che erano più o meno sovente lo scoglio della sua fragilità, e finchè date abbia fondate speranze che in appresso resterà vincitore in quelle occasioni istesse, nelle quali è rimasto qualche volta vinto? Questo non è precisamente quello, che dicesi nel Rituale. Si vuole che l' assoluzione sia soltanto differita, finchè questo peccatore, di cui dicono esser proprio carattere di resistere il più delle volte alle tentazioni e alle occasioni, vi abbia per qualche tempo resistito, e sembri di più fermamente risoluto di sempre resistervi. „ *His tamen differenda est absolutio donec tentationibus & occasionibus aliquandiu restiterint, atque in proposito semper resistendi videantur immobiles.*

Non per aver fatta alcun tempo resistenza " *aliquandiu* " può essere un tal peccatore riguardato come convertito; poichè non essendo peccatore d' abito resisteva il più delle volte " *plerumque* " alle interne o esterne tentazioni. Vi era adunque sempre un' intervallo tra questi peccati, e in questo intervallo delle vittorie contro le

ten-

tentazioni, poichè ad esse il piú delle volte resisteva. Che vi ha adunque di nuovo, quando degno si giudica dell' assoluzione? Nient' altro se non che l' umile atteggiamento, e la voce dolente, indizio del pentimento del passato, e le sue promesse che assicurano dell' avvenire. Da tuttociò si comprende quanto importasse l' osservare i segni della contrizione, dai quali si è dato principio a istruirci sulla condotta del Confessore. Per istabilire delle regole intorno alla dilazione, di cui è necessario far uso con i peccatori, che hanno contratto l' abito di peccare, convien riflettere, se quest' abito ha per oggetto peccati, che non si conoscevano per tali, o azioni, di cui non s' ignora l' opposizione alla legge di Dio; se è invecchiato, o recente. " Coloro che conoscendo la gravità del peccato (dicono i nostri Casisti) non ne hanno contratto l' abito, che dopo l' ultima confessione da non molto tempo fatta, difficili non sono a guarirsi." *Alii scientes peccati gravitatem ipsius consuetudine ab ultima tantum Confessione non multum remota se obstrinxerunt, neque horum difficilis est curatio* ". E' questo un' abito recente, e lunghe esser non debbono le dilazioni. E vuol dirsi senza dubbio, che una tal malattìa deve esser curata, come malattia di fra-

fragilità, poichè si aggiunge, che se i peccatori, che in questo caso si trovano, si sono per qualche tempo provati resistendo al torrente dell' abito cattivo, talchè concepire si possa una speranza certa di vederli cangiar vita, potranno assolversi. " *Quod si prius aliquo sese intervallo probaverint, adversus pravę consuetudinis torrentem abluctantes ita ut certa spes emendationis affulgeat absolvi poterunt.* " Ma soprachè mai è fondata una tale speranza? Sulla resistenza, che hanno fatta per qualche tempo „ *aliquo intervallo* „ o come più sopra si è detto riguardo ai peccatori che cadono in fragilità „ *aliquandiu* „. Vi ha egli altro motivo di sperare un cangiamento di vita? Vi sono le promesse dei peccatori, l' abito dei quali è recente, e di facile guarigione. Non si scordano i nostri Casisti di esprimere una tal condizione. " *Modo tamen ea prestituros se polliceantur, quę Confessarius tamquam ad perseverandum necessaria injunserit.* "

Se bramiamo sapere più precisamente, quante volte è necessario che tali peccatori abbiano fatta resistenza all' impero di questo abito recente e di *facile guarigione*, onde possa il Confessore concepire certa speranza di vedere un cangiamento di vita; i nostri Casisti c' insegnano esser necessario

che

che eglino sieno rimasti vincitori una o due volte secondo le circostanze " *semel & iterum prout habita circumstantiarum ratione expedire visum fuerit* ". Tocca per conseguenza al prudente Confessore il discernere le circostanze , nelle quali deve appagarsi di una sola vittoria contro la tentazione , o contro l' occasione . Non dee però giammai scordarsi di trarre dalla bocca dei Peccatori la promessa , che sempre resisteranno . Se riesce vana questa promessa, e il Confessore vede (lo che non gli dee recar maraviglia) che i peccatori, che in tal caso si trovano , si gettano di nuovo nei legami di quest' abito vizioso prima di dar loro di nuovo l' assoluzione , provar dee per più lungo tempo la loro sincerità e la loro perseveranza . " *Tunc priusquam iterum absolvantur diutius exploranda erit eorum sinceritas , & perseverantia* .

Noi non abbiamo veduto fin qui se non dilazioni d' assoluzione . I nostri Casisti non ne fanno più parola . Bisogna vedere in qual caso, e ponderarne bene tutte le circostanze . Si suppone un Peccatore , cui le convenienze prescrivono di Comunicarsi *il giorno istesso* , in cui è ai piedi del suo Confessore, o al più tardi *il giorno dopo* . *Evvi per esempio un Figlio*

che

che suol Comunicarsi col Padre , una Figlia con la Madre , una persona che vive in una Comunità , in cui vi sono delle Comunioni periodiche e determinate ; dalle quali non può astenersi senza dare scandalo ; vale a dire senza dar luogo a pensare che ei non si trovi nelle disposizioni richieste per accostarsi con frutto alla sacra Mensa . Questo è ciò che tali Casisti dicono cagionare dello scandalo . Qual deve esser la condotta del Confessore in simil caso , in cui quelli che gli manifesta lo stato di sua coscienza *trovasi avvinto nei legami d' un' abito cattivo : peccati lethalis consuetudine irretitus ?* Suggerir gli dee qualche mezzo di evitare questa comunione . *Ma se non può liberarlo da questa specie di necessità senza cagionare scandalo , senza mettere a pericolo la sua riputazione , gli dia l' assoluzione dopo di averlo disposto il meglio che potrà , e averlo munito contro la ricaduta . Quod si tunc primum apud se confitentem non possit ab ea qualicumque necessitate sine scandalo aut illęsa ipsius fama expedire quam poterit sanctissime dispositum , atque adversus culpę iterationem pręmunitum ;* il Confessore deve ancora ingiungere ad un tal peccatore di ritornar quanto prima a confessarsi " *non longinquo ad repetendum Confessionis tribunal præfinito tempore , absolvat .*

Dee

Dee in questa condotta regolarsi con tanta prudenza il Confessore, che tener non la può se non quando potrà fondatamente sperare, che ella contribuirà a liberare il peccatore dall' abito, in cui si trova, o almeno a diminuirne notabilmente l' impero, e quando il Peccatore non abbia già ingannati altri Confessori. Se in progresso trovisi un tal Peccatore non precisamente convertito, ma migliorato notabilmente, potrà esser di nuovo assoluto „ *Postea vero si notabili emendatione in melius profecerint iterum absolvi poterunt*. " Allora soltanto che non vede alcun cangiamento, deve il Confessore severamente allontanare dalla Comunione coloro, che non vi si accostano se non per salvar l' apparenza, e per sottrarsi ai discorsi e alle osservazioni del pubblico.

Per dirigere un Confessore non basta indicarli il caso, in cui devesi differire l' assoluzione e notarli la durata di questa dilazione con espressioni indeterminate, ed incerte " *aliquandiu*; *aliquo intervallo* „ *per qualche tempo ; dopo qualche intervallo* ; ma conviene darli qualche regola più precisa. I Casisti di cui io espongo i principj, non tralasciano questi dettagli, vanno rintracciando tosto una regola, e dopo averci avvertiti, che la dilazione deve esser diver-

sa

sa secondo le diverse specie di peccati, distinguono i peccati, di commettere i quali continua è l' occasione, e da cui per conseguenza talun non si astiene che per propria volontà, da quelli di cui più rare sono le occasioni. Richieggono essi per quest' ultimo caso una dilazione più lunga, affinchè la cessazione degli atti possa far credere un cangiamento di disposizioni; ma per il primo sembra loro doversi differire l' assoluzione da un mese all' altro, e talvolta fino a sei settimane, e anche fino a due mesi. Adducono in questo luogo un esempio che in latino riporterò. " *Quem innectit consuetudo, cujus fomitem & occasionem secum gerit assidue, qualis est qui mollitiem in corpus suum, atque in naturam peccat, hic saltem unius mensis, atque etiam aliquando sex hebdomadarum, vel etiam duorum mensium intervallo probandus videtur.*

Non si richiede pag. 152. una sì lunga dilazione per quelli, che hanno l' abito di giurare, di darsi ai trasporti di collera, e di proferire tutti i discorsi ingiuriosi che escono naturalmente dalla bocca di uno, che non è padrone di se. Ecco ciò che riguardo a questi conviene osservare. Siccome essi reprimer non possono i moti di questa passione, e por freno alla lingua se non con fare a se medesimi una

estrema violenza, quando abbiano con successo per una o due settimane contro se medesimi combattuto, bisogna dar loro speranza di essere assoluti, e dopo aver presa una egual dilazione di una settimana o due conviene in realtà assolverli, se diano segni sufficienti di conversione; i quali segni esser non possono, che quelli della contrizione di cui già si è più volte parlato.

Con rincrescimento ci parlano questi Casisti di dilazione. Appena scorgesi un cangiamento di vita vogliono, che si affretti il termine delle prove. L' antica disciplina riesce loro tanto insopportabile, che non amano di vederne la minima ombra nella condotta dei Confessori. *Tunc certe*, dcono essi, *non longior instituenda est probatio, ubi jam in cursu posita viget emendatio.* Aggiungono esservi ancora dei casi, in cui bisogna assolvere i peccatori, che rinunziano ad un abito cattivo senza soggettarli ad alcuna prova, o abbreviando le dilazioni ordinarie. (Abbiamo veduto quali sono queste dilazioni) *vel nulla, vel solito breviore interposita mora*. Ciò far si dee quando i segni della contrizione sono in essi sì manifesti, che non si può a meno di non ravvisarvi il dito di Dio, che si è compiaciuto per una misericordia singolare di

di accelerare la grazia della compunzione, *compunctionis gratiam accelerasse*.

Neppure è necessario, dicono essi, per tenere una simil condotta, che si abbiano segni tanto sensibili di compunzione. Può un Confessore prudente scorgere chiare prove di conversione in un grado minore, è vero, *in minore gradu*, ma sufficienti per indurlo a dare senza differire l'assoluzione a un Peccatore che ardentemente brama un tal benefizio, e tralasciare le prove, le quali o scoraggiscono o soggette sono a qualche altro notabile inconveniente. Egli ha sempre in mano, secondo che ci assicurano, altri mezzi cui può sostituire alle dilazioni per guarire questo peccatore e per potere sperare, che in fatti ricupererà la salute. *Cum alia interim in promptu habeat & subrogare possit remedia quibus sanatum iri pęnitentem haud immerito confidat.*

Ma intanto questo Penitente, in cui la grazia della compunzione si manifesta abbastanza perchè il Confessore lo giudichi degno di essere assoluto, non è guarito. Le umiliazioni della Penitenza assodar potrebbero le sue nascenti disposizioni, e le dilazioni prese per provarne la stabilità, avrebbero insieme l' efficacia di condurle alla necessaria perfezione e di illuminare la condotta del Confessore, che con discerni-

men-

mento usar deve di quella autorità, che ha di rimettere i peccati. Ci dicono aver egli mezzi più facili (i quali per altro non ci vengono indicati) sopra cui fondar può la speranza della guarigione del Peccatore.

Ecco un' altro caso in cui si dice, che il Confessore può abbreviare, o tralasciar del tutto le dilazioni; ed è quello di un Penitente prostrato avanti il sacro Tribunale chiedendo misericordia con singhiozzi, con versare un torrente di lacrime *largissimo cum fletu & singultu*; si mostra disposto ad abbracciare tutti i mezzi che il Confessore crederà necessarj, ma sarebbe da temersi che il differire l' assoluzione lo gettasse nell' *abbattimento*, nella *disperazione*, nell' *induramento*.

Pongono fine i nostri Casisti all' enumerazione dei casi, nei quali possono tralasciarsi le dilazioni, con una riflessione, che por deve in un grande imbarazzo quei Confessori, i quali prendessero per regola di sua condotta le massime del Rituale. „ Del resto (dicono questi Compilatori) „ ogni volta che far si deve un giudizio „ intorno a tali subitanei movimenti di „ conversione, esaminar dee seriamente il „ Confessore se questi sono piuttosto effetto „ dell' immaginazione che del cuore, se sono piut-

„ piuttosto un principio di conversione (lo
„ che non basta per meritare l'assoluzione)
„ che una vera contrizione, che è assolu-
„ tamente necessaria.

Se queste vive espressioni, le lacrime abbondanti, i singulti, l'umile atteggiamento, la voce dolente, le promesse esser possono piuttosto movimenti passeggieri d'un cuore facile ad intenerirsi, che effetti di una vera conversione; a quali indizj e contrassegni riconoscerà il Confessore le disposizioni reali di un Peccatore, il quale era poc'anzi schiavo degli abiti cattivi, e che non reca al Tribunale di Penitenza, che questi equivoci contrassegni? Qual mezzo si vuole che egli sostituisca alle prove, dalle quali vien dispensato, e delle quali la sua prudenza medesima vietar gli dee l'uso, quando questa gli fa conoscere che l'abbattimento, la disperazione, l'induramento esser ne potrebbero l'unico frutto?

Questa riflessione dei Compilatori è una di quelle inconseguenze tanto ordinarie in coloro, i quali seguendo massime erronee cancellar non possono interamente dal loro spirito i principj, che detta il buon senso, e che vibrano alcuni raggi di una luce importuna nell'abisso delle tenebre, in cui si sono smarriti.

I casi nei quali possono assolversi senza dilazione i peccatori abituati sono straordinarj. La condotta ordinaria del Confessore, dicono i nostri Casisti, esser non può nè prudente nè sicura, che col mezzo delle prove. E' questa una legge dalla quale non gli è permesso d' allontanarsi, che in vista delle manifeste disposizioni del Penitente, o per evitare gl' inconvenienti, che dalle dilazioni potrebbero a lui derivare. E' un' imprudenza, aggiungono essi, il non prendere, che otto o quindici giorni per provare i Peccatori abituati, quando a questa innocenza di otto o quindici giorni non uniscano i contrassegni di una sincera conversione. *Vetat similiter prudentia dignos absolutione haberi Pęnitentes ex consuetudine peccantes, eo quod octo vel quindecim dies puri vixerint, nisi pręterea sinceram conversionem demonstrent.* Si deducono queste massime intorno ai peccati d' abito dicendosi che coloro dei quali frequenti non erano i peccati, ma che per altro soccombevano a tutte le occasioni, possono essere assoluti quando hanno due o tre volte resistito per prevenire l' abbattimento, che nascer potrebbe da una prova più lunga. *Qui raro peccabant ipsi cum bis vel ter invicti steterunt in occasione ex qua semper sequabatur delictum absolvi possunt ne propter longio-*

giorem cunctationem animum despondeant.

Altro non mi resta che dire qualche cosa dei principj di questi Casisti intorno ai peccati di fragilità. Anche in questo caso consigliano l' uso delle prove. „ Riguar-
„ do a coloro che sono rei di uno o due
„ peccati mortali commessi in alcune oc-
„ casioni straordinarie, la prudenza vuole,
„ dicono essi, che si differisca l' assoluzio-
„ ne, quando si veda che essi non hanno
„ un sufficiente orrore al peccato e vi ha
„ luogo a sperare che questa prova eccite-
„ rà in essi una più veemente contrizione
„ senza che si abbia a temere che l' apparen-
„ za di una inopportuna severità gli allon-
„ tani dalla Confessione „ pag. 161. . Di rado parlano di prove questi Casisti senza porvi una qualche modificazione, che tolga il pericolo, che vi ravvisano. Ma il timore di allontanare dalla Confessione non è il solo motivo, che dee prendere in considerazione il Confessore. Conviene ancora che egli colla sua prudenza esamini bene se vi sono circostanze, le quali non ammettono dilazione alcuna riguardo a un peccatore caduto per fragilità e che è ben disposto. *Expendat Sacerdotis prudentia an non forte adsint aliquę circumstantię quę circa pęnitentem fragilitate lapsum, ac pie dispositum nihil morę patiantur.* E' que-

ſta l' ultima maſſima tra quelle che ſembrate mi ſono degne di oſſervazione in queſto ſecondo Capitolo della ſeſta diviſione. In altri Capitoli di queſto iſteſſo trattato della Penitenza molte coſe ſi trovano che porre non ſi debbono in dimenticanza. Ma troppo in lungo anderei in queſte mie ſeconde oſſervazioni ſe di tutti queſti oggetti io qui prendeſſi a parlare. Più opportuno mi ſembra di riſerbare ad aitro tempo una parte di ciò che vi è da dire intorno a queſta materia e limitarmi adeſſo all' eſtratto che io fo di queſto ſecondo Capitolo.

Riunendo inſieme tutte queſte maſſime e confrontandole col fine, che proporre ſi deve un Confeſſore nella condotta dell' anime, biſogna pure inorridire al moſtruoſo rilaſſamento dalle medeſime autorizzato. Diſſi già ſul principio di queſte oſſervazioni che ſe un Confeſſore aſſolver poteva un Penitente avanti l' intiero compimento della Penitenza dai Canoni della Chieſa determinata, diſpenſar non ſi poteva però dal prendere il neceſſario tempo per condurlo ad una ſtabile converſione, e per aſſicurarſi del ſucceſſo dei rimedj, ai quali deve aſſoggettarlo. " Eſaminando, dice il „ Signor Fleury nel ſecondo diſcorſo ſulla „ Storia Eccleſiaſtica art. 8., eſaminando, io di-

„ dico, le ragioni che ci hanno date gli an-
„ tichi di questa condotta riguardo alla Pe-
„ nitenza , io le trovo assai più forti , e
„ convincenti . Il Peccato , dicono essi ,
„ è un' infermità dello spirito ; ora le ma-
„ lattie non si guariscono in un momento,
„ vi bisogna tempo per allontanar le occa-
„ sioni , per dissipare le imagini di colpa,
„ per calmar le passioni, per far conosce-
„ re l'enormità del peccato , per insinuar-
„ si in tutti i nascondigli di una coscien-
„ za , per sradicare gli abiti cattivi , per
„ acquistarne dei contrarj, per formare ri-
„ soluzioni stabili, per assicurar se medesimo
„ della sincerità di sua conversione . Poi-
„ chè sovente taluno s' inganna senza vo-
„ lerlo per un fervore sensibile , ma passeg-
„ giero ; e appunto una lunga penitenza
„ era propria a imprimere altamente l'or-
„ rore del peccato e il timore di una ri-
„ caduta . Quegli che per un solo adulte-
„ rio vedevasi escluso per quindici anni
„ dai Sacramenti , aveva il tempo di co-
„ noscere la colpa commessa e di riflette-
„ re quanto terribil cosa sarebbe l' esser
„ privi per sempre della visione di Dio.
„ Quelli che era tentato a commettere un
„ tal peccato ci pensava bene per poco che
„ avesse di religione , riflettendo, che un
„ piacer momentaneo aveva infallibilmen-

te

„ te anche in questa vita conseguenze tan-
„ to terribili o di fare per quindici anni
„ una rigorosa penitenza o di apostatare ,
„ e ritornare al Paganesimo . Un' anno di
„ temporali patimenti ferisce più l' ima-
„ ginazione, che una eternità dopo la mor-
„ te. L'apparato delle penitenze produce-
„ va il suo effetto non solo nei penitenti,
„ ma negli spettatori eziandio . L' esem-
„ pio di un solo impediva molti peccati,
„ e il rispetto umano veniva in soccorso
„ della Fede . Si riacquista a poco a po-
„ co , diceva S. Agostino , ciò che si è
„ in un momento perduto . In fatti se l'
„ uomo ritornasse tosto alla sua primiera
„ felicità, riguarderebbe come una cosa da
„ nulla la mortal caduta del peccato . Se
„ dagli effetti giudicar ne vogliamo , ve-
„ dremo ancora , quanto salutevole fosse
„ questo rigore . Più rari non sono stati
„ mai fra i Cristiani i peccati e a propor-
„ zione del rilassamento della disciplina si
„ sono guastati i costumi . . . . E d' onde
„ nasceva quel rigore di penitenza ? Dall'
„ ardente carità di quei santi Pastori da
„ prudenza , e da fermezza accompagna-
„ ta . Bramavano veracemente la conver-
„ sione dei peccatori , e niente risparmia-
„ vano per giungere alla medesima . Un
„ Medico che lusinga, un Medico interes-

sa

„ fato o indifferente si contenta di appre-
„ star rimedj palliativi , che calmino per
„ allora il dolore senza stancare l' infermo
„ . . . . Un vero Medico esamina tutti i
„ sintomi della malattìa , ne rintraccia le
„ cagioni e gli effetti, nè teme di prescrive-
„ re al malato la regola più rigorosa , i più
„ tormentosi rimedj , quando gli giudica
„ opportuni per toglier la cagione del ma-
„ le. Abbandona poi quell' infermo indo-
„ cile , il quale ricusa di sottoporsi a ciò,
„ che è necessario per la sua guarigione .
„ Così i nostri santi Vescovi non accorda-
„ vanò la penitenza se non a coloro che la
„ dimandavano , e che mostravano di vo-
„ lere sinceramente convertirsi . Niuno vi
„ era a forza obbligato ; ma quelli i qua-
„ li non vi si assoggettavano dopo essere
„ stati convinti di qualche peccato scanda-
„ loso venivano esclusi dalla comunione dei
„ Fedeli . Riguardo a quelli che abbrac-
„ ciavano la penitenza , i Pastori seguiva-
„ no le regole ricevute dai loro Padri , e
„ le applicavano con gran premura , e di-
„ scernimento ai bisogni di ciascheduno ec-
„ citando la tiepidezza di questi , frenan-
„ do lo zelo indiscreto di quelli , facendoli
„ avanzare o ritornare indietro secondo i
„ loro reali progressi , usando in fine tut-
„ te le cautele possibili per assicurarsi di

lo-

„ loro converſione , e per preſervarli dal-
„ le ricadute . Giudichi adeſſo dentro la
„ ſua propria coſcienza qualunque uomo
„ veramente Criſtiano ſe crudele o carita-
„ tevole foſſe una ſimil condotta. Per que-
„ ſto noi non ne troviamo fatta alcuna do-
„ glianza , e voi fin qui alcuna non ne
„ avete oſſervata nei Concilj ſe non che
„ la penitenza cominciava a rilaſſarſi in
„ alcune Chieſe ; lo che ſempre ſi riguar-
„ da come un abuſo . "

L' effetto di queſta condotta di cui ci fà un sì bel quadro il Sig. Fleury , quello ſi era di preſervare i Penitenti dalle colpe che ci fanno perdere il diritto che la fede ci dà al Regno di Dio (1) d' imprimere talmente il timor di Dio nel loro cuore , che non ſi laſcino giammai allontanare da lui , di eſſere mediante la grazia perſeverantemente nel numero di coloro che colla ſua pazienza nelle buone opere cercano la gloria e l'immortalità , e che per eſſer giuſtificati avanti a Dio non ſi contentano di aſcoltare la legge, ma la mettono in pratica (2); di farli entrare nelle vere vie del

(1) *An neſcitis , quia iniqui Regnum Dei non poſſidebunt ?* v. 1. c. 6. 9.

(2) *His quidem , qui ſecundum patientiam boni ope-*

della pietà allontanandoli dalle vie della carne e facendoli camminare secondo lo spirito (1), lo che far non si può se non mortificando collo spirito l'opere della carne; (2) di mondarli da qualunque sozzura di corpo e dello spirito facendo compir loro l'opera di sua santificazione nel timore di Dio (3); di farli camminare in una maniera degna dello stato in cui erano stati chiamati; e di vivere secondo le istruzioni ricevute dalla scuola di Gesù Cristo che ci ha insegnato a spogliarci dell'uomo vecchio che si corrompe seguendo l'illusione delle sue passioni, e rivestirci dell'uomo nuovo creato secondo Dio in una verace giustizia e santità (4); e finalmente d'incorporarli a

operis & honorem & incorruptionem quęrunt . Rom. 2. 7. . *Non enim auditores legis justi sunt apud Deum sed factores legis justificabuntur*, 16. 3.

(1) *Qui non secundum carnem ambulamus, sed secundum spiritum* . Ib. 8. 4.

(2) *Si autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis*. Ibid. 8. 13.

(3) *Mundemus nos ab omni inquinamento carnis & spiritus perficientes sanctificationem in timore Dei*. 2. Cor. 8. 1.

(4) *Obsecro ... ut digne ambuletis vocatione quę*

a Gesù Cristo il quale avendoli riconciliati nel suo corpo mortale per mezzo della sua morte per renderli santi, puri, e irreprensibili avanti a lui, vuole che si mantengano fondati, e stabili nella fede, immobili nella speranza che ci dà il Vangelo, facendo morire le membra dell' uom terreno, che è in noi, la fornificazione, l' impurità, i desiderj malvaggi, e l' avarizia che è una idolatrìa, mentre sono questi peccati che fanno piombare la collera di Dio sopra i figli della incredulità (1).

Que-

---

qua vocatis estis. Si tamen illum audistis, & in ipso edocti estis sicut est veritas in Jesu. Deponere vos secundum pristinam conversationem veterem hominem qui corrumpitur secundum desideria erroris. Renovamini autem spiritu mentis vestræ, & induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia & sanctitate veritatis. Eph. 4. 1. 21. 22. 23. 24.

(1) *Et vos cum essetis aliquando alienati in operibus malis. Nunc autem reconciliavit in corpore carnis ejus per mortem exhibere vos sanctos & immaculatos & irreprehensibiles coram ipso .... Mortificate er-*

go

Questi sono gli effetti di una vera penitenza. Ella fa del Peccatore un uomo novello facendo dominare nel suo cuore l' amore della legge di Dio, ispirandoli l' orror del peccato, e in uno stato tale ponendolo che un Confessore prudente possa ragionevolmente sperare che ei persevererà nel buon sentiero e più non caderà nei disordini dai quali è risorto. *Per fare una vera penitenza*, dice S. Ambrogio, *convien farla in modo, che più non se ne abbia bisogno nell' avvenire*: De Penit. lib. 2. c. 10.. Non già che i peccatori convertiti aver possano una total sicurezza di non più cadere. Non l' hanno in questo Mondo i più giusti, e avviene talvolta che un uomo veramente ritornato a Dio s' impegni di nuovo in qualche peccato mortale; ma non è meno certo che lo stato ordinario dei Cristiani degni di un tal nome consiste in menare una vita scevra da quei delitti, *quę non committit bonę spei Christianus*, come dice S. Agostino, e che

---

go membra vestra quę sunt super terram, fornicationem, immunditiam, libidinem, concupiscentiam malam, & avaritiam, quę est simulacrorum servitus, propter quæ venit ira Dei super filios incredulitatis. Coloss. I. 21. 22. III. 5. 6.

che niente vi ha di più contrario allo ſpirito della Chieſa quanto l' ammettere nella guida dell' anime quel circolo e quella catena perpetua di Confeſſioni e di colpe che veggiamo ai dì noſtri regnar fra i Criſtiani . Vera creder non ſi dee ordinariamente la Penitenza, ſe quelle due parti non contiene, di cui i Padri tutti l' hanno dichiarata compoſta , *pianger , cioè , le colpe paſſate e più non commetterne in avvenire che meritino d' eſſer piante* .

Sopra queſti principj era fondata la condotta della Chieſa eſpreſſaci dal Signor Fleury . Affine di condurre i Peccatori a quello ſtato , nel quale non più ſi commettono peccati mortali , chiamato da S. Agoſtino il primo , e l' infimo grado della libertà Criſtiana : la Chieſa gli aſſoggettava a delle prove , ſenza le quali non è poſſibile giungere a un tal fine . E' egli queſto lo ſpirito delle maſſime del Rituale ? E' queſto l' effetto che aſpettar ſi dee dalle regole , che vi s' incontrano ? Quali ſono mai i penitenti riconciliati a Dio, e rientrati nelle vie del Vangelo a tenor delle maſſime di queſti Caſiſti ? Sono perſone , che non conoſcono i doveri del proprio ſtato , che ignorano ciò , che ſono in obbligo d' inſegnare agli altri, ma che per altro hanno promeſſo al Confeſſore d' iſtruirſi,

e che al più non hanno ingannato , che una ſola volta in ſimil caſo. Sono rapitori dei beni altrui , i quali hanno ancora le mani piene dei furti fatti , ma che per altro hanno promeſſo per la prima o anche per la ſeconda volta di riparare le ingiuſtizie e i danni che hanno fatti. Sono voluttuoſi , e libertini dediti a tutti i piaceri del ſecolo, e che non volgono giammai un penſiero alla vita futura , ma che per altro fanno ſperare un cangiamento di condotta . Sono peccatori di ogni ſtato, i quali trovandoſi ancora nei legami di un' abito cattivo non ſi gettano ai piedi del Confeſſore , che per diſporſi alla meglio a una Comunione , dalla quale non poſſono per convenienza diſpenſarſi , e che credono di non poter fuggire ſenza mettere a pericolo la propria riputazione . Sono peccatori abituati , che altre prove non danno del ſuo ritorno a Dio , che la ceſſazione dalle loro colpe ordinarie per un meſe , per ſei ſettimane , o per due meſi . Sono peccatori dell' iſteſſo genere dai quali neppur ſi eſige queſta prova, ma nei quali per altro l' abbattimento , la diſperazione , l' induramento ſi accoſtano talmente al pentimento che la prudenza del Confeſſore ha dovuto tralaſciare riguardo ad eſſi qualunque dilazione . Sono peccatori , che non erano

ſchi-

schiavi dell' abito del peccato, poichè resistevano nella maggior parte delle occasioni, ma che avendo avuta la disgrazia di soccombervi qualche volta, sono riammessi nel rango dei giusti dopo una o due vittorie sopra le medesime tentazioni anche senza questa prova, quando la prudenza del Confessore gli detti di dispensarli. In quest' orribil quadro non si scorge un solo tratto, che non sia preso dalle massime del Rituale. Fino a questo punto vi si porta il rilassamento, vi si disprezzano i principj dei Padri. Si cercano nell' atteggiamento del Penitente, nel tuono della sua voce, nelle sue promesse i mezzi di dispensarsi da quelle regole necessarie che ci ha trasmesse la Tradizione, e che come ci ha detto il Signor Fleury, e l' esperienza a tutti insegna " consistono nel prender tem-
„ po per allontanare le occasioni, dissipare
„ le ree imagini, per calmar le passioni,
„ per far conoscere l' enormità della col-
„ pa, per penetrare a fondo tutti i na-
„ scondigli di una coscienza, per sradica-
„ re gli abiti cattivi, per formare risolu-
„ zioni stabili, ed assicurar se stesso della
„ sincerità di sua conversione; poichè so-
„ vente l' uomo senza volerlo s' inganna
„ per un fervore sensibile ma passeggiero.

Gui-

Guidar le anime con principj diversi, ai frutti degni di penitenza sostituir vane promesse, non usare altre cautele contro le ricadute, niuna pena darsi dell' avvenire, e valutar sì poco quei mezzi che s' impiegano fino a stare nella continua persuasione, che la penitenza è un opera cui bisogna continuamente ricominciare, e che non conduce mai a fondate speranze, che più non sarà necessaria; è lo stesso, che cangiare in veleno i rimedj istituiti per procurare la sanità, è un rendere un nuovo istrumento di morte il mezzo dato da Dio ai peccatori per richiamarli alla vita, è un annegarli con barbara crudeltà su quella tavola istessa, che loro era rimasta dopo il naufragio.

28. Novembre 1786.

OPUSCOLO IV.

TERZE OSSERVAZIONI SOPRA IL RITUALE DI M. DI JUIGNE' ARCIVESCOVO DI PARIGI.

TERZE OSSERVAZIONI SOPRA IL RITUALE DI M. DI JUIGNE' ARCIVESCOVO DI PARIGI.

QUefte terze offervazioni fono deftinate per fervire di fupplemento alle feconde, dove non fi è potuto dare alla materia che vi fi è trattata una eftenfione fufficiente. Si è veduto nella efpofizione, che ho fatta delle maffime, che i Cafifti di Monfignore Arcivefcovo ftabilifcono, quanto effi ignorino i caratteri di una vera converfione, e con qual cecità effi foftituifcano ai degni frutti della penitenza, che fono l' effetto e l' unica prova del cangiamento del peccatore, dei fegni equivoci, che non indicano il più delle volte che i movimenti paffeggieri dell' agitata fua anima.

Chi non sà che un' uomo il più abbandonato alle fue paffioni può qualche

volta, o provare dei disgusti, i quali gli fanno cercare qualche consolazione nel rientrare nei suoi doveri, o soffrire delle calamità che risvegliano i suoi rimorsi, portano la turbolenza nel suo cuore, e gli fanno prendere delle risoluzioni, che non durano per ordinario più delle circostanze che le hanno prodotte? Chi non sa che una perdita improvvisa, che un accidente straordinario, che una verità che spaventa e risveglia il terrore dell' inferno possono far nascere dei progetti di conversione, e spremere lacrime di dolore senza staccare il cuore dai suoi dominanti affetti, e per conseguenza senza produrre quella penitenza *stabile*, di cui parla S. Paolo, (Cor. II 7. 10.) allorchè dice: *La tristezza che è secondo Dio produce una penitenza stabile per la salute*.

La penitenza non può avere questo carattere che quando ella cangia il fondo del cuore. Ella non fa veramente detestare il peccato, e non allontana le ricadute che quando fa amare la giustizia, e non somministra le forze contro il vizio, che quando attacca il cuore alla virtù. Serve a poco il cessare per qualche tempo dal commettere le azioni esteriori che la legge di Dio proibisce, se i motivi che allontanano da quelle il peccatore non lo convertono. Non è da maravigliarsi, che dopo una pas-

ſeggiera interruzione dei peccati, che eſcludono dal regno di Dio, gli abiti peccaminoſi riprendano il loro impero ſopra di uno ſchiavo, che non aveva acquiſtata la libertà.

Il non avere alcuna idea di ciò che caratterizza una vera converſione, e di ciò che coſtituiſce una vita criſtiana ha indotto i Caſiſti di Monſignore di Juignè a porre nel ſuo Paſtorale maſſime ributtanti, che io ho riportato nelle ſeconde oſſervazioni. La ſituazione eſteriore del penitente, e il tuono della ſua voce, dei quali eſſi ci fanno una deſcrizione così nauſeante, forſe alcuni gemiti, e promeſſe, le quali eſſi prendono per riſoluzioni, gli indicano tuttociò che eſſi richiedono da lui per giudicarlo degno di eſſere riſtabilito nella partecipazione dei beni, dei quali il peccato lo aveva privato. Se eſſi eſigeſſero un cangiamento del cuore vedrebbero ſorgere in lui un uomo novello, e non l' ammetterebbero nel rango dei giuſti, che dopo averlo provato, ed eſſerſi aſſicurati che egli batte una nuova ſtrada.

Non avvi alcuna delle maſſime che io ho riportate, la quale non giuſtifichi queſta riflessione; io ne voglio porre alcune altre ſotto gli occhi dei lettori, le quali confermeranno ſempre più ciò che io dico, e ci mo-

mostreranno quanto l' opera dove queste si trovano meriti di essere consegnata alla indignazione del pubblico.

Ecco ciò che si dice nel Tomo I. pagina 233. a riguardo di quelli che cominciano ad abbandonare l'abito del peccato. Osserviamo che in questo luogo non si fa questione di quelli che l' hanno abbandonato, e che si giudica esserne liberi, *perchè per due o tre volte hanno resistito alle occasioni alle quali solevano soccombere*. Questi ultimi ci vengono rappresentati nel Pastorale come liberi dalla schiavitù del peccato. Si parla di altri peccatori meno avanzati verso il bene, come vedremo. *Quello*, ci si dice, *che esce appena dall' abito del peccato, che lo teneva soggetto, può e deve qualche volta essere separato dalla comunione per qualche tempo, quantunque egli si mostri degno di essere assoluto*. Esce egli appena dall' abito del peccato, e nulladimeno, ci si dice, che egli si mostra degno di essere assoluto; questo non può significare altro se non che egli ha interrotte le mortali cadute, con delle promesse per l' avvenire. Quantunque sia perciò degno di essere assoluto, e ammesso alla santa Mensa, questi Casisti vogliono non pertanto che il Confessore *possa, e debba ancora qualche volta differire questo benefizio*. Con ciò ci insegnano che la regola

or-

ordinaria è di non allontanare dalla Comunione quello, il quale esce appena dai legami dell' abito che lo dominava, e che la condotta contraria non è che eccezione. *Qui de peccati habitu, in quo jacebat infixus, vix emergit ut vitę novę rationem instituat, ipse quidem, etiam si dignum absolutione se prębeat, potest tamen, imo nonnumquam debet .... a Communione arceri.*

Non senza delle modificazioni per altro questi Casisti permettono ai Confessori di fare uso di questa severità, che è, secondo essi, contro la regola ordinaria; poichè subito dopo aver proposta questa eccezione, la quale trovano senza dubbio pericolosa, aggiungono ciò che segue: *se pure non sembrasse più a proposito di fare altrimenti, vale a dire, di seguire la regola, per eccitare la pietà del penitente, e per sua salute.* = *Nisi forte ad ejus pietatem excitandam, atque ad ipsius salutem aliud expedire videatur.* =

Chi sono quelli i quali escono appena dall' abito del peccato, che non ne sono intieramente liberi, e che per conseguenza non vi sono anche intieramente soggetti? Questi sono quelli, i quali si trovano in una via di mezzo, tra il peccato che essi non hanno abbandonato, a parlar propriamente, e la virtù che non hanno ancora ab-

brac-

bracciata, i quali escono appena da una vita opposta alla legge di Dio per cominciarne una nuova: *vix emergit*. Questo stato non sarebbe difficile a determinarsi da quelli che avessero dei principj, ma per lo meno giusta il pensiero dei nostri Casisti bisognerà mettervi questo peccatore del quale noi abbiamo parlato, che il decoro o la premura della sua reputazione guidano ai piedi di un Confessore all' occasione di una Comunione obbligata, e alla quale crede dover prender parte, per sottrarsi a delle riflessioni, e a dei discorsi di suo danno: se dopo questa egli non è subito ricaduto nel peccato, se egli ha formato delle risoluzioni, fatto delle promesse, ecco l' uomo che è tra il peccato a' quale non si può dire che egli ha rinunziato, e la virtù alla quale egli non è attaccato; è in questo stato di mezzo del quale io parlava; esce appena dall' abito del peccato; *vix emergit*. Se si aggiungano degli altri esempj presso a poco simili a questo, ci formeremo una esatta idea di quelli, i quali i nostri Casisti giudicano degni di essere assoluti, e ai quali per conseguenza non si deve differire l' assoluzione, se non quando le circostanze lo permettono, o la prudenza consiglia una condotta più severa. Che bassa idea della conversione, e del cangiamento che deve

tra-

trasformare un peccatore in un penitente! Monſignor di Juignè dice nel Mandamento che ſi trova ſul principio del ſuo Paſtorale, che egli *ne ha peſate in faccia a Dio tutte le parole affinchè in una opera di tanta importanza non traſcorreſſe coſa alcuna d' ineſatto* . = *Singula coram Deo verba ponderantes , ne quid in tanti momenti negotio minùs accuratum excideret* = . L' orribile maſſima che abbiamo eſpoſta è ella ſtata ponderata davanti a Dio ? E dovremo credere che ſiano sì eſtranei a Monſignore Arciveſcovo i caratteri della giuſtizia criſtiana, fino a farli adottare rilaſſatezze così vituperevoli , e fino a dare alla ſua Dioceſi lezioni di queſto *Piconiſmo* , contro del quale l' iſteſſo ſuo predeceſſore ſi era ſollevato ? Ha egli Monſignor di Juignè peſato davanti a Dio tutte le maſſime che io ho riportate nel precedente ſcritto? Ha egli in particolare peſato queſta orribile deciſione, dove ſi ſtabiliſce nel ſuo Paſtorale, che un peccatore poſto fra il timore di eſporſi alle pubbliche rifleſſioni, ſe egli non ſi comunica, e il ſacrilegio ſe egli ſi comunica, poteſſe eſſere aſſoluto e ammeſſo alla ſacra Menſa? Egli ha giudicato dunque più terribile la confuſione del peccatore della profanazione dei Sacramenti ; e di minor danno il farli *mangiare e bere la ſua propria*

condanna, che fottometterlo alle umiliazioni della penitenza ?

Monfignor di Juignè non ha niente ponderato in faccia a Dio, ma fi è lafciato trafportare dal nemico dell' uomo per effere *uno fpirito mentitore nella bocca di tutti i fuoi profeti*. Effi lo hanno fedotto, egli fi è idato in poter loro con una confidenza che non ha limiti; per la qual cofa effi non ne hanno meffi ai loro ecceffi, come noi lo vedremo fempre più. Leggiamo ciò che eglino ftabilifcono intorno alle occafioni proffime, e alle ricadute del peccato; due articoli, dei quali io non ho parlato nello fcritto precedente.

Effi diftinguono due forte di occafioni proffime; quelle che fono tali di lor natura, e quelle che non lo fono che relativamente alle difpofizioni particolari di alcuni individui. Le une, e l' altre hanno quefto di comune, che fanno cadere nel peccato quelli, i quali non fe ne allontanano: e per confeguenza non vi ha che una cofa da prefcriverfi a quelli che vi fono efpofti, cioè di evitarle; e quefta precauzione è fondata fulla medefima legge che proibifce di peccare. Non vi può effere che quefta leggiera differenza, la quale rifulta dalla probabilità, che vi è, che non fi foccomberà a quefte occafioni. Ora ficcome quefta

pro-

probabilità è quasi che nulla, perciò si da a queste occasioni il nome di occasioni prossime.

Gesù Cristo non ha voluto che ignorassino le regole, che dovevano su questo punto dirigere la nostra condotta (Matt. VII. 29. 30. XVIII. 2. 9 Marco IX. 44. 46.) *Se la vostra mano o il vostro piede*, dice egli in molti luoghi del suo Vangelo, *vi scandalizza (cioè a dire è a voi occasione di peccato) tagliateli, e gettateli lontano da voi*; E' meglio per voi entrare nella vita con un piede, o una mano che averne due, ed esser precipitato nel fuoco eterno; e se il vostro occhio vi scandalizza, toglietevelo, e gettatelo lungi da voi. E' meglio per voi l' entrare con un solo occhio nella vita, che avendone due esser gettato nel fuoco eterno". Tutti i Padri ci dicono che quelle cose le quali Gesù Cristo ha voluto significare per la mano, per il piede, e per l' occhio, non possono essere che cose a noi al sommo care, e delle quali non possiamo privarci senza risentirsene considerabilmente, poichè egli ha scelte tra tutte le parti del nostro corpo, quelle, l'uso delle quali è più necessario per la vita, delle quali la perdita è oltremodo sensibile; di più non si contenta di nominare la mano, ma aggiunge in un altro luo-

luogo la mano destra: *Si dextera manus tua scandalizat te*; per esprimere in una maniera più viva la necessità, e l' utilità di ciò che egli intende per questa mano; e non ostante ci ordina in termini chiari, che se ciò che è per noi necessario, ci è occasione di peccato, non esitiamo a separarcene; non solamente a separarcene, ma a farlo con forza e con violenza come ce lo fanno conoscere queste parole, tagliare, troncare, strappare, secondo la riflessione di S. Gio. Grisostomo (Hom. 17. in Mat.) Ancorchè, di-
„ ce questo S. Dottore, voi amiate qual-
„ cheduno in guisa tale che ve ne serviate
„ come di un' occhio destro, o che voi
„ giudichiate che qualcheduno sia a voi
„ tanto utile, che tenga luogo in voi
„ di mano destra: se nientedimeno que-
„ ste persone nuocono alla vostra ani-
„ ma troncatele e rigettatele da voi, dice
„ il Salvatore, e osservate la forza di que-
„ ste parole, poichè egli non dice sola-
„ mente allontanatevi da esse, ma per si-
„ gnificare una più perfetta separazione si
„ serve dei termini, strappare, tagliare,
„ e rigettare. "

Inerendo a questi principj il Clero di Francia censurò nell' Assemblea del 1700. delle proposizioni di alcuni malvagi Casisti sulle occasioni prossime, delle quali una è que-

questa : *Non siamo obbligati di evitare una occasione prossima di peccare , quando vi è qualche ragione di utilità , o di vantaggio .*

„ Queste proposizioni, dice il Clero di „ Francia nella sua censura , sono scandalo- „ se , perniciose , eretiche , manifestamen- „ te contrarie al precetto di Gesù Cristo , „ il quale vuole che ci tagliamo la mano, „ e il piede , e che ci leviamo l' occhio, „ allorchè sono soggetto di scandolo e di „ caduta . "

Le parole di Gesù Cristo sono sì precise , e sì forti , che nissun riguardo può contrappesare la necessità di allontanarsi da tuttociò che è una occasione di peccare (1) e ponderando alla presenza di Dio le massime dei Casisti sulle occasioni prossime , cosa può egli porsi sulla bi-

---

(1) *Non si tratta qui che dei casi , ne' quali è possibile l' allontanarsi dalle occasioni prossime del peccato , e nei quali questo allontanamento non è contrario a qualche dovere indispensabile . Se ciò è impossibile , e contrario a qualche dovere non si può prescrivere , anche dopo avere sperimentata l' inutilità degli altri mezzi , come sarebbe il caso di una femina , che non può abbandonare il suo marito , ed altri simili .*

bilancia per contrappesarle con la legge, del Vangelo, e con la salute dell'anima? I Dottori di Monsignore di Juignè glie hanno insegnato. Essi vogliono che il Confessore faccia una prova prima di condannare il penitente a una separazione, la quale può portar seco degli inconvenienti, o per lui, o per la persona, che è a lui una occasione prossima di peccato; essi vogliono che gli dia l' assoluzione per la prima volta soltanto: *Poterit Confessarius... semel absolvere*. Soltanto, dicono costoro, dopo aver veduto l' inutilità delle precauzioni che gli ha prescritte per allontanarlo dal male; dopo di aver veduto seguire nuovi effetti dalle medesime cause; dopo una nuova morte, che la medesima occasione ha dato a questo penitente riconciliato la prima volta, il Confessore non deve più assolverlo prima che egli abbia rinunziato alla occasione prossima; essi non vogliono che la prima volta *si tagli la mano, il piede, e si levi l' occhio allorchè sono un soggetto di scandolo, e di caduta*. Il precetto di Gesù Cristo deve senza dubbio essere soggetto a delle nuove esperienze, e non aver forza che quando queste si trovano funeste per il penitente. In questa maniera i Casisti si fanno beffe del Vangelo, e di Monsignor di Juignè, il quale dice

di

di aver pesato alla presenza di Dio tutte le parole del suo Pastorale.

Ponderiamo con lui quelle che si trovano alla pagina 171. del Tomo II. " Si
„ danno delle persone, vi si dice, che per
„ non allontanarsi da una occasione prossi-
„ ma, la quale è tale di sua natura, *ex*
„ *natura sua proximam*: dicono di non po-
„ terlo fare senza compromettere la loro
„ reputazione · e quella della persona che
„ è per essi una occasione di caduta. Il
„ Confessore deve esaminare con il peso
„ del Santuario se questo timore è legitti-
„ mo; *an legitimus sit hic timor*, o se
„ convenga piuttosto per evitar lo scando-
„ lo, e i mali, che potrebbero derivare
„ da una più lunga coabitazione, separar-
„ si senza indugio dalla persona che è oc-
„ casione del peccato.

Esaminando la cosa con le bilance del Santuario, si trova la legge di Gesù Cristo che è chiara; ordina che *si tagli la mano*, *e che si strappi l' occhio*. E' questo il consiglio che danno i nostri Casisti? *Se il Penitente*, dicono essi, *non può realmente separarsi dalla occasione prossima*, *senza un danno*, *e uno scandolo considerabile*: " *sine gravi periculo*, *& scandalo* ", cioè a dire, senza esporre la sua reputazione, e quella della persona, che è occasione prossima del pec-

peccato. Ecco la premura della reputazione che viene fino per collocarsi allato all' interesse della salute, e a quello di una legge santa; e la premura della reputazione la collocherà di nuovo sulla bilancia dei nostri Casisti, come noi vedremo; in questo caso, dicono essi, quando *il Confessore dà per penitenza di scansare i trattenimenti segreti*; e tuttociò che può accendere il fuoco della concupiscenza, di pregare, di mortificarsi, di meditare l'inferno, l'eternità, di confessarsi spesso, finalmente di fare tuttociò che può prevenire il peccato; quando egli differisce l'assoluzione finchè veda il successo di queste precauzioni, e dei contrassegni indubitati di miglioramento. Ecco ciò che essi sostituiscono alla regola del Vangelo. Queste istesse dilazioni dell'assoluzione debbono esser misurate, secondo essi, in modo che non ne abbia da soffrire la reputazione del penitente: poichè ella può mettersi in compromesso, non solamente separandolo dalla persona che gli è occasione di peccato, ma ancora tenendolo troppo lungo tempo in penitenza. Per questa doppia ragione essi vogliono che si rischi l'assoluzione la prima volta. " *Si autem mora longior adducat infamię periculum, si preterea sinceri doloris ac propositi indicia conspiciantur*

in-

insolita, simulque inflammatus ardor & prompta voluntas, id omne absolutissime præstandi, quod requiritur ne noceat occasio; poterit Confessarius injunctis remediis præmunitum semel absolvere. Che vuol dire questo ammasso di Sintomi rari, singolari, di dolor vivo, ed ardente? Non è forse la sola prova quella, che può assicurare la sincerità, e l' efficacia di questo dolore? Se il peccatore ricade, se questa condotta non conseguisce l' effetto che essi si promettevano, allora vogliono che si ritorni alla regola, e che non si accordi l' assoluzione al penitente prima che abbia allontanato da se l' occasione prossima. *Quæ quidem si posthac inutilia esse demonstrentur, vincentibus scilicet occasionis illecebris non jam absolvatur poenitens incorrectus, nisi prius occasionem proposito suo fortiorem deseruerit*. Così questi casisti si fanno un giuoco del rimedio della Penitenza, che l' antichità non accordava che una sola volta, e della quale essa non ne parlava che con precauzione, per timore che vedendo i Cristiani questa tavola non fossero meno atterriti dalla idea del naufragio. „ Fate Signore, „ dice Tertulliano, per vostra gran mise„ ricordia, che i vostri servi non abbiano „ bisogno di parlare, nè di sentir parlare „ della Penitenza... (De Pœnit. c. 6.)

„ Io ho pena a parlarli della feconda, o
„ piuttofto dell' ultima fperanza che loro
„ refta, per timore, che dicendo loro che
„ avvi ancora un rimedio per quelli che
„ hanno peccato dopo il Battefimo, fem-
„ bri, che io voglia infegnarli, che effi
„ hanno ancora tempo per offendere Dio. „

Quefto fpirito del Criftianefimo è talmente eftinto nei Cafifti di Monfignore di Juignè che non fe ne fcorge la menoma fcintilla in alcuno dei loro difcorfi fu quefta materia. Io voglio moftrarlo ancora con la efpofizione dei loro principj fulle ricadute, e con quefto terminerò i miei rimproveri fpettanti i rilafciamenti nell' amminiftrazione del Sacramento della penitenza. Non già che io abbia rilevato tutto, ma ficcome vi fono tant' altre cofe riprenfibili in quefto Paftorale, è forza mettere dei limiti alle offervazioni di quefto genere per poter richiamare l' attenzione dei lettori fopra altri foggetti forfe meno ferj, ma degni di confiderazione. La Teologìa di quefti ignoranti cafuifti offre fucceffivamente delle cofe che meritano lo fdegno e il rifo, bifogna facrificarle all' uno e all' altro per l' intereffe della verità.

Io paffo alle loro maffime fulle ricadute: diftinguono effi due fpecie di ricadute, le prime hanno per caufa la malizia, l' altre

tre la fragilità. Sopra quelle della seconda specie verte la questione; queste ci faranno comprendere l' idea che essi si formano del peccato, e della giustizia. Dicono che un penitente liberato da un cattivo abito, può ricadere in due maniere, o semplicemente commettendo qualche peccato mortale, o con darsi di nuovo all' abito vizioso, del quale egli era guarito. Nel primo caso bisogna esaminare, aggiungono essi, se la ricaduta sia effetto della fragilità del penitente, che soccombe, dopo qualchè resistenza, alla tentazione che lo stimola, o pure se derivi dalla violenza delle sue passioni; poichè in tal caso bisognerebbe esser meno difficili nel dare l' assoluzione, ed ecco la ragione che essi ne adducono: Si danno, dicono essi, delle persone alle quali la natura ha compartito una tendenza si violenta al male, *quos ad malum ita proclives fecit natura*, che esse non possono astenersi dal peccare, senza vegliare incessantemente su tutti i movimenti del loro cuore, e combattere con forza per reprimerli; *ut se a peccatis cobibere non possint, nisi continuam & pervigilem adhibeant cordis sui custodiam, seque ipsos multa vi compescant*. Questi penitenti guariti, e nulladimeno sì inclinati al male sono obbligati di farsi una violenza continova per non commettere dei pec-

 cati

cati mortali, devono, quando vi cadono, essere senza dilazione assoluti, *absolvantur*, se essi si rialzano prontamente (dove è la prova? è inutile il cercarla) e se essi si affaticano per acquistare nuove forze. *Si statim alacriores ad currendum resurgant, & novas sibi vires comparare nitantur*. Che anzi non basta l' assolverli, fa duopo, dicono questi Casisti, fortificarli con la Eucaristìa; *Nec solo absolutionis beneficio ad perseverandum erigantur; Eucaristicus etiam panis, qui nempe fortium cibus est, cor eorum confirmet*. Poichè questi peccatori hanno bisogno, aggiungono costoro, di consolazione; e sarebbe imprudenza il rigettarli con una severità male a proposito.

Nel secondo caso, nel quale il penitente che era libero dall' abito peccaminoso, vale a dire, come si è veduto nella seconda osservazione, che aveva resistito due o tre volte alla tentazione, vi soccombe di nuovo e contrae il medesimo abito, *vitiosam consuetudinem rursus inierit*, bisogna ancora esaminare se queste ricadute sono effetto della fragilità del peccatore, di quella inclinazione al male, da cui è dominato malgrado li sforzi che egli fa per resistervi, e in tal caso il Pastorale vuole che il Confessore mostri dolcezza, e pazienza, e sia condescendente nel dare l' assoluzione,

quan-

quando per altro egli trovi della docilità, quando le cadute divengano più rare, e il penitente procuri sempre più di correggersi: *Maxima in eum lenitate, & patientia opus est, nec ita difficile est absolvendus dummodo emendationi suę magis ac magis allaboret.*

Così per ammettere il penitente alla grazia della riconciliazione non esigono questi Casisti che egli abbia cessato per un tempo ragionevole dal peccare mortalmente, e che dia un sufficiente fondamento di sperare che le forze, le quali egli ha acquistate, lo garantiranno dalle cadute in avvenire. Basta loro che le di lui cadute siano meno frequenti, *si præsertim rarius in peccatum fuerit relapsus*, serve ad essi il vedere che egli lotta con sforzo contro un temperamento, il quale non sperano che possa da lui domarsi, e che si occupi sempre nell' abbandonare il peccato con resistere più spesso alle occasioni: *dummodo emendationi suę magis ac magis allaboret.* Essi non sperano di vantaggio dalla grazia, e in vece di aspettare il compimento della sua opera, vogliono che si annunzi la pace a quello, il quale conserva ancora il principio di nuove cadute, in questo pendìo al male, dicono essi, che la natura gli ha dato, e che senza dubbio pensano non

po-

poterſi dalla grazia della penitenza riformare.

E' difficile il moſtrare una ignoranza più profonda ſulla natura della giuſtizia criſtiana, e ſu i ſuoi effetti; ſopra i mezzi di riacquiſtarla, e il carattere di ſtabilità che ne è inſeparabile. Quale idea ſi formano eglino queſti Caſiſti della penitenza, e della giuſtificazione, che ne è il termine, ſe penſano che ella laſci il penitente riconciliato ſchiavo di queſta inclinazione al male, la quale non è già data dalla natura, come eſſi dicono, ma effetto del peccato? Dunque la converſione non cangia li uomini? La penitenza non li rinnuova? Se ella arreſta per qualche tempo l' effetto delle loro paſſioni, le laſcia dunque regnare nel cuore? E un penitente entrando nella nuova alleanza conſerva dunque in tutto la durezza del cuore, che è la porzione dei figli dell' antica, mentre la ſua inclinazione al male ſuſſiſte in tutta la ſua forza, e fa ſempre temere le medeſime cadute? Quando egli è nello ſtato che S. Paolo appella *ſotto la grazia*, è dunque il medeſimo uomo che era *ſotto la legge*? In vano adunque queſto Apoſtolo dice ai giuſti: *Il peccato non vi dominerà più, perchè voi non ſiete più ſotto la legge, ma ſotto la grazia*? Invano dice che il *vecchio*

uo-

uomo è crocifisso, che il corpo del peccato è distrutto, che camminino nella novella via, che hanno ricevuto la resurrezione di Gesù Cristo, sopra del quale la morte non ha più impero, che essendo stati liberati dalla schiavitù del peccato, sono divenuti servi della giustizia, seguendo di vero cuore la dottrina del Vangelo sul modello della quale essi sono stati formati?

Lungi che questi caratteri della giustificazione si ritrovino nei penitenti, dei quali ci hanno data quella idea che abbiamo veduto, essi sono dominati dalla medesima inclinazione che li aveva precipitati nei peccati precedenti, essi ricadono non molto dopo nei medesimi difetti, perchè sono i medesimi uomini; si erano inviati alla sacra mensa per cercare nel cibo dei forti, un rimedio alla loro debolezza, e quindi ritornano al Tribunale della penitenza a rinnovare il racconto delle medesime prevaricazioni; si deplora la propensione al male, che la natura, dicono essi, li ha dato; si lusingano diminuirne l' impero con nuove assoluzioni; si allontana l' idea della santa severità del ministero evangelico, e si vagliono di questa tendenza al male, di questa violenza delle passioni, che annunciano la grandezza della malattia, per dispensarsi dal mettere in opra i rimedj di una vera

ſa penitenza. Lungi dal riguardare una guarigione ſolida come una diſpoſizione neceſſaria per ricevere con frutto i ſacramenti, dall' uſo dei ſacramenti medeſimi ſi aſpetta la guarigione, conformemente ai principj del Geſuita Pichon, la ſcandaloſa dottrina del quale è ſtata ſolennemente anche ai noſtri giorni proſcritta. Si era di già detto, conſigliando un confeſſore, di ſoſtituire ai ritardi dell' aſſoluzione, dei mezzi che ſi aſſicura eſſer più facili per guarire la malattia del peccato, *quibus ſanatum iri pœnitentem haud immerito confidat*. Direttori ciechi, voi che, per ſervirmi delle parole che S. Paolo indirizza ai Giudei: *voi che vi perſuadete di eſſere la luce di quelli che ſono nelle tenebre, i Dottori degli ignoranti, i Maeſtri dei fanciulli e dei ſemplici*, voi ſteſſi ignorate il dono di Dio, il carattere dell' alleanza che contrae con quelli, ai quali iſpira lo ſpirito di penitenza per procurarli la vita; voi ignorate (Gerem. 31.) che ,, egli pone la ſua legge nelle loro viſcere, che la ſcrive nei ,, loro cuori, che è il loro Dio, e che eſſi ,, ſono il ſuo popolo, che toglie loro il ,, cuore di pietra e che glene dà uno di ,, carne, affinchè eſſi camminino nell' oſſervanza dei ſuoi comandamenti. Che gli ,, dà loro un cuore nuovo e che pone in mez-

„ mezzo di essi uno spirito nuovo „ (Ezech. 11.) secondo le promesse che ha fatte, allorchè ha loro annunziato per bocca di Geremìa e di Ezechiello i caratteri della nuova alleanza, nella quale si entra a proporzione, che si ha parte al dono della giustizia. Voi ignorate che per mezzo di queste due celebri profezìe, la prima delle quali è riportata da S. Paolo nella sua Epistola agli Ebrei, il Santo Spirito ci fa conoscere, che la grazia di Gesú Cristo, che è la grazia della nuova alleanza, cangia un cuore di pietra, in un cuore di carne, cioè a dire, un cuore incapace per la sua durezza, e per la sua resistenza di obbedire a Dio, in un cuore docile, che seconda le impressioni dello spirito divino, in un cuore, il quale lungi dal soccombere sotto la Legge come sotto di un giogo, trova un santo diletto in praticarla; Ella spande lo spirito di amore, e di carità in mezzo di noi, e ci fa eseguire con questo spirito ciò che Dio comanda, come lo esprime S. Paolo nella sua lettera ai Romani: *La carità e l' amor di Dio è sparso nei nostri cuori per il Santo Spirito che ci è stato dato.*

Voi ignorate che: *nessuno può avere parte al regno di Dio se non nasce di nuovo*, (cap 3. v. 3.) se il nuovo spirito che deriva dalla grazia della rigenerazione

zione non cambia le sue inclinazioni corrotte, e non succede allo spirito del vecchio uomo, che ha dalla prima sua nascita; poichè: *ciò che è nato dalla carne è carne*, aggiunge il Salvatore, *e ciò che è nato dallo Spirito è Spirito*. Nicodemo non conosceva questa verità prima di avere ascoltato Gesù Cristo. Vivendo nelle ombre della legge egli non era su questo punto più illuminato degli altri Giudei, quantunque fosse maestro in Isdraello. E voi che non solamente vivete nella luce evangelica che è succeduta alle tenebre del giudaismo, ma che siete ministri di questo medesimo Vangelo, che occupate un rango nella Chiesa, che siete anche i dottori di quella di Parigi, ignorate che la nuova nascita sottrae l' uomo all' impero della carne per sottometterlo a quello dello spirito. (Gal.) *Quelli che appartengono a Gesù Cristo*, dice S. Paolo, *hanno crocifisso la loro carne insieme con le sue passioni, e i disordinati appetiti;* ignorate che ella forma un uomo nuovo. Voi mettete nel rango dei giusti quelli, nei quali il vecchio uomo conserva tutte le sue forze, nei quali il fuoco della concupiscenza non è che leggermente coperto sotto la cenere di una falsa penitenza, ed è sempre pronto a cagionare nuovi incendj.

Vi

Vi sono, voi dite, dei caratteri che la natura ha fatti sì inclinati al male; ma tutti gli uomini non portano eglino con la nascita il germe delle passioni peccaminose che si sviluppa sotto differenti forme in quelli che non sono stati dalla grazia di Gesù Cristo guariti? (Ep. II. I. 3. 4. 5.) Non sono eglino tutti morti per i loro peccati prima che Gesù Cristo li renda la vita? „ Questi è colui, dice S. Paolo, che vi re-„ stituì la vita mentre eravate morti per „ i vostri sregolamenti, e per i vostri pec-„ cati. Noi tutti siamo stati altre volte „ nei medesimi desiderj . . . ed eravamo „ per natura figli d' ira come gli altri. „ Ma Dio che è ricco in misericordia spin-„ to dall' amore estremo, con il quale ci „ ha amati, mentre eravamo morti per i „ nostri peccati ci ha restituita la vita in „ Gesù Cristo . . . e ci ha resuscitati in-„ sieme con lui. „ Egli ci ha resa la vita, e nulladimeno voi volete che questa resurrezione non abbia niente cangiato in noi, ed abbia lasciata sussistere nella sua forza questa tendenza al male, che voi trovate sì degna della vostra indulgenza.

Voi ignorate qual' è l' uomo *avanti la Legge*, quale *sotto la Legge*, quale *sotto la grazia*, questi tre stati che dividono tutti gli uomini finchè vivono sulla terra, e

dei

dei quali S. Paolo parla in diversi luoghi sono stati spesso descritti da S. Agostino. „ Prima della legge, dice questo Padre, „ noi seguivamo la concupiscenza della car- „ ne, sotto la legge noi siamo dalla medesima come strascinati, sotto la grazia nè la „ seguiamo, nè siamo da lei strascinati. „

„ Mentre essendo ancora involti, dice „ altrove, nelle tenebre della ignoranza, si „ vive secondo la carne senza alcuna resi- „ stenza della ragione; questo è il primo „ stato dell' uomo (avanti la legge); ma „ quando la legge ha fatto conoscere il „ peccato, se lo spirito di Dio non dà „ peranche soccorso, in vano si procura di „ vivere secondo la legge, si resta vinti „ dalla carne, si pecca con conoscimento, „ ed assoggettandoci al peccato ci rendia- „ mo di lui schiavi; poichè divenghiamo „ schiavi di quello che ci ha superati ... „ Questo è il secondo stato dell' uomo „ (sotto la legge); Che se Dio getta so- „ pra dell' uomo uno sguardo di misericor- „ dia, facendoli conoscere per mezzo del- „ la fede, che senza il suo soccorso, non „ si adempie ciò che egli comanda, e se „ l' uomo in seguito comincia ad essere ani- „ mato dallo Spirito di Dio, e l' anima si „ solleva al di sopra della carne per uno „ sforzo che il divino amore gli fa fare;

di

„ di manierachè *quantunque vi ſia ancora nell'*
„ *uomo giuſto qualche coſa che gli reſiſta perchè*
„ *egli non è peranche intieramente guarito della*
„ *ſua debolezza*, *non laſcia di vivere per la*
„ *fede*, e di vivere della vita dei giuſti,
„ poichè non ſi laſcia traſportare dai ſuoi
„ malvagj deſiderj, *ma ſe ne rende vitto-*
„ *rioſo per l' amore della giuſtizia*: Queſto
„ è il terzo ſtato dell' uomo. „

Queſti allora è *ſotto la grazia*, e non è più ſotto la legge, egli è animato dallo Spirito di Dio, e il contraſſegno di eſſere animato da queſto ſpirito, nel modo che è proprio dei figli della grazia, conſiſte nel vedere che i deſiderj e i movimenti formati in noi dall' amor di Dio ſono più forti e più efficaci per farci agire di quelli che forma la carne. *Quando concupiſcitur adverſus carnem fortiore robore caritatis*. Non ſi vive per la fede, e della vita dei giuſti ſe non quando, l' amore della giuſtizia dominando nel cuore, non ſi cede ai movimenti ſregolati della concupiſcenza, *in quantum non cedit malæ concupiſcentię*, *vincente dilectione juſtitię*. Sebbene non ſiamo interamente guariti dalla noſtra debolezza, e la concupiſcenza che rimane abbia ſempre biſogno d' eſſere combattuta, la grazia ci dà forze tali da poterla ſuperare, e aſſoggettare.

Che altro è queſto giuſto che voi ci dipin-

pingete ſtraſcinato dalla inclinazione che la natura, come voi dite, gli dà per il male, ſe non un falſo giuſto, che dimora per anche *ſotto la legge*, nel quale ſtato il peccato lo domina, perchè non è convertito, la concupiſcenza conſerva tutto il ſuo impero, perchè la carità non è divenuta ſignora del ſuo cuore? Egli è in quello ſtato del quale ne parla anche altrove S. Agoſtino, „ in „ cui l' uomo avendo ricevuto la proibizio- „ ne di fare il male, e ancora promeſſo di „ ſottomettervisi, procura di aſtenerſi dal „ peccato, ma vinto vi ſi laſcia ſtraſcinare. „ *Sed vincitur*. „ Queſto è lo ſtato dell' uomo *ſotto la legge*. Ma qual è quello dell' uomo *ſotto la grazia*? S. Agoſtino ce lo ha già ſpiegato dopo S. Paolo. S. Pietro ne dà la medeſima idea, quando fa il ritratto dei Criſtiani che il Vangelo aveva ritirati dai diſordini della primiera loro vita. Seguendo eſſi l' ereditaria inclinazione, che volge al male tutti i penſieri dell' uomo fino dalla ſua naſcita, ſi erano abbandonati prima della loro converſione alle paſſioni iſteſſe dei pagani. Ma queſta propenſione al male ſuſſiſte ella in tutta la ſua forza dopo la grazia della rigenerazione? E gl' iſteſſi uomini ſaranno liberi, e ſchiavi del peccato alternativamente, vinti dalla concupiſcenza, di poi vittorioſi, per eſſere nuovamente vinti?

E'

E' questa la dottrina del Principe degl' Apostoli? „ Armatevi di questo pensiero, „ ei dice, che il fedele, il quale è morto „ alla concupiscenza carnale, ha cessato di „ peccare: *desiit a peccatis*, di maniera che „ in tutto il tempo che li resta di questa „ vita mortale egli non vive più secondo „ le passioni degli uomini, ma secondo la „ volontà di Dio. „

Essere morti alla concupiscenza carnale; *qui passus est in carne*, è l' istesso che aver ricevuto la grazia della giustificazione, che esser morti come Gesù Cristo, per risuscitare con lui, e entrare in una vita nuova, della quale S. Pietro vuole che i cristiani prendano una giusta idea, con persuadersi intimamente che la stabilità nel bene è il carattere naturale della vera giustizia, e che il perderla, il che non è impossibile, è contro lo stato ordinario di quelli, i quali essendo stati giustificati non ricadono più nel peccato mortale: *desiit a peccatis, ut jam non desideriis hominum, sed voluntati Dei, quod reliquum est in carne vivat temporis*.

Il giusto che voi ci rappresentate come libero dai suoi abiti peccaminosi, cioè a dire, che si è astenuto per un mese, sei settimane, o al più due mesi dalle azioni con le quali era solito offendere Dio, si

ren-

rende di nuovo colpevole di qualche peccato mortale, o si rimette anche sotto il giogo del abito, che lo tiene soggetto prima che si veda quella che voi dite sua guarigione. Tutto ciò niente vi scuote, voi non entrate per questo in diffidenza sulla vostra condotta passata. Ma che dico io? Ciò che avrebbe dovuto farvi riconoscere il vostro errore, e aprirvi gl' occhi sul danno che arrecano le vostre precipitate assoluzioni, non fa che rendere la vostra cecità più incurabile. Voi non vedete nelle ricadute, che appellate ricadute di fragilità, che l' effetto naturale delle passioni del vecchio uomo, passioni che voi non siete niente maravigliati di ritrovare dopo l' assoluzione, perchè voi non vi formate veruna idea dell' uomo nuovo, che la vera penitenza deve produrre. Lungi dal rammentarvi esiger da voi il vostro ministero, che attendiate una più reale guarigione, vi affrettate di ricoprire con nuove assoluzioni le piaghe, che la ricaduta ha rese più profonde. Voi inviate di nuovo alla sacra mensa dei malati che portano nel loro seno la morte; e pretendete che trovino la vita nella partecipazione del mistero adorabile, che voi stessi chiamate il pane dei forti. Voi aspettate la loro guarigione dalle profanazioni che li cagionano nuove pia-

ghe

ghe. Voi vi opponete alla voce dei Padri che esclamano. Nemo cibum accipit Christi, nisi fuerit ante sanatus. *Nessuno deve mangiare la carne di Gesù Cristo, se prima non è guarito*. Voi contate sopra d' una guarigione futura. Vi ostinate contro la voce della Chiesa che vi ordina di non dare le cose sante se non ai Santi : *Sancta sanctis*. Voi non aspettate che i vostri penitenti siano santi per ammetterli alla partecipazione delle cose sante; che anzi per mezzo di sacrilegi pretendete condurli alla santità. O uomini privi di senno! Chi può vedere, senza fremere di sdegno, esser voi quelli che Monsignor di Juignè dà per maestri alla Chiesa di Parigi?

Quando io dico che Monsignore di Juignè forma di questi indegni Casisti i Dottori della sua Diogesi, ciò è litteralmente più vero che non si penserebbe a prima giunta; poichè egli non si contenta, pubblicando il suo Pastorale, di darlo per un libro, del quale i Preti, che sono incaricati della condotta delle anime, possono valersi come d' un' altra opera, che si studia, o si trascura, secondo che si trova utile, o superflua; ma notifica a tutti quelli che aspirano agli ordini, che non saranno ammessi a sostenere insieme con lui le tremende funzioni del sacerdozio, e la

 con-

condotta dell' anime se interrogati prima su questo Pastorale , non faranno vedere dalle loro risposte, che vi hanno fatto un profondo studio. *Notum vobis sit*, dice egli nel Mandamento testè citato, *nullum è Dioecesanis nostris ad verenda sacerdotii munera, & animarum curam deinceps a nobis admittendum, nisi prȩviis interrogationibus pertentatus, respondendo manifestum fecerit, se non perfunctoriè ac leviter Pastoralem hunc librum evolvisse.*

Io non posso ancora presentare ai lettori il quadro intiero degli errori che si contengono in questo Pastorale . Contiene questi un corpo di dottrina, *corpus doctrinȩ*, dice Monsignore, la totalità del quale non può esser compresa che dopo averne dettagliate le differenti parti, ma posso mettere sotto i loro occhi il risultato delle lezioni, che il primo Pastore della Diogesi di Parigi dà al suo Clero intorno l' amministrazione della penitenza. Per questo mezzo essi potranno comprendere in un colpo d' occhio la regola, che deve formare lo studio il più interessante di quelli, i quali aspirano agli ordini, e la conoscenza di essa sarà d' ora innanzi la misura, sia della loro capacità per esercitare le funzioni del ministero il più tremendo, sia del favore che potranno sperare presso il loro Capo.

Que-

Queſto riſultato ſi formerà ſui teſti del Paſtorale di queſto libro, tutte le parole del quale ſono ſtate bilanciate in faccia a Dio, e principalmente ſenza dubbio quelle che io riporterò negli articoli ſeguenti, i quali ſono come i Canoni penitenziali, che Monſignore di Juignè dà alla ſua Diogeſi.

I. Quello, che ſi trova nell' abito di deitti infami ſembra, che prima dell' aſſoluzione deva eſſer ſottomeſſo a una prova d' un meſe, e ancora qualche volta di ſei ſettimane, o di due meſi, acciocchè ſi poſſa preſumere che egli vuol rinunziare a queſto abito.

II. Si poſſono aſſolvere alcuni peccatori per abito in capo di otto o quindici giorni, ſe ſi moſtrano ſinceramente convertit, cioè ſe eſſi hanno quei caratteri di contrizione che ſi ſono notati altre volte; poichè, ſe ſi ſopprimono le prove, la converſione non può altrimenti conoſcerſi.

III. Alcuni peccatori per abito, i quali erano ſoliti di ſoccombere a tutte le occaſioni potranno eſſere aſſoluti, quando vi abiano reſiſtito due o tre volte, acciò una più lunga prova non li ſcoraggiſca.

IV. Le prove non ſono neceſſarie a riguardo di quello, il quale ſi ſtrugge in lacrime, e ſinghiozza mentre ſi confeſſa. Queſta è una condotta ſicura per abbreviarle,

o ancora per ſopprimerle totalmente . in ſpecie quando vi è timore che li tolgano il coraggio, e lo pongano nella diſperazione, e nello induramento.

V. Poſſono eſſervi delle circoſtanze, in cui un peccatore, le cadute del quale ſono effetti della ſua debolezza, vale a dire, della ſua tendenza al male, della violenza delle ſue paſſioni; debba eſſere aſſoluto ſenza dilazione ſe è bene diſpoſto.

VI. Ogni dilazione deve eſſer poſta da parte a riguardo d' un peccatore, il quale moſtra un dolore grande, e che potrebbe reſtarne ſcoraggito. Il Confeſſore non deve metterle in opra come rimedj, perchè ha continuamente tra le mani mezzi più facili per guarire l' infermità del peccato.

VII. Se vi è timore che la dilazione dell' aſſoluzione allontani dalla Confeſſione, e ſcoraggiſca un peccatore, il quale ha commeſſo uno o due peccati mortali per alcune inſolite occaſioni, biſogna aſſolvelo quando vi ſia poca ſperanza d' eccitare in lui una contrizione più forte, quantunque non moſtri baſtante orrore per il peccato.

VIII. Se uno avvinto dai legami d' un abito vizioſo ſi preſenta al Confeſſor il giorno o la vigilia d' una Comunione ſſa, alla quale crede dover partecipare per ſalvare la ſua riputazione; il Confeſſore può

al

assolverlo la prima volta e ammetterlo alla Santa Mensa dopo averlo disposto il meglio che li sarà possibile: se questa condotta ha qualche successo, e che vi sia luogo di sperare che l' abito vizioso sarà se non superato, almeno notabilmente indebolito, il Confessore in simil caso potrà assolverlo di nuovo.

IX. Quello, il quale dimora nell' occasione prossima del peccato può assolversi per una volta, se la sua reputazione richieda questo riguardo, e se ella fosse esposta al rischio quando si allontanasse da questa occasione: quando poi questa prova non è riuscita felicemente, allora, prima d' assolverlo, bisogna obbligarlo ad abbandonare l' occasione prossima del peccato.

X. E' regola ordinaria l' ammettere alla Comunione colui che sorte appena dai suoi abiti viziosi, se per la contrizione si mostra degno d' essere assoluto. Il diportarsi altrimenti non è che una eccezione; e non si deve fare se non quando si è sicuri che non siano per nascerne degli inconvenienti.

XI. Si possono assolver quelli, che sono in una viziosa ignoranza dei doveri del loro stato, purchè promettino d' istruirsene. Il valore delle promesse è tanto, che, per regola comune, possono tenersi per una

o due volte in luogo di effetti .

XII. Si possono assolvere quei, che senza avere adempito alcuno dei doveri del Cristianesimo hanno passato tutta la loro vita nei piaceri, e senza giammai pensare alla vita futura, se si giudica che voglino quanto prima cangiar condotta.

XIII. Se un peccatore dopo di essere stato assoluto cade di nuovo nel peccato, conoscendone l' enormità, e ne contrae ancora l' abito poco dopo l' ultima sua confessione, questo abito recente non è difficile a guarirsi: perciò potrà assolversi, se prima si sarà per qualche tempo provato in modo di dare speranza di cangiamento.

XIV. Se il Confessore resta deluso dalla sua speranza, e vede rinascere il medesimo abito assolverà di nuovo; ma se per malizia piuttosto che per fragilità questo peccatore è così ricaduto, come per aver trascurata la confessione, o per non aver fatto conto degli avvertimenti del Confessore, bisognerà prendere maggior tempo per sperimentare la sua sincerità.

XV. Le ricadute che derivano da fragilità, vale a dire, da una certa propensione al male, che la natura ha dato ad alcune persone, e che è tale cui essi non possono resistere senza grandi sforzi, richiedono molta indulgenza: sia che i peccatori,

che

che ricadono a questa guisa siano colpevoli di un sol peccato mortale; sia che ne abbiano commessi tanti da riprodurre l' abito. Non bisogna per questo rigettarli con una severità fuor di tempo; che ansi questo è il caso di consolarli, e di non mostrarsi ritenuti nell' assolvere, quando essi si rialzino prontamente, e si dispongano a correre con più di alacrità verso il bene. E' necessario di più per fortificarli dar loro la Eucaristia, che è il pane dei forti. Dobbiamo reputarci avventurati, se siano divenute meno frequenti le ricadute di quelli, i quali hanno contratto di nuovo il medesimo abito.

Tale è il Codice delle massime stabilite nel Pastorale di Monsignor di Juignè, opera, della quale vuole che i giovani Ecclesiastici della sua Diogesi formino il loro studio per essere giudicati degni di essere ammessi alla condotta delle anime. I lettori hanno sotto degli occhi i testi, che formauo questo codice; stà ad essi il decidere di uno scandolo di tal sorta; o piuttosto il tremare della severità de' giudizj di Dio, il quale ha abbandonato il primo Pastore della capitale a dei Casisti, la dottrina dei quali è più corrotta, se pure è possibile, di quello che siano ignoranti. Costoro fanno rivivere la maggior parte degli errori

del

del Gesuita Pichon, quantunque affettino di proporli in un modo meno spiacevole. Eglino aprono la porta a tutti gl' altri, prendendo come lui per principio fondamentale della loro teorìa questa massima orribile: che la Comunione non suppone la guarigione del peccatore, ma che ella è il mezzo di procurargliela. La dottrina di Pichon fu rigettata con indignazione, il suo libro fu ritirato dalle mani dei fedeli dalla maggior parte dei Vescovi di Francia, e censurato da circa trenta di essi verso la metà di questo secolo.

I Gesuiti avevano tuttora questo potente influsso che li rendeva formidabili; nulladimeno essi non poterono sottrarre a una manifesta condanna un libro, dove non si trova che la pratica della Società, e i principi sui quali questa pratica era fondata. Il terrore che ispiravano puotè bene procurar loro per parte d' alcuni dei Vescovi che censurarono la loro dottrina, queste interessate adulazioni, che la viltà al credito comparte, ma un solo osa coprirsi d' obbrobrio prendendo la difesa di Pichon. (M. di Charancy Vescovo di Monpellier) E ai di nostri, che i Gesuiti non più esistono, lungi che la loro causa sia tanto abbandonata quanto lo fu allora, ella prende un nuovo vigore; i loro princi-

pj

pj apparifcono di nuovo con più di luce fotto il nome di Monfignore Arcivefcovo di Parigi e quefto maraviglioso progreſſo dei mali della Chiefa di Francia non è opera che di trenta anni.

Monfignore di Juignè ha veduto quefti giorni poco lontani, nei quali l' errore fu ributtato con una forza che fembrava non più appartenere al noftro fecolo; egli ha letto infieme con tutta la Francia le Iftruzioni Paftorali, che molti Vefcovi pubblicarono in quefta occafione. Io non riporterò quì le maffime che vi furono ftabilite fopratutto in quelle dei MM. di Tours, di Auxerre, di Soiffons, di Lodeve, e di alcuni altri dei loro Colleghi; quefte opere fono tra le mani di tutto il mondo. Credo nulladimeno dovere aggiungere a quefto fcritto un eftratto della Iftruzione Paftorale di Monfignor di Befons Vefcovo di Carcaffonne, non che mi fembri neceffario per fervire di prefervativo contro le maffime del Paftorale; guai a coloro che non troveranno quefto prefervativo nel loro cuore. Ma avendo fatto Monfignore di Juignè fotto quefto rifpettabile Vefcovo le prime prove della fanta Milizia, può effere utile il richiamare alla memoria le lezioni che ne ha ricevute. I Lettori vi vedranno una teftimonianza che farà rapprefentata a Monfi-

gno-

gnore l' Arcivescovo di Parigi al giudizio di Dio, quando renderà conto della dottrina che egli ha insegnata al suo popolo, quando il Signore farà risplendere (Ezech.) la sua collera contro la muraglia e contro quelli che la intonicano senza unirvi ciò che l' avrebbe fortificata, e che dirà loro, la muraglia non esiste più e quelli che l' hanno intonicata più non sono. Allorchè questi Profeti di menzogna, che Monsignore di Juignè ha presi per suoi maestri, subiranno la condanna che stà scritta in Ezecchiello; Perchè voi avete pubblicate delle cose vane, dice questo Profeta, e avete avute delle visioni di menzogna, io vengo a voi, dice il Signore nostro Dio: la mia mano si aggraverà sopra i Profeti, che hanno delle visioni vane, e che profetizzano la menzogna; essi non si troveranno nell' assemblea del mio popolo, non saranno ascritti nel Libro della Casa d' Isdraello, e voi saprete che io sono il Signore vostro Dio; e perchè essi hanno sedotto il mio popolo annunziandoli la pace mentre non vi era,

24. Gennajo 1787.

ESTRAT-

ESTRATTO DELLA PASTORALE DI MONSIGNORE DI BEZONS VESCOVO DI CARCASSONNE CONTRO IL PADRE PICHON.

NOn è egli neceſſario affinchè Gesù Cristo poſſa entrare nel noſtro cuore, che non vi regni più il peccato, e che noi ſiamo morti veramente nel cuore al peccato? La noſtra vita ſenza di ciò può eſſer ella ſepolta con Gesù Criſto in Dio? E ſe il noſtro corpo è morto a cagione del peccato, come s' eſprime l' Apoſtolo, il noſtro ſpirito e il noſtro cuore non dovrebbono eglino vivere per la giuſtizia vivendo per Iddio, e liberi dalla legge della morte e del peccato per mezzo del corpo di Gesù Criſto affine di eſſere i figli della ſua riſurrezione, e produrre frutti degni di Dio? E quale è adunque queſta eſenzione dal peccato mortale, con la quale il Padre Pichon ſi ſchermiſce tanto gailiardamente?

Egli non fa conſiſtere l' eſenzione dal peccato mortale che in una ſemplice, e nuda remiſſione dei peccati? Ignora forſe che non può queſta eſſer verace, ſenza che la giuſtizia medeſima di Gesù Criſto, *juſtitia Dei per fidem Jeſu Chriſti*, ci ſia non ſolamente imputata, ma data, e ſenza che ci divenga inerente e propria per mezzo della

la Carità che il suo spirito diffonde nei nostri cuori, nei quali fa perciò un cangiamento sincero, e una conversione sì perfetta, che di peccatori d' ingiusti, e di nemici di Dio che noi eravamo, divenghiamo giusti, santi, e amici di Dio per non servire che a lui in tutti i giorni della nostra vita in una giustizia e in una santità capace di sostenerne li sguardi? Sà egli l' Autore tuttociò, e non saprà che non può darsi senza quelle esenzione dal peccato mortale? E se 'l sà, obbligato di convenire che l' esenzione dal peccato mortale deve precedere la comunione, tratta egli di parlarci d' Idoli da distruggere, d' amor proprio da deporre, d' abiti da sradicare, di vizj da deprimere, e di colpi mortali da darli prima della comunione? Tutto questo non è egli inseparabile dalla esenzione del peccato mortale, che deve precederla affinchè ella non sia sacrilega?

Espressione veramente spaventevole! (p. 51.) *Con ricevere i Sacramenti gli uomini si correggeranno* . . . . . S. Carlo nei suoi avvertimenti, dei quali noi parleremo tra poco, non riflette egli espressamente che la facilità dei Confessori nel dare l' assoluzione è la principal cagione della corruzione, e sregolatezza dei costumi? „ Se l' uo„ mo ricupera con tanta facilità ciò, che

ha

„ ha perduto, non sarà per lui che un giuo-
„ co, il ricadere nella morte del peccato;
„ (Serm. 12.) *ludus illi esset*, dice S. Ago-
„ stino. e altrove: (Id. in Psal. 106.) non
„ si ha premura di scansar quello che si gua-
„ risce sì facilmente, e la difficoltà della
„ guarigione fa stare assai più attenti in
„ conservare la sanità quando si è riacqui-
„ stata. (Amb. in Ps. 112.) La facilità del
„ perdono è un allettamento al peccato,
„ dice S. Ambrogio, e noi dobbiamo osser-
„ vare che la nostra ingiusta compassione a
„ questo riguardo non renda peggiore colui,
„ a cui noi perdoniamo troppo facilmente.
„ Il medico che fascia la piaga, e che non
„ dà ai rimedj il tempo necessario per ri-
„ sarcirla, non si propose di guarire, dice
„ il Clero di Roma nella sua bella Lettera
„ a S. Cipriano; e se noi ci diportiamo in
„ tal modo, a dire il vero, invece di vo-
„ ler guarire il male noi non vogliamo che
„ addormentare, e uccidere l' ammalato;
„ *hoc non est curare, sed, si dicere verum*
„ *volumus, occidere*. „

Ed è tanto vero ciò, che la sola retta ragione aveva fatto sentire ai Pagani, che uno tra i caratteri delle false religioni doveva essere la facilità di perdonare i peccati degli uomini . . . . Noi siamo inorriditi, M. F., e perciò nell' amarezza del nostri cuo-

cuore, e penetrati dal più vivo dolore, noi ci troviamo obbligati ad esporvi tanti, e sì grandi eccessi. Chi ci concederà di vedere la Chiesa quale era un tempo? Con quale occhio i Cipriani, l' Ilari, i Grisostomi, i Gregorj, gli Agostini, e tanti altri santi Dottori avrebbero mirato questa indegna profanazione della santa e preziosa dottrina della Chiesa? Con qual forza si sarebbero essi sollevati contro queste idee che si vedono serpeggiare ai nostri giorni, intorno alla giustizia cristiana, al ristabilimento di questa medesima giustizia nel cuore dell'uomo, che l' ha perduta per il peccato?,,

„ Giudicate queste persone, vi direb-
„ be S. Cipriano, e una saggia precauzione
„ vi tenga in guardia contro quelli, i qua-
„ li si ostinassero nelle loro perniciose mas-
„ sime; essi promettano la pace, e la loro
„ infausta facilità, che non la da, ma la
„ toglie non si ristringe che a velare, cal-
„ mando il dolore, una piaga mortale,
„ della quale sarebbe infinitamente più
„ utile il risentire le vive punture, e l'
„ ardore. Cessato il dolore non più cadon
„ le lacrime, la rimembransa del peccato
„ svanisce dalla memoria, i gemiti non si
„ fanno più udire, e Iddio che è stato gra-
„ vemente offeso, e che non è stato mos-

so

„ ſo con una lunga e ſeria penitenza ri-
„ mane egualmente irritato . (Cypr.de lapis)
„ Un criſtiano , dice S. Agoſtino ,
„ (Serm. 121. c. 6) di cui la fede e la
„ ſperanza ſono tali quali devono eſſere ,
„ non commette di quei peccati che uc-
„ cidano ad un tratto l' anima , *quę uno*
„ *ictu perimunt*. Il primo grado della ſua
„ libertà è di eſſerne libero . Quando un
„ uomo comincia a non averne (Id. in
„ Joan. tract. 41.) (è ogni criſtiano non
„ dovrebbe averne) allora è quando co-
„ mincia a ſollevarſi verſo la libertà ; e
„ non ci diamo a credere che baſti per-
„ ciò, che i noſtri peccati ci diſpiaccino ,
„ ſe queſto diſpiacere non è unito all' at-
„ tenzione la più ſollecita nel evitarli) Id.
„ in Expoſ. Ep. ad Rom. n. 19.) Tale è
„ la regola della giuſtificazione del uomo . „

Non ſi finirebbe mai ſe ſi voleſſero riportare tutti : ci baſti di riferire qui ciò, che ne ha detto l' Aſſemblea del Clero di Francia del 1657. in una lettera diretta a tutti i Veſcovi del Regno. La vita della maggior parte dei criſtiani ſi paſſa in lordarſi, e in lavarſi eſteriormente , in cadere, e in rialzarſi in apparenza ; poichè in effetto un non ſi lava, ma al contrio un ſi contamina ogni giorno più ; dal che ne ſegue, che quello, che da Gesù Criſto era ſta-

to

to stabilito per rendere agli uomini la salute, prolunga le loro infermità, e le rende sempre più incurabili; poichè essi profanano un sacramento istituito per ottenere il perdono delle loro colpe, e la forza di non più commetterne. „ La penitenza „ consiste, dicono ancora questi Prelati do- „ po i santi Padri, in piangere i peccati com- „ messi, e in non fare più cosa che meriti „ di esser pianta; e quello, il quale, dopo „ aver dimandato perdono a Dio, cade di „ nuovo in mancanze capitale, che hanno „ bisogno della di lui misericordia, è un „ derisore, e non un penitente *irrisor & „ non poenitens*. (Isid. Hisp. l. 2. c. 16.)

Ecco miei Fratelli, ciò che la Chiesa ha sempre pensato di quel passaggio continovo dalla vita alla morte, nel quale ci immaginiamo falsamente che un cristiano possa vivere. L' uomo giusto senza dubbio può cadere; il Concilio di Trento lo ha definito; ma ne segue egli da ciò, che si debba riguardare la giustizia cristiana come un stato passeggero, e soggetto a delle sì frequenti rivoluzioni; come un bene che si perde, e si riacquista successivamente per un circolo continovo di cadute e di resurrezioni alla grazia, di peccati mortali, e di assoluzioni?

Leggete miei Fratelli, e meditate con al-

altrettanta applicazione e rispetto le sessioni VI. e XIV. del Concilio di Trento; la prima sulla giustificazione in generale, e la seconda sul ristabilimento della giustizia nel cristiano caduto nel peccato, e che non può più ritornare in grazia che per mezzo della penitenza. Qui voi troverete la verità cattolica chiaramente spiegata ; *Veritas catholica prespicua & illustris* (Sess. XIV in proem.), e tale in una parola, che il Concilio vuole che sia osservata ora e sempre da tutti i Cristiani; perciocchè non vi rammentiamo quì l' antica disciplina; noi non diremo di essa che una sola parola sul fine per farvi vedere che lo spirito della Chiesa è stato sempre il medesimo. Essendo che la regola che il S. Concilio di Trento propone, *quam hac sancta Synodus proponit*, debba essere osservata al presente, *nunc*, e per sempre come lo è stata, *nunc & perpetuo servandam*; e da chi ? da tutti i Cristiani, *ab omnibus Christianis*, cioè a dire senza distinzione da tutti i penitenti e da tutti i Confessori.

Osserviamo adunque che secondo questo Santo Concilio, non si può essere ristabiliti in grazia per il Sacramento della Penitenza che dopo grandi fatiche, e abbondanti lacrime; per la qual cosa tutti i Padri hanno chiamato la Penitenza un *Batte-*

ſimo laborioſo. (Seſſ. VI. c. 4.) Il Concilio ſtabiliſce queſt' obbligo rapporto ai peccatori, atteſa l' ingratitudine, per la quale hanno contriſtato lo Spirito Santo, che avevano ricevuto nel Batteſimo, e atteſa l' ingiuria fatta a Dio, del quale eſſi hanno profanato il tempio macchiando il loro cuore con il peccato. Perciò il Concilio indirizza loro queſte parole: *Sovvengavi donde ſiete caduti; producete le voſtre prime opere; la triſtezza che è ſecondo Dio, produce una penitenza ſtabile e ſolida per la ſalute* .... (P. 36.)

Il Concilio definiſce la contrizione, ſempre neceſſaria, un dolore dell' animo, e una deteſtazione del peccato commeſſo, con un propoſito fermo di non commetterlo mai più, e quantunque queſte parole racchiudano tutto ſicuramente, ſe pur non vogliamo ſedurre noi ſteſſi, il Concilio, come ſe temeſſe di non eſſerſi ſpiegato baſtantemente dichiara ancora, *declarat igitur*, che queſta contrizione deve contenere quattro coſe, la ceſſazione dal peccato, il buon propoſito, il principio di una nuova vita, e l' odio della vita paſſata.

In queſte parole tutto merita d' eſſer ponderato. Queſta contrizione è un dolor dell' animo, *dolor animi eſt*; uno ſcotimento adunque d' immaginazione paſſeggero

ro, i terrori della coscienza alla vista del peccato, dei quali parla il Concilio, *terrores conscientiae agnito peccato*, non bastano. Questo dolore, deve essere un dolore dell' animo; deve penetrarne il fondo, *sradicando l' amore del peccato, e distruggendolo*. L' amore, e la detestazione d' una medesima cosa non possono stare insieme, e questo dolore deve giungere fino alla detestazione del peccato, *dolor animi est, & detestatio de peccato commisso*. „ Un do„ lore di questa natura cangia l' animo, „ non solamente secondo la disposizione „ presente, e per quel momento, *secundum* „ *quod est in actu*, come dice S. Tommaso, „ ma sino nel fondo del suo essere, *secun*„ *dum quod est in se*. „ Un mercante il quale getta le sue merci in mare, per timore del naufragio, vuole senza dubbio gettarle, e sarà anche il primo a mettere la mano all' opera. Ma non le ama forse più? le odia egli? le detesta? Non basta che giunga fino a questo punto la contrizione; bisogna che ella cada direttamente sul peccato, *detestatio de peccato*. Le conseguenze del peccato possono bene ajutare, sostenere, fortificare questa detestazione, e la considerazione ne è utilissima, buona e santa; ma se la detestazione non cade direttamente che sopra di esse, e non

 sopra

ſopra il peccato, non è più quella deteſtazione, e quel dolore che richiede il Concilio di Trento, e che dice eſſere neceſſario. Ora, da ciò naſce naturalmente la riſoluzione di non più peccare, *cum propoſito non peccandi de cætero*, la ſtabilità della quale deve eſſere in tutto ſimile alla certezza e alla ſicurtà che ſi ha di non fare giammai quelle coſe che ſi odiano e ſi deteſtano.

Noi abbiamo già detto che non ſembrava neceſſario l' aggiungere ſu di ciò altra coſa, e nulladimeno il Concilio aggiugne ancora e dichiara, che queſta contrizione deve racchiudere quattro coſe: 1. la ceſſazione dal peccato, *ceſſationem a peccato*, e queſta non deve ſicuramente riſtringerſi al ſolo tempo della confeſſione .... Ella deve contenere 2. non ſolo la riſoluzione, le promeſſe, e le reiterate proteſte di mutar vita, *propoſitum*, ma 3. un principio effettivo e reale di una nuova vita, *inchoationem*; 4. finalmente la deteſtazione della vita paſſata, *& vitæ veteris odium*, in modo che ſi adempia e verifichi in noi queſta eſpreſſione del Profeta: *Rigettate da voi le voſtre iniquità, e formatevi un cuore nuovo e uno ſpirito nuovo ....* (Ezech. 18. 31.)

Tali ſono le diſpoſizioni, che il S. Concilio richiede come indiſpenſabili per ri-

ricevere la remissione dei peccati ... Dopo di ciò si giudichi di quale importanza sia e per i Confessori e per i Penitenti d' assicurarsi, per quanto è possibile, della realtà, e della sincerità delle disposizioni richieste dal Concilio, quando si tratta di ricevere l' assoluzione.

Questo principalmente è l' oggetto della Chiesa nella disciplina che faceva prima osservare ....

La Chiesa senz' altro si era proposta in ciò la pubblica edificazione; ed in realtà niente era più proprio per ispirare ai più giusti l' orrore del peccato, e un timore grande di cadervi che il toccante spettacolo di quei penitenti, i quali nel sacco, e nella cenere, e con la contrizione nel cuore, si stavano alla porta dei nostri Tempj, quivi abbracciavano le ginocchia dei loro fratelli e li scongiuravano a presentare appiè dell' altare le preghiere e i voti, che loro era vietato portare in persona, e i quali perseveravano per più anni in questa umiliazione; ma *l' oggetto principale della Chiesa, era di assicurare i penitenti, e se stessa della sincerità della loro conversione, per non esporsi insieme con loro al pericolo di rendere vana ed inutile l' aspersione del sangue di Gesù Cristo.*

A che giova una confessione, dice S. Gre-

Gregorio il Grande, (S. Greg. Lib. 6. Ini c. 5. Lib. 1. Reg.) la quale non è seguita dall' afflizione della penitenza, e di cui questa afflizione non prova la sincerità di quello che confessa i suoi peccati? *Noi non riconoschiamo un peccatore per veramente convertito* che quando procura di cancellare, con l' austerità d' una penitenza proporzionata i peccati, che confessa con la bocca, e dei quali si riconosce colpevole .... „

„ La Chiesa, seguendo un' altra condotta temeva, che il ministro, in vece di rimettere i peccati ai penitenti, *sene* rendesse egli stesso colpevole. Guardiamoci, dice S. Ambrogio, che una ingiusta compassione non renda peggiore quello che noi dobbiamo guarire. Alcuni non dimandano la penitenza che per essere subito ristabiliti nella Comunione; ma questi non desiderano tanto di essere sciolti quanto di legare il Ministro, e non scaricano la loro coscienza, ma caricano quella del Ministro che gli assolve .... „

La Chiesa credeva allora ciò che crede anche ai nostri giorni; e non è meno ora persuasa di quello che lo fosse nei tempi addietro dell' obbligo, che incombe ai Ministri di questo Sacramento, di non accor-

cordare la grazia dell' assoluzione, che dopo essersi assicurati, per quanto gli è possibile, della realtà e sincerità di queste disposizioni: *Sicut sacerdotalis contemplatio probaverit*. Tutta la differenza dunque consiste in questo, che la Chiesa prima non voleva, riguardo a questo giudizio, riportarsi che a se stessa, facendolo dipendere dalla esatta osservazione dei Canoni; dovecchè al presente si contenta riportarsene al giudizio particolare de' Ministri della penitenza, *non dispensandoli in niun conto dalla esatta attenzione che devono avere, di non dare l' assoluzione che quando troveranno queste disposizioni nei loro penitenti* ..... „

FINE DEL DECIMOQUINTO TOMO.

INDICE

Degli Opuscoli contenuti nel presente Tomo.